

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	28
DIFESA (IV)	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	36
FINANZE (VI)	»	55
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	65
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	70
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	74
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	95
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	97

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	98
AGRICOLTURA (XIII)	»	101
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	159
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	255
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	256

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421) (*Svolgimento e conclusione*) 3

AUDIZIONI

Martedì 27 giugno 2017. – Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati, Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 20.10.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421).

(Svolgimento e conclusione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Pier Carlo PADOAN svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rocco PALESE (FI-PdL), Gianni MELILLA (MDP), Stefano FASSINA (SI-SEL-POS), Maino MARCHI (PD) e Francesco BOCCIA, *presidente*, nonché il senatore Giorgio SANTINI (PD), ai quali replica Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Emendamenti C. 3012-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato

5

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 giugno 2017.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Emendamenti C. 3012-C Governo, approvato dalla
Camera e modificato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
14.45 alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini (*Deliberazione di una proroga del termine*) 6

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi*) 7

ALLEGATO 1 (*Rilievi deliberati*) 10

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica. C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 7

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative*) 12

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni. C. 4083 Gigli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 8

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. C. 3211 Gnechi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Emendamenti C. 3012-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 8

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. Emendamenti C. 913 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 9

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Emendamenti C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 9

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.

(*Deliberazione di una proroga del termine*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha

convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.

Essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare la proroga al 15 ottobre 2017 del termine di conclusione dell'indagine originariamente previsto per il 31 maggio 2017.

La Commissione approva la proposta di prorogare al 15 ottobre 2017 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.10

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, da ultimo rinviato nella seduta del 22 giugno 2017.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, formula una proposta di deliberazione di rilievi (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica.
C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base C. 3951 D'Ottavio è scaduto alle ore 14 della giornata di ieri. Comunica che sono stati presentati 3 emendamenti (*vedi allegato 2*).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, auspica un rinvio dell'esame delle proposte emendative a fronte dell'esigenza di svolgere taluni approfondimenti.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) fa presente di aver presentato un emendamento, a sua prima firma, con il quale chiede di sostituire le parole « inno ufficiale » con le parole « inno nazionale ». Fa notare che la scelta di utilizzare l'espressione « inno nazionale » risponde, più che a ragioni lessicali, all'esigenza di sottolineare il valore storico e costituzionale della Nazione a cui tale inno inevitabilmente rimanda.

Emanuele FIANO (PD), rispondendo al deputato Sisto, fa notare che la proposta di legge in esame persegue proprio la finalità di fornire un riconoscimento ufficiale all'inno italiano.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che la sottolineatura del valore nazionale dell'inno non ne preclude la possibilità di riconoscerlo anche come ufficiale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, alla luce di quanto richiesto dalla relatrice, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni.

C. 4083 Gigli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.

C. 3211 Gnechi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2017.

Marialuisa GNECCHI (PD) fa notare che l'aspetto innovativo del provvedimento in esame consiste nell'adeguare la disciplina vigente per la concessione della Stella al merito del lavoro alle novità contrattuali del mercato del lavoro attuale. Evidenzia che rispetto alla disciplina vigente ai fini del riconoscimento non si richiede più che il periodo di lavoro sia

« ininterrotto », ricomprendendosi nel periodo minimo i periodi di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di somministrazione, di lavoro parasubordinato per un periodo massimo di tre anni, di lavoro a *part-time*, di disoccupazione involontaria, di cassa integrazione guadagni o di mobilità, anche non continuativi, non superiori comunque a tre anni complessivi. Ritiene che tale novità legislativa si ponga a tutela in particolare delle donne, che spesso risultano titolari di contratti flessibili, consentendo che tale riconoscimento le riguardi con una maggiore frequenza rispetto a quanto avvenuto in passato. Auspica infine una sollecita conclusione dell'*iter*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.30

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Emendamenti C. 3012-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

Emendamenti C. 913 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Emendamenti C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421).

RILIEVI DELIBERATI

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, per i profili di propria competenza, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (atto n. 421);

ricordato che il citato comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 della legge di bilancio per il 2017 ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica; attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; prevenzione del rischio sismico; investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei

comuni capoluogo di provincia; eliminazione delle barriere architettoniche;

ricordato, altresì, che si è già provveduto ad una prima ripartizione del Fondo con un precedente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. (A.G. 409) con riferimento alla finalità di cui alla lettera i) del comma 140, relativa alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie e che la dotazione complessiva del Fondo è stata recentemente diminuita a seguito di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto – legge n. 50 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 nonché dal decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il quale, all'articolo 19, comma 3, ha previsto per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, pari a 13 milioni di euro complessivi, l'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti;

preso atto che, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della I Commissione, il Ministero dell'interno, con le risorse assegnate, intende perseguire interventi per infrastrutture per telecomunicazioni e tecnologie informatiche con investimenti per la sicurezza dei cittadini di competenza di Polizia di Stato e Vigili del fuoco (18,6 milioni di euro nel 2017, 35,6 milioni di euro nel 2018, 42,9 milioni di euro nel 2019 e 573,7 milioni di euro nel periodo 2020-2032); interventi per l'edilizia pubblica, con la ristrutturazione di edifici e realizzazione nuove sedi per la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco (11,5

milioni di euro nel 2017, 27,6 milioni di euro nel 2018, 77,5 milioni di euro nel 2019 e 515, 5 milioni di euro nel periodo 2020-2032) ed, infine, interventi per la prevenzione del rischio sismico su Commissariati e caserme Vigili del fuoco (6,3 milioni di euro nel 2017, 15,2 milioni di euro nel 2018, 18,7 milioni di euro nel 2019 e 88,9 milioni di euro nel periodo 2020-2032);

delibera di esprimere il seguente rilievo:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare al Governo, nel proprio parere, l'esigenza che le procedure necessarie per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 possano essere avviate quanto prima al fine di realizzare tempestivamente gli obiettivi cui le risorse medesime sono destinate.

ALLEGATO 2

**Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno
ufficiale della Repubblica (C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri).**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Gigli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. È bandito un concorso nazionale per la composizione del testo e dello spartito musicale di un brano da riconoscere quale inno ufficiale della Repubblica.

2. La selezione del brano musicale di cui al comma 1 sarà effettuata da una commissione composta dal direttore della Orchestra e Coro del Teatro alla Scala di

Milano, dal direttore dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma e dal direttore dell'Orchestra sinfonica nazionale della RAI di Torino.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di espletamento del concorso nazionale di cui al comma 1 nonché i criteri per la presentazione dei brani da sottoporre a selezione.

1. 2. Gigli.

Al comma 1, sostituire le parole: inno ufficiale con le seguenti: inno nazionale.

1. 3. Sisto.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM (2017) 10 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni</i>)	14
<i>ALLEGATO 1 (Documento finale approvato)</i>	21

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	14
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	23
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere della relatrice)</i>	25
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014. C. 4468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Esame emendamenti C. 2168-B .	20
AVVERTENZA	20

SEDE REFERENTE

Martedì 27 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto che nessun deputato è ancora intervenuto nell'esame preliminare, rappresenta l'opportunità di non concludere già nella seduta odierna l'esame preliminare, considerato anche che il provvedimento non è ancora iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Rileva l'opportunità, pertanto, di programmare l'esame in sede referente alla luce della programmazione dei lavori dell'Assemblea, che sarà determinata dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, prevista per la giornata di domani. A tale proposito ricorda che il gruppo di Forza Italia ha preannunciato la richiesta di iscrizione del provvedimento in quota opposizione nel calendario dell'Assemblea per il mese di luglio.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, concorda con la presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, nella quale si potrà prendere atto di quanto avrà nel frattempo stabilito la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi in merito alla programmazione dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 27 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE

(regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche).

(COM (2017) 10 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno scorso.

Stefano DAMBRUOSO, *relatore*, presenta ed illustra una proposta di documento finale, nel quale viene valutato favorevolmente, con alcune osservazioni (*vedi allegato 1*), il provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Esame emendamenti C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rammenta che la Commissione esaminerà, nella seduta odierna, gli emendamenti di competenza della Commissione Giustizia presentati presso la XIV Commissione (*vedi allegato 2*). Avverte, tuttavia,

che la XIV Commissione potrebbe trasmettere, entro la giornata odierna ma successivamente alla seduta della Commissione Giustizia, ulteriori proposte emendative presentate da deputati del Gruppo Movimento 5 Stelle, sulle quali è in corso il vaglio di ammissibilità.

Ricorda, quindi, che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tale emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione. Trattasi delle seguenti proposte emendative:

Ferraresi 3.1, diretto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in titolo, che amplia il campo di applicazione dell'aggravante di « negazionismo » di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

Sereni 4.1, diretto ad ampliare, a vario titolo, la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche semplificando la relativa procedura. L'emendamento è corredato della relativa copertura finanziaria;

Sereni 4.2, diretto ad estendere la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 1, del provvedimento, alle vittime di reati intenzionali violenti per le quali non è ancora definito il giudizio

penale ovvero per le quali è comunque pendente un contenzioso civile, anche se diretto ad ottenere l'indennizzo per il mancato recepimento della direttiva 2004/89/CE. La proposta emendativa è corredata della relativa copertura finanziaria;

Gianluca Pini 4.7, 4.6 e 4.5, diretti ad ampliare il termine per la presentazione, a pena di decadenza, della domanda di concessione dell'indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno 2005 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 122 del 2016;

Gianluca Pini 4.8, volto ad ampliare la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, eliminando i limiti di reddito di cui all'articolo 12 della legge n. 122 del 2016;

Battelli 4.3, volto ad ampliare la platea dei soggetti che possono accedere al predetto indennizzo, prevedendo che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore al doppio di quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La proposta emendativa prevede, conseguentemente, una diversa quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2017 (anziché 26 milioni).

Ciò premesso, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Ferraresi 3.1, Sereni 4.2, Gianluca Pini 4.7, 4.6 e 4.5, nonché Battelli 4.3, e parere favorevole sugli emendamenti Sereni 4.1 e Gianluca Pini 4.8.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE dichiara di condividere la proposta di parere quello della presidente.

Vittorio FERRARESI (M5S) fa presente che gli emendamenti del suo gruppo, ai quali la presidente ha fatto riferimento in apertura di seduta, hanno per oggetto il

Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente e relatrice.

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la relatrice, onorevole Greco, ha presentato una proposta di parere favorevole con alcune condizioni sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 3*). Rammenta, altresì, che, nella seduta del 16 maggio scorso, il gruppo Movimento Cinque Stelle ha presentato una proposta di parere alternativa.

Maria Gaetana GRECO (PD), *relatrice*, nell'illustrare la sua proposta di parere, evidenzia come la stessa sia stata predisposta tenuto conto sia dell'esito dell'approfondimento istruttorio effettuato dalla Commissione di merito, sia di alcuni dei rilievi contenuti nella proposta alternativa del gruppo Movimento 5 Stelle.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali osservazioni o rilievi sulla proposta di parere testé illustrata dalla relatrice. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

C. 4469 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 » (A.C. 4469).

Osserva che tale Protocollo è destinato a completare le previsioni dell'Accordo istitutivo del TUB stesso, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità per le diverse sedi del tribunale – attualmente previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo, nonché per le eventuali divisioni locali e regionali attraverso cui il tribunale possa trovarsi ad operare.

In proposito, rammenta che l'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti – TUB è stato firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri dell'Unione europea, parte di una cooperazione rafforzata formalizzata nel marzo 2011. I 25 paesi (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) avevano convenuto di istituire il tribunale unificato dei brevetti quale organo giurisdizionale con competenza sulle controversie in materia di brevetto europeo con effetto unitario, la cui creazione era finalizzata a completare il quadro normativo formato dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e 1260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativi, appunto, alla istituzione di una tutela brevettuale unitaria europea ed al suo regime linguistico. La posizione dell'Italia, inizialmente indisponibile ad accettare il trilinguismo (inglese, francese, tedesco) previsto dai regolamenti e dall'Accordo istitutivo del TUB, è successivamente mutata conducendo, il 2 luglio 2015, all'adesione alla cooperazione rafforzata ed all'avvio del processo di ratifica dell'Accordo stesso, alla luce degli interessi nazionali; si è infatti ritenuto che l'adesione alla cooperazione rafforzata consenta agli operatori innovativi italiani

che puntano all'internazionalizzazione di avvalersi dei brevetti europei con effetto unitario. Con la ratifica dell'Accordo, infatti, l'effetto unitario – grazie al quale i brevetti avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione rafforzata – e la competenza del TUB si estendono anche all'Italia, con ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri ad elevato contenuto d'innovazione. La ratifica dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 è dunque intervenuta ai sensi della legge n. 214 del 2016. Poiché è previsto che il TUB abbia sedi in diversi Stati membri (Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo) e che possano esserne istituite divisioni locali o regionali in altre località, il Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB e del suo personale, in esame, è stato negoziato nel contesto dell'apposito Comitato preparatorio intergovernativo – con la collaborazione dei rappresentanti della Amministrazioni ivi rappresentate (per l'Italia Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, assieme al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri) – per fornire un'impostazione unitaria alla materia, utile tanto agli Stati parte quanto al personale, di diverse nazionalità, che sarà impiegato dall'organizzazione.

Segnala che l'Accordo istitutivo prevede, infatti, la creazione di un Tribunale di primo grado – avente una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera –, una Corte d'appello (Lussemburgo), Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti (Lubiana e Lisbona), Training Centre (Budapest), lasciando agli Stati parte la possibilità di chiedere l'apertura di una divisione, locale o regionale, del Tribunale di primo grado sul proprio territorio.

Rileva che il Protocollo in esame è dunque finalizzato ad integrare l'Accordo istitutivo del TUB, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo, ossia alla creazione di un sistema brevettuale europeo realmente integrato. Quanto

al suo contenuto, il Protocollo in esame si articola in un preambolo e 19 articoli. Il preambolo, richiamato l'Accordo del 19 febbraio 2013, che istituisce il Tribunale unificato dei brevetti conferendogli personalità giuridica in tutti gli Stati membri, ne evidenzia l'articolo 37, in base al quale gli Stati membri contraenti che ne ospitano le sedi (Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo) sono tenuti a mettere a disposizione i relativi locali e, per i primi sette anni, il necessario personale amministrativo di supporto (dall'ottavo anno, quando il TUB raggiungerà l'autonomia finanziaria, costoro saranno assunti dall'organizzazione). Il preambolo sottolinea, inoltre, che ai giudici si applica – eccezionalmente, in ragione del legame organico tra TUB e brevetto europeo con effetto unitario – il regime di privilegi e immunità valido per i funzionari dell'Unione europea, e riconosce che il Tribunale necessita di vedersi accordata la più ampia capacità giuridica possibile, nonché di godere di tutte le tutele utili allo svolgimento delle proprie funzioni. Conclude, pertanto, che, in tale contesto, è importante definire un quadro di riferimento comune, a beneficio del tribunale e degli Stati membri, ferma restando la possibilità di negoziare appositi accordi di sede integrativi. L'articolo 1 è riservato alla definizione della terminologia utilizzata nel testo del Protocollo. L'articolo 2 stabilisce che il tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte, dei privilegi e delle immunità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali. Con l'articolo 3 è stabilita l'inviolabilità delle sedi del tribunale, fatte salve le diverse determinazioni che potranno essere concordate con gli Stati ospitanti. Inviolabili sono anche, ai sensi dell'articolo 4, gli archivi del tribunale e tutti i suoi atti e documenti. L'articolo 5 disciplina le immunità del tribunale, stabilendo, in primo luogo, che il TUB gode (salvo le eccezioni espressamente indicate) di piena immunità dai procedimenti legali e da misure quali perquisizioni o espropri, e che, per quanto necessario all'espletamento delle sue attività ufficiali, esso è esente da restrizioni di

qualsivoglia natura nei confronti delle sue proprietà, beni e risorse finanziarie. Ai sensi dell'articolo 6, le immunità si estendono ai rappresentanti degli Stati parte che compongono i Comitati amministrativo, di bilancio e consultivo ed ai loro atti ufficiali e documenti. Il par. 3 specifica, tuttavia, che gli Stati parte non sono obbligati ad estendere tali immunità ai propri cittadini o a coloro i quali, all'atto di assumere le proprie funzioni presso il tribunale, fossero stabilmente residenti nel loro territorio. L'articolo 7 dispone in tema di esenzioni fiscali e l'articolo 8 in materia di esenzione dalle restrizioni valutarie necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali del Tribunale. L'articolo 9, relativo a privilegi e immunità dei giudici e del Cancelliere, rinvia al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, che si applica a entrambe le figure professionali. L'articolo 10 riguarda immunità e privilegi del restante personale. Al tribunale è concesso, in base all'articolo 11, il diritto di esporre nei propri locali, sui veicoli utilizzati per scopi ufficiali, così come sul proprio sito *web* e sui documenti, il proprio stemma e la propria bandiera, salvo diverso accordo con lo Stato Parte interessato. L'articolo 12 puntualizza che coloro che godono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 6, 9 e 10 sono comunque chiamati a rispettare leggi e regolamenti degli Stati parte nel cui territorio operano. Lo stesso tribunale ha l'obbligo di cooperare in ogni momento con le autorità degli Stati parte, per facilitare l'applicazione delle loro leggi e prevenire qualsiasi abuso connesso ai privilegi, le immunità e le agevolazioni menzionate nel Protocollo. L'articolo 13 ricorda che il solo scopo dei privilegi e delle immunità offerte dal Protocollo è quello di garantire, in tutte le circostanze, la libertà di azione del TUB e la completa indipendenza dei suoi funzionari, ma che le immunità possono essere rimosse dall'organo di gestione del tribunale stesso quando esse siano di ostacolo al normale corso della giustizia. Analoghe prerogative sono attribuite al Comitato amministrativo per ciò che concerne i membri del Comi-

tato consultivo ed agli Stati parte per quel che riguarda i propri rappresentanti in seno ai Comitati amministrativo e di bilancio. Per agevolare lo svolgimento dei lavori del tribunale, l'articolo 14 impone agli Stati membri interessati l'obbligo di adottare le misure necessarie per facilitare l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali per il tribunale e dei loro familiari a carico. Lo stesso si prevede anche per l'entrata e l'uscita di tutte le persone convocate o citate a comparire davanti al Tribunale in veste ufficiale. In base all'articolo 15, è compito del Cancelliere comunicare a tutti gli Stati parte i nominativi dei giudici, del cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica e di notificare nuove nomine o cambiamenti delle circostanze. L'articolo 16 stabilisce che il tribunale istituirà meccanismi e procedure interni per la risoluzione delle eventuali controversie che coinvolgano i titolari delle immunità, compreso il tribunale medesimo. La risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo sono, invece, deferite ad un tribunale arbitrale, salvo che le parti non abbiano convenuto altre modalità. Ove una disputa sorta tra il tribunale e uno Stato parte non sia risolta mediante consultazione, negoziazione o altri metodi di risoluzione, la decisione finale sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri. L'articolo 17 stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri contraenti, presso il Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles, che è anche il depositario degli strumenti di ratifica, mentre l'articolo 18 prevede che il Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che l'ultimo dei quattro Stati parte (Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito) abbia depositato il proprio strumento di ratifica. Infine, l'articolo 19 accorda agli Stati membri contraenti la facoltà di notificare al depositario delle ratifiche l'intenzione di applicare il Protocollo in via provvisoria.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.

C. 4468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014 (A.C. 4468).

Rammenta che tale Accordo si compone di un preambolo e di 12 articoli.

Con particolare riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 inquadra la cooperazione nel campo della difesa tra le due Parti, nel rispetto degli impegni internazionali dalle stesse assunti, nonché dei rispettivi ordinamenti giuridici, in base ai principi di uguaglianza e interesse reciproco. Si salvaguardano altresì gli obblighi dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea. L'articolo 2 determina le linee-guida, i settori e le modalità di cooperazione tra i Ministeri della Difesa dei due Paesi, che sono elencati non tassativamente: si individuano, in particolare, gli scambi di informazioni militari e sulle esperienze acquisite nelle operazioni di mantenimento della pace; la ricerca, sviluppo e acquisizione di prodotti e servizi nel campo della difesa; gli aspetti ambientali delle attività militari; le attività di contrasto alla pirateria; la formazione e addestramento militari e i relativi aspetti sanitari. L'articolo 4 tratta le questioni

attinenti alla giurisdizione sul personale militare e civile impegnato nelle attività di cooperazione militare: lo Stato ospitante avrà il diritto di esercitarla nei confronti dei reati commessi sul proprio territorio e puniti in base al proprio ordinamento, anche se commessi da personale dell'altra Parte contraente, salvo alcune specifiche fattispecie, nelle quali la giurisdizione è comunque riservata alle autorità dello Stato d'origine. Vi sono altresì clausole di salvaguardia del personale nel caso in cui questo sia stato coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni, quali la pena capitale, in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante. L'articolo 5 disciplina il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte ospitante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. L'articolo 7, infine, prevede l'impegno delle Parti a garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte conformemente all'Accordo in esame, alle rispettive normative nazionali e agli impegni internazionali dalle stesse sottoscritti.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in titolo, segnala che lo stesso si compone di cinque articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo. L'articolo 4, riporta la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Tanto premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 giugno 2017.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Esame emendamenti C. 2168-B.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM (2017) 10 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La II Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche),

considerato che:

il settore delle comunicazioni elettroniche ha registrato negli ultimi anni continui e impressionanti cambiamenti determinati dai progressi tecnologici che hanno moltiplicato le piattaforme e dall'aumento dei contenuti e dei dati che possono essere scambiati;

le normative, sia nazionali che europee, hanno inevitabilmente incontrato difficoltà nel disciplinare tutte le questioni che i progressi tecnologici di volta in volta ponevano per cui, allo stato, resta parzialmente inevasa la domanda di una più soddisfacente salvaguardia dei diritti degli utenti della rete;

la disponibilità di diversi dispositivi terminali (*smartphone, tablet, computer*) ha, infatti, radicalmente cambiato il modo di comunicare, consentendo un interscambio continuo e aumentando in maniera esponenziale le dimensioni del flusso dei dati trasmessi e scambiati, allo stesso tempo aumentando in maniera esponenziale il rischio di essere esposti alla vio-

lazione del diritto fondamentale alla *privacy*, di cui espressione essenziale è costituita dal principio della riservatezza delle comunicazioni;

in sostanza, la possibilità di accedere, manipolare e usare illegalmente informazioni sensibili espone in particolare i soggetti più vulnerabili a minacce concrete con possibili gravi danni alla loro sfera giuridica;

si è posta, dunque, l'esigenza di assicurare standard più elevati di tutela della riservatezza delle comunicazioni elettroniche, anche in relazione ai progressi che in materia di protezione dei dati personali si potranno ottenere dall'applicazione della normativa (il regolamento n. 679 del 2016), recentemente adottata a livello europeo al riguardo;

appare, pertanto, apprezzabile lo sforzo della Commissione europea con la proposta di regolamento in oggetto, di individuare un soddisfacente equilibrio tra: l'esigenza di allineare il livello di garanzia della normativa sulla *privacy* al nuovo regime generale sulla protezione dei dati e le legittime aspirazioni di crescita delle imprese attive nel mercato dei servizi delle comunicazioni elettroniche, anche in considerazione dei cambiamenti in via di realizzazione grazie alla complessiva riforma, tuttora all'esame delle Istituzioni europee, relativa al mercato digitale europeo; da ultimo, la necessità di prevedere idonei strumenti di difesa dai rischi di reati informatici (*cybercrime*);

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) rispetto al testo proposto dalla Commissione europea (artt. 5-7), appare opportuno valutare un rafforzamento del regime di riservatezza delle comunicazioni elettroniche, prevedendo una disciplina uniforme per i contenuti e i metadati, ad esempio stabilendo un divieto generalizzato di accesso di terzi ad entrambi, a meno che non sia stato espresso il consenso degli interessati, secondo una ratio più coerente ai principi contenuti nel regolamento generale sulla protezione dei dati personali;

b) circa la raccolta di informazioni trasmesse dalle apparecchiature terminali per consentire la connessione ad altro dispositivo o a un'apparecchiatura di rete, di cui all'articolo 8, trattandosi di un fenomeno che potrebbe dar luogo alla registrazione degli spostamenti degli utenti (come nel caso del *Wifi tracking*), occorre potenziare la tutela della *privacy* prevedendo l'espressione del consenso esplicito dell'interessato a tale flusso di informazioni, non potendosi ritenere sufficiente allo scopo il mero adempimento dell'obbligo di informazione all'utente attraverso avvisi;

c) con riferimento all'articolo 10, occorre rafforzare il meccanismo previsto

nella proposta volto a consentire all'utente finale di impedire o ridurre parzialmente (o, al contrario, di consentire in via generalizzata) la facoltà dei terzi di conservare o trattare informazioni sulla propria apparecchiatura terminale (operazione che in linea di massima corrisponde all'installazione e all'uso dei *cookies*), tramite menù di impostazione predefinita al momento dell'installazione dei programmi informatici che consentono comunicazioni elettroniche. In particolare, le nuove norme dovrebbero imporre altresì ai produttori di *software* di consentire agli utenti finali di rivedere agevolmente e anche in un secondo momento le scelte in materia di filtro dei *cookies* effettuati al momento dell'installazione del programma;

d) appare infine necessario allineare l'impianto sanzionatorio per le violazioni delle prescrizioni previste dalla proposta di regolamento in esame all'omologo regime in materia di protezione dei dati personali, peraltro considerato che quest'ultima normativa non ha ancora trovato attuazione, poiché l'inizio dell'applicazione del regolamento n. 679 del 2016 è previsto per maggio 2018;

e) si valuti l'opportunità di riformulare parzialmente l'articolo 18 del Capo IV della proposta, in materia di competenza delle autorità di controllo e applicazione indipendenti, definendo con maggiore puntualità i profili relativi al rapporto di collaborazione tra le autorità responsabili del monitoraggio del regolamento sulla riservatezza delle comunicazioni elettronica e le autorità di regolamentazione istituite a norma del futuro Codice delle comunicazioni elettroniche.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo.**EMENDAMENTI**

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, la lettera a) è abrogata;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera b), dopo le parole: « nei confronti dell'autore del reato » sono inserite le seguenti: « salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato »;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « superiori a 5000 euro »;

d) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: « autore del reato » sono aggiunte le seguenti: « salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato »;

e) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: « esperita » sono aggiunte le seguenti: « ovvero alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale »;

f) all'articolo 14, comma 2, le parole: « pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti:

« pari a 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018 »;

g) all'articolo 14, comma 4 le parole: « negli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « entro i successivi diciotto mesi ».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017 e in 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e quanto a 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 1. Sereni, Giulietti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché alle vittime di reati intenzionali violenti per le quali non è ancora definito il giudizio penale ovvero per le quali è comunque pendente un contenzioso civile anche se diretto ad

ottenere l'indennizzo per il mancato recepimento della direttiva 2004/89/CE.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 36 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 2. Sereni, Giuliotti.

Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: due anni.

4. 7. Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: un anno.

4. 6. Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

4. 5. Gianluca Pini, Bossi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis, La lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.

4. 8. Gianluca Pini, Bossi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122 all'articolo 12, comma 1, lettera a) le parole « non superiore a quello previsto » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore al doppio di quello previsto »;

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 26 milioni con le seguenti: 30 milioni.

4. 3. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

ALLEGATO 3

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 ed abb.**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone;

L'articolo 17 è diretto a modificare gli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, procedendo ad una revisione dell'impianto sanzionatorio del predetto decreto legislativo nell'ottica di una complessiva riduzione delle sanzioni, le quali, peraltro, erano state fissate dall'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, modificando i richiamati articoli del decreto legislativo n. 4 del 2012, emanato in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *f*), della legge 4 giugno 2010, n. 96, che, a sua volta, facevano riferimento al regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale;

nel rispetto delle scelte di merito della Commissione Agricoltura appare opportuno evidenziare le ragioni per le quali solo a distanza di un anno si intende intervenire nuovamente sulla materia sanzionatoria relativa al settore ittico, riducendo anche in maniera significativa le sanzioni allora previste;

dall'approfondimento dei lavori istruttori della Commissione Agricoltura è emersa l'eccessiva afflittività, anche in considerazione della normativa europea e di quella degli altri Paesi dell'Unione, dell'impianto sanzionatorio delineato dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, così come modificato dall'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, con particolare riferimento alle sanzioni amministrative principali ivi previste per gli illeciti che, nel passaggio da una qualificazione penale ad una di tipo amministrativo, si ritiene siano state eccessivamente innalzate;

dalle audizioni svolte dalla Commissione Agricoltura risulta che operatori del settore ritengono che l'inasprimento delle sanzioni abbia determinato una penalizzazione del pescato e quindi del comparto italiano a vantaggio del pescato proveniente dagli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, oltre ad una crescita del mercato nero, sottolineando che la normativa introdotta nel 2016 non si limita a recepire quanto stabilito nel Reg. UE 404/2011 che, all'allegato XXX indica le condotte illecite qualificate come infrazioni gravi, ma reca una serie di disposizioni che configurano illeciti amministrativi per le quali prevede sanzioni pecuniarie giudicate eccessivamente afflittive e ben più

elevate di quelle previste negli altri Paesi diretti concorrenti per fattispecie analoghe;

le modifiche che il testo unificato propone di apportare alla normativa vigente tengono conto di queste istanze intervenendo in ogni caso non sulle fattispecie più gravi – penalmente sanzionate in termini di contravvenzioni *ex* articolo 7 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e corrispondenti a quanto previsto nell'allegato XXX del Regolamento succitato – ma sui soli illeciti amministrativi;

la Commissione Agricoltura, all'esito dell'istruttoria compiuta, ha riformulato alcune fattispecie sanzionatorie con particolare riferimento alle:

a) catture accessorie o accidentali, in relazione alle quali la Commissione di merito ha ritenuto che la legge vigente stabilisce severe sanzioni amministrative per fattispecie per la cui integrazione risulta irrilevante la volontarietà o meno della condotta;

b) condotte aventi ad oggetto le specie tonno rosso e pesce spada per le quali la normativa vigente prevede un incremento della pena pari al doppio di quella comminata per le stesse condotte riferite alle altre specie ittiche. La Commissione di merito ha ritenuto di ridurre tale incremento sanzionatorio in quanto la pesca di tali specie risulta disciplinata da disposizioni internazionali e comunitarie, che dettano ferrei obblighi in capo ai soggetti autorizzati a pescare tali specie ittiche, nonché in quanto le stesse raccomandazioni ICCAT non prevedono sanzioni di tale portata;

c) pesca del cosiddetto pesce sottotaglia, in relazione alla quale è stata contestata l'assenza di proporzionalità tra la condotta e la pena comminabile, da verificare tenendo conto del valore del pescato in rapporto all'entità della sanzione comminabile. La Commissione di merito ha ritenuto opportuno rimodulare gli scaglioni di sanzioni previste, mantenendo fermo il massimo applicabile (75.000 euro), riferito

però a quantitativi di pescato superiore rispetto a quelli in relazione ai quali è oggi applicabile, riducendo il minimo della pena applicabile per i quantitativi minimi di pescato ed introducendo un numero superiore di sanzioni intermedie;

ritenuto che:

il nuovo impianto sanzionatorio della legge pur non contrastando formalmente con la normativa europea in materia di pesca e, in particolare, con il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, prevede in alcuni casi delle riduzioni delle sanzioni amministrative che potrebbero indebolirne l'efficacia sia preventiva che retributiva, in relazione all'obiettivo della normativa dell'Unione europea di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale;

la previsione della sola sanzione della confisca del prodotto pescato (articolo 17, comma 2, lettera *b*) del provvedimento in esame) nel caso di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti riduce l'efficacia di deterrenza della disposizione sanzionatoria, anche sotto il profilo delle misure che potrebbero essere adottate per ridurre il rischio delle predette catture, per cui sarebbe opportuno prevedere per tali catture una sanzione pecuniaria, sia pure in misura ridotta rispetto a quella da 2.000 a 12.000 euro prevista dalla normativa vigente (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 4 del 2012);

all'articolo 17, comma 2, lettera *c*), appare opportuno valutare la congruità delle sanzioni minime ivi previste;

appare opportuno sopprimere la lettera *e*) dell'articolo 17, comma 2, al fine di scongiurare qualsiasi dubbio interpretativo sull'applicabilità al pescatore subacqueo della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 4 del 2012, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg;

l'articolo 17, al comma 2, prevede, alle lettere *a)*, *c)*, capoverso comma 5-*bis*, ed *f)*, un incremento, sino ad un terzo, delle pene pecuniarie relative alla pesca irregolare delle specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), che non appare congruo rispetto alla gravità del fatto sanzionato per quanto riguarda sia l'entità dell'aggravamento (dovrebbe essere « di un terzo ») sia la mancata previsione della medesima aggravante in relazione all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea;

appare eccessiva all'articolo 17, al comma 3, lettera *a)*, la soppressione del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, che prevede, per le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5, che abbiano ad oggetto le specie ittiche del tonno rosso e del pesce spada, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido;

sarebbe piuttosto opportuno, anziché sopprimere il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo. 4 del 2012, prevedere la sospensione della licenza di pesca in caso di recidiva, per procedere alla revoca nel caso di una ulteriore violazione dell'articolo 10, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 17, comma 2, la lettera *b)*, sia sostituita dalla seguente: Chiunque

viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro;

2) all'articolo 17, al comma 2, lettere *a)*, *c)*, capoverso comma 5-*bis*, ed *f)*, le parole « sino a un terzo » siano sostituite dalle seguenti: « di un terzo »;

3) all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera *d)*, sia aggiunta la seguente: *d-bis*) al comma 10, lettera *a)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) »;

4) all'articolo 17, comma 2, sia soppressa la lettera *e)*;

5) all'articolo 17, comma 3, la lettera *a)* sia sostituita dalla seguente: *a)* il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

e con la seguente osservazione:

all'articolo 17, comma 2, lettera *c)*, la Commissione di merito valuti la congruità delle sanzioni minime ivi previste.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro con il Ministro degli affari esteri dell'Ucraina, Pavlo Klimkin 28

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE

Martedì 27 giugno 2017.

**Incontro con il Ministro degli affari
esteri dell'Ucraina, Pavlo Klimkin.**

L'incontro informale si è svolto dalle
14.10 alle 15.15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	29
Proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Paolo Magro a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA). Nomina n. 110 (<i>Esame e rinvio</i>)	29
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	31
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	33
5-10516 Piccione: Sulla graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi viceispettori del Corpo forestale dello Stato	33
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	34
5-11421 Rizzo: Sull'adozione di una circolare attuativa di disposizioni recate dal decreto legislativo sul riordino delle carriere delle Forze armate prima dell'effettiva emanazione di quest'ultimo	33
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 giugno 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Paolo Magro a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA).

Nomina n. 110.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, introduce l'esame, riferendo che l'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA) è un ente pubblico non economico avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare.

Precisa, quindi, che l'assistenza è riservata esclusivamente agli orfani figli del personale militare dell'Aeronautica Militare deceduto per qualsiasi causa, nonché ai figli dei militari dell'Aeronautica Militare che sono grandi invalidi di 1^a categoria. Più specificatamente, la concessione di sussidi economici ai citati soggetti inizia dall'iscrizione e può protrarsi fino al ventisettesimo anno di età per il conseguimento di specializzazioni *post* laurea ed anche oltre il ventisettesimo anno di età per i portatori di handicap psico-fisici inabilitanti al lavoro.

Ricorda, poi, che l'ente, posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa, è stato dichiarato «necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese» ed inserito fra gli Enti sottoposti al controllo della Corte dei conti con il decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile 1978, n. 243; rammenta, inoltre, che l'ONFA è stato riordinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 2009, n. 215, le cui disposizioni sono confluite negli articoli da 54 a 58 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

In particolare, l'articolo 54 del citato Testo unico disciplina la natura e la finalità dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e prevede che l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente siano regolati da uno statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa. Al riguardo, osserva che lo statuto attualmente in vigore è stato approvato con il decreto ministeriale 13 gennaio 2011 e successivamente modificato con il decreto ministeriale 11 dicembre 2015.

Prosegue riferendo che l'ONFA dispone di organi direttivi – il Consiglio di amministrazione, il Presidente nazionale e il collegio dei revisori (articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) – i cui componenti prestano la propria attività a titolo gratuito e restano in carica tre anni, con possibilità di riconferma per un ulteriore triennio.

Nello specifico, il Consiglio di amministrazione è costituito da sei membri, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. Formano il Consiglio: il Presidente nazionale che lo presiede; un generale in congedo; i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario; un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo; un genitore di un assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

Quanto al Presidente nazionale – che ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto – il comma 3 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 prevede che esso sia scelto tra i generali dell'Aeronautica militare appartenenti a una delle categorie del congedo e che sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.

Infine, si sofferma sulle entrate dell'Opera precisando che queste sono costituite da oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa, rendite patrimoniali, sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni, nonché sottoscrizioni collettive volontarie.

Quanto al generale Paolo Magro, questi è chiamato a ricoprire la carica di Presidente dell'ONFA per la prima volta, dopo il mandato esercitato dal generale Tommaso Ferro.

In conclusione, considerati i precedenti di carriera del generale Paolo Magro, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame, aggiungendo che il Senato si è già pronunciato favorevolmente lo scorso 20 giugno.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che l'atto del Governo in titolo è assegnato in sede primaria della Commissione Bilancio e che la Presidenza della Camera, con lettera del 19 giugno, su richiesta della Commissione Bilancio, ha invitato le Commissioni interessate, tra cui la Commissione difesa, a trasmettere alla

stessa Commissione Bilancio i propri eventuali rilievi sullo schema di decreto in esame.

Quindi, in sostituzione del relatore, deputato Galperti, impossibilitato a prendere parte alla seduta, introduce l'esame dello schema di decreto, riferendo che questo è stato adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232). Tale disposizione ha previsto l'istituzione di un Fondo destinato al finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese in dieci settori di intervento: dai trasporti all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Rammenta, quindi, che al momento della sua istituzione il fondo prevedeva una dotazione complessiva di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Tale consistenza è stata in seguito diminuita dall'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2017, attualmente in fase di conversione, il quale attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni per il 2017 per investimenti nuovi ed aggiuntivi per le medesime finalità cui il fondo è destinato e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una quota pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica. Pertanto, la dotazione residuale del Fondo ammonta a circa 46.044 milioni di euro complessivi, di cui 1.166 milioni di euro per il 2017, 2.762 milioni di euro per il 2018, 3.160 milioni di euro per il 2019 e 2.956 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

Fa presente, inoltre, che lo schema in esame provvede alla ripartizione di questa dotazione residuale del fondo – pari nel complesso, come detto, a 46 miliardi circa in quindici anni (2017-2032) – distribuendola tra i diversi Ministeri sulla base, come viene chiarito dalla relazione illustrativa, delle richieste formulate dai Ministeri e dei successivi approfondimenti condotti dall'amministrazione di riferi-

mento con ciascuna delle amministrazioni interessate per tenere conto dei vincoli finanziari del fondo e dell'effettiva spendibilità degli interventi proposti.

Passando alle parti di competenza della Commissione, osserva che il Ministero della difesa risulta destinatario di finanziamenti, insieme con altri dicasteri, in sei dei dieci settori di intervento, e precisamente: infrastrutture; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica; attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; e prevenzione del rischio sismico. Una tabella allegata allo schema di decreto indica, nell'ambito di ciascun settore di spesa, la quota parte assegnata a ciascun Ministero. Per quanto riguarda il Ministero della difesa, la tabella assegna a questo dicastero: per il settore infrastrutture 15,8 milioni di euro per il 2017, che diventano 35,5 milioni nel 2018 e 43 milioni nel 2019; per il settore difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche 3,3 milioni nel 2017, 13,8 milioni nel 2018 e 25 milioni nel 2019; per il settore edilizia pubblica 1 milione nel 2017, 19 milioni nel 2018 e 30 milioni nel 2019; per il settore attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni 12,8 milioni nel 2017, 89 milioni nel 2018 e 109 milioni nel 2019; per il settore prevenzione del rischio sismico 16,6 milioni nel 2017, 42,4 milioni nel 2018 e 44,4 milioni per il 2019.

La difesa risulta dunque destinataria di 49,5 milioni nel 2017, 199,7 milioni nel 2018 e 251,4 milioni nel 2019. Complessivamente, le risorse destinate alla Difesa in tutto il quindicennio sono pari a poco meno di 10 miliardi.

Ciò premesso, segnala che lo schema di decreto in esame non elenca gli interventi destinatari dei finanziamenti, nonostante il citato comma 140 della legge di bilancio prescriva che nei decreti di ripartizione delle risorse del fondo debbano essere indicati « gli interventi da finanziare ed i relativi importi ». Qualche chiarimento è fornito dalla relazione del Governo allegata allo schema in esame. Da questa si ricava che i finanziamenti al Ministero

della difesa sono destinati: per il settore infrastrutture, a interventi concernenti infrastrutture per telecomunicazioni e tecnologie informatiche, e in particolare investimenti per la sicurezza nazionale e l'alta tecnologia (607 milioni circa); per il settore ricerca, a interventi concernenti la ricerca spaziale e quella sanitaria (68 milioni); per il settore difesa ambientale, a interventi per il risanamento da amianto e sostanze inquinanti (529 milioni); per il settore edilizia pubblica, a interventi per la ristrutturazione di edifici, la realizzazione di alloggi e di strutture militari (2,615 miliardi); per il settore attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, a forniture militari ad alta tecnologia (5,366 miliardi); per il settore prevenzione dal rischio sismico, ad interventi su caserme e scuole militari (802 milioni). Peraltro, secondo quanto si deduce dalla comparazione tra i dati della tabella e la relazione di accompagnamento, sembrano destinati a interventi nel campo delle forniture militari ad alta tecnologia anche i 3,495 miliardi di finanziamenti di cui è beneficiario, nel quindicennio, per il settore delle attività industriali, il Ministero dello sviluppo economico.

Conclude informando la Commissione che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi in precedenza, ha convenuto di procedere domani all'audizione informale del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, Generale di divisione Guglielmo Luigi Miglietta, al fine di ottenere chiarimenti in merito ai progetti e agli interventi destinatari dei finanziamenti che lo schema di decreto assegna al Ministero della difesa.

Paolo BOLOGNESI (PD) rappresenta l'esigenza di consentire ai comandanti che assumono la funzione di datori di lavoro di utilizzare parte delle risorse stanziare nel presente decreto per mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro in cui opera il personale militare. Premesso che si tratta di un tema sul quale tutta la Commissione dovrebbe convenire, invita il relatore a

considerare l'opportunità di inserire nella proposta di rilievi che a tempo debito formulerà un rilievo tendente a spostare sul capitolo « risanamento ambientale e bonifiche » (settore d'intervento di cui alla lettera *d*)) risorse adeguate prelevandole dal capitolo « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni » (settore d'intervento di cui alla lettera *f*)). È infatti assolutamente necessario mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro delle Forze armate per garantire, con un piano straordinario di interventi, il diritto alla salute del personale che quotidianamente svolge servizio.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, premesso che i dettagli della questione potranno essere dalla Commissione approfonditi con l'audizione informale programmata per domani, sottolinea che lo schema di decreto in esame già prevede consistenti risorse per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro del personale militare.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta

che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-10516 Piccione: Sulla graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi viceispettori del Corpo forestale dello Stato.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresa PICCIONE (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, completa ed esauriente, della quale prende atto, rammaricandosi soltanto dell'impossibilità di procedere – in assenza di specifiche deroghe – a uno scorrimento delle graduatorie.

5-11421 Rizzo: Sull'adozione di una circolare attuativa di disposizioni recate dal decreto legislativo sul riordino delle carriere delle Forze armate prima dell'effettiva emanazione di quest'ultimo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca RIZZO (M5S) ringrazia il sottosegretario Rossi, dichiarandosi soddisfatto per la tempestività della risposta data alla sua interrogazione, a breve distanza dalla presentazione. Rileva, tuttavia, che questa non ha fugato le sue perplessità riguardo al fatto che sono state prese decisioni attuative di un provvedimento legislativo che non era stato ancora emanato e sul quale dovevano ancora esprimere il loro parere le Commissioni parlamentari competenti.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-10516 Piccione: Sulla graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi viceispettori del Corpo forestale dello Stato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Codice dell'Ordinamento Militare stabilisce che, nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, si possa dar luogo allo scorrimento delle graduatorie solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice dell'Ordinamento Militare (COM).

Nello specifico, gli articoli 708 e 688 del citato COM disciplinano la facoltà di prorogare, con determinazione motivata, la validità delle graduatorie concorsuali entro 18 mesi dalla loro approvazione, solo relativamente al reclutamento di allievi Carabinieri e di allievi marescialli del corso triennale.

In coerenza, si sottolinea che il Consiglio di Stato, con alcune ordinanze del 24 giugno 2015 (n. 2793/2015, n. 2794/2015, n. 2808/2015, n. 2809/2015 e n. 2792/2015), ha confermato che la facoltà di

avvalersi di una nuova procedura concorsuale al posto dello scorrimento della graduatoria costituisce una scelta discrezionale dell'amministrazione.

Rispetto a tale quadro nulla è stato modificato dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante « Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ».

Questo, infatti, non contiene alcuna disposizione sullo scorrimento di graduatorie di concorsi indetti dal Corpo forestale dello Stato e, pertanto, in assenza di specifiche deroghe, trovano applicazione i richiamati articoli del Codice dell'ordinamento militare.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-11421 Rizzo: Sull'adozione di una circolare attuativa di disposizioni recate dal decreto legislativo sul riordino delle carriere delle Forze armate prima dell'effettiva emanazione di quest'ultimo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per garantire la puntualità dei pagamenti al personale dipendente tramite il sistema stipendiale gestito dal Ministero dell'economia e della finanze (NoiPa), la Difesa deve necessariamente svolgere le procedure amministrative con congruo anticipo.

In tale quadro, il CUSI, Centro Unico Stipendiale interforze, in qualità di elemento di organizzazione della Difesa deputato a coordinare l'attività stipendiale, considerando l'impatto che le disposizioni sul riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate avrà sulla corresponsione dei pagamenti al personale, per scongiurare disagi agli interessati, ha emanato specifiche indicazioni che riguardano attività da porre in essere, ovviamente, solo dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle disposizioni in parola.

Peraltro, la sola attività da compiersi con urgenza, a prescindere dai contenuti

del provvedimento di riordino, è stata quella relativa al completamento dell'integrazione, della correzione e della verifica dei dati giuridici del personale presenti nella Banca Dati Unica Stipendiale (BDUS).

L'Amministrazione militare, infatti, ha ritenuto di dover accelerare tale attività di integrazione dei dati, comunque già in essere per altre finalità (unificazione della piattaforma dati di Esercito, Marina e Aeronautica all'interno della BDUS), in quanto ritenuta fondamentale per il corretto inquadramento stipendiale del personale.

È del tutto evidente che solo attraverso la preventiva predisposizione delle attività finalizzate al completamento dei dati giuridici del personale, sarà possibile garantire la tempestività dei pagamenti agli interessati.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	36
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 913 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	46
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	47
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	50

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.25.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato ed ulteriormente modificato nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite V e X della Camera. Nel corso dell'esame si darà conto, oltre che della relazione tecnica allegata al maxiemendamento approvato dal Senato, delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti approvati

nei casi in cui le stesse rechino elementi ulteriori rispetto alla prima. Passando all'esame delle modifiche introdotte dal Senato considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre modifiche che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 1, commi da 33 a 37, in materia di poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte, commi 38 e 39, concernenti i Fondi pensione, commi da 41 a 44, riguardanti il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, commi da 48 a 54, relativi ai pagamenti digitali, e comma 57, riguardante i diritti connessi al diritto d'autore per l'utilizzo dei fonogrammi, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Con riguardo all'articolo 1, commi da 60 a 98, concernenti i mercati del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua, in merito al comma 61 (secondo cui – in esito alla liberalizzazione – l'AEEGSI adotta disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle piccole imprese rimasti privi di fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero), pur rilevando che il servizio di salvaguardia, o fornitura di ultima istanza è già previsto a legislazione vigente (con selezione del fornitore su base territoriale e con metodo competitivo), osserva che, rispetto a quello attuale, il nuovo istituto appare rivolto ad una platea potenzialmente più vasta di clienti, i quali, in caso di mancato passaggio al mercato libero, sarebbero privi di contratto dal 1° luglio 2019. Reputa quindi utile acquisire conferma che i relativi affidamenti, riferiti alle predette platee, possano essere disposti (in tempi utili per il passaggio al nuovo sistema) dai soggetti competenti ad invarianza di risorse.

In merito alla confrontabilità delle offerte e al relativo portale, di cui ai commi da 62 a 65, rileva che la clausola di neutralità è stata estesa, dal Senato, al complesso delle disposizioni recate dai

medesimi commi. Giudica peraltro opportuna una conferma circa l'effettiva possibilità di provvedere ai nuovi adempimenti ad invarianza di risorse, anche in relazione ai tempi previsti.

Con riferimento ai commi 87 e 88, circa la validità ed efficacia della clausola di *close-out netting* anche in caso di apertura di una procedura di natura concorsuale o preconcorsuale, pur considerando che la medesima clausola è destinata ad operare principalmente nei rapporti economici fra operatori di mercato, ritiene comunque utile acquisire una conferma che dal riconoscimento di tale clausola non derivino effetti negativi, sia pure di carattere indiretto, sui crediti vantati dall'Erario nei confronti dell'operatore sottoposto a procedura concorsuale o preconcorsuale.

In relazione al comma 90 – che interviene sulle incentivazioni per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, inserendo tre nuovi commi all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011 – non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo al criterio di compensatività nel sistema degli incentivi.

In merito ai commi 97 e 98, che riformano la base di calcolo del contributo sostitutivo dovuto dai titolari di concessioni per stoccaggio di gas naturale, prende preliminarmente atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al maxiemendamento e, soprattutto, degli elementi forniti dalla relazione tecnica riferita all'emendamento introduttivo della norma, circa gli effetti positivi per i comuni beneficiari. Ciò posto, osserva che la novella di cui al comma 97 – la cui formulazione letterale sostituisce la decorrenza originaria del contributo con una nuova decorrenza – sembrerebbe volta a sopprimere testualmente il contributo per gli esercizi antecedenti al 2018 anziché a modificarlo a decorrere dal 2018, e ciò in contrasto sia con i contenuti della relazione tecnica sia con il disposto del successivo comma 98: al fine di evitare dubbi interpretativi, potenzialmente rilevanti ai

fini degli effetti di gettito, ritiene necessari chiarimenti per definire l'esatta portata applicativa della norma.

Quanto alle restanti disposizioni inserite o modificate dal Senato, nonché alle modifiche concernenti le decorrenze dell'efficacia delle norme del provvedimento in esame, non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Circa l'articolo 1, comma 107, riguardante la soppressione della Cassa conguaglio GPL, rileva preliminarmente che la Cassa conguaglio GPL, le cui funzioni vengono trasferite ad Acquirente Unico, figura nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni. L'Acquirente unico Spa – nell'ambito del quale opera l'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) – non risulta incluso nel predetto elenco Istat, ma è una società interamente partecipata dal Gestore dei servizi energetici SpA che, invece, vi è incluso.

In questo quadro, reputa necessario chiarire se siano attesi effetti sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, derivanti dal trasferimento di funzioni e risorse da una pubblica amministrazione ad altro organismo i cui conti, attualmente, non rilevano ai fini del conto consolidato. Inoltre, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti riguardo alla configurazione, a seguito dell'attuazione delle norme, di Acquirente Unico (AU) rispetto al perimetro della p.a. ed ai relativi, eventuali effetti sul conto consolidato della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla spesa per il personale.

In merito all'articolo 1, commi da 123 a 125, recante norme in materia ambientale, non ha osservazioni da formulare, considerato che si tratta di norme di natura procedurale e tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, commi da 126 a 130, recante misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali, rileva che le norme in esame ampliano l'ambito applicativo di un obbligo di pubblicazione già previsto a legislazione vigente. Su tale

punto non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che è espressamente previsto che le amministrazioni interessate debbano far fronte ai nuovi obblighi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente.

Rileva altresì che il comma 126 prevede che, qualora il beneficiario (associazione o impresa) non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione introdotti dalle norme in esame (sito internet o nota integrativa del bilancio) e l'ente erogante non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dalla cosiddetta « legge Severino », le somme restituite alle pubbliche amministrazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Ritiene che dalle modifiche in esame non dovrebbero derivare quindi effetti di carattere finanziario, tenuto conto che, a legislazione vigente, le somme sarebbero comunque rimaste a disposizione della pubblica amministrazione per ulteriori esigenze di spesa: in proposito ritiene peraltro opportuno acquisire una conferma.

Circa l'articolo 1, commi da 137 a 141, in materia di locazione finanziaria di immobili, e commi da 146 a 148, concernenti la razionalizzazione degli archivi notarili, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riguardo all'articolo 1, comma 152, recante norma di interpretazione autentica in materia di redazione di atti catastali da parte di Agrotecnici, considerato che la norma nella sua formulazione testuale ha natura interpretativa e risulta quindi di portata retroattiva, considera opportuno acquisire una conferma circa l'effettiva neutralità della previsione in esame, anche rispetto ad eventuali contenziosi in essere, riferiti ad atti gravati da oneri tariffari e fiscali.

A proposito dell'articolo 1, comma 153, concernente la trasparenza in materia di titoli e specializzazioni professionali, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

In ordine all'articolo 1, commi da 158 a 164, recante misure per incrementare la

concorrenza nella distribuzione farmaceutica, con riguardo ai compiti di vigilanza dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, che appaiono aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti, non ha osservazioni da formulare, preso atto che la relazione tecnica afferma che detti compiti sono omogenei a quelli già esercitati a legislazione vigente, e considerato, comunque, che il comma 7-ter dell'articolo 10 della legge n. 287 del 1990 stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provveda mediante un contributo a carico delle grandi società di capitali.

Con riferimento all'articolo 1, comma 165, riguardante la vendita al pubblico delle scorte di medicinali in caso di modificazioni al foglietto illustrativo, segnala che, a differenza della normativa vigente, che affida al farmacista il compito di consegnare al cittadino un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato, le modifiche in esame prevedono che la modalità di ritiro del foglietto illustrativo (cartacea, analogica o digitale alternativa) sia scelta dal cittadino. In proposito, evidenzia la necessità di una conferma circa la neutralità finanziaria delle previsioni, in conformità alla clausola espressa di non onerosità. In particolare, al fine di evitare eventuali effetti di carattere indiretto, ritiene che andrebbe verificato se possibili incrementi iniziali dei costi operativi connessi all'applicazione della norma possano essere trasferiti a carico della finanza pubblica. Ciò anche in considerazione del fatto che tale modalità di consegna sembra configurarsi non come una mera possibilità, come affermato dalla relazione tecnica, ma, una volta effettuata la scelta da parte del cittadino, come un obbligo a carico del venditore dei farmaci.

In merito all'articolo 1, comma 168, recante Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale, ritiene che andrebbe verificato se possano determinarsi oneri di carattere indiretto connessi ad eventuali maggiori costi per la stipula dei contratti di servizio di tra-

sporto locale e regionale, dovuti all'introduzione degli obblighi previsti dalle disposizioni in esame.

Circa l'articolo 1, comma da 172, concernente la semplificazione delle riproduzioni di beni bibliografici e archivistici, prende atto delle valutazioni espresse dalla relazione tecnica, che non ascrive effetti onerosi alle disposizioni. Tuttavia, posto che la norma ha l'effetto di ampliare le fattispecie di riproduzione di beni culturali senza obbligo di versamento del relativo canone, ritiene opportuno chiarire se da ciò possano derivare effetti apprezzabili di riduzione di entrate per le amministrazioni interessate.

In relazione all'articolo 1, commi 173 e 174, concernenti le semplificazioni in materia di atti di aggiornamento catastale, segnala che la disposizione, intervenendo su una disciplina recentemente modificata dal decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, prevede, tra l'altro, la sostituzione di un comma, che risulta peraltro abrogato dal richiamato decreto n. 222. Per quanto attiene ai contenuti delle disposizioni, pur considerando che alla normativa su cui si interviene non risultavano ascritti effetti finanziari, giudica necessario acquisire chiarimenti in merito all'effettiva portata delle modifiche introdotte alla luce della recente riorganizzazione dei procedimenti autorizzatori.

Ciò anche in considerazione del fatto che, in base a quanto disposto dal comma 2, qualora il possessore dell'immobile non comunichi entro sei mesi l'avvenuto avvio degli interventi edilizi in esame, si dovrà applicare l'articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004, ai sensi del quale l'aggiornamento del classamento catastale opera su iniziativa del Comune, che deve constatare la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie. Pertanto la norma potrebbe comportare attività a carico del Comune, che, in assenza di comunicazione da parte del contribuente, dovrà verificare l'effettiva esigenza di aggiornamenti catastali. Ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso

del Governo in merito alla sostenibilità di tali adempimenti, nell'ambito delle risorse esistenti.

Circa l'articolo 1, comma 175, recante regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, evidenzia che la norma demanda ad un regolamento di delegificazione la definizione dell'assetto organizzativo del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, ente che non risulta ricompreso nell'elenco dei soggetti che rilevano ai fini del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. Tanto premesso, considerato altresì che la disposizione, come affermato dalla relazione, presenta carattere ordinamentale, non ha osservazioni da formulare.

Relativamente all'articolo 1, commi 176 e 177, riguardante la circolazione internazionale dei beni culturali, non ha osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

In ordine all'articolo 1, comma 178, in materia di comunicazione delle concentrazioni, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riguardo all'articolo 1, comma 179, concernente la denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi, ritiene che andrebbe acquisita una conferma in merito all'assenza di riflessi finanziari derivanti dall'esclusione degli esercizi indicati dalla norma dall'obbligo di denuncia di deposito dei prodotti alcolici. Ciò con riferimento al pagamento di un diritto annuale sulla licenza fiscale al quale sono tenuti, in base al comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 504 del 1995, i soggetti obbligati alla denuncia.

In relazione all'articolo 1, commi da 180 a 183, recanti delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, osserva che le norme appaiono dirette ad introdurre una disciplina concernente un'attività economica di natura commerciale, senza riflessi evidenti e diretti sulla finanza pubblica. Tanto premesso, in as-

senza di ulteriori informazioni, prende atto del fatto che la relazione tecnica non prefigura le linee di intervento normativo da realizzare e che, per finalità di cautela, si è provveduto ad inserire apposite clausole volte a garantire la neutralità finanziaria nell'esercizio della delega legislativa.

Con riguardo all'articolo 1, commi da 185 a 188, recante delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle *smart cities*, evidenzia che l'installazione dei dispositivi indicati sui mezzi di trasporto pubblico appare suscettibile di determinare per i soggetti pubblici interessati maggiori occorrenze di spesa, benché diluite nel tempo. Pur rilevando che la relazione tecnica non fornisce un possibile ordine di grandezza di tali spese, prende atto del rinvio contenuto nel testo alle previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, per cui i decreti legislativi dovranno entrare in vigore dopo o contestualmente ai provvedimenti che stanino le relative risorse.

In merito all'articolo 1, commi da 189 a 193, concernenti l'istituzione del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo), segnala che le norme, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, prevedono, al comma 189, che al fine di favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Il medesimo comma 189 stabilisce altresì che contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (*Port Management Information System*) delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (*Port Com-*

munity System) delle Autorità portuali, il SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.

Il successivo comma 190 prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), siano definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.

Il comma 191 autorizza, per le attività di cui ai commi 189 e 190, la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2018, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il successivo comma 192 provvede alla copertura del predetto onere mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 193, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura

finanziaria, posto che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2017-2019 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – del quale è previsto l'utilizzo, in misura pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2018, al fine di assicurare la realizzazione e la gestione del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo) da istituire presso il medesimo Ministero – reca le necessarie disponibilità.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che le attività relative alle procedure concorsuali per aree territoriali finalizzate ad assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle piccole imprese rimasti privi di fornitore di energia elettrica, di cui all'articolo 1, comma 61, saranno svolte dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico (AEEGSI), rientrando nell'ambito delle sue attività istituzionali, con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque derivanti dalla contribuzione dei soggetti vigilati, e che, in particolare, il prolungamento fino al 1° luglio 2019 della scadenza del servizio di tutela darà tempo alla AEEGSI di provvedere senza procedure di urgenza, e quindi utilizzando le risorse di cui dispone.

In merito alla confrontabilità delle offerte e al relativo portale *web*, di cui all'articolo 1, commi da 62 a 65, osserva che il Sistema Informativo Integrato presso l'Acquirente Unico potrà essere attrezzato in tempo utile per la ricezione delle offerte e per la loro pubblicazione e l'eventuale onere troverà copertura nell'ambito dei meccanismi tariffari esistenti. Precisa che, in ogni caso, come previsto nel comma 65, l'AEEGSI stabilirà le modalità di copertura dei costi sostenuti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quindi provvedendovi, se necessario, nell'ambito della propria autonomia di entrata (contributi a carico dei soggetti vigilati), potendo in ogni caso impiegare i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate.

Chiarisce che la validità ed efficacia della clausola di *close-out netting* anche in caso di apertura di una procedura di natura concorsuale o preconcorsuale, di cui all'articolo 1, commi 87 e 88, opera solo per i soggetti privati che concludono transazioni sui mercati energetici, che, in caso di avvio di procedure concorsuali, possono compensare le proprie posizioni debitorie e creditorie, e che la predetta clausola, pertanto, non incide su eventuali crediti che può vantare l'erario presso l'operatore sottoposto a procedura concorsuale.

Evidenzia che il comma 97 dell'articolo 1, che riforma la base di calcolo del contributo sostitutivo dovuto dai titolari di concessioni per stoccaggio di gas naturale, deve intendersi nel senso che la modifica operata sul comma 558 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 non ha valenza implicitamente abrogativa della medesima disposizione per il periodo che va dal 2008 al 2017, giacché esso si limita a mutare le modalità di calcolo del contributo a decorrere dal 2018, come confermato dal successivo 98, che espressamente dà per presupposta la sussistenza dell'obbligazione tributaria del succitato comma 558 sino al 31 dicembre 2017.

In ordine agli effetti sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni derivanti dal trasferimento di funzioni e risorse dalla Cassa Conguaglio GPL ad Acquirente Unico SpA (AU), di cui all'articolo 1, comma 107, fa presente che la Cassa Conguaglio GPL ha il compito di gestire il Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, finalizzato ad indennizzare i titolari degli impianti che chiudono, utilizzando le entrate derivanti dai contributi versati dai titolari di autorizzazioni e dai gestori degli impianti di distribuzione della rete ordinaria. Precisa che nel 2015 la citata Cassa ha conseguito un avanzo di 15 milioni di euro, che pertanto deve essere considerato quale impatto derivante dalla fuoriuscita – a seguito della soppressione della Cassa medesima – dall'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, peraltro già scontato nei tendenziali. In particolare, fa presente che il personale in servizio (3 unità) sarà

trasferito ad AU e tutti gli oneri continueranno ad essere garantiti dal Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti – ora presso la Cassa e successivamente trasferito ad AU – che è stato peraltro già integralmente accantonato a favore dei soggetti che hanno presentato domanda di indennizzo o di contributo per ripristini. Osserva che tale Fondo, di natura solidaristica, è alimentato dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti e dalle compagnie petrolifere e non ha mai gravato, né graverà, sulla finanza pubblica, e conseguentemente eventuali oneri derivanti dall'applicazione della disposizione in esame non ricadranno sulle finanze pubbliche, bensì sulle casse delle aziende interessate. Circa la configurazione di AU rispetto al perimetro della pubblica amministrazione, precisa che l'inserimento di un ente nell'elenco S13 è di competenza dell'Istat, in base a regole metodologiche e criteri tecnici, di carattere economico-statistico, dettati dalla normativa europea (SEC 2010).

Evidenzia che l'articolo 1, comma 126, che prevede che, qualora il beneficiario (associazione o impresa) non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a vantaggi economici di qualunque genere, di ammontare pari o superiore a 10.000 euro, ricevuti nell'anno precedente da soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, e l'ente erogante non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dalla cosiddetta « legge Severino », le somme restituite alle pubbliche amministrazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, non determina effetti di carattere finanziario, giacché, a legislazione vigente, le somme sarebbero comunque rimaste a disposizione della pubblica amministrazione per ulteriori esigenze di spesa.

Fa presente che l'articolo 1, comma 152, recante norma di interpretazione autentica in materia di redazione di atti catastali da parte di Agrotecnici, ha una mera funzione di trasparenza a favore dei

periti Agrotecnici, i quali anche in assenza della stessa potrebbero procedere alla redazione di atti catastali, e pertanto non determina effetti per la finanza pubblica.

Precisa che l'articolo 1, comma 165, in materia di vendita al pubblico delle scorte di medicinali in caso di modificazioni al foglietto illustrativo, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, infatti, da un lato, la determina AIFA sullo smaltimento scorte prevede già la consegna del foglio illustrativo aggiornato anche mediante un alternativo sistema informatico, in luogo della consegna materiale, dall'altro è il titolare dell'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) che deve rendere accessibile il foglio illustrativo aggiornato al farmacista.

Osserva che l'obbligo posto alle regioni di prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale, che i concessionari svolgano un servizio di biglietteria telematica accessibile tramite un sito internet dedicato, di cui all'articolo 1, comma 168, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una diversa modalità di emissione dei biglietti – che peraltro molte società già attuano –, nell'ottica della riduzione dei costi e di incremento delle fasce di utenza potenzialmente interessate al medesimo servizio.

Fa presente che la misura di cui all'articolo 1, comma, 172, in materia di semplificazione delle riproduzioni di beni bibliografici ed archivistici, non determina sostanziali effetti sulle entrate derivanti dai canoni per l'utilizzo di immagini di beni culturali.

Evidenzia che, per quanto concerne eventuali effetti riconducibili ad attività correlate ad aggiornamenti catastali da effettuarsi a cura del comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004, e alla relativa sostenibilità nell'ambito delle risorse esistenti, le disposizioni del comma 174 dell'articolo 1, in sostanza, riaprono i termini per presentare – laddove non già fatto – gli atti di aggiornamento catastale conseguenti ad interventi edilizi eseguiti in costanza delle previgenti disposizioni, al fine di discipli-

nare compiutamente eventuali situazioni non ancora definite a causa delle incertezze applicative venutesi a determinare. Precisa che, in tale prospettiva, chiarendosi che la presentazione avviene a cura del « possessore » (intestatario o eventuale altro soggetto obbligato alla dichiarazione in catasto), la disposizione elimina un adempimento a carico del comune, non più tenuto a fare da tramite fra il dichiarante e l'Agenzia delle entrate. Osserva che il richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004, peraltro, non comporta che l'aggiornamento catastale venga effettuato su iniziativa del comune, ma è finalizzato a ribadire che, laddove l'ente locale constati situazioni di fatto, conseguenti ad intervenute variazioni edilizie, non più coerenti con i classamenti catastali, richieda ai titolari degli immobili oggetto di variazione la presentazione dei conseguenti atti di aggiornamento. Precisa che tale potere rientra fra quelli già previsti dall'ordinamento per la generalità delle situazioni che danno luogo a variazioni catastali, per cui, sotto questo profilo, non comporta nuove attività per il comune.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3012-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività relative alle procedure concorsuali per aree territoriali finalizzate ad assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle piccole imprese rimasti privi di fornitore di energia elettrica, di cui all'articolo 1, comma 61, saranno svolte dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il settore idrico (AEEGSI), rientrando nell'ambito delle sue attività istituzionali, con le risorse dispo-

nibili a legislazione vigente e comunque derivanti dalla contribuzione dei soggetti vigilati;

in particolare, il prolungamento fino al 1° luglio 2019 della scadenza del servizio di tutela darà tempo alla AEEGSI di provvedere senza procedure di urgenza, e quindi utilizzando le risorse di cui dispone;

in merito alla confrontabilità delle offerte e al relativo portale web, di cui all'articolo 1, commi da 62 a 65, il Sistema Informativo Integrato presso l'Acquirente Unico potrà essere attrezzato in tempo utile per la ricezione delle offerte e per la loro pubblicazione e l'eventuale onere troverà copertura nell'ambito dei meccanismi tariffari esistenti;

in ogni caso, come previsto nel comma 65, l'AEEGSI stabilirà le modalità di copertura dei costi sostenuti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quindi provvedendovi, se necessario, nell'ambito della propria autonomia di entrata (contributi a carico dei soggetti vigilati), potendo in ogni caso impiegare i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate;

la validità ed efficacia della clausola di *close-out netting* anche in caso di apertura di una procedura di natura concorsuale o preconcorsuale, di cui all'articolo 1, commi 87 e 88, opera solo per i soggetti privati che concludono transazioni sui mercati energetici, che, in caso di avvio di procedure concorsuali, possono compensare le proprie posizioni debitorie e creditorie;

la predetta clausola, pertanto, non incide su eventuali crediti che può vantare l'erario presso l'operatore sottoposto a procedura concorsuale;

il comma 97 dell'articolo 1, che riforma la base di calcolo del contributo sostitutivo dovuto dai titolari di concessioni per stoccaggio di gas naturale, deve intendersi nel senso che la modifica operata sul comma 558 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 non ha valenza implicitamente abrogativa della medesima

disposizione per il periodo che va dal 2008 al 2017, giacché esso si limita a mutare le modalità di calcolo del contributo a decorrere dal 2018;

ciò è confermato dal successivo 98, che espressamente dà per presupposta la sussistenza dell'obbligazione tributaria del succitato comma 558 sino al 31 dicembre 2017;

in ordine agli effetti sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni derivanti dal trasferimento di funzioni e risorse dalla Cassa Conguaglio GPL ad Acquirente Unico SpA (AU), di cui all'articolo 1, comma 107, si fa presente che la Cassa Conguaglio GPL ha il compito di gestire il Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, finalizzato ad indennizzare i titolari degli impianti che chiudono, utilizzando le entrate derivanti dai contributi versati dai titolari di autorizzazioni e dai gestori degli impianti di distribuzione della rete ordinaria;

nel 2015 la citata Cassa ha conseguito un avanzo di 15 milioni di euro, che pertanto deve essere considerato quale impatto derivante dalla fuoriuscita – a seguito della soppressione della Cassa medesima – dall'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, peraltro già scontato nei tendenziali;

in particolare, il personale in servizio (3 unità) sarà trasferito ad AU e tutti gli oneri continueranno ad essere garantiti dal Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti – ora presso la Cassa e successivamente trasferito ad AU – che è stato peraltro già integralmente accantonato a favore dei soggetti che hanno presentato domanda di indennizzo o di contributo per ripristini;

tale Fondo, di natura solidaristica, è alimentato dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti e dalle compagnie petrolifere e non ha mai gravato, né graverà, sulla finanza pubblica, e conseguentemente eventuali oneri derivanti dall'ap-

plicazione della disposizione in esame non ricadranno sulle finanze pubbliche, bensì sulle casse delle aziende interessate;

circa la configurazione di AU rispetto al perimetro della pubblica amministrazione, l'inserimento di un ente nell'elenco S13 è di competenza dell'Istat, in base a regole metodologiche e criteri tecnici, di carattere economico-statistico, dettati dalla normativa europea (SEC 2010);

l'articolo 1, comma 126, che prevede che, qualora il beneficiario (associazione o impresa) non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a vantaggi economici di qualunque genere, di ammontare pari o superiore a 10.000 euro, ricevuti nell'anno precedente da soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, e l'ente erogante non abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dalla cosiddetta « legge Severino », le somme restituite alle pubbliche amministrazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, non determina effetti di carattere finanziario, giacché, a legislazione vigente, le somme sarebbero comunque rimaste a disposizione della pubblica amministrazione per ulteriori esigenze di spesa;

l'articolo 1, comma 152, recante norma di interpretazione autentica in materia di redazione di atti catastali da parte di Agrotecnici, ha una mera funzione di trasparenza a favore dei periti Agrotecnici, i quali anche in assenza della stessa potrebbero procedere alla redazione di atti catastali, e pertanto non determina effetti per la finanza pubblica;

l'articolo 1, comma 165, in materia di vendita al pubblico delle scorte di medicinali in caso di modificazioni al foglietto illustrativo, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

da un lato, infatti, la determina AIFA sullo smaltimento scorte prevede già la consegna del foglio illustrativo aggiorn-

nato anche mediante un alternativo sistema informatico, in luogo della consegna materiale, dall'altro è il titolare dell'AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) che deve rendere accessibile il foglio illustrativo aggiornato al farmacista;

l'obbligo posto alle Regioni di prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale, che i concessionari svolgano un servizio di biglietteria telematica accessibile tramite un sito internet dedicato, di cui all'articolo 1, comma 168, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una diversa modalità di emissione dei biglietti – che peraltro molte società già attuano –, nell'ottica della riduzione dei costi e di incremento delle fasce di utenza potenzialmente interessate al medesimo servizio;

la misura di cui all'articolo 1, comma, 172, in materia di semplificazione delle riproduzioni di beni bibliografici ed archivistici, non determina sostanziali effetti sulle entrate derivanti dai canoni per l'utilizzo di immagini di beni culturali;

per quanto concerne eventuali effetti riconducibili ad attività correlate ad aggiornamenti catastali da effettuarsi a cura del comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004, e alla relativa sostenibilità nell'ambito delle risorse esistenti, le disposizioni del comma 174 dell'articolo 1, in sostanza, riaprono i termini per presentare – laddove non già fatto – gli atti di aggiornamento catastale conseguenti ad interventi edilizi eseguiti in costanza delle previgenti disposizioni, al fine di disciplinare compiutamente eventuali situazioni non ancora definite a causa delle incertezze applicative venutesi a determinare;

in tale prospettiva, chiarendosi che la presentazione avviene a cura del « possessore » (intestatario o eventuale altro soggetto obbligato alla dichiarazione in catasto), la disposizione elimina un adempimento a carico del comune, non più tenuto a fare da tramite fra il dichiarante e l'Agenzia delle entrate;

il richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004, peraltro, non comporta che l'aggiornamento catastale venga effettuato su iniziativa del comune, ma è finalizzato a ribadire che, laddove l'ente locale constati situazioni di fatto, conseguenti ad intervenute variazioni edilizie, non più coerenti con i classamenti catastali, richieda ai titolari degli immobili oggetto di variazione la presentazione dei conseguenti atti di aggiornamento;

tale potere rientra fra quelli già previsti dall'ordinamento per la generalità delle situazioni che danno luogo a variazioni catastali, per cui, sotto questo profilo, non comporta nuove attività per il comune;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, giacché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime un parere di nulla osta.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

C. 913 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefania COVELLO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 22 giugno 2017, nell'ambito dell'esame del nuovo testo unificato C. 913 e abb., ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattro giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che la relazione tecnica è stata predisposta dal Ministero competente ma è in attesa di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Comunque assicura che la relazione tecnica in oggetto potrà essere trasmessa alla Commissione entro domani.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

C. 2168-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 22 giugno, esprimendo in quella sede parere favorevole. Avverte che,

in pari data, la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente senza apportare modificazioni al testo. In considerazione di ciò, è da intendersi pertanto confermato sul testo del provvedimento ora all'esame dell'Assemblea il parere favorevole deliberato nella predetta seduta del 22 giugno 2017.

Comunica inoltre che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito segnala che le proposte emendative in esso contenute, atteso il carattere prettamente ordinamentale delle disposizioni dalle medesime recate, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Ciò premesso, propone pertanto di esprimere su di esse un parere di nulla osta.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 3558-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 8 degli emendamenti, che contiene – rispetto al precedente fascicolo n. 7 sul quale la Commissione ha espresso il parere di propria competenza nella seduta dello scorso 7 giugno – la sola nuova proposta emendativa Gregorio Fontana 7.61. In proposito, segnala che quest'ultima autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017 al fine di consentire lo svolgimento delle attività di formazione specialistica

del personale delle Forze di polizia, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo in parola risulti provvisto delle occorrenti disponibilità e se il suo utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Il viceministro Enrico MORANDO rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, come rifinanziato dal decreto-legge n. 50 del 2017, reca le necessarie disponibilità. Nel sottolineare che, sulla base della programmazione del Governo, tali disponibilità dovrebbero essere destinate ad altre tipologie di intervento, esprime tuttavia nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento Gregorio Fontana 7.61 sotto il profilo della copertura finanziaria, pur sottolineando l'avviso contrario del Governo sul merito dell'emendamento stesso.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti al progetto di legge C. 3558-A, recante Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, contenuti nel fascicolo n. 8 non compresi nel fascicolo n. 7;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

NULLA OSTA ».

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.

C. 3225 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2017.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

Il viceministro Enrico MORANDO comunica che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

C. 3537.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, osserva che la proposta, di iniziativa parlamentare, concerne la ratifica e l'esecuzione della Convenzione OIL C188 sul lavoro nella pesca. In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni della Convenzione in esame prevedono che l'Italia, in quanto firmataria della stessa, provveda ad adeguare la propria legislazione in materia di lavoratori del settore della pesca alle pre-

visioni della Convenzione medesima. In proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa i seguenti aspetti attuativi:

il diritto al rimpatrio per i pescatori a bordo di un peschereccio allocato in un porto straniero (articolo 21 della Convenzione) comporta che, qualora l'armatore di pescherecci non vi provveda, lo Stato membro debba organizzare detto rimpatrio. Pur tenendo conto che lo Stato membro può avvalersi del diritto di recuperare le spese dall'armatore, ritiene che andrebbe in proposito acquisita la valutazione del Governo riguardo alla possibile onerosità per la finanza pubblica della previsione in esame;

le norme in materia di reclutamento e collocamento dei pescatori (articolo 22 della Convenzione) dispongono che lo Stato membro, che preveda un servizio pubblico di reclutamento e di collocamento dei pescatori, assicuri che questo servizio faccia parte del servizio pubblico per l'impiego, aperto all'insieme dei lavoratori e dei datori di lavoro o che operi in coordinamento con esso. In proposito, ritiene utile acquisire una conferma che tale previsione sia applicabile ad invarianza di risorse, stante l'attuale sistema di collocamento del personale marittimo, incentrato sugli Uffici di collocamento della gente di mare, articolazioni territoriali che dipendono funzionalmente dal Ministero del lavoro, ma incardinate presso le Capitanerie di porto (a loro volta dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Ciò anche alla luce dell'applicabilità della Convenzione anche al personale impegnato in operazioni di pesca sui corsi d'acqua, sui laghi o sui canali;

con riferimento all'articolo 35 della Convenzione, che prevede che sia progressivamente assicurata «una protezione completa di sicurezza sociale» ai pescatori, ritiene che andrebbe confermato che l'attuale legislazione soddisfi già tale obiettivo;

con specifico riferimento alle attività di controllo sulle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi (articoli da 40 a 42 della Convenzione), andrebbero acquisiti elementi al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente per lo svolgimento delle predette attività da parte dell'autorità competente, con particolare riguardo alla nomina e alla formazione degli ispettori e alla necessità di disporre di mezzi idonei ad effettuare le ispezioni a bordo dei pescherecci.

Rileva infine che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica individua quale autorità competente per l'Italia, ai fini della Convenzione in esame, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In proposito, considera necessario acquisire una conferma del Governo circa l'effettiva possibilità che tale amministrazione svolga gli adempimenti previsti dalla Convenzione, con particolare riferimento allo svolgimento di ispezioni a bordo dei pescherecci, senza nuovi o maggiori oneri.

Il viceministro Enrico MORANDO, sulla base delle informazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 22 della Convenzione concernente il reclutamento e collocamento dei pescatori, fa presente che, sotto il profilo della disciplina delle agenzie private del lavoro, la normativa prevista nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è già in linea con quanto stabilito dalla Convenzione. Quanto al servizio pubblico di reclutamento, ad oggi l'attività è svolta dalle Capitanerie di porto, incardinate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Per quanto riguarda gli specifici chiarimenti chiesti dal relatore sui profili di quantificazione, attinenti alla previsione di un servizio pubblico di reclutamento e di collocamento dei pescatori, parte del servizio pubblico per l'impiego, aperto all'insieme dei lavoratori e dei datori di lavoro o che operi in coordinamento con esso, osserva che al riguardo occorre richiamare l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18

aprile 2006, n. 231, «Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297». Il comma 1 di tale disposizione stabilisce che «Il collocamento della gente di mare è esercitato dagli uffici di collocamento della gente di mare, già istituiti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno posti alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 5». Il successivo comma 5 recita poi che «Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengono definite la struttura, l'organizzazione degli uffici, la dotazione organica e le modalità di funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare, ubicati presso le autorità marittime ma funzionalmente dipendenti che operano alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle finalità previste dal presente regolamento». Evidenza che il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'innanzi riportato comma 5 non è mai stato adottato e che, quindi, il personale delle Capitanerie di porto – adibito agli uffici di collocamento della gente di mare – non è mai passato alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nelle more è inoltre intervenuto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che, all'articolo 27, rubricato «Collocamento della gente di mare» prevede che le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attività di intermediazione sono individuate sulla base di specifiche

convenzioni tra l'ANPAL e il MIT, che possono prevedere le modalità di accesso al sistema informativo unitario (SIU) delle politiche del lavoro di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015. Rileva che, ad oggi, queste Convenzioni non sono state ancora adottate, mentre è iniziata una prima interlocuzione con il MIT per la parte relativa alle modalità di accesso al SIU.

Con riferimento all'articolo 35 della Convenzione osserva che l'istituzione di una tutela previdenziale per i lavoratori marittimi (e quindi non solo per gli addetti al settore della pesca) è risalente nel tempo ed ha subito una lunga evoluzione. La legge 26 luglio 1984, n. 413, ha previsto il definitivo passaggio dei marittimi (siano essi addetti al settore della pesca o altro) nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria. La parità di trattamento dei pescatori delle varie nazionalità è poi assicurata dall'articolo 38 della Costituzione, che stabilisce il diritto dei lavoratori ad essere assicurati in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia e disoccupazione involontaria a prescindere dalla cittadinanza. In materia inoltre di mantenimento dei diritti evidenzia che la normativa italiana prevede l'esportabilità delle pensioni e che le convenzioni internazionali stipulate dall'Italia in materia di sicurezza sociale, basate sul principio della parità di trattamento, si applicano anche ai pescatori ai quali è quindi garantita la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l'apertura dei diritti a prestazione. Precisa quindi che per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la Convenzione, agli articoli 38 e 39, prevede che la protezione sociale di tutti gli appartenenti alla categoria dei pescatori possa essere assicurata tramite un sistema di assicurazione obbligatoria per i lavoratori, oppure direttamente a carico degli armatori. La normativa italiana prevede dunque un sistema di assicurazione obbligatoria che garantisce la tutela dei lavoratori nel settore della pesca nei termini indicati.

Con riferimento alle attività di controllo sulle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi, di cui agli articoli da 40 a 42 della Convenzione, osserva che, per effetto del rinvio operato dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 298, recante «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca», gli organi di vigilanza deputati a svolgere l'attività di controllo sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi o unità mercantili sono l'Autorità marittima, le Aziende Unità sanitarie locali e gli Uffici di sanità marittima. La citata norma rimanda infatti all'articolo 28 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485», che a sua volta chiarisce che la competenza è dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), del medesimo decreto n. 271, cioè l'Autorità marittima, le Aziende Unità sanitarie locali e gli Uffici di sanità marittima.

Si riserva quindi di fornire i chiarimenti sulle altre questioni poste dal relatore in altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.

Nuovo testo unificato C. 338 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il progetto di legge reca interventi per il

settore ittico e che oggetto di esame è il nuovo testo unificato delle proposte C. 338 e abbinate, tutte di iniziativa parlamentare, adottato come testo base dalla XIII Commissione (Agricoltura) nella seduta del 4 aprile 2017 e risultante dall'esame svolto, in sede referente, fino alla seduta dell'11 maggio 2017. Rammenta che in precedenza la XIII Commissione aveva elaborato una prima versione del testo unificato, trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri (seduta del 17 marzo 2016). La V Commissione (Bilancio) ha iniziato l'esame in sede consultiva del testo, senza concluderlo: in particolare, nella seduta del 6 aprile 2016, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica; nella seduta del 20 aprile 2016 il rappresentante del Governo ha depositato una relazione tecnica accompagnata da una lettera della Ragioneria generale dello Stato che verificava negativamente la relazione tecnica medesima; nella successiva seduta del 21 aprile, tenuto conto della necessità di svolgere una fase di ulteriori approfondimenti tecnici sul testo, è stato richiesto un rinvio dell'esame del provvedimento.

La XIII Commissione ha successivamente elaborato un nuovo testo e lo ha nuovamente trasmesso alle Commissioni competenti per i pareri. Rileva che si esaminerà, dunque, per i profili finanziari, il nuovo testo, che la Commissione referente ha trasmesso per l'acquisizione dei pareri nella seduta dell'11 maggio 2017. Osserva che sia la relazione tecnica sia la lettera della RGS, riferite – come visto – al precedente testo, risultano comunque in parte utilizzabili per la verifica delle quantificazioni del nuovo testo e che nel corso dell'esame, pertanto, si darà conto anche degli elementi desumibili da tale documentazione tecnica del Governo.

Circa l'articolo 2, recante delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto del rinvio espresso all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del

2009, per effetto del quale qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

In merito all'articolo 2-bis, recante delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, rileva preliminarmente che la delega legislativa in esame fa rinvio espresso all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, per effetto del quale qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, il medesimo decreto è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Ciò posto, comunque, evidenzia che la delega prevede espressamente che gli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca siano effettuati nell'ambito delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). In proposito, reputa utile acquisire conferma dell'effettiva possibilità di utilizzare le predette risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai commi 1 e 2, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo riguardo alla idoneità della copertura individuata a valere sulle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il cui utilizzo è consentito per il cofinanziamento di progetti assistiti da risorse nazionali. Reputa tale chiarimento opportuno con particolare riferimento alla effettiva compatibilità e coerenza tra le specifiche finalità cui le risorse del Fondo citato sono destinate e la tipologia di interventi prefigurati nei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) del comma 2, orientati in particolare a sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima, a favorire la tutela dei livelli occupazionali e a individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca.

In ordine all'articolo 3, concernente il fondo per lo sviluppo della filiera ittica, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla compatibilità – fra le modalità di finanziamento del Fondo (contributi dovuti da chi pratica pesca sportiva e ricreativa a mare) – potenzialmente caratterizzate da margini di variabilità per quanto attiene alla determinazione delle risorse complessivamente realizzabili – e le attività del Fondo medesimo, tra cui rientrano interventi che sembrerebbero richiedere impegni di spesa anche a carattere pluriennale (interventi per favorire l'accesso al credito e lo sviluppo tecnologico).

Con riguardo all'articolo 4, riguardante i distretti di pesca, preso atto delle considerazioni contenute nella Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la formulazione adottata consenta di escludere l'istituzione di organismi rientranti nel novero delle pubbliche amministrazioni, con conseguenti possibili oneri.

Con riferimento agli articoli 5, 6 e 7, concernenti, rispettivamente, i centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, la promozione della cooperazione e dell'associazionismo e i prodotti della pesca, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 8, riguardante le attività di pesca-turismo e ittiturismo, evidenzia che la disposizione è volta a modificare la normativa regolamentare sulla pesca-turismo per adeguarla ad una serie di definizioni ed indirizzi espressamente indicati: detti criteri non sembrerebbero peraltro determinare innovazioni con riflessi di natura finanziaria. In proposito reputa comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

Circa l'articolo 9, relativo all'esenzione dall'imposta di bollo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e delle conseguenti disposizioni finanziarie introdotte dalla Commissione di merito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 9, comma 2,

provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla estensione ai settori della pesca e dell'acquacoltura dell'esenzione dall'imposta di bollo per le domande e gli atti concernenti la concessione di aiuti europei e nazionali, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

In proposito, evidenzia che tale Fondo non appare recare – sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 26 giugno 2017 – le necessarie disponibilità per l'anno 2017, per quanto tale dato sembrerebbe non tenere ancora conto del rifinanziamento del Fondo medesimo disposto dall'articolo 66, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, come modificato in sede di conversione. In tale quadro, ritiene dunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva sussistenza sul predetto Fondo delle risorse ivi previste a copertura nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Peraltro, in considerazione dei tempi presumibilmente ancora occorrenti alla conclusione dell'iter parlamentare del presente provvedimento, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di modificare la disposizione in rassegna nel senso di differire la decorrenza dell'onere e della relativa copertura finanziaria a far data dall'anno 2018. Anche su tale aspetto, che potrebbe eventualmente consentire di superare i profili critici dianzi evidenziati in riferimento alla capienza del Fondo per interventi strutturali di politica economica, considera necessario acquisire l'avviso del Governo.

Da un punto di vista meramente formale, evidenzia infine l'opportunità di precisare il carattere annuo degli oneri medesimi, rivestendo la misura sottostante natura permanente.

In ordine all'articolo 10, concernente la vendita diretta, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

Con riguardo all'articolo 11, concernente la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, giudica necessario acquisire dati ed elementi a sostegno della neutralità finanziaria della disposizione, con riferimento ai rimborsi spese da riconoscere ai componenti inseriti nelle Commissioni di riserva.

Con riferimento all'articolo 12, riguardante la pesca non professionale, evidenzia che la norma prevede che le risorse derivanti dal contributo per l'esercizio della pesca sportiva siano destinate ad una serie di finalità, non rinviandosi, peraltro, ad appositi provvedimenti per la disciplina applicativa delle medesime disposizioni. In proposito, rileva che le prime due destinazioni sono volte ad incrementare disponibilità già previste a legislazione vigente o da costituire in attuazione del provvedimento in esame. Per quanto attiene invece alla destinazione di una quota di risorse al CONI, rileva che la stessa sembra posta in relazione all'attribuzione al medesimo ente di attività di gestione della pesca sportiva, non ulteriormente precisate. Pertanto, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla Nota del MEF, ribadisce la necessità di acquisire elementi al fine di verificare se detti compiti assumano portata innovativa; in questo caso, ritiene che andrebbero forniti elementi di valutazione volti a confermare la congruità delle risorse assegnate rispetto ai medesimi compiti, come già evidenziato sulla corrispondente norma (articolo 22) del precedente testo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 4, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che i proventi derivanti dal pagamento di un contributo annuale per l'esercizio della pesca sportiva – da destinare, per quota parte, alle finalità indicate nel secondo periodo della disposizione in commento – dopo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato siano « rias-

segnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel presente comma », al fine di corrispondere ai rilievi in tal senso formulati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella nota del 20 aprile 2016 di verifica della relazione tecnica, assicurando in tal modo una maggiore aderenza alla vigente disciplina contabile.

In particolare, considerate le finalità cui devono essere destinati i proventi derivanti dal pagamento del predetto contributo, precisa che le risorse in questione dovrebbero essere riassegnate: per il 50 per cento al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, da istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 3 del presente provvedimento; per il 30 per cento all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007, destinata al rifinanziamento del Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; per il 20 per cento alla promozione della pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI, le cui attività sono finanziate a valere su uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Osserva che alle disposizioni in commento sembrerebbero peraltro potersi applicare – anche in riferimento alla quota destinata al finanziamento del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, che, come in precedenza osservato in merito ai profili di quantificazione, potrebbe potenzialmente essere caratterizzata da margini di variabilità circa le risorse complessivamente realizzabili – le previsioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di

incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, il cui ammontare, nel caso di specie, dovrebbe essere commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, posto che nel caso in esame il numero di esercizi risulta inferiore a tre. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

In relazione all'articolo 13, recante delega per il riordino degli attrezzi per la pesca ricreativa e sportiva, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerato il carattere ordinamentale della norma.

Circa l'articolo 14, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze della pesca e di energia elettrica da acquacoltura, evidenzia che la norma in esame reca una delega al Governo la cui attuazione, ai sensi del comma 4, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, ove risulti confermata la clausola di cui al comma 4, alla luce dei rilievi contenuti nella Nota del MEF, reputa comunque necessario acquisire una conferma che sia effettivamente possibile attuare la delega in condizioni di neutralità; ciò in considerazione del fatto che i principi e criteri direttivi richiamano disposizioni che – nella loro precedente formulazione quali norme di immediata applicabilità – erano stati oggetto di rilievi nella documentazione tecnica depositata dal Governo.

In merito all'articolo 15, riguardante la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, pur prendendo atto della generale clausola di non onerosità riferita all'attività della Commissione, reputa opportuno acquisire conferma che la formulazione indicata sia idonea a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni anche per quanto attiene ad eventuali gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.

Con riguardo all'articolo 16, concernente la pesca del tonno rosso, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In ordine all'articolo 17, recante modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, ritiene che andrebbe confermato che la rimodulazione delle sanzioni pecuniarie non incida su entrate eventualmente scontate ai fini dei tendenziali.

Il viceministro Enrico MORANDO evidenzia la necessità di acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da redigere a cura del Ministero competente, considerato che, alla luce dei vari interventi che si sono succeduti nel tempo, risultano oggi superate le relazioni tecniche precedentemente trasmesse.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, nel concordare sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica aggiornata, propone pertanto che la trasmissione della stessa abbia luogo nel termine di 15 giorni.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), nel concordare circa la necessità che venga predisposta una relazione tecnica aggiornata, fa presente la sua contrarietà, come già evidenziato nel corso della discussione presso la Commissione di merito, all'inserimento nel presente provvedimento della disciplina sulla pesca sportiva e ricreativa.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quindici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 89/2017: Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio. C. 4554 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Sui lavori della Commissione	63

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	63
AVVERTENZA	64

SEDE REFERENTE

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.

DL 89/2017: Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio.

C. 4554 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico GINATO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 4554, di conversione del

decreto-legge n. 89 del 2017, recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio, il quale modifica la disciplina dell'intervento statale nelle procedure di risanamento e ricapitalizzazione degli istituti bancari contenuta nel decreto-legge n. 237 del 2016.

In estrema sintesi, ricorda che il richiamato decreto-legge n. 237 del 2016 ha autorizzato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o società italiane capigruppo di gruppi bancari, aventi l'esigenza di rafforzare il proprio patrimonio, all'esito di una prova di stress basata su uno scenario avverso, condotta a livello nazionale, dell'Unione Europea o del Meccanismo di Vigilanza Unico, in presenza di specifiche condizioni di legge.

Previa valutazione positiva della Commissione UE, il provvedimento consente di adottare in primo luogo misure di cosid-

detto *burden sharing*, ovvero di riparto degli oneri del risanamento tra obbligazionisti ed azionisti, nonché di provvedere all'aumento di capitale degli istituti interessati e alla sottoscrizione o all'acquisto delle azioni da parte del MEF.

Tali misure di *burden sharing* consistono nella riduzione forzata del capitale o del debito subordinato e/o nella conversione di quest'ultimo in azioni.

L'intervento di ricapitalizzazione è realizzato mediante la sottoscrizione, da parte del MEF, di azioni ordinarie di nuova emissione, oltre che azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di *burden sharing*, in tal caso a specifiche condizioni e nell'ambito di transazioni tra l'emittente e gli azionisti, e purché tali soggetti non siano controparti qualificate.

Passando a illustrare il contenuto del decreto – legge n. 89 del 2017, che si compone di un solo articolo, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), novellando l'articolo 19, comma 2, del citato decreto-legge n. 237 del 2016, interviene sul meccanismo di compensazione per i detentori di obbligazioni coinvolte nelle misure di *burden sharing*, che non siano controparti qualificate o investitori professionali. In particolare, si allunga da 60 a 120 giorni – decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto che dispone le misure di *burden sharing* – il periodo concesso per il completamento dell'operazione di acquisto, da parte del MEF, delle azioni derivanti dall'applicazione dei predetti strumenti di riparto degli oneri.

In merito ricorda che il richiamato articolo 19 del decreto – legge n. 237 disciplina la procedura che consente al MEF di ricapitalizzare gli istituti bancari, mediante la sottoscrizione di azioni ordinarie fornite di diritto di voto pieno, computabili come *Common Equity Tier 1*. Il MEF può sottoscrivere non solo azioni di nuova emissione, ma anche azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di riparto degli oneri (*burden sharing*) nell'ambito di transazioni tra l'emittente e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, purché tali soggetti non siano con-

troparti qualificate, al fine di prevenire o comporre una controversia legata al collocamento o alla negoziazione da parte dell'emittente degli strumenti finanziari a cui siano state applicate le predette misure di *burden sharing*. La banca interessata propone agli investitori al dettaglio una transazione, limitatamente agli strumenti per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto, e salvo che siano stati acquistati da una controparte qualificata o da un investitore professionale diverso dalla banca o società del suo gruppo e senza avvalersi di servizi o attività d'investimento prestate dalla banca o società del suo gruppo.

Con un secondo gruppo di modifiche, l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge in esame, inserendo un comma *2-ter* nell'articolo 22 del decreto-legge n. 237, dispone che, ove l'istituto emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato, sia automaticamente prorogato di sei mesi il termine di scadenza delle passività oggetto di *burden sharing*, se tale termine di scadenza ricade nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla.

Al riguardo rileva come lo scopo dichiarato della norma sia quello di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri.

Tale proroga, per espressa previsione normativa, non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi incluse quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte.

Al riguardo rammenta che l'articolo 22 del decreto-legge n. 237 del 2016 disciplina le misure di partecipazione, da parte di azionisti e creditori subordinati, agli oneri di ricapitalizzazione della banca, chiarendo che la sottoscrizione delle azioni da parte del MEF è effettuata solo

dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, allo scopo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.

Le norme richiamate stabiliscono, tra l'altro, le regole relative all'inefficacia delle garanzie rilasciate sugli strumenti oggetto di conversione e i principi applicabili alla conversione medesima. Vengono illustrati i casi in cui, previo parere negativo della Commissione UE, non si dà luogo in tutto o in parte alla conversione e viene disciplinata la tutela giurisdizionale avverso le misure di conversione, nonché l'insieme degli effetti del *burden sharing* e dell'erogazione dei sostegno pubblico sui rapporti contrattuali dell'intermediario.

Oggetto della conversione in azioni ordinarie di nuova emissione, ai sensi della disciplina del *burden sharing*, sono, in base all'articolo 22, comma 2, del decreto – legge n. 237:

gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier1*), aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1 (azioni ordinarie con diritto di voto non limitato né condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili né postergate nell'attribuzione delle perdite);

gli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 ai sensi delle citate norme UE (strumenti subordinati, *Tier 2*), ivi inclusi gli strumenti coperti dalla clausola di *grandfathering*, nonché gli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale;

gli strumenti e i prestiti diversi a quelli appena indicati, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'Emittente (altri strumenti subordinati).

In tale contesto la Relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto – legge n. 89 del 2017 rileva come il decreto-legge n. 237 non contenga una norma (di cosiddetto *freezing*) che cristal-

lizzi a una certa data la situazione delle passività suscettibili di *burden sharing*. L'intento del Governo è dunque quello di ovviare a tale mancanza, «in considerazione della non prevista durata delle negoziazioni con le istituzioni dell'Unione Europea» competenti a valutare la conformità della misura di intervento pubblico con il quadro normativo comunitario. A parere dell'Esecutivo, l'assenza di una norma di *freezing* può infatti rivelarsi pregiudizievole per la parità di trattamento dei creditori, ove vengano a scadenza, nelle more della procedura di autorizzazione, alcune delle passività coinvolte.

Alla proroga disposta dal decreto – legge n. 89 si applica, in quanto compatibile, il comma 10 dell'articolo 22 del decreto – legge n. 237, il quale disciplina gli effetti dell'azione delle misure di *burden sharing* e di erogazione dei sostegno pubblico sui rapporti contrattuali dell'intermediario. Tale comma dispone, tra l'altro, l'inefficacia delle pattuizioni contrattuali che ricollegano a tali misure conseguenze negative per l'intermediario o per altro componente del gruppo bancario di appartenenza (clausole risolutive espresse, clausole di *event of default*; di *cross-default* o di *acceleration event*). In secondo luogo, viene chiarito che le misure disposte dal MEF non costituiscono di per sé inadempimento contrattuale e pertanto non consentono ai creditori di attivare i rimedi previsti in tali casi (ad esempio, risoluzione, decadenza dal beneficio del termine, escussione delle garanzie e altro).

Le norme chiariscono inoltre che, durante la proroga, le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili.

La citata relazione illustrativa del disegno di legge C. 4554 specifica altresì che la proroga della scadenza non avrebbe effetti retroattivi, riguardando infatti solo le passività che verranno a scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto-legge.

In proposito ricorda che nel contesto europeo l'intervento pubblico è possibile nei casi previsti dall'articolo 32, paragrafo 4, lettera *d*), punto *iii*) della direttiva

2014/59/UE, la quale ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Il citato articolo 32 della direttiva (al paragrafo 4, lettera *d*) consente infatti, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, di erogare un sostegno finanziario pubblico straordinario a una banca, senza che ciò comporti il dissesto e la conseguente risoluzione della medesima, purché ciò avvenga a specifiche condizioni. In particolare, il sostegno pubblico può essere erogato anche mediante la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto non ricorrono i presupposti per il dissesto o per la riduzione o la conversione degli strumenti finanziari. La sottoscrizione deve essere effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di *stress test*.

La misura pubblica deve inoltre essere conforme al quadro normativo dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, e, in particolare, alla Comunicazione della Commissione UE del luglio 2013 (cosiddetta *Banking Communication*).

La Comunicazione prevede che prima di ricevere il sostegno pubblico, la banca dovrà presentare un piano di ristrutturazione; il sostegno pubblico dovrà essere preceduto dal contributo di azionisti e creditori *junior*; nella fase di ristrutturazione, la banca dovrà applicare rigorose politiche di remunerazione dei dirigenti.

In particolare, è previsto che:

a) quanto alle misure di ricapitalizzazione:

1) in caso di carenza di capitale, (anche accertata mediante *stress test* o *asset quality review*) la banca che voglia beneficiare del sostegno pubblico attui, in primo luogo, un piano di rafforzamento patrimoniale mediante misure di mercato (approvato dall'autorità di vigilanza) della durata massima di sei mesi;

2) a fronte di un eventuale fabbisogno residuo di capitale siano imposte ad azionisti e creditori subordinati misure di condivisione delle perdite (cosiddetto *burden sharing*) consistenti nella riduzione forzosa del capitale o del debito subordinato e/o nella conversione di quest'ultimo in azioni; in ogni caso, è fatto salvo il principio secondo cui a nessun creditore subordinato possono essere imposte perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbe subito in caso di liquidazione (principio del *no creditor worse off*);

3) si può evitare l'imposizione di tali misure qualora esse mettano in pericolo la stabilità finanziaria o determinino risultati sproporzionati;

4) la banca possa ricevere sostegno pubblico per far fronte a eventuali esigenze di capitale residue solo dopo l'attuazione delle misure sopra descritte;

b) quanto alle misure di liquidità:

1) è possibile prevedere un regime applicabile a tutte le banche che ne facciano richiesta, purché l'accesso sia limitato alle banche che non presentino carenze di capitale, o in alternativa misure su base individuale aperte anche a banche che presentino una carenza di capitale, con l'obbligo di presentare un piano di ristrutturazione entro due mesi dalla concessione della garanzia;

2) le garanzie possono essere concesse solo su passività non subordinate di nuova emissione, con scadenze non superiori a cinque anni e con limiti quantitativi quanto a quelle con scadenze superiori a tre anni;

3) la remunerazione deve essere in linea con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (*Banking Communication*, 2011/C 356/02).

Al riguardo ricorda che il punto 41 della Comunicazione dispone che un'ade-

guata condivisione degli oneri deve comportare di norma, una volta che le perdite siano state in primo luogo assorbite dal capitale, contributi da parte di detentori di capitale ibrido e di debito subordinato. I detentori di capitale ibrido e di debito subordinato devono contribuire a ridurre la carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali contributi possono assumere la forma di una conversione in capitale di base di classe 1 o di una riduzione di valore del capitale degli strumenti.

La medesima Comunicazione della Commissione precisa tuttavia che, in ogni caso, i deflussi di liquidità dal beneficiario ai detentori di tali titoli devono essere evitati nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile.

In tale contesto richiama che il Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2017 ha approvato il decreto – legge n. 99 del 2017 (il cui disegno di legge di conversione C. 4565 è assegnato in sede referente alla Commissione Finanze), il quale introduce disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio.

La decisione del Governo di adottare tale ultimo provvedimento legislativo si lega al fatto che il 23 giugno scorso, la Banca Centrale Europea ha dichiarato le due banche in condizione di dissesto (*failing or likely to fail*). Successivamente il Comitato di risoluzione unico (SRB – Single Resolution Board) ha valutato se vi fossero tutti i tre requisiti per una risoluzione secondo la direttiva europea per i salvataggi bancari (BRRD), giungendo alla conclusione che non è possibile dichiarare la risoluzione in quanto non sussiste il requisito dell'interesse pubblico.

In proposito ricorda che la BRRD (articolo 32, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/59/UE) e, più in particolare, il decreto legislativo di recepimento della predetta direttiva, il decreto legislativo n. 180 del 2015, all'articolo 20, comma 2,

prevedono che la risoluzione è disposta quando la relativa autorità ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico.

La normativa italiana di recepimento della direttiva BRRD riconosce sussistente detto interesse pubblico ove la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21 del decreto legislativo n. 180 del 2015 (continuità delle funzioni essenziali dei soggetti in crisi, stabilità finanziaria, contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela) e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.

In quest'ambito il Governo, attraverso il decreto – legge n. 99 del 2017, ha dunque ritenuto necessario applicare la normativa del Testo unico bancario (di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993), che prevede l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa; con il citato decreto-legge n. 99 del 2017 sono contestualmente adottate misure pubbliche volte a sostenere una gestione ordinata della crisi delle due banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza.

Le misure adottate dal decreto – legge intendono contemplare aiuti compatibili con il mercato interno, ritenuti ammissibili dalle regole europee in quanto volti a evitare danni economici più ampi, i quali sono subordinati all'approvazione da parte della Commissione europea.

Il 25 giugno 2017 la Commissione europea ha approvato le misure contenute nel decreto-legge, a seguito di preventiva notifica (effettuata il giorno precedente) da parte del Governo italiano.

Daniele PESCO (M5S) rileva in primo luogo come il Governo intenda intervenire ancora una volta, analogamente a quanto già fatto in molte occasioni nel corso della legislatura, con provvedimenti a favore dei grandi istituti bancari.

In particolare sottolinea come l'Esecutivo, dopo aver approvato il decreto-legge in esame, volto a introdurre modifiche al decreto-legge n. 237 del 2016 in materia di *burden sharing*, il 23 giugno scorso abbia adottato il decreto-legge n. 99, con il quale si stabilisce la procedura per la cessione delle attività detenute dalla Banca Popolare di Vicenza Spa e da Veneto Banca Spa a Banca Intesa, prevedendo altresì, a favore degli istituti acquirenti, il beneficio della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi da parte dei soggetti in liquidazione.

Al riguardo denuncia come il Governo, nel caso delle citate banche venete, abbia previsto la cessione dei crediti in sofferenza al 40 per cento del loro valore nominale, così assumendo una decisione del tutto difforme a quella adottata in occasione della cessione dei crediti nell'ambito della procedura di risoluzione della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e della Cassa di risparmio di Chieti, per le quali i crediti in sofferenza erano stati valutati al 17,6 per cento del valore di iscrizione a bilancio, mettendo quindi in difficoltà le banche coinvolte, le quali non possedevano accantonamenti sufficienti a far fronte a tale svalutazione e causando, conseguentemente, gravi danni ai risparmiatori coinvolti, i quali in molti casi hanno perso tutti i loro risparmi.

Nell'evidenziare come tale disparità di trattamento sia assolutamente inaccettabile e confligga con i principi fondamentali dettati dalla Costituzione, ribadisce le critiche del gruppo M5S nei confronti della volontà del Governo di affrontare la crisi del sistema bancario attraverso interventi che, da una parte, non ne affrontano le cause e, dall'altra, nascondono le responsabilità di coloro che hanno condotto alla all'attuale situazione di crisi degli istituti bancari.

Domenico MENORELLO (CI), in quanto parlamentare veneto, desidera innanzitutto formulare le sue scuse per i danni che il sistema creditizio veneto sta

arrecando al Paese, auspicando che anche il Governatore della Banca d'Italia abbia la decenza di formulare analoghe scuse, in considerazione del fatto che la vigilanza bancaria non ha saputo vedere, in questi anni, quanto era noto a tutti rispetto alla grave situazione in cui versavano la Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca.

Evidenzia quindi come la decisione del Governo di adottare, prima il decreto-legge in esame e poi, ad una settimana di distanza, l'ulteriore decreto-legge n. 99 del 2017, che ha sancito la liquidazione coatta amministrativa dei due istituti bancari, dimostri la difficoltà estrema di comprendere le vicende che hanno coinvolto negli ultimi mesi le predette banche. Ricorda infatti come appena nel maggio scorso i Consigli di amministrazione delle due banche avessero definito un piano di risanamento degli istituti, come un anno fa il Fondo Atlante avesse iniettato un nuovo capitale sulle banche medesime e come ancora il 16 giugno scorso, con il decreto-legge in discussione si fosse prospettata l'ipotesi che le due banche presentassero la richiesta di intervento dello Stato. In tale frenetico succedersi di eventi ritiene quindi necessario che il Governo faccia comprendere con chiarezza quanto è realmente accaduto con riferimento a tali istituti.

Reputa inoltre che il decreto-legge, una volta superata la data del 23 giugno, nella quale scadeva un titolo obbligazionario emesso da Veneto Banca, abbia ormai perduto i requisiti di necessità e d'urgenza, ritenendo quindi che esso possa essere lasciato decadere, eventualmente facendone salvi gli effetti prodottisi *pro tempore*. In subordine considera opportuno che il medesimo decreto-legge sia esaminato congiuntamente con il successivo decreto-legge n. 99 del 2017.

In tale contesto rileva altresì come le misure contenute nel decreto-legge in esame, rendendo impossibile vendere i titoli obbligazionari emessi dalle due banche in scadenza in questi giorni, determinino pesanti conseguenze sui titolari di tali obbligazioni che intendevano cedere il predetto titolo, richiamando in parti-

colare la difficile situazione di quegli imprenditori che confidavano nella liquidabilità dei predetti titoli per reperire le risorse finanziarie indispensabili alla loro attività.

Filippo BUSIN (LNA), rileva come il decreto-legge, sebbene, secondo le affermazioni del Governo, troverebbe fondamento nella necessità di assicurare parità di trattamento tra tutti i creditori delle banche, introduca in realtà un elemento di grave discriminazione tra i predetti creditori, ricordando come il decreto n. 237 del 2016, che il decreto in esame modifica in più punti, avesse già determinato effetti sulle obbligazioni in scadenza emesse dalla Banca popolare di Vicenza. Non ritiene, quindi, che le misure recate dal decreto-legge n. 89 trovino alcuna motivazione legittima, anche in considerazione del fatto che non si sono registrati fatti nuovi tali da giustificare il predetto intervento legislativo. Reputa quindi che le norme del decreto-legge costituiscano un'evidente forzatura e un elemento di disparità inaccettabili. La decisione del Governo dimostra pertanto, a suo giudizio, come l'Esecutivo abbia completamente perso la testa rispetto alle gravissime problematiche delle due banche venete, dapprima bruciando tempo prezioso in ipotesi di risanamento assolutamente impraticabili e, poi, compiendo violazioni insostenibili del diritto e della disciplina fallimentare. Sottolinea come tali continue violazioni, oltre a non risolvere in alcun modo il problema, determineranno effetti disastrosi sui risparmiatori, pregiudicando ulteriormente la fiducia dei cittadini nelle banche e rappresentando un pessimo viatico rispetto ad ulteriori fenomeni di crisi che potrebbero interessare nel prossimo futuro altri istituti bancari.

Dichiara quindi la contrarietà assoluta del suo gruppo rispetto al metodo e al merito delle misure adottate dal Governo.

Carlo SIBILIA (M5S) sottolinea come la decisione dell'Esecutivo di approvare i due decreti-legge n. 89 e n. 99 del 2017 sia

innanzitutto il sintomo della gravità della crisi del sistema bancario, rispetto alla quale ricorda che il Ministro Padoan ha espresso, anche di recente, dichiarazioni di segno opposto, affermando come esso fosse stabile e come fossero, quindi, ingiustificate le preoccupazioni che lo circondavano.

Con particolare riferimento al contenuto del decreto-legge n. 99 del 2017, che ha fissato i termini della liquidazione coatta amministrativa della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, rileva come il Governo si accinga a fare l'ennesimo regalo agli istituti bancari, prevedendo la cessione al prezzo di un caffè delle attività *in bonis* della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca al gruppo Intesa Sanpaolo.

A tale proposito reputa che il Governo debba dare conto della devastante violazione che si accinge a compiere di un principio di fondo: nell'affrontare la crisi del sistema bancario del Paese, nota alle Autorità di vigilanza da molti anni, anziché adottare misure serie e di sistema, l'Esecutivo ha infatti tralasciato di affrontare la situazione quando ad essa era ancora possibile rimediare efficacemente, ed è ora costretto a intervenire con un'operazione di salvataggio che ricadrà sulle spalle dei cittadini, i quali dovranno ripagarne i costi.

Con riguardo al decreto-legge in esame reputa inoltre del tutto insussistenti i requisiti di necessità e urgenza che dovrebbero presiedere all'adozione di un decreto-legge, essendo stata superata la data del 23 giugno, nella quale scadeva un titolo obbligazionario emesso da Veneto Banca, e non essendovi altri titoli obbligazionari in scadenza.

Nel ribadire le proprie critiche nei confronti del decreto-legge in esame, che ritiene inutile e inadeguato, chiede quindi al Governo di assumersi pienamente le responsabilità proprie, coinvolgendo in tal senso anche la CONSOB e la Banca d'Italia.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alle considerazioni finora

espresse dai deputati intervenuti relativamente al rapporto tra il decreto-legge in esame e il decreto-legge n. 99 del 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA, informa che il disegno di legge C. 4565, di conversione di tale ultimo decreto-legge, è stato assegnato in sede referente alla Commissione Finanze il 25 giugno scorso e sarà posto all'ordine del giorno della Commissione stessa a partire dalla seduta di domani. In tale contesto ritiene che il contenuto sostanziale del decreto-legge n. 89 potrà essere fatto confluire nel decreto-legge n. 99.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) condivide innanzitutto le considerazioni del Presidente sull'opportunità di esaminare in modo unitario i decreti-legge n. 89 e 99 del 2017, i quali affrontano temi tra di loro connessi, eventualmente individuando il percorso parlamentare più idoneo.

Al riguardo chiede al Governo di fare chiarezza, manifestando le proprie intenzioni circa il prosieguo dell'esame dei due provvedimenti, in particolare chiarendo se ritenga che il decreto-legge in esame possa essere lasciato decadere ovvero se si intenda trasferirne il contenuto nel predetto decreto-legge n. 99.

Passando al merito degli interventi recati dai due provvedimenti, evidenzia come il Governo, dopo essersi occupato del sistema bancario con continui interventi-tampone, dimostri ancora una volta, con l'adozione di due decreti-legge a distanza di pochi giorni, la totale assenza di una strategia complessiva per affrontare le problematiche del sistema stesso.

Con particolare riferimento alla vicenda della Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, rammenta che essa è stata da lungo tempo sottoposta all'attenzione della magistratura, attraverso una serie di esposti risalenti addirittura al 2001, rispetto ai quali ritiene che la magistratura stessa abbia precise responsabilità, avendo compiuto gravissimi e intollerabili ritardi e omissioni. Denuncia altresì le gravi insufficienze della vigilanza ban-

caria, sia a livello sia a livello europeo, ricordando al riguardo come la Banca centrale europea ancora nel 2004 avesse affermato che le predette banche erano sane.

In conclusione, nel rilevare come i decreti-legge n. 89 e n. 99 all'esame del Parlamento potranno certamente costituire una base da cui avviare l'istruttoria volta ad approfondire la situazione di crisi delle banche popolari, ribadisce la richiesta al rappresentante del Governo, affinché chiarisca se intende lasciar decadere il decreto-legge in esame ovvero ritenga di doverne portare avanti l'esame parlamentare.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alle valutazioni espresse in merito da molti deputati intervenuti nel dibattito, ribadisce che il decreto-legge n. 89 ed il decreto-legge n. 99 del 2017, debbano essere affrontati in modo unitario, definendo il percorso di esame parlamentare più idoneo, e che, anche con il conforto del Governo, si potrà a tal fine valutare l'ipotesi di far confluire il contenuto sostanziale del decreto-legge n. 89 nell'ambito del decreto-legge n. 99.

Carlo SIBILIA (M5S), prende atto delle considerazioni espresse dal Presidente, sottolineando tuttavia come il metodo inaccettabile adottato anche in questa occasione dal Governo, il quale ha dapprima adottato il decreto-legge n. 89, i cui effetti si sono sostanzialmente già esauriti, e ha poi approvato, a pochi giorni di distanza, il decreto-legge n. 99, stiano determinando effetti disastrosi sull'attività e sulla stessa dignità della Camera dei deputati, che è chiamata, nel pomeriggio odierno, a discutere due questioni pregiudiziali su un decreto-legge, il predetto decreto n. 89, ormai sostanzialmente privo di senso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Sui lavori della Commissione.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) chiede che la Commissione ascolti quanto prima il Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero un altro rappresentante politico del Ministero, in merito ai gravi rilievi recentemente espressi dalla Corte dei conti circa la nomina del nuovo Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La seduta termina alle 14.35.**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Emendamenti C. 4505 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi, per gli ambiti di competenza, dalla XIV Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in sostituzione del relatore, Petrini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, avverte innanzitutto che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, i due emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, presentati al disegno di legge C. 4505, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, presentati presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea e da questa trasmessi alla Commissione Fi-

nanze in quanto afferenti agli ambiti di competenza della medesima VI Commissione.

Al riguardo ricorda che il parere espresso dalle Commissioni di settore sulle proposte emendative presentate direttamente alla XIV Commissione e da questa trasmesse alle Commissioni di settore assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Rammenta quindi che la Commissione Finanze ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge 4505 nella seduta del 21 giugno 2017.

Nel sintetizzare i contenuti dei due emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, rileva come l'emendamento Gianluca Pini 6.1 sopprime l'articolo 6, il quale modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.

Segnala inoltre come l'emendamento Occhiuto 7.1 inserisca dopo il comma 3 dell'articolo 7 un comma 3-bis, il quale prevede che il Governo monitori l'attuazione dell'articolo, onde verificare che la norma non determini effetti negativi per il settore marittimo italiano a causa di eventuali spostamenti di naviglio italiano verso altri Paesi; in merito rammenta che il

predetto articolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Formula quindi una proposta di parere contrario sugli emendamenti Gianluca Pini 6.1 e Occhiuto 7.1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.

Atto n. 413.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; <i>b)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; <i>c)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; <i>d)</i> Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. C. 4463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	67
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	68

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; *b)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; *c)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; *d)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repub-

blica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. C. 4463 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 4 maggio 2017, recante la ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; Accordo di coproduzione

cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. Fa presente che il disegno di legge è composto di 4 articoli ed è stato assegnato in sede referente alla III Commissione. Ricorda che le imprese cinematografiche possono partecipare con imprese estere alla produzione di film, sulla base dei trattati stipulati dall'Italia con altri Stati. Le intese oggi all'esame della Commissione hanno un contenuto sostanzialmente analogo fra loro e sono tutte finalizzate a fornire un quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali nel settore cinematografico tra l'Italia e gli altri Paesi che hanno sottoscritto i quattro Accordi. In particolare, la disciplina in essi contenuta è volta a facilitare le coproduzioni di film e a consentire l'accesso ai benefici previsti dai diversi ordinamenti per le produzioni nazionali. L'Accordo con il Brasile, sottoscritto nel 2008 e composto di 21 articoli e di un Allegato, dopo aver definito la categoria dei film in coproduzione e individuato le autorità competenti per l'applicazione (per l'Italia, la Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), elenca le condizioni richieste per l'accesso ai finanziamenti. L'intesa detta anche norme sull'approvazione dei progetti cinematografici, sull'effettuazione delle riprese, sull'apporto finanziario dei coproduttori e sulle coproduzioni internazionali. È prevista anche l'istituzione di una Commissione mista per vigilare sull'applicazione dell'Accordo e sul rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni. Di contenuto analogo è l'Accordo con la Croazia, sottoscritto nel settembre 2007 e composto di 23 articoli e di un

Allegato. Il testo disciplina anche le produzioni multilaterali, le ipotesi di coproduzioni gemellate e la presentazione delle opere coprodotte in festival internazionali. Anche in questo caso si prevede l'istituzione di una Commissione mista che vigila sull'applicazione dell'intesa. Anche l'Accordo con Israele, siglato nel dicembre 2013, presenta un impianto complessivo analogo. Il testo dispone sui finanziamenti previsti per le coproduzioni e i requisiti per ottenerli, individua le nazionalità dei partecipanti coinvolti nella coproduzione cinematografica e definisce le tipologie delle lingue ammissibili delle coproduzioni. L'Accordo fissa altresì le quote da osservare nella contribuzione finanziaria dei coproduttori, definisce i dettagli tecnici relativi ai diritti di proprietà intellettuale e stabilisce regole sulla commercializzazione. Con riferimento all'Accordo con l'Ungheria, sottolinea che esso presenta elementi di maggiore dettaglio. Dopo aver definito la categoria dei film in coproduzione e riconosciuto agli stessi i benefici accordati dalle parti ai rispettivi film nazionali, stabilisce i luoghi di realizzazione delle riprese, le nazionalità dei partecipanti, l'apporto dei coproduttori delle due parti e la possibilità di realizzare coproduzioni internazionali. Detta inoltre misure sui negativi e sulle versioni linguistiche delle produzioni, sui termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario, sulla ripartizione degli introiti, anche in presenza di un pool dei mercati, sugli obblighi finanziari dei contratti tra i coproduttori in merito alla ripartizione degli oneri. I quattro articoli del disegno di legge di ratifica degli Accordi ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore. Ricorda, altresì, che l'articolo 6 della legge n. 220 del 2016 disciplina la nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale. In particolare, è previsto che possa essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità, di cui oggi stiamo

discutendo. Rappresenta, infine, che gli accordi di coproduzione qui previsti sarebbero stabiliti con Paesi dalla solida tradizione cinematografica. Quanto al Brasile, ricorda, per esempio, *Il bacio della donna ragno* e *Acquarius*, entrambi interpretati da Sonia Braga, notissima al pubblico italiano; quanto a Israele, la filmografia è assai ricca e generalmente coprodotta con altri Paesi. Anche le cinematografie ungherese e croata appaiono vivaci e inserite nel solco della cultura mitteleuropea, pur se raramente interessate dalla distribuzione in Italia. Propone che la Commissione esprima un parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, se non vi sono obiezioni, propone che la Commissione esprima il parere già nella seduta odierna.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti di competenza, trasmessi

dalla XIV Commissione, riferiti al provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rammenta che in data 8 giugno 2017 la Commissione ha espresso un parere favorevole sul disegno di legge europea. Nel frattempo, in sede referente, presso la Commissione Politiche dell'Unione europea sono stati presentati emendamenti, alcuni dei quali presentano profili di interesse della Commissione cultura. Tali proposte emendative sono state trasmesse ai fini dell'espressione del parere di competenza (*vedi allegato*). Dà quindi la parola al relatore.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, illustra sinteticamente il contenuto degli emendamenti. In particolare, si sofferma sull'emendamento 8.3 rilevando che esso reca l'errata nozione di ex lettori, atteso che tali figure sono state sostituite, con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 2 del 2004, dai collaboratori esperti linguistici con i quali gli atenei hanno stipulato contratti di tipo privatistico. Anche in considerazione del mancato scioglimento dell'ambiguità di tale riferimento, esprime parere contrario sugli emendamenti presentati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo

EMENDAMENTI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: finanze, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

8. 5. Matarrelli, Laforgia.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: contratti integrativi, inserire le seguenti: comprensivi del trattamento previdenziale.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, tra le università che in coerenza con quanto disposto dal comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 31 gennaio 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del comma 1 ».

8. 2. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dal'Osso, Lombardi, Tripiedi, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini di cui al comma 1, nello schema tipo è compreso il trattamento previdenziale riconosciuto a ciascun ex lettore. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che ai fini di cui al medesimo comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il decreto prevede, altresì, lo svolgimento entro sessanta giorni dalla sua adozione, di una rilevazione da parte di ciascun ateneo interessato, finalizzata a verificare se tra gli ex lettori già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 vi siano soggetti che hanno già maturato il diritto al trattamento previdenziale. Nel caso in cui fossero presenti tali soggetti l'ateneo trasmette, entro il 31 marzo 2018, le relative informazioni al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro il 31 maggio 2018 un decreto contenente linee guida per la definizione delle pretese economiche spettanti ai soggetti di cui al presente comma da parte di ciascun ateneo interessato.

2-ter. Ai fini del riconoscimento delle somme dovute ai sensi del precedente

comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università può essere incrementato di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2018. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 2-*bis*, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-*quater*. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo, delle pretese economiche riconosciute ai sensi del comma 2-*bis* e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del presente articolo.

8. 3. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Variazioni nella composizione della Commissione	70
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, e rinvio</i>)	70
RISOLUZIONI:	
7-01287 Daga: Sulla gestione del servizio idrico integrato (<i>Discussione e rinvio</i>)	73

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che la deputata Vincenza LABRIOLA entra a far parte della Commissione come appartenente al gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che prevede alla ripartizione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ai fini della deliberazione dei rilievi alla V Commissione (Bilancio). Ricorda che il comma 140 ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: *a*) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b*) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c*) ricerca; *d*) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e*) edilizia pubblica,

compresa quella scolastica; *f*) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g*) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h*) prevenzione del rischio sismico; *i*) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l*) eliminazione delle barriere architettoniche. Taluni settori di spesa riguardano ambiti di intervento di una certa rilevanza per le competenze della VIII Commissione. Rappresenta importante rilevare, oltre la consistenza del fondo nel suo complesso, l'utilità della definizione pluriennale cui seguirà una opportuna programmazione scandita negli anni e la certezza del riparto destinato. Tale organizzazione della spesa per investimenti favorirà la partecipazione agli stessi di organismi bancari nazionali ed internazionali richiamati da una pianificazione verificabile e da una distribuzione costante e certa delle risorse.

Per quanto riguarda le modalità di riparto del Fondo, il comma 140 prevede l'adozione di uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato, con i quali sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Lo schema in esame, che consta di un solo articolo, provvede in particolare alla ripartizione della rimanente quota del Fondo investimenti, ossia della quota al netto delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 50 del 2017 e con il

D.P.C.M. relativo al finanziamento di interventi per il recupero delle periferie, sul quale si sono già espresse le competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo n. 409). La dotazione residuale del Fondo, in termini di stanziamenti iscritti in bilancio, che viene ripartita dallo schema di decreto in esame ammonta a 46.043,9 milioni di euro, che sono suddivisi tra quote imputate alle annualità 2017-2032.

Nella tabella allegata allo schema medesimo, sono ripartite le risorse tra le finalità indicate alle lettere da *a*) ad *l*) del comma 140 della legge n. 232 del 2016, e precedentemente elencate, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.

Fa notare come nella relazione illustrativa si precisi che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti. Le indicazioni in merito agli interventi che ciascun Ministero intende perseguire con le risorse assegnate sono contenute nella relazione illustrativa.

Passa quindi di seguito a dare conto delle quote assegnate agli ambiti di intervento rientranti nelle competenze della VIII Commissione e delle relative indicazioni riportate nella relazione illustrativa.

Alla finalità di cui alla lettera *a*) concernente trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie, è assegnata la parte più consistente del Fondo, pari a circa 19.022 milioni di euro per il trasporto pubblico locale e per le ferrovie non interconnesse, nonché per infrastrutture stradali e ferroviarie.

Alla finalità di cui alla lettera *b*) concernente infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione, sono complessivamente assegnati 3.005,1 milioni a vari Ministeri, di cui 233,9 milioni al Ministero dell'ambiente e 1.401 milioni di euro al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per infrastrutture portuali, tra cui il progetto MOSE, e per incrementare il Fondo per la progettazione delle infrastrutture prioritarie (istituito dall'articolo 202 del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016). Una quota di 92 milioni è altresì assegnata al Ministero dell'agricoltura per il rinnovo e la manutenzione della rete idrica (canali, acquedotti).

Alla finalità di cui alla lettera *d*) concernente la difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche sono assegnati complessivamente circa 857 milioni di euro destinati a vari Ministeri. Al Ministero dell'economia e delle finanze sono destinati 44,3 milioni e al Ministero della difesa sono destinati 529 milioni per interventi di risanamento ambientale, riguardanti l'amianto e le sostanze inquinanti. Una quota di circa 15 milioni di euro è destinata al Ministero dell'agricoltura per interventi idrogeologici (regimazione delle acque, argini, ecc.). Al Ministero dell'ambiente sono destinati 268,7 milioni di euro sia per interventi di risanamento ambientale che per interventi idrogeologici.

Alla finalità di cui alla lettera *e*) concernente l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, sono assegnati 5.640 milioni di euro, di cui: 1.102 milioni al Ministero dell'economia; 424 milioni al Ministero delle infrastrutture, destinati tra l'altro alla ristrutturazione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica; 341,5 milioni al Ministero dell'istruzione, per la messa in sicurezza e la prevenzione del rischio di crolli degli edifici scolastici; 2.615,5 milioni al Ministero della difesa; 264,2 milioni al Ministero della salute; 632,1 milioni al Ministero dell'interno; 15 milioni al Ministero degli affari esteri; 200,1 milioni di euro al Ministero dei beni culturali; 45,4 milioni di euro al Ministero della giustizia.

Un importo di 5.239 milioni è riservato alla prevenzione del rischio sismico (finalità enucleata alla lettera *h*) suddiviso tra vari Ministeri: 2.950 milioni al Ministero dell'economia per la verifica di vulnerabi-

lità sismica e interventi di miglioramento sismico di immobili statali; 13 milioni al Ministero delle infrastrutture e 972,7 milioni al Ministero dell'istruzione per interventi sugli edifici scolastici; 802,2 milioni di euro al Ministero della difesa per interventi su caserme e scuole militari; 129,1 milioni al Ministero dell'interno per interventi su commissariati e caserme; 372 milioni di euro al Ministero dei beni culturali per interventi rientranti nel programma Casa Italia e su musei.

Agli investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie, di cui alla lettera *l*) del comma 140, sono assegnati 186,5 milioni, che saranno destinati al Ministero dell'economia e al Ministero dei beni culturali per la ristrutturazione di immobili dello Stato ubicati nelle periferie.

Una quota di 150 milioni è destinata al Ministero delle infrastrutture per un unico intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Segnala, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 1 dello schema prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Conseguentemente, tali progetti devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

In questo provvedimento come descritto sono richiamate per le somme complessive le disponibilità poste in capo ai diversi ministeri, che andranno a finanziare secondo programmi verificabili alcuni degli interventi prioritari attesi. Molte delle opportunità indicate riguardano competenze della VIII Commissione e sono state oggetto negli anni di sollecitazioni nei confronti del Governo per l'importanza attribuita ad una diffusa pianificazione su temi molto importanti quali la difesa del

suolo, la prevenzione dal rischio idrogeologico e sismico, le bonifiche, la riqualificazione e la messa in sicurezza del patrimonio pubblico esistente, l'efficientamento delle infrastrutture viarie ferroviarie e idriche. Di fatto un grande piano di manutenzione cui è auspicabile le Commissioni parlamentari competenti, oltre che regioni ed enti locali, contribuiranno sia attraverso il monitoraggio della spesa sia nella verifica dell'efficacia delle procedure.

Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere, anche sulla base delle indicazioni che emergeranno nel corso dell'esame in Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita i colleghi a sottoporre alla relatrice eventuali rilievi allo schema in esame, ai fini della predisposizione della proposta di rilievi.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

7-01287 Daga: Sulla gestione del servizio idrico integrato.

(Discussione e rinvio).

Federica DAGA (M5S), illustra la risoluzione in titolo, sottolineando come il tema affrontato non si limiti alla gestione del servizio idrico integrato, ma riguardi anche la grave carenza di acqua potabile che i cittadini dell'Italia meridionale stanno sperimentando in questo periodo, come avviene ogni anno nei mesi estivi. Nel ricordare le recenti ordinanze emanate dai sindaci di diversi comuni al fine di ridurre l'uso di acqua potabile nonché i danni arrecati all'agricoltura dalla siccità, rileva, da un lato, che le cause della attuale carenza idrica non sono recenti e,

dall'altro, che la situazione è aggravata dalla presenza di fattori inquinanti in prossimità di molte fonti di approvvigionamento di acqua potabile, tra le quali il serbatoio COVA dell'Eni presso la diga del Pertusillo, l'impianto SNAM vicino alla foce del Pescara, il progetto della Shell di ricerca degli idrocarburi nella catena montuosa della Maddalena, tra Campania e Basilicata, lo stabilimento industriale della Solvay a Cecina. Con particolare riguardo alla situazione del lago di Bracciano, segnala che la captazione di acqua per il fabbisogno della capitale e dei comuni limitrofi sta determinando un vero e proprio disastro ambientale. Nello stigmatizzare inoltre lo stato in cui versano reti ed acquedotti nazionali, la cui costruzione fu avviata alla fine dell'ottocento a spese del settore pubblico, lamenta che la gestione del servizio idrico sia stata trasferita alle società per azioni, che da vent'anni a fronte di un costante incremento delle tariffe non operano investimenti. Ricordando le ingenti perdite delle nostre reti, che ammontano al 40 per cento del totale nell'Italia centro meridionale, come rilevato dallo studio pubblicato dall'Istat a marzo scorso, nonché le tre procedure di infrazione che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia in tema di gestione delle acque, illustra gli impegni richiesti al Governo. Da ultimo, propone che venga svolto un ampio ciclo di audizioni dei soggetti interessanti, al fine di acquisire i necessari elementi conoscitivi, auspicando che si possa infine pervenire alla stesura di impegni al Governo condivisi dall'intera Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel concordare sulla complessità e gravità del tema, al quale sono stati dedicati diversi strumenti di sindacato ispettivo nel corso dell'attuale legislatura, rinvia all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la valutazione delle modalità più opportune per proseguire l'esame della risoluzione in oggetto.

La seduta termina alle 14.25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	74
5-10853 Iacono: Ripristino del collegamento notturno lungo l'asse ferroviario Agrigento-Caltanissetta-Enna-Catania	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	80
5-10852 Mognato: Ruolo degli impianti veneti di manutenzione corrente ed equipaggi nell'ambito del piano industriale 2017-2026 del gruppo Ferrovie dello Stato	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	81
5-11006 Dell'Orco: Negato accesso agli atti da parte di Rete Ferroviaria Italiana e applicazione del diritto di accesso civico ai dati e documenti pubblici	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	82
5-11039 Carinelli: Valori netti contabili delle aree ferroviarie dismesse site nel comune di Milano posti a bilancio da FS Sistemi Urbani Srl (FSSU)	75
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	94
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	76
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	76
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	78
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	79

INTERROGAZIONI

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta

che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-10853 Iacono: Ripristino del collegamento notturno lungo l'asse ferroviario Agrigento-Caltanissetta-Enna-Catania.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria IACONO (PD), replicando, manifesta delusione per la risposta del rappresentante del Governo. Da quanto riferito, infatti, non si evince nessun impegno per soccorrere le necessità di una vasta zona della Sicilia che, oltre ad essere scarsamente servita in termini di infrastrutture stradali, è di fatto anche penalizzata per ciò che riguarda i collegamenti ferroviari soprattutto con il resto del Paese, restando esclusa dall'esercizio della lunga percorrenza.

Sottolinea che il nuovo contratto di servizio per gli *Intercity*, recentemente stipulato tra i ministeri competenti e Trenitalia, avrebbe potuto essere l'occasione per rivitalizzare i tratti ferroviari in questione al fine di rafforzare la mobilità dei cittadini dei territori interessati, soprattutto nei loro collegamenti con la capitale d'Italia. Nonostante l'offerta di percorrenza complessiva sia stata incrementata del 7 per cento, rispetto al precedente contratto, deve tuttavia rilevare che le esigenze di quest'area del Paese continuano ad essere sottovalutate.

Conclude auspicando che il Governo e Trenitalia possano trovare, quanto prima, una soluzione soddisfacente alle problematiche da lei illustrate.

5-10852 Mognato: Ruolo degli impianti veneti di manutenzione corrente ed equipaggi nell'ambito del piano industriale 2017-2026 del gruppo Ferrovie dello Stato.

Franco BORDO (MDP), in accordo con il presentatore, dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Franco BORDO (MDP), replicando, ringrazia per la risposta fornita dal rappresentante del Governo e si riserva di assumere eventuali ulteriori iniziative sul tema, di unitamente al primo firmatario dell'interrogazione, il collega Mognato.

5-11006 Dell'Orco: Negato accesso agli atti da parte di Rete Ferroviaria Italiana e applicazione del diritto di accesso civico ai dati e documenti pubblici.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Michele DELL'ORCO (M5S), replicando, riservandosi di avanzare formale richiesta scritta volta ad ottenere il documento dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) menzionato nella risposta del rappresentante del Governo, considera tuttavia un successo che attraverso quest'ultima possano venire alla luce i dati relativi ai contratti di cui all'interrogazione in titolo. Ciò, a condizione che la documentazione annunciata dal sottosegretario di Stato contenga, come sembrerebbe, i contratti concernenti le grandi opere in questione ivi compresi i dati relativi alle penali applicabili.

In tal senso è soddisfatto di aver raggiunto un risultato che risponde ai bisogni di trasparenza della cittadinanza anche se per una strada diversa da quella intrapresa, ormai da molto tempo, senza successo che passava – e, ritiene, correttamente –, attraverso l'esercizio del diritto di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici.

Il predetto risultato è inoltre funzionale all'attività del Parlamento perché ritiene giusto che ciascun deputato sia messo in condizione di conoscere nel dettaglio questi contratti, vedere come vengono applicati e valutarli complessivamente, avendone piena informazione, anche al fine di un loro eventuale rifinanziamento.

5-11039 Carinelli: Valori netti contabili delle aree ferroviarie dismesse site nel comune di Milano posti a bilancio da FS Sistemi Urbani Srl (FSSU).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paola CARINELLI (M5S) segnala che focalizzerà le sue osservazioni in replica su ciò che concerne gli scali ferroviari di Milano, in quanto ciò costituisce un argomento « caldo » per via del fatto che si stanno definendo i nuovi accordi di programma che li interessano.

In particolare intende sottolineare che se è vero che i predetti scali sono compresi nel patrimonio di Ferrovie dello Stato (FS) è anche vero che un tempo erano del demanio e che sono stati conferiti a FS in un momento in cui queste non erano una società per azioni. Ritiene che sia anomalo che tali beni siano adesso nel patrimonio di una società per azioni.

Osserva che, da una parte, si pone FS che persegue i suoi interessi e, dall'altra, il comune di Milano e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dovrebbero assicurare il conseguimento degli interessi dei cittadini. La domanda che pone è se le istituzioni perseguano effettivamente questi ultimi interessi oppure, come invece ritiene, le medesime istituzioni non lo facciano lasciando che soltanto FS consegua i propri interessi.

Ricorda che nell'interrogazione in titolo chiedeva di conoscere come si calcolassero le relative plusvalenze di FS in merito ai beni in questione, perché una parte di esse è riconosciuta a favore, in definitiva, dei cittadini milanesi. Per tale motivo se nella loro definizione vengono utilizzati elementi che ne possono compromettere il corretto calcolo è evidente che si potrebbe arrecare un danno agli interessi dei cittadini e scaricare su di loro costi non dovuti.

Conclude avvertendo che lei e il suo Gruppo continueranno a vigilare affinché i calcoli delle predette plusvalenze vengano effettuati correttamente, tutelando, così, gli interessi della cittadinanza.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la Commissione è stata autorizzata dalla Presidente della Camera a trasmettere, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), i rilievi, per le parti di competenza, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (atto n. 421).

Ricorda in proposito che la Commissione dovrà trasmettere i propri rilievi alla

V Commissione in tempi compatibili con il termine di espressione del parere parlamentare che – ove non prorogato – viene a scadere il prossimo 29 giugno 2017.

Federico FAUTTILLI (DeS-CD), *relatore*, ricorda che l'atto è adottato ai sensi del comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 (n. 232 del 2016), che ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in diversi settori di spesa con una dotazione di 47,55 miliardi di euro.

Tuttavia, prima dell'adozione del presente atto, aveva già attinto alle risorse del fondo un precedente decreto di riparto, sia pure con riguardo alla sola finalità relativa alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie (di cui alla di cui alla lettera *i*) del comma 140). Inoltre, la dotazione complessiva del Fondo è stata altresì diminuita dall'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Pertanto la dotazione del Fondo per gli investimenti – in termini di stanziamenti iscritti in bilancio – che viene ripartita dal provvedimento in esame ammonta a circa 46.044 milioni di euro così ripartiti: 1.166 milioni di euro per il 2017; 2.762 milioni di euro per il 2018; 3.160 milioni di euro per il 2019; 2.956 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

Per i profili di competenza della Commissione rileva soprattutto il settore di spesa previsto dalla lettera *a*) del citato comma 140: « trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, nonché riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie ». Va inoltre considerata anche la lettera *b*) per la parte concernente le infrastrutture nel settore portuale.

La norma *sub a*) prevede – con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo – la loro ripartizione con uno o più decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, i medesimi decreti sono tenuti ad individuare gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi.

L'Atto in esame consta di un unico articolo, il cui comma 1 dispone la ripartizione del Fondo tra le finalità indicate alle lettere da *a*) ad *l*) del citato comma 140, con indicazione, per ciascun settore, della quota parte assegnata ai singoli ministeri, ai sensi della tabella allegata all'atto medesimo. Quanto ai criteri adottati per il riparto, nella relazione illustrativa si specifica che « la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti ».

Il comma 2 dell'articolo unico dell'Atto prevede, in linea con quanto sancito nel comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati siano monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Conseguentemente, tali progetti devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e che i soggetti attuatori degli interventi sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

Venendo al merito, in sede di ripartizione delle risorse con riguardo a ciascuno dei dieci settori di spesa individuati, in coerenza di quanto prescrive il comma 140 sarebbe opportuno poter conoscere « gli interventi da finanziare ed i relativi importi » di destinazione delle risorse medesime.

Dal testo emerge che le risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera *a*) sono assai ingenti, essendo pari a circa 19 miliardi di euro (quindi poco meno della metà dell'insieme delle risorse medesime per il periodo 2017-2032) di cui poco più di 285 milioni di euro per l'anno 2017, circa 805 milioni di euro per l'anno 2018 e circa 875,5 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento alla lettera *b*) sono assegnati, per il periodo 2017-2032, 3 miliardi di euro, nell'ambito dei quali sono previsti, per quanto di competenza di questa Commissione, investimenti per infrastrutture portuali.

Tuttavia, le indicazioni fornite sul loro impiego non consentono una compiuta valutazione di merito, anche perché le specificazioni recate dalla relazione illustrativa appaiono particolarmente sintetiche: per quanto riguarda le risorse di cui alla lettera *a*) indica come destinazione il « Trasporto pubblico locale e ferrovie non interconnesse nonché infrastrutture stradali e ferroviarie », mentre per il settore di spesa di cui alla lettera *b*) menziona « infrastrutture portuali tra cui il progetto MOSE ».

Alla luce di queste considerazioni, ai fini della formulazione di una proposta, ritiene indispensabile che l'Esecutivo interloquisca con la Commissione – anche mediante la consegna di idonea documentazione – al fine di fornire gli elementi di conoscenza utili ad un proficuo esame dello schema di decreto.

Arianna SPESSOTTO (M5S) esprime preoccupazione per come il decreto dispone dell'utilizzazione del Fondo senza fornire maggiori informazioni e dettagli circa la destinazione delle risorse. Ricorda, peraltro, che durante il dibattito svolto in occasione dell'istituzione del Fondo in questione, aveva già avanzato preoccupazioni sull'impossibilità per il Parlamento di assolvere alle sue funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'Esecutivo.

Pertanto chiede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti venga a riferire in Commissione sui dettagli del-

l'utilizzazione del Fondo prima che essa sia chiamata ad esprimere i suoi rilievi.

Franco BORDO (MDP) concorda con quanto rilevato dal relatore circa la necessità che il Governo dia dettagliate informazioni sull'utilizzazione del Fondo, e comunque fornisca idonea documentazione, prima che la Commissione esprima i suoi rilievi.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO prende atto che il relatore ha concluso il suo intervento chiedendo che il Governo interloquisca con la Commissione, quantomeno mediante idonea documentazione, al fine di fornire gli elementi di conoscenza utili ad un proficuo esame dello schema di decreto. Si attiverà pertanto in tal senso.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Emendamenti C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la Commissione Politiche dell'U-

nione europea non ha ancora trasmesso le proposte emendative sul provvedimento in esame concernenti le materie di competenza della Commissione.

Pertanto lo svolgimento del punto all'ordine del giorno avrà luogo nella seduta già convocata per domani, 28 giugno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-10853 Iacono: Ripristino del collegamento notturno lungo l'asse ferroviario Agrigento-Caltanissetta-Enna-Catania.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Occorre preliminarmente ricordare che i servizi Intercity e Intercity Notte sono inseriti nel Contratto di Servizio stipulato tra Trenitalia e lo Stato e che, come è noto, la caratteristica di tali treni è quella di non essere economicamente sostenibili da parte di Trenitalia; pertanto, lo Stato eroga corrispettivi in coerenza con quanto stabilito nel piano economico-finanziario, inserito anch'esso nel Contratto.

Alla fine dello scorso anno è stato definito il nuovo Contratto di Servizio per gli anni 2017-2026, nell'ambito del quale l'offerta da/per la Sicilia è stata lasciata invariata anche per quanto concerne i collegamenti notturni, nono-

stante questi presentino frequentazioni estremamente basse, ad eccezione di alcuni picchi coincidenti con le principali festività.

Infatti, da alcuni anni i treni notte registrano un progressivo calo della domanda, determinato soprattutto dalla velocizzazione dei servizi diurni e dall'incremento della presenza sul mercato dei vettori aerei *low cost*, fenomeno peraltro comune a tutti i principali Paesi europei.

Tutto ciò premesso, ricordo che l'attuale offerta a Contratto per la Sicilia prevede 1 coppia di ICN Milano-Sicilia e viceversa, 2 coppie di ICN Roma-Sicilia e viceversa, 2 coppie di Intercity diurni Roma-Sicilia e viceversa.

ALLEGATO 2

5-10852 Mognato: Ruolo degli impianti veneti di manutenzione corrente ed equipaggi nell'ambito del piano industriale 2017-2026 del gruppo Ferrovie dello Stato.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In via generale ricordo che l'organizzazione industriale rientra nell'autonomia di ciascuna impresa, che vi provvede perseguendo l'efficientamento dei processi.

In linea con tale principio, anche il nuovo Contratto di Servizio tra MEF, MIT e la società Trenitalia non contiene alcun vincolo sull'organizzazione dei processi industriali, bensì prevede che la società provveda a programmare, realizzare e coordinare tutte le attività necessarie all'erogazione dell'offerta.

In particolare, circa l'impianto di Manutenzione di Mestre, Trenitalia evidenzia

che lo stesso non ha subito modifiche organizzative e c'è stato un ampliamento delle attività, acquisendo anche la manutenzione della flotta ETR 500.

Per quanto riferibile all'impianto Equipaggi, questo rientra in una più ampia riorganizzazione della Divisione Passeggeri LH di Trenitalia – che ha trovato formale condivisione con le OO.SS. nazionali in data 15 giugno 2017 – nell'ambito della quale è prevista la confluenza del Presidio di Sala Operativa all'interno del Presidio di Distribuzione, con la garanzia degli attuali livelli occupazionali.

ALLEGATO 3

5-11006 Dell'Orco: Negato accesso agli atti da parte di Rete Ferroviaria Italiana e applicazione del diritto di accesso civico ai dati e documenti pubblici.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione al primo e al terzo quesito si evidenzia che nel vigente atto di concessione e nei contratti di programma fin qui stipulati tra il MIT ed RFI non vi sono clausole di diniego di documentazione qualora richiesta dal MIT.

Infatti, il Contratto di programma parte investimenti (2012-2016) prevede che il Ministero esercita, tutte le attività ritenute necessarie per verificare l'esatto adempimento di tutti gli obblighi che derivano al Gestore dal contratto, ed in particolare per valutare i gradi di conformità alla programmazione, constatare e valutare lo stato della progettazione e/o dei lavori, analizzare e valutare i costi delle opere, effettuare la vigilanza sulle specifiche tecniche di settore, il monitoraggio sulle opere realizzate per quanto attiene agli investimenti, le eventuali verifiche di cantiere. Considerato anche che i documenti sono suscettibili di modifiche o di adeguamenti in relazione alla specificità del singolo progetto, l'intera documentazione riferita al progetto di investimento è messa a disposizione del MIT, ogni qualvolta il Ministero stesso ne fa richiesta, o degli eventuali interessati aventi titolo.

Ed è per questa ragione che la DG trasporto e infrastrutture ferroviarie ha provveduto, come esplicitato nell'atto di sindacato ispettivo, a interessare RFI, in ragione delle caratteristiche strutturali e ordinamentali di tale società, affinché la stessa fornisca, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, diretto riscontro agli interessati.

Quanto al secondo quesito comunico che per la vastità e complessità delle

informazioni richieste sono state predisposte schede sulle singole opere, schede che deposito agli atti per consultazione.

Nel dettaglio, evidenzio che la società Rete Ferroviaria Italiana ha provveduto a trasmettere al MIT le informazioni relative alla disciplina applicabile alle penali dei contratti relative alla:

linea AV/AC Milano – Venezia – Brescia – Verona (allegato 1);

linea AV/AC Milano – Venezia – Verona – Padova (allegato 2);

realizzazione del Passante e della Stazione AV/AC di Firenze (allegato 3);

linea AV/AC Milano – Genova (allegato 4).

Sulle opere Pedemontana Lombarda e Tangenziale est di Milano sono state assunte informazioni presso la società Concessioni Autostradali Lombarde (allegato 5).

Per la Pedemontana Veneta il concedente è la Regione Veneta; maggiori dettagli in allegato 6.

Elementi sulla Bretella Campogalliano – Sassuolo sono stati acquisiti dalla competente Direzione generale del MIT (allegato 7).

Per informazioni sul sistema MoSE si rimanda all'allegato 8, mentre per la sezione italiana della Lione-Torino RFI informa che si è in fase di progettazione preliminare.

Infine, per la seconda pista dell'Aeroporto di Firenze segnalo che sono tuttora

in corso interlocuzioni con gli enti e le Amministrazioni coinvolte, ognuna per quanto di competenza.

L'interrogazione posta riguarda anche profili di competenza di ANAC nell'ultimo quesito ovvero se, alla luce delle linee guida adottate con delibera 1309/2016, il FOIA si applica anche alle società in controllo pubblico e alle società in partecipazione pubblica.

In merito ANAC ha precisato che la questione richiede una preliminare valutazione in ordine alla natura della società RFI. Infatti, la disciplina della trasparenza dell'accesso generalizzato è, alla luce della normativa e delle indicazioni della stessa ANAC, declinabile in modo differenziato in relazione alle caratteristiche strutturali e ordinamentali di una società pubblica.

RFI è una società per azioni, cui è affidato il ruolo di gestore dell'infrastruttura ferroviaria (linee, stazioni, impianti), posseduta al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane (FSI S.p.A.). Quest'ultima società è, a sua volta, interamente partecipata dal MEF. FSI è ente emittente obbligazioni quotate su mercati regolamentati dell'Unione Europea. Di conseguenza, è soggetta ai connessi obblighi normativi in Italia e nel paese di collocazione del prestito. Alla luce di quanto sopra, RFI è società pubblica direttamente controllata da altra società pubblica (FSI) che emette strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

In relazione alla specifica questione posta, la disciplina relativa all'accesso civico generalizzato è contenuta negli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013, come modificati e integrati dal decreto legislativo n. 97/2016. L'ambito soggettivo di applicazione della normativa è stabilito nel novellato articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo. Per quel che qui interessa, i commi 2 e 3 del richiamato articolo 2-bis fissano i criteri di applicazione del regime della trasparenza alle società pubbliche controllate o solamente partecipate da amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda le società in controllo pubblico, l'articolo 2-bis comma 2, lettera b), stabilisce che dette società, come

definite dal decreto legislativo di attuazione della legge n. 124/2015, ora decreto legislativo n. 175/2016, sono soggette alla medesima disciplina delle pubbliche amministrazioni in quanto compatibile, ad esclusione delle società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo.

La norma è stata riformulata dallo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 175 ». In particolare, il richiamato schema di decreto (con l'articolo 18) prevede la sostituzione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-bis, del decreto legislativo n. 33/2013, operando un rinvio espresso alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e chiarendo che sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

Il legislatore ha inteso, quindi, precisare che sono escluse dal regime di trasparenza non solo le società quotate, ma anche le società direttamente controllate da società quotate. Per quanto concerne le società solamente partecipate da pubbliche amministrazioni, dunque non in situazione di controllo, l'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33/2013, al comma 3 chiarisce che la normativa sulla trasparenza si applica, in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, anche alle società in partecipazione pubblica come definite dal citato decreto legislativo di attuazione della legge delega cosiddetta « Madia ».

In relazione al nuovo quadro normativo, l'ANAC ha recentemente posto in consultazione pubblica un atto d'indirizzo che sostituisce il precedente n. 8/2015.

Nello schema di Linee Guida l'ANAC ha chiarito che non è applicabile alle società quotate il regime delle società controllate perché espressamente escluso

per legge, resta applicabile a tali società il regime delle società solo partecipate da pubbliche amministrazioni. Quindi, ha previsto che le società quotate sono tenute a pubblicare i soli dati, documenti e informazioni relativi alle attività di pubblico interesse svolte e a garantire l'accesso generalizzato, sempre relativamente alle sole attività di pubblico interesse svolte.

Occorre adesso considerare la natura giuridica di RFI – società pubblica direttamente controllata da altra società pubblica (FSI) che emette strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per questo considerabile alla stregua di una società quotata ai fini della disciplina della trasparenza.

Ciò premesso, in base al quadro normativo di cui sopra e applicando al caso di specie il ragionamento fatto da ANAC nelle Linee Guida a proposito delle società quotate, si può tendenzialmente asserire che:

a RFI, interamente partecipata da FSI, società emittente sui mercati obbligazionari regolamentati strumenti finanziari, non si applica il comma 2, lettera *b*), dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013. La disposizione richiamata indica, infatti, i soggetti cui si applica, in quanto compatibile, il regime di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, RFI non è tenuta all'applicazione della normativa sulla trasparenza e sull'accesso civico come le pubbliche amministrazioni sull'organizzazione e sulle attività svolte (tale impostazione è espressamente confermata dalla nuova formulazione del richiamato comma 2 dell'articolo 2-*bis*, operata nello schema di decreto legislativo, correttivo del decreto legislativo n. 175, non ancora in *Gazzetta Ufficiale* prima citato;

a RFI, tuttavia, può applicarsi il comma 3 del medesimo articolo 2-*bis* e, secondo l'interpretazione fornita da ANAC, alle società quotate ed equiparate, riferito alle sole attività di pubblico interesse svolte e non al complesso delle attività né all'organizzazione della società.

Per quanto sopra, ANAC evidenzia che ad RFI sarebbe applicabile l'accesso civico limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

ALLEGATO 1

Linea AV/AC Milano-Venezia-Brescia-Verona.

In data 15 ottobre 1991 è stata sottoscritta una Convenzione (nel seguito anche « la Convenzione del 1991 ») tra TAV (oggi RFI) – Consorzio Cepav Due/ENI che ha ad oggetto la progettazione esecutiva (oggi progettazione definitiva) e la realizzazione della Tratta Milano – Verona.

La Convenzione del 1991 prevede che, dopo la elaborazione del progetto definitivo da parte del Consorzio e la sua approvazione da parte delle competenti amministrazioni, la realizzazione dell'opera da parte dello stesso General Contractor sia preceduta dalla stipula di un apposito Atto Integrativo alla Convenzione stessa, contenente, tra l'altro, il prezzo forfettario per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico del Consorzio comunque necessarie per consegnare le opere eseguite a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionanti e idonee all'uso cui sono destinate.

La Convenzione del 1991 prevede altresì che nel caso in cui RFI ed il Consorzio non riescano a concordare il prezzo forfettario o altre condizioni dell'Atto Integrativo entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo, sia RFI sia il Consorzio avranno il diritto di recedere dalla Convenzione.

In caso di recesso è previsto dalla predetta Convenzione del 1991, in estrema sintesi, che RFI dovrà rimborsare al Consorzio i costi documentati per le attività progettuali svolte, costi che complessivamente non potranno essere superiori al 3 per cento dell'importo presunto dell'opera (intera Tratta Milano – Verona), che a questi soli fini veniva fissato con la Convenzione del 1991 in modo invariabile in 2.040 miliardi di lire.

La Convenzione del 1991 contiene altresì una clausola risolutiva in forza della quale, a fronte di gravi inadempimenti del Consorzio Cepav Due, espressamente indicati nella medesima clausola, RFI ha diritto di risolvere la Convenzione medesima.

Successivamente, per quanto qui d'interesse:

con Delibera Cipe n. 121 in data 21 dicembre 2001 la « Linea Milano-Verona », ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è stata inserita nel Programma di infrastrutture strategiche di cui al medesimo articolo 1 della legge 443/2001;

l'articolo 2, commi 232 e ss della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto in particolare che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE – a determinate condizioni previste dalla norma stessa – può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE.

In esecuzione di tale norma, con DPCM in data 1.10.2010 il Lotto Funzionale Treviglio-Brescia della Milano-Verona è stato individuato quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 232 della Legge 191/2009 ed in data 19.4.2011 è stato stipulato il relativo Atto Integrativo RFI – Cepav Due/ENI alla predetta Convenzione del 1991. La Tratta Treviglio-Brescia è stata aperta all'esercizio commerciale nel dicembre 2016.

Quanto alla Tratta Brescia – Verona, l'articolo 1, comma 76 della legge 147/2013, (cosiddetta « Legge di stabilità 2014 »), ha stabilito « che le tratte Brescia-Verona... della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia... sono realizzate con le modalità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato ».

Ad oggi l'Atto Integrativo relativo alla Tratta Brescia – Verona non è stato ancora stipulato.

ALLEGATO 2

Linea AV/AC Milano – Venezia – Verona – Padova.

In data 15 ottobre 1991 è stata sottoscritta una Convenzione (nel seguito anche « la Convenzione del 1991 ») tra TAV (oggi RFI) – Consorzio Iricav Due/IRI (oggi Fintecna) che aveva ad oggetto la progettazione esecutiva (oggi progettazione definitiva) e la realizzazione della Tratta Verona-Venezia.

Successivamente, il Lodo arbitrale TAV-Iricav Due in data 17.7.2003 ha dichiarato (i) lo scioglimento della Convenzione limitatamente alla parte relativa alla tratta tra Padova e Mestre (ii) per il resto tuttora efficace la Convenzione medesima.

In definitiva pertanto l'oggetto della Convenzione del 1991 risulta ridotto alla Tratta Verona-Padova.

La Convenzione del 1991 prevede che, dopo la elaborazione del progetto definitivo da parte del Consorzio e la sua

approvazione da parte delle competenti amministrazioni, la realizzazione dell'opera da parte dello stesso Consorzio sia preceduta dalla stipula di un apposito Atto Integrativo alla Convenzione stessa, che dovrà contenere il Prezzo Forfettario per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico del Consorzio comunque necessarie per consegnare le opere eseguite a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionanti e idonee all'uso cui sono destinate.

La Convenzione del 1991 prevede altresì che nel caso in cui RFI ed il Consorzio non riescano a concordare il Prezzo Forfettario o altre condizioni dell'Atto Integrativo entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo, sia RFI sia il Consorzio avranno il diritto di recedere dalla Convenzione.

In caso di recesso è previsto dalla Convenzione del 1991, in estrema sintesi, che RFI dovrà rimborsare al Consorzio i costi documentati per le attività progettuali svolte, costi che complessivamente non potranno essere superiori al 3 per cento dell'importo presunto dell'opera (intera Tratta Verona-Venezia), che a questi soli fini veniva fissato con la Convenzione del 1991 in modo invariabile in 1.850 miliardi di lire.

La Convenzione del 1991 contiene altresì una clausola risolutiva in forza della quale, a fronte di gravi inadempimenti del Consorzio Iricav Due, espressamente indicati nella medesima clausola, RFI ha diritto di risolvere la Convenzione medesima.

Successivamente, per quanto qui d'interesse:

con Delibera Cipe n. 121 in data 21 dicembre 2001 la « Linea Verona-Padova », ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è stata inserita nel Programma di infrastrutture strategiche di cui al medesimo articolo 1 della legge 443/2001;

l'articolo 1, comma 76 della legge 147/2013, (cosiddetta « Legge di stabilità 2014 »), ha stabilito che « le tratte... Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano – Venezia... sono realizzate con le

modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato ».

Inoltre, in relazione alle previsioni di cui al decreto-legge n. 133/2014 (Decreto Sblocca Italia), convertito nella legge 164/2014 e relativo decreto attuativo MIT/MEF in data 13 novembre 2014, che prevedono lo stanziamento di finanziamenti a favore di taluni progetti, tra i quali un « ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova », imponendo al riguardo taluni adempimenti il cui mancato rispetto entro i termini indicati determina la revoca dei predetti finanziamenti, RFI ed il Consorzio Iricav Due con Accordo in data 23 dicembre 2014 e s.m.i. hanno regolato i loro reciproci rapporti in relazione alla Progettazione Definitiva della subtratta Verona-Vicenza ed alle connesse attività.

Tale Accordo, segnatamente per quanto concerne la revoca dei finanziamenti prevista dal Decreto Sblocca Italia e relativo decreto interministeriale attuativo, prevede in particolare che, qualora la revoca dei finanziamenti sia dovuta a cause diverse dall'inadempimento del Consorzio, nulla sarà dovuto da RFI a IRICAV DUE, ad alcun titolo, oltre al corrispettivo dell'attività progettuale svolta come determinato ai sensi del medesimo Accordo.

Ad oggi non è stata ancora sottoscritto alcun Atto Integrativo alla Convenzione del 1991.

ALLEGATO 3

Realizzazione del Passante e della Stazione AV/AC di Firenze.

In data 28 maggio 2007, è stata stipulata la Convenzione n. 21 tra Italferr S.p.A. – in rappresentanza di RFI – ed il Contraente Generale A.T.I. COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria) – ERGON ENGINEERING AND CONTRACTING Consorzio Stabile S.c.a.r.l. (Mandante), con la quale sono state affidate al Contraente Generale le « attività di progettazione esecutiva, direzione lavori, realizzazione, con qualsiasi mezzo, dei lavori per la realizzazione del passante ferroviario Alta Velocità del Nodo di Firenze, della Nuova stazione AV, delle opere infrastrutturali connesse per la fluidificazione del traffico ferroviario (Scavalco) nonché delle opere propedeutiche, funzionali ai due lotti in cui è articolata l'opera ».

Detto affidamento è avvenuto a seguito di gara a procedura aperta ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002 e s.m.i., il cui bando è stato pubblicato sul Supplemento alla GUCE in data 11 gennaio 2006 e sul Foglio Inserzioni della GURI in data 14 gennaio 2006, e le cui conseguenti attività negoziali si sono concluse con l'aggiudicazione definitiva al citato Contraente Generale avvenuta il 28 maggio 2007.

In data 6 settembre 2007, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della Convenzione 21/2007, visto l'esito positivo della verifica dei requisiti prescritti, la società di Progetto « NODAVIA » S.c.p.a., costituita fra le società costituenti l'A.T.I. aggiudicataria, è subentrata nel rapporto contrattuale di cui sopra.

In particolare, la Convenzione prevede la suddivisione delle prestazioni contrattuali in due Lotti:

Lotto 1: progettazione esecutiva delle opere infrastrutturali connesse alla fluidificazione del traffico ferroviario (Scavalco), del Passante ferroviario nonché la verifica della progettazione esecutiva della Nuova Stazione AV; realizzazione delle Opere Propedeutiche allo Scavalco; realizzazione dello Scavalco;

Lotto 2: realizzazione delle Opere Propedeutiche ai lavori e delle opere relative al Passante ferroviario, alla Nuova Stazione AV nonché gli interventi complementari ed accessori funzionali alle opere nel loro complesso.

L'importo dell'affidamento, al netto del ribasso del 25,1312 per cento praticato nell'offerta, previsto dalla Convenzione d'appalto è pari a Euro 703.697.519,74.

Per effetto di modifiche intervenute in fase di Progettazione Esecutiva e, successivamente, nel corso dei lavori, definite attraverso il I Atto Integrativo Modificativo n. 3/09, il II Atto Integrativo Modificativo n. 5/10, nonché 25 Verbali di Variante, l'importo dell'affidamento risulta attualmente fissato in Euro 769.566.608,84.

Nelle premesse della Convenzione, al punto 3, è riportato che Ferrovie entro 365 giorni dalla data di consegna delle prestazioni (avvenuta il 16 luglio 2007), potrà recedere dall'affidamento dei lavori oggetto del Lotto 2, qualora gli importi relativi alla realizzazione del sistema AV TO – MI – NA dovessero essere insufficienti per la realizzazione anche delle prestazioni oggetto della Convenzione o qualora dovesse essere disposta una riduzione degli importi esistenti. Il Contraente Generale, in tal caso, avrebbe diritto solo ed esclusivamente ad un importo pari all'1 per mille dell'ammontare dei lavori del Lotto 2.

Tale diritto di recesso non è stato esercitato da Ferrovie, in quanto con Delibera RFI dell'8 maggio 2008 sono stati confermati i fondi per la realizzazione del Lotto 2 (fonte AV MERCAT).

Tutti gli altri casi di risoluzione e recesso sono regolati dal Titolo IX della Convenzione suddetta.

Nell'eventualità di interruzione della Convenzione per volontà della Committenza, a titolo di mancato utile e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa del Contraente Generale, Ferrovie corrisponderà al Contraente Generale medesimo il 10 per cento dell'ammontare delle prestazioni non eseguite, fino ai quattro quinti dell'importo dei lavori og-

getto della Convenzione al momento in cui tale facoltà venisse esercitata (articolo 71.5), così come previsto dalla normativa vigente.

L'opera, sebbene sia stata inserita nel primo programma nazionale delle infrastrutture strategiche di cui alla deliberazione CIPE del 22 dicembre 2001, n. 121, pubblicata sulla *G.U.* n. 68 del 21 marzo 2002, non ha beneficiato di Delibere di Finanziamento CIPE.

ALLEGATO 4

Linea AV/AC Milano-Genova.

In data 16 marzo 1992 è stata sottoscritta una Convenzione tra TAV (oggi RFI) e il Consorzio COCIV che ha ad oggetto la progettazione esecutiva (oggi progettazione definitiva) e la realizzazione della Tratta Milano – Genova.

La Convenzione del 1992 prevede che, dopo la elaborazione del progetto definitivo da parte del Consorzio e la sua approvazione da parte delle competenti amministrazioni, la realizzazione dell'opera da parte dello stesso General Contractor sia preceduta dalla stipula di un apposito Atto Integrativo alla Convenzione stessa, contenente, tra l'altro, il Prezzo Forfettario per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico del Consorzio comunque necessarie per consegnare le opere eseguite a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionanti e idonee all'uso cui sono destinate.

La Convenzione del 1992 contiene altresì una clausola risolutiva (articolo 24) in forza della quale, a fronte di gravi inadempimenti del Consorzio COCIV, espressamente indicati nella medesima clausola, RFI ha diritto di risolvere la Convenzione medesima.

L'articolo 24.3 della Convenzione prevede che le conseguenze derivanti dalla risoluzione della Convenzione sono regolate, oltre che dalle norme generali del Codice Civile, dalle condizioni generali di contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera dell'Ente Ferrovie dello Stato (intendendosi sostituita TAV – oggi RFI – all'Ente oggi FS Italiane e Cociv all'appaltatore).

Successivamente, per quanto qui d'interesse:

con delibera Cipe n. 121 in data 21 dicembre 2001 la « Linea AV/AC Milano – Genova: Terzo Valico dei Giovi », ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è stata inserita nel Programma di infrastrutture strategiche di cui al medesimo articolo 1 della legge 443/2001;

l'articolo 2, commi 232 e ss della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto in particolare che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE – a determinate condizioni previste dalla norma stessa – può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE. In particolare il comma 232, lettera c) prevede che il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi.

In esecuzione di tale norma, con dPCM in data 1.10.2010 la « Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi » è stata individuata quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 232 della Legge 191/2009 ed in data

11.11.2011 è stato sottoscritto tra RFI ed il Consorzio COCIV l'Atto Integrativo alla Convenzione del 1992.

Con tale Atto Integrativo, per quanto qui di interesse:

è ridotto l'oggetto della Convenzione dalla Linea Milano-Genova alla sola Tratta Terzo Valico dei Giovi, con rinuncia del Consorzio COCIV ad ogni pretesa, anche per compensi, costi, danni, tempi e/o mancato guadagno, derivante – direttamente o indirettamente – per qualsivoglia titolo o ragione, dalla predetta riduzione;

è prevista la suddivisione della Tratta Terzo Valico dei Giovi in sei Lotti Costruttivi;

è concordata la costruzione del Primo Lotto Costruttivo e che i Lotti Costruttivi successivi al Primo saranno automaticamente conclusi e contrattualizzati solo mediante comunicazione da RFI a COCIV che sono state effettivamente assegnate e rese disponibili a RFI le ulteriori « *tranches* » di risorse finanziarie che consentano, di volta in volta, la completa realizzazione di ciascun Lotto Costruttivo successivo al Primo;

è fissata un'apposita disciplina che tra l'altro, in conformità a quanto previsto dal sopra riportato l'articolo 2, comma 232, lettera *c*) della legge 191/2009, esclude, per l'eventuale mancata o ritardata assegnazione ed effettiva disponibilità delle risorse finanziarie di uno o più Lotti Costruttivi successivi al Primo, il riconoscimento al General Contractor di alcun importo a titolo di penale;

è inoltre prevista un'articolata disciplina in base alla quale, in estrema sintesi, in caso di mancata assegnazione – ed effettiva disponibilità per RFI – entro determinate date, delle risorse finanziarie relative ai Lotti Costruttivi successivi al Primo, l'Atto Integrativo, così come l'intera Convenzione, resteranno in vigore per un periodo di 10 anni dalla data di sottoscrizione dell'Atto Integrativo, purché entro tale termine le competenti Autorità provvedano ad assegnare e rendere effettiva-

mente disponibili a RFI le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei successivi Lotti Costruttivi. In caso di mancata assegnazione a RFI – con correlativa effettiva disponibilità per RFI – di tali risorse finanziarie entro il detto termine di 10 anni, l'Atto Integrativo, così come l'intera Convenzione si intenderanno definitivamente limitati ai soli Lotti Costruttivi Ultimati e ai Lotti Costruttivi in via di Realizzazione (che dovranno essere ultimati), senza che il Consorzio e/o le Consorziato e/o loro aventi causa possano mai avanzare nei confronti di RFI, ITAL-FERR e/o loro aventi causa alcuna pretesa ad alcun titolo, contrattuale, extracontrattuale e/o precontrattuale.

Allo stato, oltre al Primo Lotto Costruttivo, previa assegnazione ed effettiva disponibilità per RFI delle rispettive risorse finanziarie, sono stati contrattualizzati i Lotti Costruttivi Secondo, Terzo e Quarto.

Infine la Convenzione del 1992, come integrata dall'Atto Integrativo del 2011, contiene altresì una clausola risolutiva (articolo 24) in forza della quale, a fronte di gravi inadempimenti del Consorzio COCIV, espressamente indicati nella medesima clausola, RFI ha diritto di risolvere la Convenzione medesima e l'Atto Integrativo – oggi Ferrovie dello Stato Italiane, e COCIV all'appaltatore).

In data 11.11.2011 è stato poi sottoscritto l'Atto Integrativo, nei termini previsti dalla Convenzione, il quale non ha valore novativo rispetto alla Convenzione stessa, le cui condizioni e i cui termini, come integrati con l'Atto Integrativo stesso, restano pienamente in vigore, salvo per quanto siano espressamente modificati e/o integrati dall'Atto.

Detti Atti risultano pertanto giuridicamente vincolanti tra le parti e non sono previste specifiche penali in caso di risoluzione anticipata dei contratti fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 24.3 della Convenzione.

ALLEGATO 5

Autostrada Pedemontana Lombarda (Pedemontana) e Tangenziale Est Esterna di Milano.

Per le due opere in argomento la competenza è della Società Concessioni Autostradali Lombardo (CAL).

Sia per la Pedemontana che per la Tangenziale Est Esterna di Milano i « documenti amministrativi e relativi allegati inerenti obbligazioni giuridiche vincolanti » sono rappresentati dalle Convenzioni di Concessione e dai relativi Atti Aggiuntivi e Atti Integrativi sottoscritti da CAL e dai Concessionari.

Per quanto concerne la previsione di « eventuali singole penali in caso di risoluzione anticipata dei contratti », le Convenzioni di Concessione sottoscritte tra CAL e i due Concessionari, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (APL) e Tangenziale Esterna S.p.A. (TE), prevedono quanto segue.

Convenzione CAL-TE:

(i) L'articolo 37 stabilisce la disciplina della decadenza della Concessione per inadempimento del Concessionario, in relazione agli obblighi del Concessionario stesso previsti nei vari articoli della Convenzione; le sanzioni e le penalità sono definite e dettagliate negli articoli 35 e 36 e sono disciplinate dall'Allegato P alla Convenzione « Disciplinare delle sanzioni »;

(ii) l'articolo 38 disciplina invece la possibile risoluzione del contratto per inadempimento del Concedente e la revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, quantificandone i relativi costi/rimborsi da riconoscersi al Concessionario, secondo quanto segue:

38 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE.

38.1 Secondo quanto previsto dall'articolo 158 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento

del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:

in caso di risoluzione o revoca dopo la consegna al Concedente della fideiussione di cui all'articolo 8.3:

a) il valore delle opere e progettazioni già realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del Piano economico-finanziario.

in caso di risoluzione o revoca prima della consegna al Concedente della fideiussione di cui all'articolo 8.3, fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del presente articolo 38.1, l'indennizzo di cui alla precedente lettera c) sarà pari al 10 per cento del valore della progettazione ancora da eseguire, assumendo quale valore della progettazione quello utilizzato ai fini dell'articolo 8.1.

38.2 Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

38.3 L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

(iii) Inoltre, l'articolo 39.3 della Convenzione prevede che « qualora uno o più eventi di Forza Maggiore [...] non consentano di ripristinare l'equilibrio economico

e finanziario secondo le modalità e nei tempi di cui all'articolo 11, ovvero rendano impossibile l'esecuzione della Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, per un periodo superiore a 18 (diciotto) mesi consecutivi, la Convenzione s'intenderà risolta successivamente, l'Atto Aggiuntivo n. 2 ha aggiunto l'articolo 39.4 che prevede che «in caso di risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'articolo 39.3, gli importi dovuti al Concessionario in conseguenza di tale risoluzione saranno determinati ai sensi dell'articolo 38.1, lettere a) e b) della Convenzione »;

(iv) Infine, si evidenzia che l'Atto Aggiuntivo n. 2 ha integrato la disciplina afferente alle modalità di applicazione di sanzioni e penalità.

Convenzione CAL-APL:

(i) l'articolo 10 stabilisce la disciplina della decadenza della Concessione per inadempimento del Concessionario, in relazione agli obblighi del Concessionario stesso previsti nei vari articoli della Convenzione; le sanzioni e penalità sono definite e dettagliate agli articoli 26 e 27;

(ii) l'articolo 28 disciplina invece la possibile risoluzione del contratto per inadempimento del Concedente e la revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, quantificandone i relativi costi/rimborsi da riconoscersi al Concessionario, secondo quanto segue:

28. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE.

28.1 Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non

abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di servizio ancora da gestire valutata sulla base del Piano economico Finanziario.

28.2 Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

28.3 L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

(iii) Inoltre l'articolo 12.7 della Convenzione prevede che «In caso di mancato accordo in merito all'aggiornamento e/o alla revisione del Piano Economico Finanziario, ovvero in ordine alla sussistenza dei presupposti di detta revisione, troveranno applicazione, ove ne sussistano i presupposti, le disposizioni di Legge in ordine all'estinzione del rapporto concessorio ».

(iv) L'Atto Aggiuntivo n. 2 ha previsto all'articolo 4.6 che «nel caso in cui l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario di cui al § Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., a seguito della mancata sottoscrizione del Senior n. 1, non sia raggiunto tra le Parti entro 6 (sei) mesi dalla presentazione della proposta di revisione da parte del Concessionario o, in caso di accordo, non sia approvato dal C.I.P.E., entrambe le Parti avranno la facoltà di estinguere il rapporto concessorio. In tal caso, spetta al Concessionario esclusivamente e limitatamente ai Lotti A, B1, CO1 e VA1 il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi

pubblici erogati, ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario inoltre all'articolo 4.7 ha altresì previsto che « Nel caso in cui l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario di cui al § Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., a seguito della mancata sottoscrizione del Senior n. 2, non sia raggiunto tra le Parti entro 6 (sei) mesi dalla presentazione della proposta di revisione da parte del Concessionario o, in caso di accordo, non sia approvato dal C.I.P.E., entrambe le Parti avranno la facoltà di recedere dalla Convenzione Unica. In tal caso spettano al Concessionario esclusivamente e limitatamente ai Lotti A, B1, B2, C, CO1 e VA1: a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici erogati, ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario; b) gli importi da corrispondere agli istituti finanziatori in conseguenza della risoluzione del rapporto concessorio, connessi all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento dei Lotti A, B1, B2, C, CO1 e VA1 ».

(v) L'Atto Aggiuntivo n. 2 ha inoltre specificato la disciplina afferente alle modalità di applicazione di sanzioni e penali.

(vi) Lo stesso Atto Aggiuntivo n. 2 ha infine sostituito l'articolo 10.6 della Convenzione originaria, secondo quanto segue:

« 10.6 In caso di decadenza della Concessione per inadempimento del Concessionario ai sensi del presente articolo, al Concessionario sarà riconosciuto l'importo di cui alla lettera (A) dell'articolo 28.1 della presente Convenzione, che risulterà al netto sia del contributo pubblico erogato dal Concedente sia dell'applicazione delle sanzioni e delle penali di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 27 della presente Convenzione sia degli importi dovuti dal Concessionario al Concedente a titolo di risarcimento dei danni, ai sensi del precedente comma 10.5 ».

ALLEGATO 6

Pedemontana Veneta.

Il concedente per l'opera è la Regione Veneto mentre il MIT, per quanto stabilito con decreto ministeriale n. 194 dell'11 giugno 2015 e dal decreto ministeriale n. 232 del 1° luglio 2015, svolge esclusivamente le attività di controllo finalizzate al rilascio del nulla osta per l'erogazione dei contributi destinati alla realizzazione della superstrada; tali competenze riguardano gli aspetti connessi all'attività di vigilanza sui lavori per la presenza di un contributo pubblico e non quindi gli aspetti e le attività proprie del soggetto concedente.

ALLEGATO 7

Bretella Campogalliano – Sassuolo.

Con nota del 30 dicembre 2016, la competente Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali ha rappresentato all'onorevole istante che rientrava tra le proprie competenze in qualità di Ente Concedente l'opera relativa alla Bretella Campogalliano – Sassuolo. In tale nota era specificato che non esistevano « documenti amministrativi inerenti obbligazioni giuridiche » per l'opera in questione essendo in attesa della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della delibera CIPE n. 13 del 1° maggio 2016 inerente l'applicazione delle misure di defiscalizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le prescrizioni ivi contenute sarebbero state recepite nello schema di Convenzione da sottoscrivere con la società concessionaria, il quale dovrà essere successivamente approvato con decreto interministeriale MIT – MEF e sottoposto alla Corte dei conti per la successiva registrazione e definitiva efficacia.

A seguito dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 2016 della delibera sopra richiamata, è stato predisposto il nuovo decreto inter-

ministeriale per la modifica dell'erogazione del contributo pubblico di cui al precedente decreto interministeriale n. 445/2012, così come richiesto dalla Corte dei conti in fase di registrazione. Tale nuovo decreto è stato sottoscritto dal MIT e inviato al MEF per la sottoscrizione.

Ad oggi, quindi, per l'opera in questione non esistono obbligazioni giuridiche vincolanti.

ALLEGATO 8

Sistema MoSE.

Per quanto riguarda il sistema MoSE, tutti gli interventi per la sua realizzazione sono contrattualmente assegnati al Consor-

zio Venezia Nuova, in base alla Convenzione prot. N. 7191 del 1991 e suoi atti aggiuntivi, tra i quali particolare importanza rivestono l'atto prot. 7950/2002 che ha recepito le indicazioni della Comunità Europea in merito al ricorso al mercato per le forniture elettromeccaniche e l'atto n. 8067/2005, che ha recepito il cosiddetto « prezzo chiuso ».

Al Consorzio Venezia Nuova è altresì affidata la fase « di avviamento » del sistema MoSE, per rispondere in modo concreto all'esigenza di univocità di responsabilità.

Tutti gli atti sono disponibili presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia.

ALLEGATO 4

5-11039 Carinelli: Valori netti contabili delle aree ferroviarie dismesse site nel comune di Milano posti a bilancio da FS Sistemi Urbani Srl (FSSU).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

I quesiti posti rientrano tra le competenze proprie della società Ferrovie dello Stato Italiane, la quale ha fornito i seguenti elementi.

Il valore netto contabile delle aree oggetto dell'Accordo di Programma degli ex Scali Milanese è riportato sullo stato patrimoniale del bilancio delle diverse società del Gruppo FS proprietarie delle aree, redatto nel rispetto delle norme del codice civile e dei principi contabili internazionali, come approvato dagli organi delle citate società e dalla società di revisione esterna.

Detto valore, riconosciuto e certo, è stato considerato nel rapporto negoziale con l'Amministrazione Comunale di Milano assieme ad altre poste meno certe e, allo stato, solo stimabili di massima (ad es.

le bonifiche dei suoli) per la definizione dell'ammontare delle plusvalenze iniziali da anticiparsi da parte di FS Italiane, nelle more della esatta definizione delle plusvalenze effettive a consuntivo della cessione di tutte le aree, il cui trattamento dovrà essere puntualmente considerato e precisamente normato nell'Accordo di Programma.

A tale proposito, le contabilizzazioni conseguenti alle future cessioni delle aree degli ex Scali Ferroviari verranno condotte secondo i principi di legge, sulla base dei valori dichiarati a bilancio, e le plusvalenze che ne deriveranno realmente saranno rese note all'Amministrazione Comunale di Milano, per conformarsi agli impegni delle Società del Gruppo FS Italiane definiti con l'Accordo di Programma.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti di CNA nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia sulla disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista 95
- Audizione di rappresentanti di Confartigianato nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia sulla disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista . 95

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

- Sull'ordine dei lavori 95

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 giugno 2017.

Audizione di rappresentanti di CNA nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia sulla disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia sulla disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna. Ricorda che, a seguito del protrarsi in questi ultimi mesi di assenze del Governo alle sedute della Commissione convocate per lo svolgimento di atti del sindacato ispettivo, lo scorso 28 aprile ha inviato al Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, e per conoscenza, alla Ministra dei rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, una lettera con la richiesta di assicurare una più costante e puntuale presenza dei rappresentanti del suo Dicastero ai lavori della X Commissione. Sottolineato che, nonostante le assicurazioni in tal senso

ricevute dal Ministro Calenda, anche nella giornata odierna si è ripetuta l'assenza del Governo, peraltro comunicata per le vie brevi e con limitato anticipo rispetto alla seduta, ritiene di informare la Presidente della Camera affinché possa assumere le iniziative che riterrà opportune per garantire l'ordinato svolgimento dei lavori della Commissione.

Davide CRIPPA (M5S) stigmatizza la ripetuta assenza del Governo alle sedute dedicate alle interrogazioni e, in particolare, a quelle in cui è previsto lo svolgimento di *question time*. Chiede quindi alla presidenza di calendarizzare una nuova seduta per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata entro la settimana in corso, al fine di non pregiudicare la trattazione di atti che per loro natura hanno

carattere di urgenza e non possono pertanto essere rinviati.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), sottolineato che i lavori della Commissione sono organizzati anche tenendo conto delle disponibilità comunicate del Governo, ritiene doveroso da parte di quest'ultimo il rispetto degli impegni assunti. Stigmatizza quindi il fatto che il Governo comunichi l'impossibilità di partecipare alle sedute dopo che siano intercorsi tali accordi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti, assicura che informerà la Presidente della Camera.

La seduta termina alle 14.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI), Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Legacoop e Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL Onlus) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

97

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 giugno 2017.

Audizione di rappresentanti di Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI), Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Legacoop e Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro

(ANMIL Onlus) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*)

98

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio è previsto per il 29 giugno 2017; pertanto, la XII Commissione dovrà deliberare i rilievi di competenza nella seduta di mercoledì 28 giugno.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, fa presente che il comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche.

L'utilizzo del Fondo è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni per l'espressione del parere.

Segnala che si è già provveduto ad una prima ripartizione del Fondo con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Atto n. 409) – sul cui schema è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Bilancio della Camera in data 9 maggio 2017 – con riferimento alla finalità alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie e che la dotazione complessiva del Fondo è stata altresì diminuita dall'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Successivamente è stato trasmesso alle Camere un nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Atto n. 421) che provvede a ripartire la dotazione residuale del Fondo – che ammonta complessivamente a circa 46 miliardi di euro per il periodo 2017-2032. Più in dettaglio, sono previste risorse per 1.166 milioni nel 2017, 2.762 nel 2018, 3.160 nel 2019 e 2.956 annui per gli anni successivi.

Precisa che, in questo quadro, il Presidente della V Commissione ha scritto alla Presidente della Camera per chiederle

di invitare tutte le Commissioni permanenti, ad esclusione delle Commissioni Lavoro e Politiche dell'Unione europea, a formulare rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, sullo schema di decreto in questione. Per questo motivo, la XII Commissione sta procedendo nella seduta odierna all'esame di tale schema di decreto.

Fatte queste premesse, pone in evidenza le voci di spesa che interessano le materie afferenti alle competenze della Commissione Affari sociali. Nella relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti.

Per quanto riguarda il settore della ricerca (lettera *c*) della tabella degli interventi allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), lo schema contiene una voce specifica relativa alla ricerca sanitaria, di competenza del Ministero della salute, rispetto alla quale si registra un sensibile calo di risorse dopo la prima annualità, con una dotazione di 13,7 milioni di euro nel 2017, 6,7 nel 2018, 2,2 nel 2019 e solo 0,5 per tutto il complesso delle annualità successive. Segnala, per inciso, che lo schema prevede una voce ricerca sanitaria anche in relazione al Ministro della difesa, in associazione con la ricerca spaziale, con risorse solo a partire dagli anni successivi al 2019.

Per quanto riguarda il settore dell'edilizia pubblica (lettera *e*) della tabella degli interventi allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), lo schema include una voce relativa alla ristrutturazione e messa a norma di impianti di edifici ospedalieri, sempre di competenza del Ministero della salute, con una dotazione di 35,7 milioni di euro nel 2017, 34,7 nel 2018, 47,5 nel 2019 e 146,2 per il complesso delle annualità successive.

Segnala, altresì, che, sulla base di quanto esplicitamente previsto dalla legge di bilancio 2017, lo schema di decreto

prevede risorse da destinare all'eliminazione delle barriere architettoniche (lettera *l*) della tabella degli interventi allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2017, 60 per il 2018, 40 per il 2019 e 30 per il complesso delle annualità successive.

Rileva, infine, che nell'ambito delle risorse da destinare alla prevenzione del rischio sismico (lettera *h*) della tabella degli interventi allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), sarebbe opportuno inserire, tra gli edifici oggetto della verifica di vulnerabilità sismica e degli interventi di miglioramento sismico quali caserme, edifici scolastici ed altri, anche gli edifici ospedalieri.

Giulia GRILLO (M5S) chiede di conoscere il dettaglio dei progetti cui si riferiscono gli interventi che attengono alle competenze del Ministero della salute.

Anna Margherita MIOTTO (PD) reputa assai opportuna l'osservazione del relatore relativa all'inserimento degli ospedali tra gli edifici oggetto della verifica di vulnerabilità sismica, anche alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dei recenti eventi sismici. Ritiene, inoltre, utile acquisire dal Ministero della salute elementi circa lo specifico utilizzo delle risorse destinate alla ricerca sanitaria.

Elena CARNEVALI (PD) ricorda che, in base ad accordi raggiunti tra il Ministero

della salute e le regioni, i finanziamenti INAIL per l'edilizia sanitaria potranno essere utilizzate anche per la prevenzione del rischio sismico.

Mario MARAZZITI, *presidente*, sottolinea l'esigenza di inserire nell'ambito degli interventi di prevenzione del rischio sismico anche gli istituti penitenziari, ravvisando l'opportunità di una segnalazione in tal senso alla Commissione competente.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, nel condividere il contenuto degli interventi svolti dai colleghi, preannuncia che chiederà al Ministero della salute i chiarimenti richiesti e manifesta l'intenzione di proporre un rilievo relativo alla prevenzione del rischio sismico per le strutture ospedaliere.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) ricorda che in caso di adeguamento o ricostruzione di strutture sanitarie è auspicabile privilegiare l'approccio che vede gli ospedali aperti al territorio, anche attraverso un maggior utilizzo dello strumento del *day hospital*.

Mario MARAZZITI, *presidente*, osserva che la considerazione svolta dalla collega Binetti, pur condivisibile, non appare strettamente attinente al provvedimento in esame.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame da altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	101
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione della Camera e modificata dal Senato (<i>Discussione e rinvio</i>)	101

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	104
7-01221 Fiorio, 7-01233 Gallinella, 7-01240 Faenzi, 7-01272 Catanoso, 7-01276 Zaccagnini e 7-01286 Fedriga: Interventi a sostegno del settore del riso (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00246 – Reiezione della risoluzione 7-01276 Zaccagnini</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di risoluzione unitaria presentata dal deputato Fiorio</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Nuova proposta di risoluzione unitaria presentata dal deputato Fiorio</i>)	113
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	117
7-01292 Oliverio: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo.	
7-01296 Gallinella: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	106

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione della Camera e modificata dal Senato.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo e che tutte le Commissioni competenti in

sede consultiva si sono espresse favorevolmente sul testo all'esame, tranne la Commissione parlamentare per le questioni regionali, che non ha inteso esprimere parere. È stato quindi richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, poi deliberato dall'Assemblea nella seduta del 22 giugno scorso. Rammenta, infine, che il termine per la presentazione di proposte emendative è stato fissato per lunedì 10 luglio, alle ore 14.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Paolo RUSSO (FI-PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge, che è oggi all'esame della Commissione in sede legislativa in seconda lettura, limitatamente alle modifiche apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento, parte da lontano.

Già nella scorsa legislatura – e anche nella XIV e nella XV – la Commissione Agricoltura della Camera si è occupata del tema, pervenendo all'elaborazione di un testo unificato di diverse proposte di legge, volto a promuovere e favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli « agrumeti caratteristici storici » – ovvero quelli caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale – nonché interventi per la promozione dei relativi prodotti agrumari (proposte di legge C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza). Il relativo *iter* aveva incontrato tuttavia difficoltà in sede di Commissione Bilancio, dove erano emersi elementi problematici sotto il profilo finanziario.

La gran parte delle proposte da cui origina il testo unificato approvato dalla Camera riprendono i contenuti di quelle già presentate nella scorsa legislatura.

La Commissione, in prima lettura, aveva poi svolto un significativo lavoro emendativo, elaborando un testo inteso a promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli

agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio idro-geologico, con l'obiettivo di sostenere e valorizzare una delle coltivazioni caratteristiche del nostro territorio costiero e insulare di ambito mediterraneo, in considerazione del ruolo che la conduzione degli agrumeti tradizionali svolge dal punto di vista produttivo e dal punto di vista della difesa del territorio e del paesaggio.

Venendo alle modifiche apportate a tale testo dall'altro ramo del Parlamento, fa presente che, all'articolo 1, che reca le finalità del provvedimento, il Senato, al comma 1, ha soppresso la specifica che gli agrumeti caratteristici debbano trovarsi in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o che abbiano particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Tale precisazione è però in buona parte recuperata al comma 2 dove è specificato che per agrumeti caratteristici si intendono quelli che hanno particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale. È stato, poi, confermato il testo del comma 2 approvato dalla Camera, dove si prevede che essi debbano essere situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole dove le caratteristiche climatiche ed ambientali siano capaci di conferire al prodotto specifiche caratteristiche.

All'articolo 2, che disciplina gli interventi previsti, mentre il comma 1, è rimasto immutato, al comma 2, è stato precisato che deve essere data priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata e biologica. Il comma 3 non è stato invece modificato.

L'articolo 3 prevede un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero e alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati con decreto mentre è stato soppresso il riferimento (presente nel testo licenziato dalla Camera) alla manutenzione tra le attività che formano oggetto dell'intervento finanziario. Nel corso dell'esame al Senato è stata inoltre sostituita, così come nell'articolo 4, la formulazione che prevedeva che avessero diritto a tale contributo i proprietari e i conduttori a

qualsiasi titolo degli agrumeti caratteristici, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali, prevedendo esclusivamente che il contributo è concesso prioritariamente agli stessi coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali. Inoltre è stato specificato, parimenti all'articolo 4, che il contributo è concesso solo per il 2017.

L'articolo 4 prevede, altresì, che sia concesso un contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati articolato per il solo 2017 e secondo le modalità richiamate nell'articolo precedente.

L'articolo 5, che disciplina le modalità di attuazione degli interventi, al comma 1, è rimasto pressoché immutato, essendo stato unicamente soppresso il riferimento agli interventi di manutenzione, in conformità a quanto già previsto al precedente articolo 3.

Il comma 2 è stato in parte modificato adottando una formula sostanzialmente equivalente a quella presente nel testo licenziato dalla Camera, relativa alla necessità che i contributi rispettino la normativa europea in materia di aiuti di Stato e siano a tal fine notificati alla Commissione europea.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Al comma 1 è stato modificato l'importo costituente la dotazione del Fondo, pari a 3 milioni di euro per il 2017 (nel testo approvato dalla Camera erano invece previsti 2 milioni per il 2014, 1 milione per il 2015 e 1 milione per il 2016). La copertura viene rivenuta (comma 2) sul *Fondo relativo al riaccertamento dei residui passivi*, relativamente ai trasferimenti e alle partecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri territoriali. I commi 3 e 4 sono rimasti identici e riguardano le modalità di riparto del Fondo.

L'articolo 7, che prevedeva che i consorzi di tutela della produzione di agrumi potessero predisporre un progetto rivolto ad aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, a predisporre interventi per

il miglioramento della resa produttiva, anche attraverso il sistema di irrigazione e di raccolta delle acque, nonché a favorire la stipula di convenzioni nel caso di agrumeti abbandonati, è stato soppresso.

Il nuovo articolo 7, identico all'articolo 8 del testo approvato dalla Camera, disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi. L'articolo 8, identico all'articolo 9 del testo approvato dalla Camera, concerne infine i controlli e le sanzioni.

Conclusivamente, ritiene auspicabile che la Commissione approdi in tempi ragionevoli all'approvazione definitiva del testo della proposta di legge. Ciò anche al fine di poter usufruire dello stanziamento previsto nel testo che, ricordo, è riferito all'anno in corso.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, nel ringraziare la Commissione per il lavoro svolto, precisa che l'approvazione della proposta di legge – che ritiene sia di importanza straordinaria – in via definitiva, rappresenti obiettivo condiviso dal Parlamento e dal Governo, anche al fine di utilizzare interamente le risorse stanziare per l'anno in corso.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

7-01221 Fiorio, 7-01233 Gallinella, 7-01240 Faenzi, 7-01272 Catanoso, 7-01276 Zaccagnini e 7-01286 Fedriga: Interventi a sostegno del settore del riso.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00246 – Reiezione della risoluzione 7-01276 Zaccagnini).

La Commissione prosegue della discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 21 giugno 2017.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'onorevole Fiorio ha predisposto una proposta di risoluzione unitaria, che è in distribuzione, alla quale hanno aderito i presentatori delle risoluzioni 7-01240 Faenzi, 7-01272 Catanoso e 7-01286 Fedriga (*allegato 1*).

Massimo FIORIO (PD) illustra brevemente il contenuto della proposta di risoluzione unitaria, che ha elaborato tenendo conto dei contenuti delle varie risoluzioni all'esame, oltre che degli elementi di conoscenza acquisiti con lo svolgimento delle audizioni, raccomandandone l'approvazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia l'onorevole Fiorio e rivolge un appello ai presentatori degli atti di indirizzo, e segnatamente all'onorevole Gallinella, affinché convergano sulla risoluzione unitaria.

Sottolinea come l'importanza del tema sia tale da richiedere l'assunzione di una

posizione unitaria da parte della Commissione e da rendere inopportune divisioni tra le forze politiche.

Rileva inoltre come la risoluzione proposta dall'onorevole Fiorio recepisca le diverse posizioni (salvo lo specifico impegno, contenuto nella risoluzione 7-01276 Zaccagnini, che richiede il blocco delle importazioni, in quanto tale impegno non risulterebbe attuabile a causa dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea).

Filippo GALLINELLA (M5S) accoglie l'appello a convergere sulla risoluzione unitaria, sulla quale preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, chiedendo tuttavia che in essa sia recepito integralmente l'impegno contenuto nella risoluzione a sua firma n. 7-01233.

Massimo FIORIO (PD) accede alla richiesta dell'onorevole Gallinella, riformulando la proposta di risoluzione unitaria nel senso richiesto (*vedi allegato 2*).

Paolo COVA (PD) si sofferma in particolare su due questioni, emerse nel corso delle audizioni: l'esigenza di promuovere un sistema di rotazioni – che avrebbe effetti positivi sia sulla qualità del prodotto sia dal punto di vista ambientale – sensibilizzando gli agricoltori in tal senso e l'importanza della tipizzazione delle diverse qualità di riso e dell'etichettatura, a tutela del consumatore.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) dichiara di non accogliere l'invito a convergere sulla risoluzione unitaria e di mantenere l'atto di indirizzo a sua firma. Il principale limite della risoluzione unitaria è costituito, a suo avviso, dal fatto che essa affronta il tema degli squilibri della globalizzazione in modo settoriale. Riconosce l'utilità di alcuni degli strumenti proposti ma non comprende la posizione pregiudizialmente contraria a promuovere una discussione in sede europea sul tema del blocco temporaneo delle importazioni. Ritiene indispensabile un segno di discontinuità rispetto alle politiche finora perse-

guite in ambito europeo da questa maggioranza sul tema della globalizzazione e del libero mercato, e, in particolare, osserva come sulla questione del sostegno al settore del riso il Governo sia stato finora negligente. Ritiene sia profondamente contraddittorio assumere impegni a tutela del settore del riso e nel contempo sostenere il trattato CETA, in virtù del quale verrà riconosciuta una posizione di potere alle multinazionali per il solo fatto che abbiano stabilito la propria sede in Canada. Non viene aperto neanche un dibattito sul passaggio dal *free trade* al *fair trade*, vale a dire dal libero scambio allo scambio corretto. Rileva come su tali aspetti non si sia sviluppato alcun dibattito e come si sia invece preferito affrontare le specifiche questioni in modo settoriale. Sulla base di tali considerazioni ribadisce la propria decisione di mantenere la risoluzione a sua firma.

Paolo RUSSO (FI-PdL) dichiara l'adesione del suo gruppo alla risoluzione unitaria proposta dall'onorevole Fiorio.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia la Commissione per il lavoro svolto e apprezza lo sforzo compiuto per addivenire ad una risoluzione unitaria, sottolineando la straordinaria importanza anche economica rivestita dal settore del riso. Esprime, quindi, parere favorevole sulle premesse e sugli impegni contenuti nella proposta di risoluzione unitaria presentata dall'onorevole Fiorio, ad eccezione dell'impegno contenuto alla lettera *e*) del dispositivo, sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Esprime parere contrario sulla risoluzione Zaccagnini n. 7-01276, sottolineando come non si possa tacciare il Governo di negligenza nella gestione della crisi nella quale versa il settore risicolo italiano ed evidenziando come – al fine di smentire le generiche affermazioni del deputato Zaccagnini – sia sufficiente menzionare le iniziative assunte dal Governo italiano a tutela della tracciabilità, della qualità del

made in Italy e a sostegno dell'indicazione in etichetta della provenienza delle materie prime alimentari.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) chiede che la proposta di risoluzione unitaria presentata dall'onorevole Fiorio sia votata per parti separate, nel senso di votare dapprima le premesse e il primo impegno contenuto nel dispositivo, corrispondente alla lettera a), quindi la restante parte del dispositivo.

Chiede altresì la votazione per parti separate della risoluzione a sua firma n. 7-01276, nel senso di votare dapprima l'intero testo ad eccezione del quinto impegno del dispositivo, corrispondente al numero 5, e, quindi, separatamente, tale impegno.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara il voto favorevole sulla proposta di risoluzione unitaria presentata dall'onorevole Fiorio. Dichiara invece il voto contrario sulla risoluzione Zaccagnini n. 7-01276, anche in considerazione delle motivazioni addotte dall'onorevole Zaccagnini nel suo intervento rispetto alla mancata adesione alla proposta di risoluzione unitaria del deputato Fiorio.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) esprime il proprio stupore per il parere espresso dal Governo e stigmatizza il fatto che il sottosegretario Castiglione non abbia data risposte puntuali e specifiche sui temi posti. Constata come il Partito Democratico si sia schierato a favore del libero mercato, ignorando le esigenze poste da chi sottolinea la necessità di una riflessione sulla globalizzazione. Rileva come l'onorevole Oliverio abbia personalizzato lo scontro, assumendo un atteggiamento a suo avviso infantile e non entrando nel merito delle questioni. Ritene comunque che una parte della risoluzione unitaria sia condivisibile, mentre non comprende il fatto che non si sia voluto affrontare il tema del blocco temporaneo delle importazioni: alla vigilia della ratifica del trat-

tato CETA sarebbe stato infatti importante aprire un dibattito politico sul tema. Condivide gli impegni sull'etichettatura di origine, anche se rileva sul punto l'inerzia del Governo, sull'estensione della polizza « salva grano », sulla promozione del *made in Italy*, sul contrasto alla contraffazione, anche se si tratta di temi che hanno riscosso in questi anni scarsa attenzione da parte del Governo. Ribadisce come l'eliminazione di ogni barriera, tariffaria e non tariffaria, sembri essere il fine ultimo del Partito Democratico e delle altre forze neoliberaliste di governo, ed esprime il proprio rammarico per il fatto che a tali posizioni si sia avvicinato anche il Movimento 5 Stelle. Conclude ribadendo la propria contrarietà a tali posizioni favorevoli alla deregolamentazione.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione le premesse e il primo impegno della proposta di risoluzione unitaria presentata dall'onorevole Fiorio, corrispondente alla lettera a), indi i restanti impegni della predetta risoluzione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva dapprima le premesse e il primo impegno della proposta di risoluzione unitaria presentata dall'onorevole Fiorio, corrispondente alla lettera a), indi i restanti impegni della predetta risoluzione, che assume il numero 8-00246.

Luca SANI, *presidente*, pone in votazione, per le parti non assorbite, dapprima le premesse e i primi quattro impegni della risoluzione 7-01276 Zaccagnini, indi il quinto impegno – corrispondente al numero cinque – della medesima risoluzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge dapprima le premesse e i primi quattro impegni della risoluzione 7-01276 Zaccagnini, indi il quinto impegno – corrispondente al numero cinque – della medesima risoluzione.

7-01292 Oliverio: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo.

7-01296 Gallinella: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, propone che le risoluzioni, vertendo sullo stesso argomento, siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO (FI-PdL) preannuncia la presentazione di una risoluzione sullo stesso argomento anche da parte del suo gruppo.

Filippo GALLINELLA (M5S) illustra la risoluzione a sua firma n. 7-01233, che individua una serie di misure al fine di fronteggiare l'attuale stato di emergenza dovuto alla scarsità delle risorse idriche disponibili.

In proposito, si sofferma in particolare sull'esigenza di porre rimedio alle criticità evidenziate dal sistema assicurativo e di coinvolgere i servizi Ismea e Rete rurale per potenziarne la struttura informativa.

Sottolinea, altresì, l'esigenza che siano monitorati tutti i bacini idrici, che sia rifinanziato il Fondo di solidarietà nazionale e che siano promosse tecniche colturali e di irrigazione innovative.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), illustrando la risoluzione a sua firma n. 7-01292, rileva come l'impatto economico e sociale derivante dai cambiamenti climatici sia una questione ormai ineludibile anche in considerazione della previsione dell'incremento, in frequenza ed intensità, degli eventi meteorologici estremi. Soffermandosi poi sugli eventi siccitosi verificatisi a partire dallo scorso inverno, osserva come questi abbiano prodotto una situa-

zione gravemente critica per il comparto agricolo in tutto il Paese, e non soltanto nelle regioni dell'Italia settentrionale, che sono risultate tra le più colpite.

Al riguardo, fa presente che la risoluzione che ha presentato reca un complesso di impegni la cui attuazione potrebbe giovare nell'affrontare l'attuale situazione di crisi dovuta alla scarsità delle risorse idriche.

In proposito, senza sottacere come il Governo abbia, a più riprese, destinato risorse per far fronte all'emergenza idrica – da ultimo con il previsto stanziamento di 107 milioni di euro contenuto nel decreto attuativo del Fondo investimenti attualmente all'esame parlamentare, osserva come la risoluzione contenga specifici impegni. Tra di essi menziona, in particolare, la necessità di destinare risorse aggiuntive alla realizzazione di interventi infrastrutturali mirati a raccogliere l'acqua in eccesso, di destinare risorse mirate in modo specifico alla progettazione e alla realizzazione di tecniche innovative di ricarica degli acquiferi e di gestione delle risorse idriche a fini irrigui, di accelerare le procedure necessarie al tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili per il settore irriguo, tenuto conto della esistenza di idonei progetti già cantierabili presso i consorzi di bonifica, di introdurre misure che consentano di assicurare forme di riduzione del consumo dell'acqua in agricoltura, e, infine, di favorire, mediante l'individuazione di apposite risorse, la realizzazione di impianti aziendali per la raccolta, lo stoccaggio e l'uso irriguo sostenibile e ad alta efficienza della risorsa idrica.

Luciano AGOSTINI (PD), nel dichiarare di condividere il contenuto delle risoluzioni all'esame, ritiene auspicabile che sia adottato un piano di settore e una riorganizzazione degli strumenti esistenti intervenendo sugli attuali strumenti assicurativi e sulla fondamentale attività svolta dai consorzi di bonifica. Si sofferma in particolare sulla tassa sulla bonifica, che risulta particolarmente invisa alla cittadinanza, il cui gettito potrebbe essere attri-

buito alle Regioni per la realizzazione di interventi sulle risorse idriche. Rileva la necessità di interventi infrastrutturali, specialmente nelle aree interne montane, superando la legislazione restrittiva al riguardo.

Giuseppe ROMANINI (PD) ritiene opportuna una migliore utilizzazione dei consorzi di bonifica. Richiama inoltre l'esigenza di promuovere la ricerca di metodi di irrigazione agricola più economici dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse idriche e di interventi infrastrutturali.

Alan FERRARI (PD) dichiara di sottoscrivere la risoluzione Oliverio n. 7-01292, che condivide pienamente. Ricorda come, da ultimo, sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica nella provincia di Pavia e come la situazione del mondo agricolo risulti particolarmente critica. Conclude osservando come sia opportuno un maggiore coinvolgimento delle Province, in considerazione delle competenze ad esse spettanti in materia.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime apprezzamento rispetto ai contenuti delle risoluzioni all'esame di cui giudica quanto mai opportuna la presentazione. Ricordando le risorse stanziolate finora per fare fronte alla situazione, e da ultimo, il cospicuo stanziamento che, in attuazione delle disposizioni contenute nel comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attualmente all'esame parlamentare, destina alla realizzazione di infrastrutture relative alla rete idrica, rileva come l'attenzione della Commissione debba concentrarsi, oltre che sulla quantità delle risorse stanziolate, anche sulla loro efficiente e coordinata utilizzazione, anche in considerazione del fatto che sul punto devono essere operate scelte strategiche e politiche che non possono essere rimesse alla burocrazia. Una ricognizione in proposito appare a suo avviso quanto mai opportuna anche in considerazione del fatto che le risorse

stanziare fanno capo a più Ministeri, la cui azione deve essere coordinata e programmata in modo uniforme.

Ribadisce conclusivamente il proprio apprezzamento per gli atti di indirizzo presentati e preannuncia l'intenzione del Governo di fornire fattivamente il proprio contributo anche allo scopo di affrontare le tematiche sul tappeto e, in primo luogo, di valorizzare il fondamentale ruolo svolto

dai consorzi di bonifica e dalle provincie, a regime e non soltanto sotto la spinta dell'emergenza.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Risoluzioni 7-01221 Fiorio, 7-01240 Faenzi, 7-01272 Catanoso, 7-01276 Zaccagnini e 7-01286 Fedriga: Interventi a sostegno del settore del riso.**PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA
PRESENTATA DAL DEPUTATO FIORIO**

La XIII Commissione,

premesso che:

la produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato annuo di circa 3 miliardi di euro. L'Italia è il maggior produttore di riso con i suoi 234 mila ettari coltivati a riso, 4.265 aziende risicole, 100 industrie risiere per un fatturato annuo di 1 miliardo di euro;

la filiera risicola europea presenta delle peculiarità che la distinguono dalle filiere risicole del resto del mondo; infatti, è caratterizzata da:

- a) un'elevata specializzazione;
- b) un fondamentale ruolo di gestione delle acque, garantendone la disponibilità nel lungo termine;
- c) un'importante valenza ambientale in termini di riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee, di preservazione di diverse specie di animali, di prevenzione dei fenomeni alluvionali e di contrasto della salinizzazione dei terreni limitrofi alle foci dei fiumi;
- d) un prodotto che non può essere considerato una commodity in quanto rifornisce diversi segmenti di mercato;
- e) una valenza storica, sociale e culturale;

la filiera europea del riso sta vivendo in questi anni una profonda crisi aggravata dall'entrata in vigore del rego-

lamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), successivamente aggiornato dal regolamento (CE) n. 978/2012;

il sistema di preferenze generalizzate, istituito dal 1971 per aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo, è lo strumento con il quale l'Unione europea accorda un accesso preferenziale al proprio mercato ad alcuni Paesi mediante la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi applicabili all'atto dell'importazione. Il sistema comprende il cosiddetto regime EBA («*everything but arms*»), che concede l'accesso senza dazi e contingenti a tutti i prodotti provenienti dai Paesi meno sviluppati (*Least developed country* – LDC), senza limitazioni quantitative e senza dover pagare alcuna tariffa, eccezion fatta per le armi e le munizioni. Per i prodotti sensibili, quali riso, zucchero e banane, è stata prevista una implementazione graduale del regime;

l'aumento anomalo delle importazioni di riso a basso prezzo dai Paesi asiatici sta riducendo i prezzi di mercato del riso prodotto nell'Unione europea al di sotto dei costi di produzione, con gravi danni per le imprese europee;

l'analisi del mercato dalla data di completa liberalizzazione delle importazioni dai PMA (1° settembre 2009) ha infatti evidenziato:

- a) una crescita progressiva delle importazioni totali dell'UE (incremento del

65 per cento dalla campagna 2008/2009 alla campagna 2015/2016), raggiungendo il record di 1,34 milioni di tonnellate nella campagna 2015/2016;

b) un rilevante incremento delle importazioni di riso semigreggio Basmati (aumento del 97 per cento dalla campagna 2008/2009 alla campagna 15/16);

c) un aumento spropositato sia delle importazioni di risone dai Paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (crescita del 5.650 per cento dalla campagna 2008/2009 alla campagna 2015/2016) sia delle importazioni di riso lavorato dai PMA (aumento del 4.440 per cento dalla campagna 2008/2009 alla campagna 2015/2016);

d) un incremento delle importazioni di riso lavorato in piccole confezioni (crescita del 45 per cento dal 2013 al 2016, monitorati dalla Commissione per anno solare);

questi trend, dovuti principalmente alla completa liberalizzazione delle importazioni dai PMA e dagli ACP hanno determinato una forte riduzione della superficie dell'Unione europea a riso indica (riduzione del 40 per cento) ed un aumento della superficie dell'Unione europea a riso japonica (aumento del 14 per cento), creando uno squilibrio di mercato per entrambe le tipologie di prodotto. La Commissione europea ha preventivato per la campagna 2016 – 2017 *stock* finali ad un livello record di 586.000 tonnellate (equivalente al 30 per cento della produzione dell'Unione europea) e la situazione non potrà che peggiorare se i due studi pubblicati dalla Commissione europea alla fine del 2016 troveranno conferma nei fatti;

nello studio intitolato *Eu agricultural outlook – Prospects for Eu agricultural markets and income 2016/2026* la Commissione europea ha evidenziato per il settore del riso un aumento del consumo di appena il 6 per cento che sarà completamente coperto dall'aumento delle importazioni, in particolare dai PMA che

arriveranno a rappresentare il 50 per cento dell'import dell'Unione europea totale;

lo studio dal titolo « *Cumulative economic impact of future trade agreements on Eu agriculture* », effettuato dal JRC (*Joint research centre*), si è concentrato sugli effetti dei negoziati di libero scambio per i diversi mercati agricoli dell'Unione europea, prendendo in esame i maggiori esportatori di riso come i Paesi dell'area economica Mercosur, la Thailandia ed il Vietnam, ma non l'India. Lo studio mette in evidenza che il settore del riso risulterà essere uno dei più penalizzati con un consistente aumento delle importazioni, soprattutto dalla Thailandia, che determinerà una riduzione della produzione dell'Unione europea ed un calo delle quote;

entro novembre 2017 la Commissione europea sarà chiamata a redigere una relazione sugli impatti derivanti dalla importazione di risi dai Paesi extra Unione europea;

i rappresentanti della filiera risicola europea sono gravemente preoccupati dalla situazione di mercato delle campagne scorse e dalle prospettive per i prossimi anni;

la risicoltura europea rischia, infatti, di essere fortemente ridimensionata, mettendo in pericolo un vasto territorio e tutta la filiera, con gravi ripercussioni non solo economiche ed occupazionali ma anche ambientali (l'abbandono dei terreni coltivati compromette, infatti, l'ecosistema e l'equilibrio idrogeologico) e sanitari (dai prodotti di origine asiatica è stata rilevata la presenza di pesticidi non autorizzati);

i Paesi europei produttori di riso (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Bulgaria e Ungheria) si sono incontrati nel mese di febbraio 2017 a Milano per condividere una piattaforma comune condivisa dall'intera filiera (agricoltori, trasformatori ed istituzioni) che è stata presentata ai Ministeri dell'agricoltura delle rispettive nazioni. Obiettivo prioritario di

tale documento è l'apertura di un tavolo con la Commissione europea per la revisione delle norme vigenti sulla importazione di riso dagli stati extra comunitari;

il sistema di preferenze generalizzate (SPG) prevede in ogni caso meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia, che consentono anche di ripristinare i normali dazi della tariffa doganale comune, qualora un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti;

con il regolamento (UE) n. 1169/2011 l'Unione europea si è dotata di norme efficaci, rigorose, chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti;

in seguito a tale regolamento è stato emanato il decreto interministeriale 9 dicembre 2016 « Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ». Grazie a tale atto viene indicato con chiarezza la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte Uht, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini (in particolare, Paese di mungitura del latte e Paese di condizione o trasformazione del latte);

nel mese di dicembre 2016 è stato inviato a Bruxelles, per la prima verifica, lo schema di decreto, condiviso dai Ministri delle politiche agricole Maurizio Martina e dello sviluppo economico Carlo Calenda, che introduce la sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine per la « filiera grano pasta in Italia »;

grazie a tale atto sarà predisposto un modello di etichettatura che consente di indicare con chiarezza al consumatore, sulle confezioni di pasta prodotta in Italia, l'area dove è coltivato il grano e quello in cui è macinato. In particolare, se coltivazione e molitura avvengono nel territorio

di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: « Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE »; e se il grano duro è coltivato almeno per il 50 per cento in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: « Italia e altri Paesi UE e/o non UE »;

è auspicabile, alla luce di quanto espresso, che venga adottata un'analoga sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine anche per la filiera risicola in Italia;

il 23 luglio 2014 la Commissione agricoltura della Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione numero 8-00069 che ha impegnato, tra l'altro, il Governo:

a) ad intervenire in tempi rapidi nelle competenti sedi europee a tutela delle imprese risicole italiane e del mercato nazionale in senso più generale, affinché sia attivata la clausola di salvaguardia prevista all'articolo 22 del regolamento (UE) 978/2012;

b) ad adottare le iniziative necessarie per rendere immediatamente applicabile al riso e ai prodotti a base di riso la normativa sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera e ad attivarsi affinché, nel quadro di quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1169/2011, l'Unione europea si doti di norme efficaci, rigorose, chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti;

impegna il Governo:

ad adottare in tempi rapidi iniziative presso le sedi europee preposte, coerentemente anche con quanto fino ad oggi attivato nel rispetto degli impegni assunti con la citata risoluzione numero 8-00069, affinché la filiera risicola europea ed italiana sia tutelata attraverso le seguenti azioni:

a) la pronta applicazione della clausola di salvaguardia nei confronti delle importazioni dai PMA (revisione del rego-

lamento UE n. 978/2012) per rivedere le agevolazioni ad oggi previste per determinati dazi doganali e la conseguente individuazione di regole condivise e reciproche sia tra gli Stati membri dell'Unione europea sia tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, in ambito fitosanitario e commerciale, per favorire un mercato trasparente nel rispetto dei diritti sociali, dei lavoratori e della tutela dell'ambiente;

b) il mantenimento della « specificità » del settore risicolo nell'ambito della prossima politica agricola comune con obiettivi e strumenti adeguati per il comparto;

c) la promozione della conoscenza dei luoghi e della qualità delle produzioni risicole nazionali, ormai conosciute e affermate sui mercati internazionali e mondiali, anche e in particolare per i parametri di qualità e di sicurezza alimentare, decisamente superiori e lontanissimi da quelli del riso di provenienza asiatica, del tutto irrilevabili e incerti;

d) l'adozione di una sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine della filiera risicola in Italia nel quadro di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011;

e) l'attuazione di campagne promozionali finanziate con fondi europei per incrementare il consumo di riso coltivato nell'Unione europea;

f) la promozione, a livello nazionale ed europeo, di iniziative volte a potenziare l'attività di vigilanza e prevenzione delle pratiche commerciali scorrette, della pubblicità ingannevole e comparativa illecita, al fine di rendere noti e pubblici i riferimenti degli operatori eventualmente coinvolti in tali pratiche e di contrastare con maggiore determinazione ed efficacia il fenomeno dell'*italian sounding*;

g) l'adozione di iniziative volte a prevedere l'estensione della polizza « salva grano » alla filiera del riso, « rete protettiva » per assicurare il reddito degli agricoltori.

ALLEGATO 2

**Risoluzioni 7-01221 Fiorio, 7-01240 Faenzi, 7-01272 Catanoso,
7-01276 Zaccagnini e 7-01286 Fedriga: Interventi a sostegno del
settore del riso.**

**NUOVA PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA
PRESENTATA DAL DEPUTATO FIORIO**

La XIII Commissione,
premessi che:

la produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato annuo di circa 3 miliardi di euro. L'Italia è il maggior produttore di riso con i suoi 234 mila ettari coltivati a riso, 4.265 aziende risicole, 100 industrie risiere per un fatturato annuo di 1 miliardo di euro;

la filiera risicola europea presenta delle peculiarità che la distinguono dalle filiere risicole del resto del mondo; infatti, è caratterizzata da:

- a) un'elevata specializzazione;
- b) un fondamentale ruolo di gestione delle acque, garantendone la disponibilità nel lungo termine;
- c) un'importante valenza ambientale in termini di riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee, di preservazione di diverse specie di animali, di prevenzione dei fenomeni alluvionali e di contrasto della salinizzazione dei terreni limitrofi alle foci dei fiumi;
- d) un prodotto che non può essere considerato una commodity in quanto rifornisce diversi segmenti di mercato;
- e) una valenza storica, sociale e culturale;

la filiera europea del riso sta vivendo in questi anni una profonda crisi aggravata dall'entrata in vigore del rego-

lamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), successivamente aggiornato dal regolamento (CE) n. 978/2012;

il sistema di preferenze generalizzate, istituito dal 1971 per aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo, è lo strumento con il quale l'Unione europea accorda un accesso preferenziale al proprio mercato ad alcuni Paesi mediante la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi applicabili all'atto dell'importazione. Il sistema comprende il cosiddetto regime EBA («*everything but arms*»), che concede l'accesso senza dazi e contingenti a tutti i prodotti provenienti dai Paesi meno sviluppati (*Least developed country* – LDC), senza limitazioni quantitative e senza dover pagare alcuna tariffa, eccezion fatta per le armi e le munizioni. Per i prodotti sensibili, quali riso, zucchero e banane, è stata prevista una implementazione graduale del regime;

l'aumento anomalo delle importazioni di riso a basso prezzo dai Paesi asiatici sta riducendo i prezzi di mercato del riso prodotto nell'Unione europea al di sotto dei costi di produzione, con gravi danni per le imprese europee;

l'analisi del mercato dalla data di completa liberalizzazione delle importazioni dai PMA (1° settembre 2009) ha infatti evidenziato:

- a) una crescita progressiva delle importazioni totali dell'UE (incremento del

65 per cento dalla campagna 2008/2009 alla campagna 2015/2016), raggiungendo il record di 1,34 milioni di tonnellate nella campagna 2015/2016;

b) un rilevante incremento delle importazioni di riso semigreggio Basmati (aumento del 97 per cento dalla campagna 2008/2009 alla campagna 15/16);

c) un aumento spropositato sia delle importazioni di risone dai Paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (crescita del 5.650 per cento dalla campagna 2008/2009 alla campagna 2015/2016) sia delle importazioni di riso lavorato dai PMA (aumento del 4.440 per cento dalla campagna 2008/2009 alla campagna 2015/2016);

d) un incremento delle importazioni di riso lavorato in piccole confezioni (crescita del 45 per cento dal 2013 al 2016, monitorati dalla Commissione per anno solare);

questi trend, dovuti principalmente alla completa liberalizzazione delle importazioni dai PMA e dagli ACP hanno determinato una forte riduzione della superficie dell'Unione europea a riso indica (riduzione del 40 per cento) ed un aumento della superficie dell'Unione europea a riso japonica (aumento del 14 per cento), creando uno squilibrio di mercato per entrambe le tipologie di prodotto. La Commissione europea ha preventivato per la campagna 2016 – 2017 stock finali ad un livello record di 586.000 tonnellate (equivalente al 30 per cento della produzione dell'Unione europea) e la situazione non potrà che peggiorare se i due studi pubblicati dalla Commissione europea alla fine del 2016 troveranno conferma nei fatti;

nello studio intitolato *Eu agricultural outlook – Prospects for Eu agricultural markets and income 2016/2026* la Commissione europea ha evidenziato per il settore del riso un aumento del consumo di appena il 6 per cento che sarà completamente coperto dall'aumento delle importazioni, in particolare dai PMA che

arriveranno a rappresentare il 50 per cento dell'import dell'Unione europea totale;

lo studio dal titolo « *Cumulative economic impact of future trade agreements on Eu agriculture* », effettuato dal JRC (*Joint research centre*), si è concentrato sugli effetti dei negoziati di libero scambio per i diversi mercati agricoli dell'Unione europea, prendendo in esame i maggiori esportatori di riso come i Paesi dell'area economica Mercosur, la Thailandia ed il Vietnam, ma non l'India. Lo studio mette in evidenza che il settore del riso risulterà essere uno dei più penalizzati con un consistente aumento delle importazioni, soprattutto dalla Thailandia, che determinerà una riduzione della produzione dell'Unione europea ed un calo delle quote;

entro novembre 2017 la Commissione europea sarà chiamata a redigere una relazione sugli impatti derivanti dalla importazione di risi dai Paesi extra Unione europea;

i rappresentanti della filiera risicola europea sono gravemente preoccupati dalla situazione di mercato delle campagne scorse e dalle prospettive per i prossimi anni;

la risicoltura europea rischia, infatti, di essere fortemente ridimensionata, mettendo in pericolo un vasto territorio e tutta la filiera, con gravi ripercussioni non solo economiche ed occupazionali ma anche ambientali (l'abbandono dei terreni coltivati compromette, infatti, l'ecosistema e l'equilibrio idrogeologico) e sanitari (dai prodotti di origine asiatica è stata rilevata la presenza di pesticidi non autorizzati);

i Paesi europei produttori di riso (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Bulgaria e Ungheria) si sono incontrati nel mese di febbraio 2017 a Milano per condividere una piattaforma comune condivisa dall'intera filiera (agricoltori, trasformatori ed istituzioni) che è stata presentata ai Ministeri dell'agricoltura delle rispettive nazioni. Obiettivo prioritario di

tale documento è l'apertura di un tavolo con la Commissione europea per la revisione delle norme vigenti sulla importazione di riso dagli stati extra comunitari;

il sistema di preferenze generalizzate (SPG) prevede in ogni caso meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia, che consentono anche di ripristinare i normali dazi della tariffa doganale comune, qualora un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti;

con il regolamento (UE) n. 1169/2011 l'Unione europea si è dotata di norme efficaci, rigorose, chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti;

in seguito a tale regolamento è stato emanato il decreto interministeriale 9 dicembre 2016 « Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ». Grazie a tale atto viene indicato con chiarezza la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte Uht, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini (in particolare, Paese di mungitura del latte e Paese di condizione o trasformazione del latte);

nel mese di dicembre 2016 è stato inviato a Bruxelles, per la prima verifica, lo schema di decreto, condiviso dai Ministri delle politiche agricole Maurizio Martina e dello sviluppo economico Carlo Calenda, che introduce la sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine per la « filiera grano pasta in Italia »;

grazie a tale atto sarà predisposto un modello di etichettatura che consente di indicare con chiarezza al consumatore, sulle confezioni di pasta prodotta in Italia, l'area dove è coltivato il grano e quello in cui è macinato. In particolare, se coltivazione e molitura avvengono nel territorio

di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: « Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE »; e se il grano duro è coltivato almeno per il 50 per cento in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: « Italia e altri Paesi UE e/o non UE »;

è auspicabile, alla luce di quanto espresso, che venga adottata un'analoga sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine anche per la filiera risicola in Italia;

il 23 luglio 2014 la Commissione agricoltura della Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione numero 8-00069 che ha impegnato, tra l'altro, il Governo:

a) ad intervenire in tempi rapidi nelle competenti sedi europee a tutela delle imprese risicole italiane e del mercato nazionale in senso più generale, affinché sia attivata la clausola di salvaguardia prevista all'articolo 22 del regolamento (UE) 978/2012;

b) ad adottare le iniziative necessarie per rendere immediatamente applicabile al riso e ai prodotti a base di riso la normativa sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera e ad attivarsi affinché, nel quadro di quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1169/2011, l'Unione europea si doti di norme efficaci, rigorose, chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti;

impegna il Governo:

ad adottare in tempi rapidi iniziative presso le sedi europee preposte, coerentemente anche con quanto fino ad oggi attivato nel rispetto degli impegni assunti con la citata risoluzione numero 8-00069, affinché la filiera risicola europea ed italiana sia tutelata attraverso le seguenti azioni:

a) la pronta applicazione della clausola di salvaguardia nei confronti delle importazioni dai PMA (revisione del rego-

lamento UE n. 978/2012) per rivedere le agevolazioni ad oggi previste per determinati dazi doganali e la conseguente individuazione di regole condivise e reciproche sia tra gli Stati membri dell'Unione europea sia tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, in ambito fitosanitario e commerciale, per favorire un mercato trasparente nel rispetto dei diritti sociali, dei lavoratori e della tutela dell'ambiente;

b) il mantenimento della « specificità » del settore risicolo nell'ambito della prossima politica agricola comune con obiettivi e strumenti adeguati per il comparto;

c) la promozione della conoscenza dei luoghi e della qualità delle produzioni risicole nazionali, ormai conosciute e affermate sui mercati internazionali e mondiali, anche e in particolare per i parametri di qualità e di sicurezza alimentare, decisamente superiori e lontanissimi da quelli del riso di provenienza asiatica, del tutto irrilevabili e incerti;

d) l'adozione — anche alla luce delle mozioni approvate dall'Assemblea della Camera dei deputati nel novembre

2015 — di iniziative volte ad introdurre, nel più breve tempo possibile, anche per la filiera risicola, ancorché in via sperimentale, l'obbligo di indicare in etichetta il Paese di produzione, ovvero l'origine della materia prima, al fine di salvaguardare e valorizzare un comparto estremamente significativo dell'agroalimentare nazionale;

e) l'attuazione di campagne promozionali finanziate con fondi europei per incrementare il consumo di riso coltivato nell'Unione europea;

f) la promozione, a livello nazionale ed europeo, di iniziative volte a potenziare l'attività di vigilanza e prevenzione delle pratiche commerciali scorrette, della pubblicità ingannevole e comparativa illecita, al fine di rendere noti e pubblici i riferimenti degli operatori eventualmente coinvolti in tali pratiche e di contrastare con maggiore determinazione ed efficacia il fenomeno dell'*italian sounding*;

g) l'adozione di iniziative volte a prevedere l'estensione della polizza « salva grano » alla filiera del riso, « rete protettiva » per assicurare il reddito degli agricoltori.

ALLEGATO 3

Risoluzioni 7-01221 Fiorio, 7-01240 Faenzi, 7-01272 Catanoso, 7-01276 Zaccagnini e 7-01286 Fedriga: Interventi a sostegno del settore del riso.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

la produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato annuo di circa 3 miliardi di euro. L'Italia è il maggior produttore di riso con i suoi 234 mila ettari coltivati a riso, 4.265 aziende risicole, 100 industrie risiere per un fatturato annuo di 1 miliardo di euro;

la filiera risicola europea presenta delle peculiarità che la distinguono dalle filiere risicole del resto del mondo; infatti, è caratterizzata da:

- a) un'elevata specializzazione;
- b) un fondamentale ruolo di gestione delle acque, garantendone la disponibilità nel lungo termine;
- c) un'importante valenza ambientale in termini di riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee, di preservazione di diverse specie di animali, di prevenzione dei fenomeni alluvionali e di contrasto della salinizzazione dei terreni limitrofi alle foci dei fiumi;
- d) un prodotto che non può essere considerato una commodity in quanto rifornisce diversi segmenti di mercato;
- e) una valenza storica, sociale e culturale;

la filiera europea del riso sta vivendo in questi anni una profonda crisi aggravata dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio,

del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), successivamente aggiornato dal regolamento (CE) n. 978/2012;

il sistema di preferenze generalizzate, istituito dal 1971 per aiutare la crescita dei Paesi in via di sviluppo, è lo strumento con il quale l'Unione europea accorda un accesso preferenziale al proprio mercato ad alcuni Paesi mediante la concessione di una tariffa preferenziale dei dazi applicabili all'atto dell'importazione. Il sistema comprende il cosiddetto regime EBA («*everything but arms*»), che concede l'accesso senza dazi e contingenti a tutti i prodotti provenienti dai Paesi meno sviluppati (*Least developed country* – LDC), senza limitazioni quantitative e senza dover pagare alcuna tariffa, eccezion fatta per le armi e le munizioni. Per i prodotti sensibili, quali riso, zucchero e banane, è stata prevista una implementazione graduale del regime;

l'aumento anomalo delle importazioni di riso a basso prezzo dai Paesi asiatici sta riducendo i prezzi di mercato del riso prodotto nell'Unione europea al di sotto dei costi di produzione, con gravi danni per le imprese europee;

l'analisi del mercato dalla data di completa liberalizzazione delle importazioni dai PMA (1° settembre 2009) ha infatti evidenziato:

- a) una crescita progressiva delle importazioni totali dell'UE (incremento del 65 per cento dalla campagna 2008/2009

alla campagna 2015/2016), raggiungendo il record di 1,34 milioni di tonnellate nella campagna 2015/2016;

b) un rilevante incremento delle importazioni di riso semigreggio Basmati (aumento del 97 per cento dalla campagna 2008/2009 alla campagna 15/16);

c) un aumento spropositato sia delle importazioni di risone dai Paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (crescita del 5.650 per cento dalla campagna 2008/2009 alla campagna 2015/2016) sia delle importazioni di riso lavorato dai PMA (aumento del 4.440 per cento dalla campagna 2008/2009 alla campagna 2015/2016);

d) un incremento delle importazioni di riso lavorato in piccole confezioni (crescita del 45 per cento dal 2013 al 2016, monitorati dalla Commissione per anno solare);

questi trend, dovuti principalmente alla completa liberalizzazione delle importazioni dai PMA e dagli ACP hanno determinato una forte riduzione della superficie dell'Unione europea a riso indica (riduzione del 40 per cento) ed un aumento della superficie dell'Unione europea a riso japonica (aumento del 14 per cento), creando uno squilibrio di mercato per entrambe le tipologie di prodotto. La Commissione europea ha preventivato per la campagna 2016 – 2017 stock finali ad un livello record di 586.000 tonnellate (equivalente al 30 per cento della produzione dell'Unione europea) e la situazione non potrà che peggiorare se i due studi pubblicati dalla Commissione europea alla fine del 2016 troveranno conferma nei fatti;

nello studio intitolato *Eu agricultural outlook – Prospects for Eu agricultural markets and income 2016/2026* la Commissione europea ha evidenziato per il settore del riso un aumento del consumo di appena il 6 per cento che sarà completamente coperto dall'aumento delle importazioni, in particolare dai PMA che

arriveranno a rappresentare il 50 per cento dell'import dell'Unione europea totale;

lo studio dal titolo « *Cumulative economic impact of future trade agreements on Eu agriculture* », effettuato dal JRC (*Joint research centre*), si è concentrato sugli effetti dei negoziati di libero scambio per i diversi mercati agricoli dell'Unione europea, prendendo in esame i maggiori esportatori di riso come i Paesi dell'area economica Mercosur, la Thailandia ed il Vietnam, ma non l'India. Lo studio mette in evidenza che il settore del riso risulterà essere uno dei più penalizzati con un consistente aumento delle importazioni, soprattutto dalla Thailandia, che determinerà una riduzione della produzione dell'Unione europea ed un calo delle quotazioni;

entro novembre 2017 la Commissione europea sarà chiamata a redigere una relazione sugli impatti derivanti dalla importazione di risi dai Paesi extra Unione europea;

i rappresentanti della filiera risicola europea sono gravemente preoccupati dalla situazione di mercato delle campagne scorse e dalle prospettive per i prossimi anni;

la risicoltura europea rischia, infatti, di essere fortemente ridimensionata, mettendo in pericolo un vasto territorio e tutta la filiera, con gravi ripercussioni non solo economiche ed occupazionali ma anche ambientali (l'abbandono dei terreni coltivati compromette, infatti, l'ecosistema e l'equilibrio idrogeologico) e sanitari (dai prodotti di origine asiatica è stata rilevata la presenza di pesticidi non autorizzati);

i Paesi europei produttori di riso (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Bulgaria e Ungheria) si sono incontrati nel mese di febbraio 2017 a Milano per condividere una piattaforma comune condivisa dall'intera filiera (agricoltori, trasformatori ed istituzioni) che è stata presentata ai Ministeri dell'agricoltura delle rispettive nazioni. Obiettivo prioritario di

tale documento è l'apertura di un tavolo con la Commissione europea per la revisione delle norme vigenti sulla importazione di riso dagli stati extra comunitari;

il sistema di preferenze generalizzate (SPG) prevede in ogni caso meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia, che consentono anche di ripristinare i normali dazi della tariffa doganale comune, qualora un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione europea di prodotti simili o direttamente concorrenti;

con il regolamento (UE) n. 1169/2011 l'Unione europea si è dotata di norme efficaci, rigorose, chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti;

in seguito a tale regolamento è stato emanato il decreto interministeriale 9 dicembre 2016 « Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ». Grazie a tale atto viene indicato con chiarezza la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte Uht, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini (in particolare, Paese di mungitura del latte e Paese di condizione o trasformazione del latte);

nel mese di dicembre 2016 è stato inviato a Bruxelles, per la prima verifica, lo schema di decreto, condiviso dai Ministri delle politiche agricole Maurizio Martina e dello sviluppo economico Carlo Calenda, che introduce la sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine per la « filiera grano pasta in Italia »;

grazie a tale atto sarà predisposto un modello di etichettatura che consente di indicare con chiarezza al consumatore, sulle confezioni di pasta prodotta in Italia, l'area dove è coltivato il grano e quello in cui è macinato. In particolare, se coltivazione e molitura avvengono nel territorio

di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: « Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE »; e se il grano duro è coltivato almeno per il 50 per cento in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: « Italia e altri Paesi UE e/o non UE »;

è auspicabile, alla luce di quanto espresso, che venga adottata un'analoga sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine anche per la filiera risicola in Italia;

il 23 luglio 2014 la Commissione agricoltura della Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione numero 8-00069 che ha impegnato, tra l'altro, il Governo:

a) ad intervenire in tempi rapidi nelle competenti sedi europee a tutela delle imprese risicole italiane e del mercato nazionale in senso più generale, affinché sia attivata la clausola di salvaguardia prevista all'articolo 22 del regolamento (UE) 978/2012;

b) ad adottare le iniziative necessarie per rendere immediatamente applicabile al riso e ai prodotti a base di riso la normativa sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera e ad attivarsi affinché, nel quadro di quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1169/2011, l'Unione europea si doti di norme efficaci, rigorose, chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti;

impegna il Governo:

ad adottare in tempi rapidi iniziative presso le sedi europee preposte, coerentemente anche con quanto fino ad oggi attivato nel rispetto degli impegni assunti con la citata risoluzione numero 8-00069, affinché la filiera risicola europea ed italiana sia tutelata attraverso le seguenti azioni:

a) la pronta applicazione della clausola di salvaguardia nei confronti delle importazioni dai PMA (revisione del rego-

lamento UE n. 978/2012) per rivedere le agevolazioni ad oggi previste per determinati dazi doganali e la conseguente individuazione di regole condivise e reciproche sia tra gli Stati membri dell'Unione europea sia tra gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, in ambito fitosanitario e commerciale, per favorire un mercato trasparente nel rispetto dei diritti sociali, dei lavoratori e della tutela dell'ambiente;

b) il mantenimento della « specificità » del settore risicolo nell'ambito della prossima politica agricola comune con obiettivi e strumenti adeguati per il comparto;

c) la promozione della conoscenza dei luoghi e della qualità delle produzioni risicole nazionali, ormai conosciute e affermate sui mercati internazionali e mondiali, anche e in particolare per i parametri di qualità e di sicurezza alimentare, decisamente superiori e lontanissimi da quelli del riso di provenienza asiatica, del tutto irrilevabili e incerti;

d) l'adozione – anche alla luce delle mozioni approvate dall'Assemblea della Camera dei deputati nel novembre 2015 – di iniziative volte ad introdurre, nel più breve tempo possibile, anche per la filiera risicola, ancorché in via sperimentale, l'obbligo di indicare in etichetta il

Paese di produzione, ovvero l'origine della materia prima, al fine di salvaguardare e valorizzare un comparto estremamente significativo dell'agroalimentare nazionale;

e) a valutare la possibilità di avviare, con le risorse che si renderanno disponibili, campagne promozionali per incrementare il consumo di riso nell'Unione europea;

f) la promozione, a livello nazionale ed europeo, di iniziative volte a potenziare l'attività di vigilanza e prevenzione delle pratiche commerciali scorrette, della pubblicità ingannevole e comparativa illecita, al fine di rendere noti e pubblici i riferimenti degli operatori eventualmente coinvolti in tali pratiche e di contrastare con maggiore determinazione ed efficacia il fenomeno dell'*italian sounding*;

g) l'adozione di iniziative volte a prevedere l'estensione della polizza « salva grano » alla filiera del riso, « rete protettiva » per assicurare il reddito degli agricoltori.

8-00246. Fiorio, Gallinella, Faenzi, Catanoso, Fedriga, Sani, Oliverio, L'abbate, Russo, Luciano Agostini, Benedetti, Massimiliano Bernini, Carra, Causin, Cecconi, Cova, Di Stefano, Falcone, Ferrari, Gagnarli, Gallo, Guidesi, Lupo, Mongiello, Nastri, Parentela, Romanini, Simonetti, Taricco, Venittelli, Zanin.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>).	121
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	126

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

SEDE REFERENTE

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 giugno 2017.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Difesa (con una osservazione), Bilancio (con due condizioni), Finanze, Cultura, Ambiente (con una condizione e emenda-

menti), Trasporti (con osservazioni), Attività produttive, Lavoro, Affari sociali (con osservazioni ed emendamenti), Agricoltura (con condizione, osservazioni ed emendamenti), e della Commissione per le questioni regionali.

Rammenta inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 12 di mercoledì 21 giugno e che sono pervenute 76 proposte emendative, il cui fascicolo è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Segnala di aver già provveduto a trasmettere gli emendamenti alle Commissioni, ai fini del prescritto parere, salvo gli emendamenti ed articoli aggiuntivi da ritenere inammissibili, in quanto non rispondenti a necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, né volti a rispondere a procedure di precontenzioso (casi EU Pilot) e di infrazione.

Si tratta delle seguenti proposte emendative, che non rispondono al contenuto

proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012:

l'articolo aggiuntivo 1.01 Baruffi, in tema di responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni da parte degli *hosting providers*, inammissibile limitatamente alla lettera *b*) del comma 1, laddove prevede a carico del prestatore obblighi di prevenzione delle violazioni non riconducibili a obblighi di adeguamento alla direttiva 2000/31/CE in materia di commercio elettronico;

l'articolo aggiuntivo 1.02 Iacono volto ad incidere sulla normativa relativa all'esercizio della professione di guida turistica; la procedura EU Pilot 4277/12/MARK sulla disciplina delle guide turistiche si è conclusa con esito positivo e non risultano – allo stato – nuove procedure di contenzioso o pre-contenzioso da parte della Commissione europea;

l'articolo aggiuntivo 2.02 Catalano, inammissibile limitatamente alla lettera *a*) del comma 1, laddove introduce un nuovo articolo nel Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) relativo alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali, che non appare necessario a conformarsi al Regolamento (UE) 2015/2120. La lettera *b*) dell'emendamento appare invece ammissibile in quanto introduce sanzioni per le violazioni del citato regolamento, così come richiesto agli Stati membri all'articolo 6 del medesimo;

gli articoli aggiuntivi 2.03 e 2.04 Battelli, in quanto volti a dare attuazione alla direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, che risulta già attuata con decreto legislativo n. 35 del 2017;

l'emendamento 4.4 Ferraresi, inammissibile limitatamente alla parte conseguenziale, laddove introduce gli articoli aggiuntivi da 4-*bis* a 4-*quinquies*, volti a modificare la disciplina relativa all'indennizzo delle vittime di reati intenzionali

violenti, già adottata con legge europea 2015-2016 al fine di definire la procedura di infrazione in materia;

gli emendamenti 8.1 Venittelli e 8.4 Laforgia, volti a estendere la disciplina definita dall'articolo 8 del disegno di legge ai collaboratori e esperti linguistici, categoria non presa in considerazione dal caso EU Pilot cui si intende dare soluzione (che riguarda unicamente gli ex lettori di lingua straniera);

l'emendamento 11.3 Carrescia, in quanto volto a modificare i limiti di emissione di alluminio nelle acque, laddove l'articolo 11 del disegno di legge interviene sui criteri di identificazione degli impianti di depurazione, lasciando impregiudicati gli attuali valori limite di emissione;

l'articolo aggiuntivo 11.01 Galperti che modifica la legge europea 2015-2016, intervenendo sulla disciplina delle annotazioni sul tesserino venatorio; la disposizione oggetto di modifica è finalizzata a dare risposta ad una specifica contestazione della Commissione europea;

l'articolo aggiuntivo 11.08 Sani che prevede la modifica del decreto ministeriale 2 marzo 2010 in materia di biomasse per la produzione di energia elettrica, inserendo tra le tipologie di biomassa le potature, ramaglie e residui della manutenzione di verde pubblico, non oggetto di contestazioni da parte della Commissione europea;

l'articolo aggiuntivo 11.09 Laffranco, che introduce nel decreto legislativo n. 28 del 2011 la definizione di soggetto auto produttore di energia, che non appare riconducibile alla necessità di adeguamento alla normativa europea;

l'articolo aggiuntivo 11.010 Laffranco, che sostituisce un comma dell'articolo 273 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) relativo ai limiti di emissione degli impianti di combustione, non oggetto di contestazioni da parte della Commissione europea;

l'articolo aggiuntivo 12.01 Zaccagnini in tema di modifiche ai disciplinari di produzione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, in quanto non riconducibile ad un obbligo di adeguamento alla normativa europea;

l'articolo aggiuntivo 12.03 Pelillo, in quanto volto ad adeguare il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993) alla proposta di modifica della direttiva 2014/59/UE, per quanto riguarda la classificazione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (COM(2016) 853 final) del 26 novembre 2016, non ancora approvata;

l'articolo aggiuntivo 13.02 Pini che interviene in materia di concessioni demaniali marittime, con disposizioni che non sono volte a dare attuazione agli obblighi in materia discendenti dalla normativa dell'Unione europea.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità potranno essere presentati entro le ore 17 del pomeriggio odierno.

Ricorda infine che nel corso della prossima settimana – ove pervenuti tutti i pareri delle Commissioni di merito sugli emendamenti loro trasmessi – la XIV Commissione potrà procedere all'esame degli emendamenti e votare il mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

C. 4469 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, illustra il contenuto del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti (TUB), fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016, che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri e che è destinato a completare le previsioni dell'Accordo istitutivo del TUB, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità dalla giurisdizionale per le diverse sedi del tribunale – attualmente previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo – nonché per le eventuali divisioni locali e regionali attraverso cui il tribunale possa trovarsi ad operare.

Ricorda che l'Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti – TUB è stato firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri dell'Unione europea, parte di una cooperazione rafforzata formalizzata nel marzo 2011. I 25 paesi (tutti tranne Polonia e Spagna, mentre la Croazia non faceva all'epoca ancora parte dell'UE) avevano convenuto di istituire il tribunale unificato dei brevetti quale organo giurisdizionale con competenza sulle controversie in materia di brevetto europeo con effetto unitario, la cui creazione era finalizzata a completare il quadro normativo formato dai regolamenti (UE) n. 1257/2012 e 1260/2012, relativi, appunto, alla istituzione di una tutela brevettuale unitaria europea ed al suo regime linguistico.

La posizione dell'Italia, inizialmente indisponibile ad accettare il trilinguismo (inglese, francese, tedesco) previsto dai regolamenti e dall'Accordo istitutivo del TUB, è successivamente mutata conducendo, il 2 luglio 2015, all'adesione alla

cooperazione rafforzata ed all'avvio del processo di ratifica dell'Accordo stesso, alla luce degli interessi nazionali; si è infatti ritenuto che l'adesione alla cooperazione rafforzata consenta agli operatori innovativi italiani che puntano all'internazionalizzazione di avvalersi dei brevetti europei con effetto unitario. Con la ratifica dell'Accordo, infatti, l'effetto unitario – grazie al quale i brevetti avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione rafforzata – e la competenza del TUB si estendono anche all'Italia, con ricadute positive sulla sua attrattività verso investimenti esteri ad elevato contenuto d'innovazione.

La ratifica dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 è dunque intervenuta ai sensi della legge 214/2016.

L'Accordo istitutivo prevede la creazione di un Tribunale di primo grado – avente una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera –, una Corte d'appello (Lussemburgo), Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti (Lubiana e Lisbona), Training Centre (Budapest), lasciando agli Stati parte la possibilità di chiedere l'apertura di una divisione, locale o regionale, del Tribunale di primo grado sul proprio territorio.

Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento si sottolinea che, allo stato, il brevetto europeo si limita a offrire agli operatori la possibilità di una unica procedura centralizzata di concessione, da convalidarsi, però, presso le autorità nazionali dei singoli Paesi in cui si intende farlo valere. Non esistono inoltre una procedura centralizzata di mantenimento in vita del brevetto, né rimedi giurisdizionali in caso di controversie, che rimangono quindi competenze nazionali.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce il TUB – prosegue la relazione – inizieranno ad essere applicati anche i citati regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012, in base ai quali ai brevetti europei potrà essere conferito, con un'unica procedura, un effetto unitario, grazie al quale essi avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione

rafforzata, con evidentissimi vantaggi in termini economici e di oneri burocratici. Ciò si tradurrà in significativi benefici per gli operatori economici italiani più propensi all'innovazione e all'internazionalizzazione, stimolando le attività di ricerca e lo sviluppo di produzioni all'avanguardia.

Quanto al contenuto, il Protocollo in esame si articola in un preambolo e 19 articoli.

Il preambolo, richiamato l'Accordo del 19 febbraio 2013, che istituisce il Tribunale unificato dei brevetti conferendogli personalità giuridica in tutti gli Stati membri, richiama gli obblighi in capo agli Stati membri contraenti che ne ospitano le sedi (Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo), sia in materia di sedi, che di personale, e definisce il regime giuridico che si applica ai giudici del Tribunale medesimo.

L'articolo 1 è riservato alla definizione della terminologia utilizzata nel testo del Protocollo.

L'articolo 2 stabilisce che il tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte, dei privilegi e delle immunità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali.

Con l'articolo 3 è stabilita l'inviolabilità delle sedi del tribunale, fatte salve le diverse determinazioni che potranno essere concordate con gli Stati ospitanti. Inviolabili sono anche, ai sensi dell'articolo 4, gli archivi del tribunale e tutti i suoi atti e documenti.

L'articolo 5 disciplina le immunità del tribunale, stabilendo, in primo luogo, che il TUB gode (salvo le eccezioni espressamente indicate) di piena immunità dai procedimenti legali e da misure quali perquisizioni o espropri, e che, per quanto necessario all'espletamento delle sue attività ufficiali, esso è esente da restrizioni di qualsivoglia natura nei confronti delle sue proprietà, beni e risorse finanziarie.

Ai sensi dell'articolo 6, le immunità si estendono ai rappresentanti degli Stati parte che compongono i Comitati amministrativo, di bilancio e consultivo ed ai loro atti ufficiali e documenti.

L'articolo 7 dispone in tema di esenzioni fiscali e l'articolo 8 in materia di esenzione dalle restrizioni valutarie necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali del Tribunale.

L'articolo 9, relativo a privilegi e immunità dei giudici e del Cancelliere, rinvia al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, che si applica a entrambe le figure professionali.

L'articolo 10 riguarda immunità e privilegi del restante personale.

Al tribunale è concesso, in base all'articolo 11, il diritto di esporre il proprio stemma e la propria bandiera, salvo diverso accordo con lo Stato Parte interessato.

L'articolo 12 puntualizza che coloro che godono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 6, 9 e 10 sono comunque chiamati a rispettare leggi e regolamenti degli Stati parte nel cui territorio operano.

L'articolo 13 ricorda che il solo scopo dei privilegi e delle immunità offerte dal Protocollo è quello di garantire, in tutte le circostanze, la libertà di azione del TUB e la completa indipendenza dei suoi funzionari, ma che le immunità possono essere rimosse dall'organo di gestione del tribunale stesso quando esse siano di ostacolo al normale corso della giustizia.

Per agevolare lo svolgimento dei lavori del tribunale, l'articolo 14 impone agli Stati membri interessati l'obbligo di adottare le misure necessarie per facilitare l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali per il tribunale e dei loro familiari a carico.

In base all'articolo 15, è compito del Cancelliere comunicare a tutti gli Stati parte i nominativi dei giudici, del cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica e di notificare nuove nomine o cambiamenti delle circostanze.

L'articolo 16 stabilisce che il tribunale istituirà meccanismi e procedure interni per la risoluzione delle eventuali controversie che coinvolgano i titolari delle immunità, compreso il tribunale medesimo.

L'articolo 17 stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri contraenti, presso il Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles, che è anche il depositario degli strumenti di ratifica.

Il Protocollo, ai sensi dell'articolo 18, entrerà in vigore trenta giorni dopo che l'ultimo dei quattro Stati parte (Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito) abbia depositato il proprio strumento di ratifica.

Infine, l'articolo 19 accorda agli Stati membri contraenti la facoltà di notificare al depositario delle ratifiche l'intenzione di applicare il Protocollo in via provvisoria.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, esso consta di tre articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore del testo, prevista per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (articolo 3).

Il disegno di legge, già approvato dal Senato il 4 maggio 2017 (AS 2673), è corredato oltre che di relazione illustrativa, di relazione tecnica nella quale viene ribadita l'invarianza finanziaria del provvedimento, e di analisi tecnico normativa.

Evidenzia in conclusione come il Protocollo preveda, malgrado la scelta del Regno Unito di abbandonare l'Unione europea, il mantenimento a Londra di una sezione del Tribunale; si tratta di un aspetto meritevole di approfondimento.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di commercio elettronico. Completo adeguamento alla direttiva 2000/31/CE).

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: « su comunicazione delle autorità competenti » sono soppresse;

b) alla medesima lettera b), dopo le parole: « per disabilitarne l'accesso », aggiungere, in fine, le seguenti: « in maniera permanente, adottando misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni rispetto alla medesima informazione, e che siano effettive, proporzionate e concretamente dissuasive ».

1. 01. Baruffi, Cenni, Mongiello, Berretta, Senaldi, Donati.

(Inammissibile limitatamente al comma 1, lettera b))

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al fine di sanare il non corretto recepimento della normativa europea in materia di esercizio della professione di guida turistica, e nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica quale servizio pubblico essenziale, per motivi imperativi di interesse generale quali la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, la protezione dei consumatori destinatari dei servizi, ivi compresi la loro sicurezza e incolumità, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale.

1. 02. Iacono.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, aggiungere le seguenti: le parafarmacie.

2. 1. La XII Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: nonché me-

dici veterinari *aggiungere le seguenti*: e gli acquirenti.

2. 8. Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: medicinali all'interno del sistema distributivo *aggiungere le seguenti*: e il loro consumo.

2. 4. Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: l'inizio dell'attività di vendita, *aggiungere le seguenti*: l'acquirente,.

2. 2. La XII Commissione.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) tutti i dati necessari a tracciare e monitorare ciascuna confezione di medicinale all'interno del sistema distributivo dal confezionamento alla vendita al dettaglio anche al fine di contrastare il mercato illecito;

2. 5. Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, lettera b), dopo le parole: commercializzazione dei medicinali veterinari *aggiungere le seguenti*: nonché le patologie per cui vengono prescritti.

2. 6. Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, alla lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La banca dati di cui al presente comma è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. È fatto obbligo al medico

veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.

2. 10. Tancredi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, al primo periodo sopprimere le parole: In alternativa al modello di cui al comma 1,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis:

al primo periodo, sostituire le parole: può essere redatta *con le seguenti*: deve essere redatta;

al primo periodo, sostituire le parole: disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis *con le seguenti*: in analogia a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011 recante « De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria) »;

al secondo periodo, sopprimere la parola: predetto;

al secondo periodo, dopo le parole: modello di ricetta elettronica *inserire le seguenti*: la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2011.

2. 9. Tancredi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 108 della presente norma.

2. 7. Busto, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In alternativa al modello di cui al comma 1, la ricetta dei mangimi medicati può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la prescrizione dei mangimi medicati veterinari è redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica ».

2. 3. Cova, Bergonzi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni obbligatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Spetta sempre agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. ».

2. 01. La XII Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di apparecchiature terminali e potere sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Adeguamento al Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015).

1. Al Decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 70, è aggiunto il seguente:

« ART. 70-bis. – *(Libertà di scelta delle apparecchiature terminali).* – Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120, agli utenti delle reti di comunicazione elettronica deve essere consentito di provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali, quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica di comunicazioni. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti.

b) all'articolo 98, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

11-bis. Qualora accerti una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 70-bis della presente legge, ovvero degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2015/2120, l'Autorità irroga a ogni soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione.

2. 02. Catalano.

(Inammissibile limitatamente al comma 1, lettera a))

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Corretta attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 58, le parole: « all'autore » sono sostituite dalle seguenti: « agli autori » e le parole da: « periodicamente d'accordo » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano »;

b) all'articolo 68, comma 4, le parole: « Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, » sono soppresse;

c) all'articolo 116, secondo comma, le parole: « Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) » sono sostituite dalle seguenti: « società di intermediazione con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati »;

d) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: « alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « alle società di intermediazione e di gestione dei diritti d'autore »;

e) all'articolo 180:

1) al primo comma, le parole: « è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) » sono sostituite dalle seguenti: « è rimessa

alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore »;

2) al terzo comma, le parole: « L'attività dell'ente » sono sostituite dalle seguenti: « L'attività delle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore »;

3) al quarto comma, le parole: « La suddetta esclusività di poteri » sono sostituite dalle seguenti: « La suddetta attività »;

4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

5) al sesto comma, le parole: « alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « alle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce, »;

6) il settimo comma è sostituito dal seguente: « I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione »;

f) all'articolo 180-bis:

1. il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore »;

2. i commi 2 e 3 sono abrogati;

g) all'articolo 181 il comma 1 è sostituito dal seguente: « L'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) supervisiona la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantisce un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accerta che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i principi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. L'A-

GAE può inoltre esercitare i compiti connessi con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell'ingegno, conformemente a quanto prescritto dalla presente legge e in base al proprio statuto».

2. 03. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Corretta attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 15-bis è abrogato;

b) all'articolo 58, le parole: « all'autore » sono sostituite dalle seguenti: « agli autori » e le parole da: « periodicamente d'accordo » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano »;

c) all'articolo 68, comma 4, le parole: « Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, » sono soppresse;

d) l'articolo 71-septies è abrogato;

e) l'articolo 71-octies è abrogato;

f) all'articolo 116, secondo comma, le parole: « Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) » sono sostituite dalle seguenti: « società di intermediazione con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del

legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati »;

g) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: « alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti: « alle società di intermediazione e di gestione dei diritti d'autore »;

h) all'articolo 171-bis, comma 1, dopo la parola: « chiunque » sono inserite le seguenti: « in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore » e le parole: « non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono soppresse;

i) all'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), prima delle parole: « detiene per la vendita » sono inserite le seguenti: « in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore » e le parole da: « per il quale è prescritta, » fino alla fine della lettera sono soppresse;

l) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole da: « ovvero non provvisti di contrassegno SIAE » fino alla fine del periodo sono soppresse;

m) all'articolo 180:

1) al primo comma, le parole: « è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) » sono sostituite dalle seguenti: « è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore »;

2) al terzo comma, le parole: « L'attività dell'ente » sono sostituite dalle seguenti: « L'attività delle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore »;

3) al quarto comma, le parole: « La suddetta esclusività di poteri » sono sostituite dalle seguenti: « La suddetta attività »;

4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

5) al sesto comma, le parole: « alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » sono sostituite dalle seguenti:

« alle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce, »;

6) il settimo comma è sostituito dal seguente: « I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione »;

n) all'articolo 180-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore »;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

o) il primo comma dell'articolo 181 è sostituito dal seguente: « L'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) supervisiona la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantisce un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accerta che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i principi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. L'AGAE può inoltre esercitare i compiti connessi con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell'ingegno, conformemente a quanto prescritto dalla presente legge e in base al proprio statuto »;

p) l'articolo 181-*bis* è abrogato;

q) l'articolo 181-*ter* è abrogato.

2. Alla legge 9 gennaio 2008, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. È istituita l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) che opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633 »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis* L'AGAE:

a) vigila sulle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, sull'ordinato svolgimento delle attività da queste svolte, sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti titolari dei diritti d'autore;

b) esercita le altre funzioni a essa attribuite dalla legge e può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

c) d'intesa, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove studi e iniziative volti a incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica, libera e gratuita a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche e digitali;

d) vigila sul libero andamento e sulla concorrenza del mercato, presentando una relazione annuale al Parlamento;

e) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

f) stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure sanzionatorie in caso di violazione da parte della società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti del soggetto che ne è titolare, previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra questa e il soggetto interessato;

g) cura la tenuta del registro delle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge;

h) provvede a istituire, a gestire e a mantenere aggiornata una banca dati informatica completa delle opere, dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse. La banca dati consente, attraverso avanzati sistemi di rilevazione delle opere, la digitalizzazione completa della raccolta dati e degli utilizzi delle opere sul territorio nazionale, nonché la rapida individuazione dei titolari dei diritti. La banca dati, nel rispetto della normativa sulla privacy, è pubblica e trasparente;

i) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni.

1-ter. È vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati. Le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore comunicano all'AGAE le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai ruoli dell'AGAE si accede mediante concorso pubblico »;

d) al comma 3, le parole: « sulla SIAE » sono sostituite dalle seguenti: « sull'AGAE »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Lo statuto, volto a definire i poteri, il funzionamento e l'organizzazione dell'AGAE è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro dei

beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia »;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la liquidazione dei residui passivi e la vendita degli immobili di proprietà della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ad esclusione del patrimonio ad alto valore artistico-culturale. Con i proventi delle vendite si provvede, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'istituzione di un fondo finalizzato alla promozione, alla formazione e alla diffusione della cultura musicale, artistica, editoriale e delle attività a esse connesse.

4-ter. Il consiglio di amministrazione dell'AGAE è composto da cinque membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito bando di concorso predisposto dall'AGAE, di cui è data altresì tempestiva notizia nel sito internet della medesima AGAE. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae. L'AGAE cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito internet.

4-quater. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

4-quinquies. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse;

b) due componenti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse.

4-sexies. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'AGAE pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi precedenti e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) e di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma *4-quinquies*.

4-septies. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai fini della valutazione dei relativi curricula, secondo le diverse aree di competenza. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'AGAE procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza; in questo caso, le Commissioni parlamentari indicano una nuova audizione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non auditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel suddetto decreto, il presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.

4-octies. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore dell'editoria ovvero nella tutela e nella promozione del diritto d'autore »;

g) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni concernenti l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori ».

3. Al fine di consentire la libera concorrenza tra le società di intermediazione

e gestione collettiva dei diritti d'autore di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti, le imprese che intendono svolgere l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti medesimi:

a) sono costituite in una forma giuridica conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) assicurano la trasparenza attraverso la pubblicazione, secondo le opportune forme e nel proprio sito internet, del proprio statuto, indicando i soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione, direzione, controllo e revisione, il valore economico dei diritti amministrati e il bilancio d'esercizio;

c) istituiscono la propria sede legale nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) mantengono almeno una sede sociale attiva sul territorio della Repubblica italiana;

e) prevedono e mantengono un patrimonio netto minimo non inferiore a 100.000 euro interamente versati;

f) adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo conformemente alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

g) rispettano criteri di trasparenza, pubblicità, equità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti in ordine alle tariffe e alle rispettive condizioni contrattuali;

h) contribuiscono e favoriscono la creazione presso l'Autorità per la garanzia

degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;

i) assicurano procedure che consentano la libera contrattazione, da parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali, relativamente alle proprie esigenze promozionali;

l) garantiscono che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'entità dei diritti acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dalla società di intermediazione;

m) procedono, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative, da approvare singolarmente per ciascun caso dal consiglio di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre tre mesi successivi alla fine del semestre solare in cui è avvenuta la riscossione;

n) costituiscono, anche congiuntamente, un sistema antipirateria specifico per il web che segnali in tempo reale l'utilizzo illegale di opere tutelate che, basandosi sulle content ID o equivalenti specificità delle opere, ne permetta l'immediata identificazione e la successiva rimozione;

o) affidano la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

p) segnalano l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni

una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il medesimo Dipartimento comunica nel proprio sito internet quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi.

2. 04. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

ART. 4.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, la lettera *a)* è abrogata;

b) all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « nei confronti dell'autore del reato » sono inserite le seguenti: « salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato »;

c) all'articolo 12, comma 1, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « superiori a 5000 euro »;

d) all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « autore del reato » sono aggiunte le seguenti: « salvo l'ipotesi in cui lo stesso abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato »;

e) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: « esperita » sono aggiunte le seguenti: « ovvero alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale »;

f) all'articolo 14, comma 2, le parole: « pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018 »;

g) all'articolo 14, comma 4 le parole: « negli anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « entro i successivi diciotto mesi ».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2017 e in 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e quanto a 1.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 1. Sereni, Giuletta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché alle vittime di reati intenzionali violenti per le quali non è ancora definito il giudizio penale ovvero per le quali è comunque pendente un contenzioso civile anche se diretto ad ottenere l'indennizzo per il mancato recepimento della direttiva 2004/89/CE.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 36 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede, quanto a 26 milioni di euro

per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. 2. Sereni, Giulietti.

Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: due anni.

4. 7. Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: un anno.

4. 6. Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

4. 5. Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 2 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dall'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 13 comma 1, della legge 7 luglio 2016 n. 122.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: dagli articoli 11, 12, 13, comma 1 e 14 con le seguenti: dagli articoli 11, 12 e 13.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti:

ART. 4-bis.

Gli articoli da 11 a 16 delle legge 7 luglio 2016, n. 122 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

ART. 11.

(Istituzione di un fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti. Applicazione e definizione).

È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato «Fondo», finalizzato a concedere adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.

ART. 12.

(Presupposti per l'accesso al fondo).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato italiano.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:

a) il responsabile è deceduto;

b) il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;

c) il responsabile è rimasto ignoto;

d) quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione ha condannato il prosciolto al ri-

sarcimento del danno a favore della vittima per il fatto dedotto nell'imputazione nel processo penale.

3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell'ordine: *a)* al coniuge e ai figli; *b)* ai genitori; *c)* al convivente more uxorio; *d)* ai fratelli e alle sorelle.

ART. 13.

(Disposizioni generali).

1. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all'articolo 11, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero dell'eventuale provvisoria anticipatoria in ragione dell'esito del procedimento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell'ambito del processo civile in attesa della sua definizione.

2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.

3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presidi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di ticket, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione.

ART. 14.

(Dotazione del fondo).

1. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2017, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di bilancio in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:

a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e

dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'amenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);

d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

g) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 4-ter.

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44).

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, le parole « e dei reati intenzionali violenti », sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole « da due rappresentanti del Ministero della giustizia », sono sostituite dalle seguenti « da un rappresentante del Ministero della giustizia »;

c) all'articolo 4, comma 3, le parole: « , ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302 », sono soppresse;

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera b-bis) è soppressa.

ART. 4-quater.

(Disposizioni transitorie).

1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità della tutela prevista per le vittime di reati intenzionali violenti, le posizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 sono trasferite al Fondo istituito all'articolo 4-bis.

2. Le somme autorizzate e non ancora utilizzate di cui all'articolo 16 della legge 7 luglio 2016, n. 122, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 4-bis.

ART. 4-quinquies.

(Copertura finanziaria).

Per gli oneri di cui all'articolo 4-bis, quantificati in quindici milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

4. 4. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Bussinarolo, Colletti, Sarti, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale che aggiunge gli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis, La lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.

4. 8. Gianluca Pini, Bossi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122 all'articolo 12, comma 1, lettera a) le parole « non superiore a quello previsto » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore al doppio di quello previsto »;

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 26 milioni con le seguenti: 30 milioni.

4. 3. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180).

All'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, la parola « sessanta » è sostituita dalla parola « quarantacinque ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 5.

4. 02. Elvira Savino, Occhiuto.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180).

All'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, la parola « sessanta » è sostituita dalla parola « quarantacinque ».

4. 01. Elvira Savino, Occhiuto.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Gianluca Pini, Bossi.

ART. 7.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il Governo monitora sull'attuazione del presente articolo, al fine di verificare che non si determinino, a causa dell'eventuale cambio di bandiera delle navi interessate verso altri Paesi con regole più favorevoli, effetti penalizzanti per il settore marittimo italiano. ».

7. 1. Occhiuto, Elvira Savino.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: di euro 8.705.000 *con le seguenti:* di euro 10.000.000.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo le parole: « 11 luglio 1980, n. 382, » *aggiungere le seguenti:* « , e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici di lingua madre, assunti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, più volte reiterato con successivi decreti legge, fino al decreto-legge 21 aprile 1995, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236, che ha fatto salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici insorti sulla base dei precedenti decreti legge »;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « integrativi di sede, » aggiungere le seguenti: « che definiscano il trattamento fondamentale ai sensi del comma precedente, »;

al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « entro il 31 dicembre 2017 » con le seguenti: « entro 180 giorni dalla promulgazione del decreto »;

al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « pari a euro 8.705.000 » con le seguenti: « pari a euro 10.000.000 »;

sostituire le parole: « , quanto a euro 8.705.000 » con le seguenti: « , quanto a euro 10.000.000 »;

sostituire le parole: « a euro 5.135.000 per l'anno 2018 » con le seguenti: « , quanto a euro 7.200.000 per l'anno 2018 »;

sostituire le parole: « , e a euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2019 » con le seguenti: « , e a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2019 »;

dopo le parole « legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, » sostituire le parole: « quanto a euro 3.570.000 per l'anno 2018 » con le seguenti: « quanto a euro 2.800.000 per l'anno 2018 ».

8. 1. Venittelli.

(Inammissibile)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei collaboratori ed esperti linguisti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che per il personale di cui al comma 1, ai fini economici, dovranno prevedere il riconoscimento del parametro stipendiale del ricercatore confermato a tempo definito per un impegno *full-time* di cinquecento ore, fatti salvi i trattamenti di maggior favore.

8. 4. Laforgia, Matarrelli.

(Inammissibile)

Al comma 2, dopo la parola: finanze, *aggiungere le seguenti:* sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

8. 5. Matarrelli, Laforgia.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: contratti integrativi, *inserire le seguenti:* comprensivi del trattamento previdenziale.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, tra le univer-

sità che in coerenza con quanto disposto dal comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi.

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 31 gennaio 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del comma 1 ».

8. 2. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dal'Osso, Lombardi, Tripiedi, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo. Ai fini di cui al comma 1, nello schema tipo è compreso il trattamento previdenziale riconosciuto a ciascun ex lettore. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che ai fini di cui al medesimo comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi.

2-bis. Il decreto prevede, altresì, lo svolgimento entro sessanta giorni dalla sua adozione, di una rilevazione da parte di ciascun ateneo interessato, finalizzata a verificare se tra gli ex lettori già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 vi siano soggetti che hanno già maturato il diritto al trattamento previdenziale. Nel caso in cui fossero presenti tali soggetti l'ateneo

trasmette, entro il 31 marzo 2018, le relative informazioni al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro il 31 maggio 2018 un decreto contenente linee guida per la definizione delle pretese economiche spettanti ai soggetti di cui al presente comma da parte di ciascun ateneo interessato.

2-ter. Ai fini del riconoscimento delle somme dovute ai sensi del precedente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università può essere incrementato di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2018. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quater. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo, delle pretese economiche riconosciute ai sensi del comma 2-bis e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del presente articolo.

8. 3. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dal'Osso, Lombardi, Tripiedi, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

4. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 26, comma 3, ultimo periodo le parole: « Sono estinti i giudizi in materia » sono sostituite dalle seguenti: « Il giudice competente, valutate le circostanze e l'assenza di pretese residuali, dichiara estinti i giudizi in materia ».

8. 6. Matarrelli, Laforgia.

ART. 9.

Al comma 5, sopprimere le parole: d) ed e).

9. 3. Gianluca Pini, Bossi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.

9. 1. La XIII Commissione.

Al comma 7, dopo le parole: alla normativa previgente aggiungere le seguenti: consentendo l'esaurimento delle scorte fino a scadenza dei prodotti.

9. 4. Zaccagnini, Matarrelli.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili e graficamente riconoscibili.

9. 5. Zaccagnini, Matarrelli.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi a condizione che siano integrati con le in-

formazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili.

9. 2. La XIII Commissione.

Al comma 10, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 6.000.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 11, sostituire le parole: da euro 250 a euro 2.500 con le seguenti: da euro 250 a euro 3.000;

al comma 12, sostituire le parole: da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 6.000.

9. 6. Zaccagnini, Matarrelli.

ART. 10.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1 con le seguenti: Le autorità di bacino distrettuali garantiscono d'intesa con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1.

10. 5. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: dell'allegato 1 inserire le seguenti: alla parte terza.

10. 6. Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti finalizzate all'adozione dell'indice di qualità del metodo della fauna ittica, all'individuazione di una metodologia per la definizione del buon potenziale ecologico per tutti i corpi idrici artificiali e fortemente modificati e all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.

10. 8. Matarrelli, Laforgia.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro 15 giorni.

10. 4. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Agli atti inerenti il presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.

10. 1. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Agli atti inerenti il presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

10. 2. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: I risultati dei controlli e dei monitoraggi intercomparabili, delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1, di cui al comma 1, sono pubblicati entro 15 giorni nel sito web dell'autorità di bacino distrettuale, delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza per quel territorio.

10. 3. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le autorità di bacino distrettuale rendono disponibili nel proprio sito web, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori.

10. 7. Gianluca Pini, Bossi.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: Potenzialità impianto in AE con le seguenti: Potenzialità massima impianto in A.E.

11. 7. Zaccagnini, Matarrelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo, dopo le parole: « situazione lo-

cale» sono inserite le seguenti: «e per entrambi i parametri nel caso di impianti recapitanti in aree sensibili».

11. 5. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 2, dopo le parole: ulteriori attività *aggiungere le seguenti:* di monitoraggio e controllo.

11. 2. La VIII Commissione.

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ovvero con le risorse della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

11. 6. Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse necessarie per le attività di cui al presente comma sono comunque escluse dai proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. 4. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero parametro 9 (alluminio) il valore limite di emissione in acque superficiali e in fognatura sono sostituiti dai seguenti: *a)* per lo scarico in acque superficiali: ≤ 2 ; *b)* per lo scarico in rete fognaria: ≤ 5 .

11. 3. Carrescia, Giovanna Sanna.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni né conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

11. 1. La XIII Commissione.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche alla Legge 7 luglio 2016, n. 122 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016).

1. All'articolo 31, comma 1, capoverso comma 12-bis, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «subito dopo l'abbattimento» sono aggiunte le seguenti: «e l'avvenuto recupero».

11. 01. Galperti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la

gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente», sono inserite le seguenti: «favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,»;

b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera *dd)*, sono aggiunte le seguenti:

dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;

dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;

dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;

dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;

dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;

dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in

particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;

dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti;

c) all'articolo 219, al comma 3, dopo la lettera *d)*, sono aggiunte le seguenti:

d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

d-ter) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

d-quater) l'impatto delle borse «oxo-degradabili», così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 2, della direttiva 94/62/CE;

d) all'articolo 219, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-*bis* e 226-*ter*, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrano in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE;

e) dopo l'articolo 220, è inserito il seguente:

ART. 220-*bis*.

(*Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica*).

1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai

produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *dd-ter*), *dd-quater*), *dd-quinquies*), *dd-sexies*) e *dd-septies*).

2. I dati sono elaborati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva »;

f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere *d-bis*, *d-ter* e *d-quater*;

g) dopo l'articolo 226 sono inseriti i seguenti:

ART. 226-bis.

(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica).

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle

altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

ART. 226-ter.

(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero).

1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione

sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:

a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.

4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica ri-

spetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.

5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite;

h) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro.

4-ter. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.

4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981. ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati:

a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

11. 02. La VIII Commissione.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente Capo:

CAPO VI-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

ART. 11-bis.

(Adeguamento della normativa nazionale alla « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01) ». Sostegno alla promozione delle fonti rinnovabili).

1. Allo scopo di proseguire nella politica di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili conformandosi a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01), all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « 5 MW » sono sostituite dalle seguenti: « 1 MW »;

b) al comma 3, lettera a), le parole: « al fine di commisurarli ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di favorire la riduzione dei costi »;

c) al comma 4, lettera c), le parole: « a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto » sono sostituite dalle seguenti: « a contingenti di potenza, anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di interventi ».

11. 03. Francesco Sanna.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente Capo:

CAPO VI-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

ART. 11-bis.

(Adeguamento della normativa nazionale alla « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01) ». Imprese a forte consumo di energia elettrica. SA.38635 (2014/NN) e decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017).

1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, e alla decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 per le medesime imprese. Con gli stessi decreti, sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza.

2. Con i decreti di cui al comma 1, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla Comunicazione di cui al comma 1, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i

decreti di cui al comma 1 sono definite altresì le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) di cui ai punti 189-190 della medesima Comunicazione; in sede di prima applicazione, tale clausola si applica alle imprese con indice di intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 20 per cento, fatto salvo il rispetto del valore minimo di contribuzione richiesto dalla disciplina europea.

3. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, il comma 3-ter è così modificato: alla lettera *b*), dopo la parola « domestici » sono inserite le parole: « almeno in parte »; le parole da: « nonché ad applicare » fino alla fine della medesima lettera *b*) sono soppresse.

5. Fino alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del DL 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dalla legge di conversione del 27 febbraio 2017, n. 19, gli effetti dell'articolo 29 del DL 24 giugno 2014, n. 91 come modificato dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 si intendono limitati alle sole disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo attinenti alla componente compensativa. Per gli oneri generali di sistema, si continua ad applicare quanto previsto dal regime tariffario speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, della legge 14 maggio 2005 n. 80.

6. Al comma 1 dell'articolo 29 del DL 24 giugno 2014, n. 91 come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e per il

settore del trasporto ferroviario delle merci » sono sostituite dalle seguenti: « ai servizi di trazione ferroviaria sulle reti RFI diverse dalla rete dedicata ai servizi alta velocità » e le parole da « Con decreto » a « adozione » sono soppresse. Al comma 2 del medesimo articolo, le parole: « Fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1 » sono soppresse.

11. 04. Francesco Sanna.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente Capo:

CAPO VI-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

ART. 11-bis.

(Adeguamento della normativa nazionale alla « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01) ». Imprese a forte consumo di gas naturale).

1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla Comunicazione della Commissione europea « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01) », la rideterminazione della applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attività d'impresa, all'esposizione delle imprese alla concor-

renza internazionale. Le imprese che ne fanno richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo, sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas.

2. Entro 120 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo del Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione di imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea e applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale. Il sistema rideterminato dei corrispettivi di cui al comma precedente assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di stato stabiliti dalle norme europee, l'invarianza del gettito tributario e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I provvedimenti di cui al presente comma assicurano l'invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11. 05. Francesco Sanna.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni per la corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti in tema di sfalci e potature provenienti da verde urbano – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI).

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)*, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

11. 06. Zolezzi, Daga, De Rosa, Vignaroli, Busto, Micillo, Terzoni, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche al decreto ministeriale 2 marzo 2010 sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica).

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con apposito decreto, aggiorna il decreto ministeriale 2 marzo 2010 nel senso di inserire, tra le « tipologie di biomassa e biogas » di cui alla tabella A (articolo 2, comma 1, lettera *a)*) e di cui alla tabella B (articolo 2, comma 1, lettera *c)*) la seguente voce: « VI – potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico », nonché di inserire conseguentemente, tra le « modalità di individuazione comune amministrativo del luogo di produzione della biomassa da filiera corta » di cui alla tabella B (articolo

2, comma 1, lettera c)), in corrispondenza della voce: «VI – potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato», la seguente voce: «Comune in cui ricadono le particelle con contratto di taglio».

11. 08. Sani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

Al comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge n. 134 del 2012, dopo le parole: «corrispettivo per il trasferimento» si aggiunge: «per le sole opere asciutte. Le opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale».

11. 07. Crippa, Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Corretta attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

r) «soggetti auto-produttori» sono i soggetti che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano essi stessi (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti

energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

11. 09. Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Corretta attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali).

Il comma 9, dell'articolo 273, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con il seguente:

9. Se più impianti di combustione sono localizzati nello stesso stabilimento, l'autorità competente deve considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. Ai fini del calcolo della potenza nominale totale di una combinazione di impianti di combustione localizzati nello stesso stabilimento, non sono considerati gli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 15 MW termici. L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente.

11. 010. Laffranco.

(Inammissibile)

ART. 12.

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti lettere:

0a) all'articolo 4 sopprimere il comma 6;

0a-bis) all'articolo 14 sopprimere il comma 5.

12. 6. Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***12. 1.** Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***12. 5.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 14 comma 1 lettera c) è inserito infine il seguente periodo: « nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione ».

12. 2. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 15 comma 1 dopo le parole: « di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea » sono inserite le parole: « , nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione ».

12. 3. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 14 il comma 5 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 15 il comma 4 è soppresso.

12. 4. Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Procedure specifiche per la richiesta di modifiche dei disciplinari delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Protette).

1. All'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 19-bis. In caso di richiesta di approvazione di modifiche al disciplinare di produzione di una Denominazione di origine protetta o di una Indicazione geografica protetta che prevedano ulteriori tipologie del prodotto, nuove o differenti, rispetto a quella per il quale inizialmente è stata conseguita la registrazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52 del Regolamento (UE) n. 1151/2012. Ove tali modifiche introducono, per un prodotto che altrimenti il disciplinare registrato prevede sia commercializzato fresco, tecniche di condizionamento quali la surgelazione o che ad ogni modo determinano il superamento della predetta freschezza, oltre al rispetto della procedura di cui al periodo precedente, alla richiesta di modifica del disciplinare deve essere annesso anche un parere vincolante e chiaramente favorevole delle autorità sanitarie locali competenti che attestino che il condizionamento non pregiudichi le originarie caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto designato e che detta modifica del disciplinare sia chiaramente indicata. ».

12. 01. Zaccagnini, Matarrelli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 16 giugno 2017 sulla

classificazione degli strumenti di debito non garantiti nelle procedure di insolvenza, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 4-*bis*, dopo le parole « obbligazioni prevista dal codice civile » aggiungere le seguenti: « , inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis* »;

b) dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello).

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è almeno pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera d).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale

da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-*bis*) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-*bis* sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società.

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dopo l'articolo 60-*bis*.4 aggiungere il seguente:

ART. 60-*bis*.5.

1. Le Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico Bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera d), del Testo unico bancario.

12. 03. Pelillo, Bernardo.

(Inammissibile)

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea).

1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con

finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 1, lettera c), del Decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi.

2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 può essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.

13. 01. Quartapelle Procopio, Carrozza, Causi, La Marca, Locatelli, Tidei.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali. Sentenza Corte di Giustizia (C-458/14)).

1. Al fine di dare seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 14/07/2016 (C-458/14) e rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile, conformemente ai principi comunitari, che consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare, come disciplinata dal comma 6, dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 31 dicembre 2015 sono prorogati di diciannove anni.

2. Per poter accedere alla proroga di cui al comma 1 le imprese turistico-balneari devono svolgere opere di adeguamento edilizio, igienico-sanitario e di eliminazione delle barriere architettoniche nonché di messa in sicurezza delle strutture esistenti o opere di manutenzione straordinaria che consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi strutturali degradati. Queste opere devono prevedere un periodo di ammortamento non inferiore ai 18 anni. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le modalità di adeguamento del canone in relazione alla proroga della concessione operata dal comma 1. Con il medesimo decreto viene stabilita altresì la modalità di destinazione dei proventi derivanti dal maggior gettito in relazione all'adeguamento del canone i quali dovranno essere suddivisi nella quota di un terzo a favore dell'entrata del bilancio dello Stato e per due terzi a favore dei comuni, sui quali insistono le concessioni, con la finalità di potenziare la sicurezza balneare e alla prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione.

3. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi nonché quelle decadute o revocate sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, per un periodo non inferiore a trenta anni e non superiore ai cinquanta, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti.

4. Con il decreto di cui al comma 2 vengono stabiliti in caso di revoca della concessione, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, i criteri per l'equo indennizzo del concessionario nonché criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni e le

modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia nonché per quelle relative ai profili finanziari da esprimere entro 60 giorni dalla trasmissione.

6. L'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 2012 è abrogato.

13. 02. Gianluca Pini, Bossi.

(Inammissibile)

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti della Confindustria (*Svolgimento e conclusione*) 156

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti della Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti della Confindustria.

Francesca MARIOTTI, *direttrice delle politiche fiscali* della Confindustria, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Mariotti per l'ampia esposizione e la memoria depositata, che sarà pubblicata nel volume degli atti dell'indagine. Prende spunto dalla relazione per svolgere una serie di considerazioni sui temi dell'indagine.

Francesca MARIOTTI, *direttrice delle politiche fiscali* della Confindustria, svolge un intervento di replica.

Bruno TABACCI, *presidente*, formula alcune osservazioni e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	157
Seguito dell'audizione della presidente e del consiglio di amministrazione della Rai (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LAINATI, indi del presidente Roberto FICO. — Intervengono, per la Rai, la presidente Monica Maggioni e i componenti del consiglio di amministrazione Rita Borioni, Arturo Diaconale, Carlo Freccero, Guelfo Guelfi e Francesco Angelo Siddi.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione della presidente e del consiglio di amministrazione della Rai.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio LAINATI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione della presidente e del consiglio di amministrazione della Rai, iniziata lo scorso 21 giugno.

Carlo FRECCERO, Guelfo GUELFU, Rita BORIONI, Arturo DIACONALE e Francesco Angelo SIDDI, *consiglieri di amministrazione della Rai*, rispondono ai quesiti posti dai commissari nella precedente riunione.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori della deputata Dalila NESCI (M5S), dei deputati Renato BRUNETTA (FI-PDL) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e del senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), prende la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Maurizio LUPI (AP, CpE, NCD).

Monica MAGGIONI, *presidente della Rai*, interviene fornendo ulteriori elementi informativi.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	159
Audizione del presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, Roberto Trucchi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.45 alle 14.10.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei de-

putati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che il senatore Franco Cardiello, del gruppo Forza Italia – Il Popolo Della Libertà XVII Legislatura – è stato nominato dal Presidente del Senato quale membro della Commissione, in sostituzione del senatore Claudio Fazzone, dimissionario.

Audizione del presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, Roberto Trucchi.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, Roberto Trucchi, accompagnato dal dott. Alberto Corsinovi, Consigliere nazionale e responsabile dell'area emergenza della Confederazione.

L'audizione è dedicata alle recenti vicende del CARA di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone.

Roberto TRUCCHI, *presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene altresì per fornire ulteriori contributi Alberto CORSINOVI, *Consigliere nazionale e responsabile dell'area emergenza della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia*.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Vincenza BRUNO

BOSSIO (PD), Marcello TAGLIALATELA (FDI-AN), Giulia SARTI (M5S) e i senatori Salvatore Tito DI MAGGIO (GAL), Francesco MOLINARI (MISTO), Giuseppe MARINELLO (AP-CPE-NCD), Carlo GIOVANNARDI (FL), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dott. Trucchi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	161
--	-----

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

La relatrice, onorevole VILLECCO CALIPARI (PD), illustra lo schema di regolamento all'ordine del giorno.

Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e il deputato TOFALO (M5S).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	162
Comunicazioni del Presidente	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, e la trasmissione diretta sulla *web-tv*. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione e, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

Carlo CALENDÀ, *Ministro dello sviluppo economico*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), Paolo ARRIGONI (LN-AUT), Laura PUPPATO (PD), i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Stella BIANCHI (PD), Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Carlo CALENDÀ, *Ministro dello sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.55 è ripresa alle 15.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una delegazione della Commissione si recherà in missione in Campania dal 27 al 28 luglio 2017. Inoltre la missione nel Lazio, prevista in data odierna, non avrà luogo.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.55 alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	164
Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Esame della Sezione: « Il diritto alla salute dei minori diversamente abili » (<i>Esame del documento e approvazione</i>)	164
ALLEGATO (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	166

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.10 alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 giugno 2017. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Esame della Sezione: « Il diritto alla salute dei minori diversamente abili ».

(Esame del documento e approvazione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente e relatrice*, come convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, illustra lo schema di documento recante la sintesi dell'attività svolta dalla Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori, su « Il diritto alla salute dei minori diversamente abili ». Si sofferma in particolare sulle conclusioni e su alcune integrazioni ad esse apportate, suggerite dalla senatrice Donella Mattesini, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Raccomanda pertanto l'approvazione del testo.

Donella MATTESINI (PD), rileva preliminarmente che sarebbe preferibile non

concentrare l'esame e l'approvazione di documenti di tale portata in un'unica seduta. Propone poi alcune modifiche che ritiene fondamentali per il voto favorevole della sua parte politica: si tratta in particolare di eliminare dalle conclusioni proposte il riferimento alla carenza di risorse economiche delle pubbliche amministrazioni, che potrebbe essere in parte superata valorizzando il privato sociale, nonché il riferimento alla formazione di personale competente da parte delle organizzazioni del Terzo settore. Propone pertanto una riformulazione, nel senso di inserire nella parte relativa alle criticità rilevate dalle associazioni del terzo settore anche il riferimento alla carenza di risorse economiche e di inserire una valutazione positiva da parte della Commissione in merito ad una migliore valorizzazione delle associazioni del Terzo settore in ragione del ruolo che ricoprono e dell'esperienza che vantano in tale settore.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente e relatrice*, ritiene di poter accogliere gli ulteriori suggerimenti proposti dalla senatrice Mattesini.

Intervengono per dichiarare il proprio voto favorevole i deputati Giuseppe ROMANINI (PD) e Francesco PRINA (PD), la deputata Loredana LUPO (M5S) e le senatrici Elena FERRARA (PD) e Donatella ALBANO (PD).

Gabriella GIAMMANCO (FI-PDL), nel ringraziare la Presidente e relatrice sul documento in esame per l'impegno profuso, dichiara il proprio voto favorevole.

Maria RIZZOTTI (FI-PDL), ringrazia la Presidente per il lavoro svolto e, pur non

condividendo del tutto alcune delle modifiche proposte dalla collega Mattesini, dichiara il proprio voto favorevole.

Venera PADUA (PD), nel ringraziare la Presidente e relatrice per il lavoro svolto, concorda con le integrazioni e le modifiche proposte dalla collega Mattesini e dichiara il proprio voto favorevole.

Donella MATTESINI (PD), nel chiedere alla Presidenza che tipo di pubblicità sarà data al documento in esame, suggerisce di inserire a margine dello stesso un elenco delle disposizioni normative già in vigore in materia di disabilità, per dar modo a tutti di comprendere il lavoro già svolto in tale materia dal Parlamento.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente e relatrice*, ricorda che il documento in esame sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario e stenografico della seduta odierna. Fa presente inoltre che la normativa vigente in materia di disabilità è citata, quando richiamata, nel testo ovvero nelle note.

Infine, prende atto con soddisfazione dell'orientamento unanime della Commissione.

La Commissione approva all'unanimità lo schema di documento in titolo (*v. allegato*).

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Sezione su « Il diritto alla salute dei minori diversamente abili ».

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SOMMARIO

Premessa.

1. Il concetto di disabilità nella legislazione internazionale ed europea.
2. La normativa nazionale con particolare riferimento ai minori: dall'handicap alla disabilità.
 - 2.1 L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
3. Le disabilità dei minori in cifre.
4. Le varie forme di disabilità dei minori.
 - 4.1 La sindrome di Down.
 - 4.2 Cenni sui disturbi dello spettro autistico.
 - 4.3 L'epilessia in età pediatrica.
 - 4.4 Le disabilità neuromotorie: la paralisi cerebrale infantile.
 - 4.5 Altre forme di disabilità neuromotoria.
 - 4.6 La sordità nel bambino.
 - 4.7 L'ipovisione in età pediatrica.
 - 4.8 Brevi cenni su altre particolari sindromi.
5. Il punto di vista delle associazioni.
6. La riabilitazione delle gravi disabilità infantili: in particolare le metodiche di riabilitazione neuromotoria.
7. Le nuove prospettive della riabilitazione neurologica: stimolazioni intracerebrali e cellule staminali.
8. La situazione dei reparti di neuropsichiatria infantile.

Conclusioni.

Premessa

La Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato, nella seduta dell'8 giugno 2016, un'indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori al fine di analizzare le situazioni che possono compromettere una sana crescita psicofisica dei bambini e degli adolescenti, come quelle legate al disagio mentale, al corretto sviluppo della sfera fisica e sessuale, alle malattie alimentari, alla ludopatia.

Il tema del diritto alla salute dei minori e della sua tutela riveste un grande rilievo sociale in quanto un sano sviluppo psicofisico dei minori deve ritenersi un obiettivo prioritario delle politiche per l'infanzia, atto ad evitare l'emergere di tutta una serie di patologie connesse al suo mancato raggiungimento. Garantire al bambino e all'adolescente una crescita sana e armoniosa all'interno della propria famiglia e della comunità sociale costituisce, da un lato, un fondamentale fattore di civiltà e di crescita di ogni Paese e, dall'altro, riduce la necessità di porre in essere interventi di sostegno e riparatori a situazioni di grave rischio legate al disagio psicofisico, che hanno peraltro un elevato costo sociale.

Sulla base di tali considerazioni, l'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato una indagine sul tema in oggetto, il cui programma iniziale è stato successivamente integrato nella seduta del 20 settembre 2016 - dopo una specifica deliberazione in tal senso adottata dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 28 giugno 2016 - con l'inserimento di due ulteriori *focus* volti ad approfondire, rispettivamente, sia gli aspetti concernenti la situazione e la tutela della salute psicofisica dei minori disabili, sia la situazione dei reparti di pediatria oncologica, con un approfondimento specifico in merito alle cure palliative.

L'indagine conoscitiva ha avuto lo scopo in questa prima fase di analizzare il tema del diritto alla salute dei minori diversamente abili, attraverso lo svolgimento di numerose audizioni di esperti tra medici, rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni di settore.

Il presente documento reca la sintesi dell'attività svolta dalla Commissione su tale tematica ed analizza nel dettaglio le varie forme di disabilità dell'età evolutiva, con particolare riguardo alla normativa di riferimento in termini di tutela e di aiuti alle famiglie, alla situazione dei reparti di neuropsichiatria infantile e a quelli di riabilitazione funzionale e neuromotoria, dando conto altresì delle metodiche tradizionali e di quelle più innovative atte a determinare un miglioramento delle condizioni di vita e, quando possibile, un pieno recupero delle potenzialità fisiche e mentali dei bambini e degli adolescenti malati.

Ovviamente il documento in esame, data la sua natura, non può né intende fornire alcuna indicazione di tipo medico, né è stato redatto da medici, ma è una panoramica redatta sulla base delle audizioni svolte, che non possono comunque considerarsi esaustive, sotto il profilo sanitario, rispetto all'ampia tematica trattata.

1. Il concetto di disabilità nella legislazione internazionale ed europea

La nozione di disabilità è un concetto non universale e in costante evoluzione, che cambia a seconda del contesto di riferimento¹.

Dare una definizione di disabilità è tuttavia imprescindibile, poiché da ciò dipendono gli interventi di protezione e promozione sociale per la tutela dei diritti delle persone definite “disabili” e “utilizzare termini impropri e fare confusioni linguistiche può essere un modo per aumentare la disabilità, invece che ridurla”². Per tali ragioni è fondamentale analizzare l’evoluzione storico-normativa di questa nozione sia nel contesto normativo internazionale, sia nella legislazione italiana.

Non esiste a livello internazionale una definizione univoca di disabilità, anche se l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sin dagli anni ‘80 ha messo a punto un sistema di classificazione, l’*International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps (ICIDH)*³, in cui distingueva tre concetti tra loro interdipendenti: la menomazione, la disabilità e l’*handicap*.

La *menomazione* era intesa come perdita o anomalità di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica ed era considerata l’estensione di uno stato patologico. Se tale disfunzione fosse stata congenita si parlava di minorazione. La *disabilità* era considerata qualsiasi limitazione della capacità di agire, naturale conseguenza di uno stato di minorazione/menomazione; mentre con “*handicap*” era definita la condizione di svantaggio, conseguente a menomazione o disabilità, atta a limitare l’adempimento sociale di un ruolo in relazione all’età, al sesso e a fattori socio-culturali. Ciò significa che mentre la disabilità era intesa come lo svantaggio che la persona presentava a livello individuale, l’*handicap*⁴ rappresentava lo svantaggio a livello sociale della persona con disabilità.

Tra i limiti di tale classificazione è stato evidenziato che il modello di disabilità che ne derivava era di tipo consequenziale ed organicistico e non considerava la disabilità come concetto dinamico, nel senso che essa può avere anche solo carattere temporaneo. Peraltro, la sequenza - *menomazione-disabilità-handicap* - può essere interrotta, nel senso che una persona può essere menomata senza essere disabile. Inoltre, quella definizione teneva conto esclusivamente dei fattori patologici e organici, senza considerare il ruolo svolto da quelli ambientali nella limitazione o facilitazione dell’autonomia del soggetto.

Per tali ragioni l’OMS nel 2001 ha riformulato tale classificazione tenendo conto di questi presupposti. La nuova classificazione, l’*International Classification of Functioning, Disability and Health*⁵, detta ICF⁶, definisce lo stato di salute delle persone piuttosto che le limitazioni, dichiarando che l’individuo “sano” si identifica come “individuo in stato di benessere psicofisico” e ribaltando, di fatto, la concezione di stato di salute e di disabilità.

In particolare, l’ICF classifica la salute e gli stati di salute correlati prendendo in considerazione tre diverse prospettive: il corpo, la persona e la persona in un contesto fisico, sociale e attitudinale. Di fatto lo *standard* diventa più complesso, in quanto si considerano anche i fattori sociali, e non più solo quelli organici: la nuova prospettiva è di tipo multidimensionale.

La disabilità stessa, quindi, viene vista in senso dinamico e l’approccio diventa multiprospettico: biologico, personale, sociale, in quanto non solo dipendente da stati patologici cronici, ma anche da fattori psichici e sociali, che sono necessariamente in costante evoluzione. In sostanza l’ICIDH valutava

¹ Cfr. sul punto A. Innesti *Le parole del lavoro: un glossario internazionale/19. La nozione di disabilità nel contesto italiano e internazionale*, in @bollettinoADAPT, 16 maggio 2014.

² Cfr. A. Canevaro, *Le parole che fanno la differenza*, Roma, 2000.

³ <http://www.who.int/classifications/icf/en/>

⁴ Si ricorda che il termine *handicap* deriva dall’espressione inglese *hand in cap* (“mano nel copricapo”), adoperata nel significato di “estrazione a sorte”, in un gioco inglese di cui si ha notizia sin dal sec. XIV, il *New Faire*. Più tardi (sec. XVII) la parola *handicap* indicò quelle corse di cavalli in cui i partecipanti vengono disposti a distanze diverse (trotto) o caricati con pesi diversi (galoppo) graduati a seconda del loro valore, in modo da parificarne almeno tendenzialmente le possibilità di vittoria (Enciclopedia Treccani).

⁵ https://www.reteclassificazioni.it/portal_main.php?portal_view=public_custom_page&id=25

⁶ Il testo dell’ICF è stato approvato dalla 54ª *World Health Assembly* (WHA) il 22 Maggio 2001 e ne è stato raccomandato agli Stati membri l’uso nella ricerca, negli studi di popolazione e nella reportistica. Si ricorda che all’elaborazione di tale classificazione hanno partecipato 192 governi che compongono l’Assemblea Mondiale della Sanità.

i fattori di disabilità iniziando dalla menomazione, mentre l'ICF valuta le abilità residue dell'individuo, sostituendo al concetto di "grado di disabilità" quello di "soglia funzionale".

Per quanto di interesse in questa sede, si ricorda che l'OMS nel 2007 approvava la versione ICF per bambini e adolescenti (ICF-CY)⁷: si tratta di una classificazione "derivata", basata su ICF, affinché possa essere utilizzata per descrivere in maniera adeguata e completa il funzionamento in tutte le età della vita. Per tali ragioni si è deciso di integrare le due classificazioni in un'unica classificazione (confluenza di ICF-CY in ICF) che viene progressivamente aggiornata⁸.

Per quanto riguarda la tutela giuridica internazionale, tra le fonti sovranazionali contenenti una definizione di disabilità, è opportuno ricordare la *Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 159 del 1983*⁹, sul reinserimento professionale delle persone disabili, non ratificata dall'Italia, che, all'articolo 1, dà una definizione di disabilità particolarmente restrittiva - anche se adeguata alla nozione di disabilità dell'epoca - riferendosi soltanto alle persone affette da *handicap* fisico o mentale formalmente riconosciuto e stabilendo che la difficoltà di tali persone nel mercato del lavoro sia di notevole entità.

In ambito europeo, si ricorda la *Dichiarazione di Madrid*¹⁰, promulgata nel 2002, sulla base di una proposta adottata dal Consiglio dell'Unione il 3 dicembre 2001. La dichiarazione è stata pubblicata il 26 marzo 2002 a conclusione del 1° *Congresso europeo sulle Persone con Disabilità* svoltosi nella capitale spagnola, ed è una sorta di manifesto politico e pratico per l'anno successivo, il 2003, proclamato dall'Unione Europea "*Anno europeo delle Persone con Disabilità*"¹¹.

La Dichiarazione, intitolata: "*Non discriminazione più azione positiva uguale integrazione sociale*", spostando l'asse di interesse da una visione eminentemente medico-scientifica ad una prettamente sociale, reca una serie di principi innovativi, tra cui la connessione tra disabilità e la garanzia dei diritti umani fondamentali; la necessità di garantire ai disabili pari opportunità e non compassione, nonché servizi che promuovano una vita indipendente. Si affrontano inoltre tematiche quali l'integrazione scolastica, lavorativa, sanitaria, con l'obiettivo di rendere accessibili ai disabili gli stessi servizi ed opportunità garantiti alle persone non disabili.

Particolare attenzione è dedicata alle donne disabili e alla loro doppia discriminazione sociale, nonché all'associazionismo dei disabili, stabilendosi il principio della loro autodeterminazione, nel senso che le decisioni che li riguardano devono essere adottate con il coinvolgimento delle organizzazioni di disabili più rappresentative. Si pone più volte l'accento sul concetto di discriminazione come atteggiamento generale da combattere con strumenti non solo legislativi, ma anche culturali.

Per quanto attiene al sistema scolastico, si prevede che la scuola assuma un ruolo rilevante nella diffusione del messaggio di comprensione e di accettazione dei diritti dei disabili, sviluppando e diffondendo risorse educative di sostegno agli studenti, affinché sviluppino una consapevolezza individuale della propria disabilità o di quella altrui, aiutandoli a considerare in modo positivo le diversità. Ci si propone di raggiungere l'obiettivo - considerato necessario - dell'istruzione per tutti, nel rispetto dei principi della piena partecipazione e dell'eguaglianza. Il sistema educativo deve, quindi essere il luogo centrale idoneo a garantire lo sviluppo personale e l'inclusione sociale, che consentiranno ai bambini e ai giovani di essere quanto più indipendenti possibile. Un sistema educativo è il primo passo verso una società dell'integrazione. Si sottolinea quindi il ruolo fondamentale

⁷ https://www.reteclassificazioni.it/portal_main.php?portal_view=public_custom_page&id=23

⁸ Questa decisione è stata presa dal WHOIC Council Meeting nella seduta tenutosi a Brasilia il 19 ottobre 2012. Ha votato a favore della risoluzione anche l'Italia attraverso il responsabile del Centro Collaboratore italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali, che ha diritto di voto. Cfr. WHOIC Resolution 2012: Merger of ICF-CY INTO ICF.

⁹ http://ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informazione/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_153123/lan

¹⁰ http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/dich_madrid.pdf

¹¹ Si ricorda che lo *European Disability Forum* (EDF), organizzazione di promozione dei diritti dei disabili con sede a Bruxelles, nata a metà degli anni '90 (entro il progetto Helios II) come voce indipendente di supporto all'attività degli organi ufficiali dell'Unione, ha contribuito notevolmente all'adozione di tale Dichiarazione.

dell'istruzione nella costruzione del futuro per tutti, sia per l'individuo, sia per la persona come membro della società e del mondo del lavoro. Infine, la Dichiarazione di Madrid richiama tutti gli attori coinvolti, quali le organizzazioni politiche sia centrali che locali, ma anche i sindacati, i *mass media*, e le imprese ad uno sforzo comune per contribuire al processo che porterà alla parità effettiva delle persone disabili e dei loro familiari.

Sempre in materia di legislazione internazionale, occorre far riferimento alla *Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità*¹² (UNCRPD), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18. La Convenzione, che rappresenta un importante risultato raggiunto dalla comunità internazionale in quanto strumento vincolante per gli Stati Parti, si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani, definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 e consolidatosi nel corso dei decenni, confermando in favore delle persone con disabilità i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunità e di non discriminazione.

Prima di analizzarne il contenuto è fondamentale ricordare che l'Unione europea ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità il 30 marzo 2007, data di apertura alla firma e che, da allora, la Convenzione è stata firmata da tutti i 27 Stati membri dell'UE e da altri 120 paesi del mondo, mentre è stata ratificata da 16 Stati membri dell'UE. Al riguardo si rileva che l'UE è la prima organizzazione internazionale a esser diventata a tutti gli effetti Parte della Convenzione¹³.

Nei suoi principi ispiratori la Convenzione non riconosce "nuovi" diritti alle persone con disabilità, intendendo piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, di tutti i diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità. Scopo della Convenzione, che si compone di un preambolo e di 50 articoli, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità. A tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla vita della comunità civile. Alla Convenzione si affianca un Protocollo opzionale, composto da 18 articoli, anch'esso sottoscritto e ratificato dall'Italia.

La Convenzione dispone inoltre che ogni Stato presenti un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in materia e sui progressi conseguiti al riguardo. La legge italiana di ratifica della Convenzione ha contestualmente istituito l'*Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità* che ha, tra gli altri, il compito di promuovere l'attuazione della Convenzione ed elaborare il rapporto sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della Convenzione stessa, in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU). A seguito dell'approvazione del testo da parte dell'*Osservatorio nazionale* per la disabilità costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Italia ha trasmesso a fine novembre 2012 il primo Rapporto alle Nazioni Unite per il tramite del CIDU del Ministero degli Esteri¹⁴.

Venendo al contenuto della Convenzione, si osserva come già nel preambolo essa riconosca alla lettera (q) "che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori", richiamando al riguardo gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati Parti nella Convenzione sui diritti del fanciullo". Di fondamentale importanza è poi l'articolo 3 della Convenzione che ne elenca i principi ispiratori, tra cui assume particolare rilievo, ai fini del presente documento, quello relativo al "rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità".

¹² Cfr. <https://www.unric.org/html/italian/pdf/Convenzione-disabili-ONU.pdf>

¹³ Sulla ratifica UE della Convenzione UNCRPD Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-4_it.htm

¹⁴ Cfr. il rapporto http://www.osservatoriodisabilita.it/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=923&lang=it

Si richiama inoltre l'articolo 7 che stabilisce che “gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori. La medesima norma prevede al comma 2 che “in tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente”; e, al comma 3, che “gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età, allo scopo di realizzare tale diritto”.

In materia di accrescimento della consapevolezza, l'articolo 8, comma 2, stabilisce che gli Stati Parti, nell'ambito delle misure che adottano a tale scopo, si impegnano a promuovere a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità. L'articolo 16, concernente il diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti, stabilisce al comma 5 che gli “Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti”.

L'articolo 18, in materia di libertà di movimento e cittadinanza, prevede inoltre al comma 2 che anche “i minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati”.

L'articolo 23 (“*Rispetto del domicilio e della famiglia*”) stabilisce altresì che gli Stati adottino misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali, a livello paritario con gli altri, in modo da garantire anche che: “le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri”. Al comma 2 si prevede inoltre che gli Stati debbano garantire i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità anche in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di minori. Mentre il successivo comma 3 stabilisce che gli Stati Parti debbano garantire che i minori con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, la mancanza di cure e la segregazione di minori con disabilità, devono impegnarsi a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.

Fondamentale appare anche la previsione, contenuta al comma 4 del medesimo articolo, atta a garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori. Si stabilisce altresì al comma 5 che gli Stati Parti si impegnino, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un contesto familiare.

L'articolo 24, dopo aver affermato in linea generale il diritto all'istruzione delle persone disabili, stabilisce che, nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria. La medesima disposizione prevede inoltre al comma 3 che gli Stati offrano alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità. In particolare si prevede che, a questo scopo, gli Stati garantiscano che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi,

nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.

In materia di tutela della salute delle persone disabili, la Convenzione, all'articolo 25, stabilisce che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sul loro particolare stato e che a tal fine gli Stati Parti adottino tutte le misure adeguate a garantire loro l'accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione, fornendogli i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani. L'articolo 28 della Convenzione stabilisce invece la necessità di assicurare adeguati livelli di vita e protezione sociale ai disabili e alle loro famiglie, prevedendo a tale scopo l'adozione da parte degli Stati di una serie di misure adeguate, ivi incluse quelle atte a garantire l'accesso delle persone con disabilità, e in particolare alle donne e alle minori disabili nonché alle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà. Infine, l'articolo 30 prevede che gli Stati debbano garantire il diritto dei minori con disabilità a partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi al ballo ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico.

Per quanto attiene alla normativa europea, si ricordano in particolare la Risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 31 maggio 1990, sull'integrazione dei bambini e dei giovani minorati nel sistema scolastico normale¹⁵, nonché la Risoluzione del Consiglio del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione¹⁶. Con quest'ultima risoluzione si invitano gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, “a favorire e a sostenere la piena integrazione dei bambini e dei giovani con esigenze specifiche nella società impartendo loro l'istruzione e la formazione adeguate e il loro inserimento in un sistema scolastico [...] adattato alle loro esigenze”.

Sempre per quanto riguarda la dimensione europea, occorre far riferimento alla *Strategia europea sulla disabilità (2010-2020)*¹⁷, che definisce un programma per rinforzare la posizione delle persone con disabilità, pari a circa 80 milioni – 1/6 della popolazione europea complessiva -, in modo che possano esercitare pienamente i loro diritti fondamentali e partecipare alla vita sociale ed economica su una base di uguaglianza con gli altri. La strategia si basa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e integra inoltre Europa 2020¹⁸ e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di cui al Trattato di Lisbona.

La strategia individua otto punti chiave per azioni congiunte tra l'UE e i Paesi UE in settori quali l'accessibilità, la partecipazione, l'uguaglianza, l'accessibilità, la partecipazione, l'occupazione, l'istruzione e la formazione. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, si ricorda che si vuole garantire che gli allievi disabili possano beneficiare di un sistema di istruzione accessibile e di programmi di apprendimento permanente. Peraltro, la Commissione europea ha già lanciato diverse iniziative concernenti l'istruzione, quali, ad esempio, l'*Agenzia europea di sviluppo dell'insegnamento per alunni aventi esigenze specifiche*. Altri settori in cui porre in essere azioni congiunte sono costituiti da quelli della protezione sociale, della salute e delle azioni esterne. Per una migliore attuazione della strategia, le istituzioni e i paesi dell'UE devono lavorare insieme al fine di sensibilizzare sulle questioni relative

¹⁵ Gazzetta ufficiale C 162 del 3.7.1990.

¹⁶ Gazzetta ufficiale C 134 del 7.6.2003.

¹⁷ Cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: *Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: Un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere* [COM(2010) 636 def. del 15.11.2010] COM(2010) 636 def. del 15.11.2010.

¹⁸ La strategia dell'UE per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

alla disabilità; offrire possibilità di finanziamento; migliorare i dati statistici e garantire l'applicazione dell'UNCRPD.

Si evidenzia che, il 3 febbraio 2017, la Commissione europea ha presentato la relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, in cui si è rilevato come, nonostante i progressi registrati in tutti gli otto ambiti della strategia¹⁹, resti ancora molto da fare. In sede di presentazione del citato documento, la Commissaria per l'occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, Marianne Thyssen, ha commentato: "La relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione della strategia indica che i suoi obiettivi decennali continuano ad essere pienamente pertinenti. Entro il 2020 circa 120 milioni di europei avranno una disabilità. L'azione dell'UE ha avuto un impatto rilevante negli ultimi anni, ma non può avere successo senza l'aiuto degli Stati membri. Dobbiamo proseguire con gli sforzi a tutti i livelli per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di partecipare pienamente alla società e ai mercati del lavoro. L'adozione imminente di un pilastro europeo dei diritti sociali contribuirà a sostenere il nostro impegno per un'Europa più sociale e inclusiva per tutti". Sono state quindi citate iniziative di rilievo in tale contesto come la *direttiva sull'accessibilità del web*, che renderà i siti *web* pubblici accessibili a tutti e il progetto di tessera europea d'invalidità sperimentato in 8 Stati membri, tra cui l'Italia, che agevolerà i viaggi delle persone con disabilità tra i Paesi partecipanti, nonché pari accesso a vantaggi specifici, soprattutto nel campo della cultura, del tempo libero, dello sport e sarà riconosciuta reciprocamente dai paesi dell'UE che partecipano al sistema, su base volontaria. Si è rilevato infine come, nonostante questi risultati positivi, restino tuttavia questioni da risolvere legate in particolare al generale invecchiamento della popolazione dell'UE, che determinerà un progressivo aumento di cittadini europei con disabilità.

Si ricorda, infine, che la Strategia europea sulla disabilità è il principale strumento per sostenere l'attuazione da parte dell'UE della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), che ha celebrato il suo decennale nel dicembre 2016.

2. La normativa nazionale con particolare riferimento ai minori: dall'*handicap* alla disabilità

L'assistenza ai disabili, nel nostro ordinamento, fonda i suoi presupposti giuridici sul dettato costituzionale di cui agli articoli 3 (principio di eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini; rimozione degli ostacoli limitativi della libertà) e 38 (diritto all'educazione e all'avviamento professionale di inabili e minorati).

Con il termine *invalidità*, *handicap* e *disabilità* ci si riferisce a *status diversi*. Tuttavia le norme che si sono succedute in materia nell'ultimo trentennio, hanno creato spesso confusione terminologica, in particolare con riferimento al concetto di *disabilità* di cui non esiste un'unica ed uniforme definizione. Peraltro, i termini *disabilità* ed *handicap* sono e sono stati utilizzati spesso alla stregua di sinonimi.

In linea generale, per *invalidità* si intende la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un *deficit* fisico, psichico o intellettuale, della vista o dell'udito.

Nell'ambito della normativa nazionale si evidenzia che mentre la nozione di "invalidità" è piuttosto risalente, essendo contenuta in leggi approvate tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70, il concetto di "disabilità" è molto più recente essendo stato codificato soltanto alla fine degli anni '90.

Si ricorda che tra le prime disposizioni concernenti gli invalidi vi sono quelle contenute nella legge n. 482 del 1968, recante *Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private*. La normativa richiamata elencava una serie di soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e

¹⁹ Cfr. SWD(2014) 182 final del 5.6.2014.

quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa. I soggetti destinatari della normativa erano gli invalidi di guerra, militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, gli ex-tubercolotici e i profughi.

Successivamente, la legge 30 marzo 1971, n. 118²⁰, recante *Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili*, forniva una nozione più dettagliata di invalidità, definendo all'articolo 2, i soggetti aventi diritto ad una serie di nuove prestazioni previste dalla legge stessa.

Ai fini della richiamata legge “si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”. L'invalidità è civile quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro.²¹

Tale normativa assume grande interesse in quanto ha disposto in favore di tali soggetti una serie di prestazioni aggiuntive sia di tipo economico, sia di tipo socio-sanitario.

A livello giuridico il concetto di disabilità si riconduce alla legge n. 104 del 1992, *legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* che, all'articolo 3, comma 1, utilizza il termine “persona handicappata” – e non disabile – che definisce come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Si rileva che la legge n. 104 reca una serie di norme di grande interesse nell'ambito delle disabilità dei minori, tra cui si ricorda innanzitutto l'articolo 6 in materia di prevenzione e diagnosi precoce delle minorazioni infantili, che stabilisce come tale tipo di interventi si attuino nel quadro della programmazione sanitaria, prevista dalla normativa istitutiva del sistema sanitario nazionale²².

Al riguardo si prevede la necessità che le regioni disciplinino, nell'ambito delle proprie competenze determinati aspetti quali:

a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'*handicap*, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;

b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;

c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;

d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di *handicap* fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;

e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;

f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;

g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica;

²⁰ Cfr. la l. n. 118/1971 recante *Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili*.

²¹ L'art. 2, comma 2-bis, prevede che: “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi. Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 6, d.lgvo 23.11.1988 n. 509 (G.U. 26.11.1988, n. 278).

²² Cfr. in tal senso gli artt. 53 e 55 della l. 23 dicembre 1978, n. 833.

h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. A tal fine è istituito un libretto sanitario personale su cui sono riportati i risultati di tali controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;

i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.

Infine, la citata norma (art. 6) dispone che lo Stato promuova misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di *handicap*, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

Si ricorda altresì che la legge n. 104 del 1992 reca una serie di norme di grande importanza in materia di diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica.

L'articolo 12 in particolare prevede anzitutto la garanzia dell'inserimento scolastico negli asili nido al bambino disabile da 0 a 3 anni. Il diritto all'istruzione del bambino "handicappato" è garantito anche successivamente nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

Si stabilisce altresì che l'integrazione scolastica abbia come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e che l'esercizio del diritto all'educazione non possa essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse *all'handicap*.

Di grande rilievo anche la previsione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione. Si precisa che tale piano viene elaborato sulla base di un profilo dinamico-funzionale che indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di *handicap*, sia le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

Dopo l'elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche periodiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. Tale profilo viene successivamente aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica attraverso l'istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale, alle quali possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, per i quali, pur non avendo specifici *handicap*, sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione.

Ulteriori aspetti in materia di integrazione scolastica sono previsti all'articolo 13 della legge n. 104, in cui si prevede che essa si realizzi anche attraverso una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.

A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano specifici accordi di programma. Le scuole e le università devono inoltre essere dotate di attrezzature tecniche e di sussidi didattici, ferma restando la dotazione

individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, con funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.

La legge n. 517 del 1977, in materia di valutazione degli alunni nell'ambito scolastico²³, detta invece specifiche norme per l'integrazione specialistica, il servizio psico-pedagogico e le forme particolari di sostegno con la prestazione di insegnanti specializzati per gli alunni disabili.

Successivamente, la legge n. 68 del 1999, *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*, ha rivisto la nozione di disabilità a fini lavorativi²⁴. L'articolo 1, in materia di "collocamento dei disabili" dà una definizione di aventi diritto, comprendendovi gli invalidi civili, del lavoro e di altra causa, i non vedenti e sordomuti.

I destinatari della normativa in esame sono quindi, ai sensi della citata disposizione, "le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di *handicap* intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti²⁵.

La legge n. 68 del 1999, utilizzando il termine "disabile" e non più "invalido" come faceva invece la precedente legge n. 482 del 1968, e superando altresì il termine "persona handicappata" di cui alla legge n. 104 del 1992, ha optato per un concetto dalla connotazione meno negativa rispetto al termine "invalido", utilizzando un vocabolo che rimandasse alle abilità della persona, aprendo la strada ad un'interpretazione più moderna della disabilità e allineandosi così alle definizioni adottate in sede internazionale.

Occorre poi rilevare che la legge n. 328 del 2000 - *legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* - ha specificato che tale sistema si realizza attraverso politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche.

Con tale normativa vengono indicati - ferme restando le competenze del SSN in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione sociosanitaria²⁶ gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e locale, nei limiti del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Tra tali interventi previsti dall'articolo 22, comma 2, si segnalano, per quanto qui interessa, in particolare:

- lett. *b*): misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza nel proprio domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- lett. *d*): misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- lett. *f*): interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14. In base a tale norma, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, per realizzare la piena integrazione delle persone disabili - come definite all'articolo 3 della L. 104/1992 - nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica e professionale e del lavoro, sono chiamati a predisporre, su richiesta dell'interessato, un progetto a carattere individuale.

²³ Cfr. la l. 4 agosto 1977 n. 517, recante *Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico* (Cfr. part. gli artt. 2 e 7).

²⁴ Si ricorda che la legge n. 68 del 1999 ha abrogato integralmente la l. n. 482 del 1968, recante *Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private*. Si ricorda che il dpcm 13 gennaio 2000 *Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68* ha dato attuazione alla l. 68/99.

²⁵ Si ricorda che la predetta tabella è stata approvata, ai sensi dell'articolo 2 del d.lgvo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'OMS.

²⁶ Cfr. il d.lgvo n. 502 del 1992.

Ai sensi della normativa sopra richiamata devono inoltre essere definiti ogni tre anni, da parte del Governo, i corrispondenti piani a livello nazionale e a livello regionale per la predisposizione di programmi integrati volti, tra l'altro, alla tutela e qualità della vita di minori e giovani, e per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico e per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e con limitazione dell'autonomia fisica e psichica²⁷.

Tra le prestazioni assistenziali previste per i disabili assumono particolare rilievo quelle di tipo economico, suddivise in prestazioni continuative e prestazioni temporanee e *una tantum*, erogate principalmente, per quanto qui interessa, dalle regioni²⁸. Tra queste prestazioni si segnala, in particolare, l'indennità di accompagnamento, prevista dalla legge n. 508 del 1988²⁹, per gli inabili totali per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e che necessitano di assistenza continua.

In proposito, si segnala che, da ultimo, la legge 114 del 2014³⁰ ha stabilito che al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.

Inoltre, la legge n. 289 del 1990³¹ all'articolo 1 prevede, per i disabili minori, un'indennità mensile di frequenza, che viene erogata limitatamente ai mesi del ciclo scolastico. L'assegno spetta anche agli studenti con età superiore ai 18 anni purché sia dimostrata la frequenza scolastica. L'indennità di frequenza non è cumulabile, ma è concessa l'opzione per il trattamento più favorevole tra l'indennità di accompagnamento, l'indennità speciale dei ciechi parziali o l'indennità di comunicazione dei sordomuti³².

Il beneficio si estende anche ai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea se residenti in Italia. Per gli apolidi o i cittadini di Stati extraeuropei, sussiste una situazione particolare, in quanto, per ottenere il riconoscimento e l'accertamento del requisito sanitario, è sufficiente il possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno³³, mentre per la concessione ed erogazione della prestazione economica assistenziale, occorre la carta di soggiorno³⁴.

È prevista inoltre la possibilità di prestazioni economiche di carattere straordinario, a carico degli enti locali. Si tratta generalmente di contributi a sostegno del nucleo familiare, regolamentati da leggi regionali o comunali. In tal caso gli accertamenti medici vengono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante commissioni mediche, integrate da un operatore sociale e da esperti nella tipologia dei casi da esaminare, dipendenti dalle medesime unità sanitarie³⁵. In base all'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992, inoltre, possono essere accertati stati di gravità, che determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

In materia di assistenza domiciliare e presidi sanitari, l'articolo 9 della legge 104, prevede servizi definiti di aiuto personale di competenza delle unità sanitarie locali o dei servizi sociali dei comuni, nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio. L'assistenza domiciliare è un servizio diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione della autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici informatici, protesi o altre forme di sostegno volte a

²⁷ Cfr. sul punto l'art. 18 comma 3, lett. o) l. 328/2000.

²⁸ Per invalidi civili, ciechi e sordomuti, come definiti dall'articolo 2 della l. 118/1971.

²⁹ *Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.*

³⁰ Cfr. l'art. 25, co. 6, della l. 11 agosto 2014, n. 114 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.*

³¹ *Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.* Si ricorda che l'importo aggiornato al 2017 è di 279,47€ mensili, purché entro il limite di reddito personale di 4.800€.

³² L'indennità di frequenza non viene erogata nella provincia autonoma di Bolzano, dove è invece prevista, a favore dei minori invalidi, la concessione di uno specifico assegno mensile.

³³ Cfr. l'art. 39 della l. 40/1998.

³⁴ Cfr. l'art. 80, comma 19, l. 388/2000, legge finanziaria per il 2001.

³⁵ Le commissioni mediche sono disciplinate dall'art. 1, della l. 295/1990.

facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione dei cittadini stessi. Comprende inoltre il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

Per quanto riguarda i presidi sanitari, la legge 328 del 2000 prevede peraltro la possibilità dell'inserimento dei disabili in centri diurni o strutture residenziali, la concessione di servizi di trasporto riservato a persone disabili impossibilitate a raggiungere con mezzi propri le scuole, i centri diurni o i centri riabilitativi, nonché un servizio di assistenza educativa individuale e altri servizi finalizzati all'inserimento e all'integrazione lavorativa.

Specifici interventi di competenza territoriale e locale sono poi previsti dal combinato disposto delle leggi n. 104 del 1992 e n. 162 del 1998³⁶ con riferimento alle persone disabili gravi. In particolare si prevede che le regioni possano provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle risorse di bilancio: a definire, mediante accordi di programma, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali con altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici del Ministero dell'istruzione (uffici scolastici regionali) e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per mettere a disposizione attrezzature, operatori o specialisti per le diverse attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione;

- a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
- programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con *handicap* di particolare gravità, con forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo, tra l'altro, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza;
- a disciplinare, per le persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

Si segnala in proposito che il DPCM 12 gennaio 2017 che disciplina i nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA) ha previsto, nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria, una serie di prestazioni per minori, con specifica evidenza dei casi di disabilità, che il SSN deve garantire, nell'ambito dei percorsi assistenziali integrati³⁷. Specifiche tutele vengono altresì previste per le persone con disturbi dello spettro autistico³⁸. Infatti, ai sensi della legge n. 134 del 2015³⁹ che regola tale specifica assistenza, il SSN garantisce ai soggetti interessati le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. Per l'illustrazione specifica dei nuovi LEA (*v.infra*).

In materia di fornitura di protesi e ausili, si ricorda che la legge n. 833 del 1978, istitutiva del SSN, prevede l'assistenza protesica ai disabili, che è stata peraltro ribadita nei nuovi LEA⁴⁰. Esiste un nomenclatore delle protesi regolato nell'ambito dei nuovi LEA che contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva che sono erogabili dal SSN⁴¹. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto sui LEA, hanno espressamente diritto alle prestazioni di assistenza protesica i minori che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità grave e permanente.

³⁶ Cfr. la legge 21 maggio 1998, n. 162 *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave*.

³⁷ Cfr. gli art. 21 e ss.

³⁸ Cfr. l'art. 60 del dpcm.

³⁹ Cfr. la legge 18 agosto 2015, n. 134 *Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie*.

⁴⁰ Cfr. l'art. 26 delle l.833/1978 e l'art. 17 del dpcm 12 gennaio 2017.

⁴¹ Cfr. l'allegato 5 del dpcm.

Per quanto attiene invece ai permessi retribuiti per assistenza ai disabili, la legge 104 del 1992, all'articolo 33, regola i permessi retribuiti per assistenza a persone disabili non ricoverate a tempo pieno, cui sia riconosciuta la situazione di gravità. Deve trattarsi, in particolare, di un parente o affine entro il secondo grado ovvero del coniuge. Il beneficio consiste in 3 giorni di permesso mensile retribuito ovvero di 2 ore giornaliere, a seconda dell'esigenza del lavoratore, modificabili da un mese all'altro⁴².

Si ricorda inoltre che la legge n. 388 del 2000 ha introdotto la possibilità per i genitori di disabili riconosciuti in situazione di gravità, di poter usufruire di congedi retribuiti per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa⁴³. La misura è alternativa ai permessi fruibili dai genitori ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Infine, in materia sanitaria, si ricorda che gli invalidi civili, tra i quali rientrano anche i minori disabili, hanno diritto, in determinati casi individuati dal DM 1° febbraio 1991, a prestazioni esenti dal pagamento del *ticket*, per esami di diagnostica strumentale, di laboratorio o altre prestazioni specialistiche.

Nel corso dell'audizione della Ministra della salute, Beatrice Lorenzin, svoltasi il 28 febbraio 2017, sono state approfondite nel dettaglio le novità introdotte in tema di riabilitazione dal decreto di aggiornamento dei nuovi LEA⁴⁴, ed è stata da subito evidenziata l'attenzione dedicata all'individuazione precoce e proattiva del disturbo nonché alla presa in carico, alla riabilitazione, all'assistenza e all'integrazione sociosanitaria delle persone con disabilità, con un decisivo passo in avanti rispetto alla disciplina previgente.

Come sottolineato dalla Ministra, tale attenzione è “resa ancora più evidente dal fatto che i nuovi LEA garantiscono la fornitura di protesi, ortesi e ausili tecnologici, del tutto nuovi e finalmente rispondenti alle esigenze dei minori affetti da queste patologie”.

Passando alla specifica area sociosanitaria domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, gli elementi fondamentali dell'assistenza ai disabili sono rappresentati dalla valutazione diagnostica multidisciplinare, effettuata tramite strumenti standardizzati e scientificamente validati, dalla definizione di un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato, in collaborazione con la persona e la sua famiglia, e dalla realizzazione del programma attraverso l'erogazione di tutte le prestazioni necessarie, eseguite mediante metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche⁴⁵.

Nel corso del programma, in base alle specifiche necessità, è assicurata la gestione delle problematiche mediche specialistiche. Infatti, se la disabilità deriva da o si accompagna a specifiche problematiche cliniche, è garantita la presenza del medico e del personale sanitario per gestire direttamente tali problematiche o fornire ai familiari e al *caregiver* gli strumenti per far fronte direttamente alle necessità più frequenti o riconoscere le urgenze. In particolare, ci si riferisce al trattamento di supporto psicologico o psicoterapeutico per la gestione del disagio che accompagna la disabilità, specie in alcune fasi della vita, sia nella persona disabile sia nei familiari, nonché al *training* e al sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso degli ausili e delle protesi. L'uso delle protesi e degli ausili richiede, infatti, specifiche abilità, sia da parte del disabile sia da parte dei familiari, tanto maggiori quanto più sofisticate sono le tecnologie impiegate nella costruzione

⁴² Al riguardo si ricorda che l'articolo 19 della legge 53 del 2000 ha stabilito il riconoscimento, ai fini pensionistici, della contribuzione figurativa, per evitare effetti penalizzanti in capo ai fruitori dei permessi. Cfr. inoltre la circolare INPS - 17 luglio 2000, n. 133 *Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92*, che ha chiarito molti aspetti applicativi, coordinati con la legge n. 53/2000 sui congedi parentali.

⁴³ Cfr. l'art. 80, co.2.

⁴⁴ dpcm 12 gennaio 2017, *Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*.

⁴⁵ Cfr. gli artt. 27 e 30 del dpcm.

dell'ausilio. È necessario pertanto che il disabile e il *caregiver* abbiano la possibilità di imparare perfettamente la modalità del loro uso.

Vengono, poi, garantiti trattamenti specificatamente abilitativi e riabilitativi, intensivi (per almeno tre ore al giorno) ed estensivi (almeno un'ora al giorno), in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche e finalizzati al recupero e al mantenimento dell'autonomia in tutti gli aspetti della vita. “È evidente che quest'aspetto, che riguarda in generale l'assistenza e il *training* per una persona disabile, è essenziale nella diagnosi precoce e nell'intervento sul minore e sul bambino, perché riuscire ad agire tempestivamente, in seguito alla diagnosi, permette, in tutto ciò che riguarda la riabilitazione, un recupero funzionale molto importante e, a volte determinante, nella formazione del bambino e nelle fasi successive”.

È stato poi sottolineato come i nuovi LEA non potessero specificare il metodo riabilitativo o la tecnica riconosciuta più efficace per una specifica disabilità, in quanto il dibattito in merito a quale sia la tecnica migliore deve svolgersi in ambito scientifico e la risposta può variare nel corso del tempo, con l'evoluzione delle conoscenze. “La mancanza di un riferimento esplicito nel nuovo decreto dei LEA - come riferito dalla Ministra - non può diventare, però, un alibi per i servizi sanitari pubblici e privati accreditati per non offrire trattamenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”.

Nei nuovi LEA, una particolare attenzione è dedicata agli interventi psicoeducativi e socioeducativi, di supporto all'attività della vita quotidiana. Non può infatti non rilevarsi che l'obiettivo principale di un intervento, nei confronti della persona con disabilità, soprattutto del minore, è la conquista della massima autonomia possibile, innanzitutto nella gestione della propria vita quotidiana e delle attività di base. Naturalmente, le attività di base si differenziano a seconda che si tratti di un bambino, di un adolescente, di un adulto o di un anziano, ma identico è l'obiettivo, ossia la conquista della propria autonomia e anche della dignità, che deve essere garantita durante la malattia a qualsiasi età.

L'importanza e l'attenzione riservate al tema della disabilità dei minori sono evidenziate dall'aggiornamento del nomenclatore delle protesi e degli ausili tecnologici. Al riguardo la Ministra ha sottolineato come, mentre per la popolazione adulta l'assistenza protesica è riservata alle persone con disabilità grave e permanente ed è riconosciuta dalle commissioni mediche per l'invalidità civile, per i minori di diciotto anni si prevede il diritto alla fornitura di una protesi, un'ortesi o un ausilio anche per la prevenzione della disabilità grave, quindi non soltanto nella terapia, ma anche in via preventiva.

“È stato dunque compiuto un grande sforzo per aggiornare l'elenco dei dispositivi inclusi nel nomenclatore, con l'inserimento di prodotti su misura e di serie, che sono di elevata tecnologia e di forte significato per la conquista dell'autonomia”. Sono stati introdotti nuovi ausili informatici, di comunicazione e di controllo ambientale, tra i quali comunicatori a sintesi vocale, *display* e sensori di comando e sistemi di riconoscimento vocale.

Per tutti i disabili con gravi o gravissime difficoltà di movimento o di comunicazione, sono stati previsti: ausili per la mobilità personale, come i sollevatori mobili e fissi che consentano ai *caregiver* di spostarli con maggiore facilità, per esigenze di igiene personale o per il trasferimento in altri ambienti; ausili per la cura e l'adattamento alla casa; apparecchi acustici di ultima generazione per le persone con sordità preverbale e periverbale. A tale ultimo proposito, è stata dedicata specifica attenzione all'individuazione delle caratteristiche degli apparecchi destinati ai minori. Come rilevato, “si tratta di uno degli aspetti più sollecitati anche dalle associazioni dei pazienti, su cui il confronto, anche con i genitori e con gli utilizzatori, è stato molto importante”.

Non meno rilevanti sono le novità introdotte dai nuovi LEA in materia di assistenza ai disabili e nelle altre aree assistenziali. In particolare, per quanto riguarda l'assistenza specialistica ambulatoriale, nell'area della medicina fisica e della riabilitazione, sono state ridefinite ed elencate tutte le prestazioni di valutazione della disabilità, indispensabili per costruire un adeguato programma riabilitativo. Si ricorda al riguardo la valutazione del livello di autonomia nelle attività di vita domestica e aree di vita principale oppure la valutazione del livello di autonomia nella cura della propria persona.

Sono state quindi ridefinite ed elencate tutte le prestazioni di rieducazione: rieducazione motoria in disabilità complesse; rieducazione motoria mediante apparecchi di assistenza robotizzati ad alta tecnologia; rieducazione del linguaggio; rieducazione delle funzioni mentali globali e delle funzioni mentali specifiche; rieducazione individuale alle attività della vita quotidiana. Tutte le prestazioni indicano la durata minima del trattamento e il numero minimo utile di sedute.

Per quanto concerne l'esenzione dal pagamento del *ticket*, il provvedimento individua le categorie di malati cronici destinatari di queste specifiche tutele. Per i minori in particolare, oltre a quelli affetti da specifiche malattie croniche o rare, si prevede l'esenzione totale per tutti i soggetti nati con condizioni di grave *deficit* fisico, sensoriale o neuropsichico, per i neonati prematuri e immaturi e i neonati a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale o per i soggetti affetti da pluripatologie, che abbiano determinato grave e irreversibile compromissione di più organi o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età.

Infine, nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie e alle famiglie, è stato ricordato come il SSN garantisca tra l'altro: consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche; prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico a minori in situazioni di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti o abusi; psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo; supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio; prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere sessuale.

2.1 L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Sempre in materia di normativa nazionale, si ricorda che la legge n. 18 del 2009 di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU del 2006 sui diritti dei disabili (UNCRPD) ha nel contempo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'*Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità* (OND) - in conformità all'obbligo previsto dall'articolo 33, comma 2, della Convenzione medesima - "allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione [...] nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104"⁴⁶.

L'Osservatorio, attivo dal dicembre del 2010, è presieduto dal Ministro del lavoro ed è composto da quaranta membri⁴⁷, dura in carica tre anni ed ha una serie di funzioni tra cui si ricordano:

- a) la promozione dell'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 e l'elaborazione di un rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;
- b) la predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
- c) la promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
- d) la predisposizione entro il 15 aprile di ogni anno della relazione biennale sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità⁴⁸;
- e) la promozione della realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

⁴⁶ Cfr. l. 18/2009, art. 3, co. 1.

⁴⁷ Si ricorda che nella composizione dell'OND è rispettato il principio di pari opportunità tra donne e uomini ed in esso sono rappresentati le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità, nonché esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro del lavoro, in numero non superiore a cinque.

⁴⁸ Ai sensi dell'art. 41, co. 8, l. 104/92, come modificato dall'art. 3, co. 8, della l. 18/2009.

Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni. Attualmente l'Osservatorio deve essere ricostituito.

L'Osservatorio nella prima fase di attività dalla sua costituzione, ha elaborato una serie di documenti di grande rilievo tra cui si ricordano: la prima Relazione sull'attività svolta⁴⁹, il primo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità⁵⁰; la *Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle politiche per la disabilità in Italia* (anni dal 2006 al 2008)⁵¹; ed, infine, il *Documento conclusivo della Quarta Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità svoltasi a Bologna dal 12 al 13 luglio 2013*⁵².

Quanto al merito di tali documenti, si segnala per quanto di interesse in questa sede l'analisi, contenuta nella prima Relazione al Parlamento, sull'integrazione scolastica delle persone con disabilità, con dati relativi agli iscritti che evidenziano le esatte dimensioni del fenomeno, nel triennio 2006-2008, nonché, per quanto riguarda l'integrazione universitaria, dati analitici suddivisi per Regione.

Quanto al primo Programma di azione biennale, adottato con DPR 4 ottobre 2013⁵³, in esso si evidenzia anzitutto "l'importanza di definire politiche di *mainstreaming* in tutti gli ambiti della vita sociale, in cui le persone con disabilità incontrano barriere, ostacoli e pregiudizi., che si cristallizzano in uno stigma sociale che spesso preclude a tali soggetti l'accesso al mondo del lavoro, alla piena mobilità, alla possibilità di contribuire allo sviluppo della comunità in cui vivono e di beneficiare di beni e servizi come gli altri cittadini. Individua inoltre le aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, in una prospettiva coerente ed unitaria alla politica nazionale e locale, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e della Convenzione dell'ONU (UNCRPD).

Si ricorda da ultimo che, il 13 luglio 2016, è stata approvata la seconda Relazione sull'attività svolta per il triennio 2014-2016⁵⁴, in cui si è dato conto delle tematiche approfondite, tra cui, per quanto di interesse in questa sede, se ne segnalano alcune non dedicate esclusivamente all'infanzia ma ai disabili in quanto tali: come il Progetto PRO.V.I: linee guida per la vita indipendente; l'amministrazione di sostegno (modelli attuativi regionali e progettazione di un sistema informativo sull'utilizzo dell'istituto); la progettazione personalizzata e il *budget* di salute.

Si segnala inoltre che il 16 e 17 settembre 2016 si è svolta a Firenze la V Conferenza nazionale sulle politiche della disabilità, evento promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in cui è stata esaminata la proposta del II Programma biennale di Azione sulla disabilità⁵⁵, elaborato dall'Osservatorio nazionale e approvato definitivamente nell'ottobre 2016. La Conferenza è stata anche l'occasione per discutere dell'attuazione, da parte del Governo, del precedente Programma nonché, più in generale, dello stato delle politiche in favore delle persone con disabilità.

Il II Programma d'Azione, recando le linee guida della politica nazionale in materia di disabilità, rappresenta un *continuum* rispetto al primo programma e non può quindi che ispirarsi agli

⁴⁹ http://www.osservatoriodisabilita.it/images/documenti/TREATY_DEF_Italia.pdf

⁵⁰ http://www.osservatoriodisabilita.it/images/documenti/programma_d_azione.pdf

⁵¹ Senato della Repubblica, Doc LXXIX, n. 1, XVI Leg.

⁵² Senato della Repubblica, Doc LXXIX-bis, n. 1, XVII Leg.

⁵³ http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2013/Decreto_del_Presidente_della_Repubblica_4_ottobre_2013.pdf

⁵⁴ Cfr. http://www.osservatoriodisabilita.it/index.php?option=com_content&view=article&id=309:seconda-relazione-sull-attivita-svolta-dall-osservatorio-nazionale-sulla-condizione-delle-persone-con-disabilita-triennio-2014-2016&catid=37&lang=it&Itemid=881. Si fa presente che nelle conclusioni della citata relazione si conviene unanimemente sulla positiva valutazione della perdurante utilità dell'organismo e sulla opportunità della proroga della sua durata per un ulteriore periodo di tre anni.

⁵⁵ http://www.osservatoriodisabilita.it/images/PDA_Disabilita_2016_DEF_-dopo-DG_dic2016.pdf

stessi principi, tra cui si segnala, in materia di politiche per l'infanzia, anzitutto "il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità". In esso sono peraltro delineate una serie di azioni che si sostanziano in interventi di tipo legislativo, amministrativo generale, programmatico e operativo, atte ad assicurare il necessario raccordo tra i diversi livelli di responsabilità decisionale, programmatica, organizzativa e operativa in relazione alle tipologie di intervento previste.

Venendo allo specifico contenuto relativo alle politiche per i minori disabili, si evidenzia nell'ambito dei processi formativi e di inclusione scolastica una linea di intervento incentrata su una ricca serie di azioni che "vanno tutte nel senso di consolidare e rendere più efficace il processo di inclusione scolastica, di cui il Paese è guida a livello internazionale, anche con un maggiore impegno di monitoraggio e controllo da parte degli organi preposti".

Tra gli interventi innovativi, si distinguono i progetti per l'ingresso precoce dei bambini con disabilità nel sistema formativo, l'estensione su base di eguaglianza dell'educazione domiciliare per gravi impedimenti alla frequenza; le proposte per garantire una uniforme erogazione del servizio di assistenza nelle scuole.

Si considera altresì l'importanza della formazione non solo degli insegnanti di sostegno ma dell'intero personale scolastico. Altro tema di grande interesse fatto proprio dal Programma d'Azione è quello della continuità tra orientamento /formazione e transizione al lavoro e l'accesso degli adulti con disabilità a percorsi d'istruzione e formazione permanente.

Per quanto attiene al raccordo con il primo Programma d'Azione in materia di riconoscimento della condizione di disabilità, si rileva innanzitutto la necessità di un'azione per la riforma del sistema di inclusione scolastica per gli alunni e studenti con disabilità, che impegna il Governo alla revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione degli stessi, e che deve essere volta a valorizzare le loro potenzialità, da sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutte le figure che, a vario titolo, li seguono e con essi interagiscono⁵⁶. Altro punto critico rispetto al quale appare necessario intervenire è costituito dalla mancata separazione e specializzazione dei percorsi di valutazione e accertamento per i minori rispetto agli adulti e agli anziani con disabilità.

Sembra opportuno soffermarsi brevemente sulla parte del Programma d'Azione dedicata alla linea di intervento in materia di inclusione scolastica e processi formativi⁵⁷, che come vedremo è stata in gran parte recepita nel decreto legislativo sull'inclusione scolastica dei disabili (*v. infra*).

Per quanto attiene allo scenario e alle opzioni generali per l'intervento, si evidenzia che, rispetto al Programma d'Azione precedente, risulta valorizzata l'azione relativa alla promozione di reti tra scuole, sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti "accordi di rete", prevista nella legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione scolastica, per l'utilizzo dei docenti nella rete a sostegno dell'inclusione degli alunni con disabilità. Si ricorda inoltre che il decreto del Ministro dell'istruzione 16 giugno 2015 n. 435 all'articolo 1, comma 2, definisce l'assegnazione di fondi ai Centri Territoriali di Supporto (CTS) da destinare all'inclusione scolastica degli alunni con disturbi dello spettro autistico e per attività di supporto delle scuole che essi frequentano⁵⁸.

Molte altre azioni del Programma licenziato nel 2013 non risultano ancora attuate, anche se la legge n. 107 del 13 luglio 2015 offre opportunità importanti di miglioramento dell'inclusione degli alunni con disabilità, prevedendo, tra le altre cose, l'istituzione di percorsi di formazione obbligatoria iniziale e in servizio del personale scolastico sull'educazione inclusiva degli alunni con disabilità, l'istituzione di ruoli specifici per il sostegno, un piano per l'alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado.

In tale contesto sono evidenziate una serie di criticità:

⁵⁶ Cfr. l'art. 1 comma 181 lett. c), n. 5 della legge n. 107/2015.

⁵⁷ Cfr. cap. 6, linea di intervento 4, p. 38 e ss.

⁵⁸ http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2016/08/DM_435_2015-1.pdf

- permane alto il livello del contenzioso per gli studenti con disabilità, tanto che l'8,5% delle famiglie di alunni con disabilità nella scuola primaria e il 6,8% nella secondaria di I grado hanno presentato ricorso all'Autorità giudiziaria, e i tassi di occupazione dei giovani con disabilità all'uscita dalla scuola permangono molto bassi (3,5%). In particolare, i giovani con disabilità psichica rischiano di rimanere permanentemente esclusi dal sistema produttivo. Si tratta di circa 5 milioni (38%) di persone tra 15 e 64 anni con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi che non lavorano e non sono iscritte a corsi di alcun tipo;

- permane irrisolto il problema della discontinuità didattica, con un numero consistente di alunni che hanno cambiato insegnante di sostegno da un anno all'altro o anche durante lo stesso anno scolastico. Al riguardo si segnala che nella legge 107/2015 è inserita una specifica previsione normativa in ordine alla continuità educativa e didattica;

- non è stata ancora prevista l'attuazione e la regolamentazione dei corsi di formazione per gli assistenti per l'autonomia, gli assistenti per la cura e l'igiene personale e gli assistenti alla comunicazione, a cura degli Enti competenti; inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della L. 7 aprile 2014 n. 56⁵⁹, che prevede la redistribuzione delle funzioni amministrative tra le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, non tutte le regioni hanno provveduto all'erogazione tempestiva dei servizi di assistenza nelle scuole, ostacolando il godimento del diritto allo studio degli studenti con disabilità;

- non è stata ancora attuata né avviata la modifica della L. 104/92 per implementare l'azione volta ad "introdurre nella legislazione corrente il termine di accomodamento ragionevole e la sua definizione";

- è ancora da realizzare un piano di adeguamento di tutti gli edifici scolastici alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo i principi della progettazione universale, compresi i dispositivi elettronici e di emergenza;

- per quanto riguarda l'accesso agli studi universitari, la normativa relativa al servizio di *tutoring* nelle Università consente un'ampia discrezionalità di applicazione a seconda della disponibilità dichiarata di fondi.

Sono state inoltre identificate altre criticità nell'accesso al diritto all'istruzione, non considerate nel precedente Programma d'Azione:

- nel mondo della scuola non esiste una progettazione specifica relativa all'orientamento per gli alunni con disabilità figli di migranti. Le azioni o i provvedimenti messi in campo riguardano separatamente o l'aspetto della provenienza estera o la disabilità; la formazione unilaterale (o solo per la disabilità o solo per la migrazione) del personale scolastico non tiene conto della dimensione multiculturale;

- la delega alle regioni e agli enti locali dell'organizzazione e gestione dei servizi per la prima infanzia rende difficile la raccolta di dati attendibili relativi all'accesso dei bambini e delle bambine con disabilità agli asili-nido e ai servizi integrativi per la prima infanzia a livello nazionale. Il sostegno accordato alle classi dei nidi d'infanzia che accolgono bambini con disabilità varia da regione a regione, e talvolta da città a città della stessa regione, sulla base di regolamenti regionali e/o comunali. Parallelamente variano da regione a regione i requisiti per l'accoglienza dei bambini con disabilità nei nidi, da un generico obbligo di non esclusione o non-discriminazione sulla base della disabilità a politiche di non discriminazione positiva;

- la natura facoltativa, non obbligatoria, dell'accettazione degli alunni con disabilità nelle scuole italiane all'estero;

- l'accesso all'istruzione domiciliare limitato da un *Vademecum* del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR), ripreso dalla Circolare MIUR 60/2012, che prevede l'attivazione dell'istruzione domiciliare solo "in casi di necessità e per periodi temporanei", compresa la preventiva

⁵⁹ Cfr. <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/4/7/14G00069/sg>: Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

ospedalizzazione dell'alunno, escludendo in tal modo gli alunni con impedimenti oggettivi a recarsi a scuola o a rimanere in aula.

Tra le proposte programmatiche da trasfondersi in specifiche azioni positive figurano pertanto: il miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica e dell'istruzione degli studenti con disabilità attraverso il miglioramento delle competenze del personale scolastico; la garanzia dell'uniformità dell'erogazione del servizio di assistenza nelle scuole senza disparità territoriali; il miglioramento dell'accessibilità delle scuole e la garanzia di accomodamenti ragionevoli.

Al riguardo si segnala che appare di particolare gravità quanto risultante dall'Anagrafe degli edifici scolastici, pubblicata il 7 agosto 2015, che evidenzia la necessità di realizzare un piano di adeguamento di gran parte (30-50%) degli edifici scolastici alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo i principi della progettazione universale, compresi i dispositivi elettronici e di emergenza.

Ulteriori azioni consistono nel: garantire l'accesso all'istruzione domiciliare agli alunni e studenti con disabilità, in presenza di oggettivi gravi impedimenti alla frequenza; garantire agli alunni con disabilità l'accesso alle scuole italiane all'estero, estendendo la disciplina vigente nelle scuole presenti sul territorio nazionale alle scuole italiane all'estero, adeguando lo statuto delle scuole italiane all'estero alla normativa nazionale relativa all'inclusione degli alunni con disabilità; monitorare la qualità dell'istruzione degli studenti con disabilità.

Si ricorda che gran parte delle criticità evidenziate nel II Programma d'Azione poc'anzi richiamate sono state affrontate nel decreto legislativo recante "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*".

Il provvedimento in particolare mira a garantire una scuola sempre più accogliente alle alunne e agli alunni con disabilità, rafforzando il ruolo delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione e coinvolgendo - anche e soprattutto attraverso la formazione in servizio - tutte le componenti del personale scolastico.

Al fine di disporre di insegnanti sempre più preparati, viene rivista la formazione iniziale dei docenti di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, attraverso l'istituzione di un Corso di specializzazione *ad hoc* a cui si accede dopo aver conseguito la laurea in Scienze della formazione primaria, comprensiva di 60 crediti sulla didattica dell'inclusione. Tutti i futuri docenti, anche dell'istruzione secondaria, avranno nel loro percorso di formazione iniziale materie che riguardano le metodologie per l'inclusione e ci sarà una specifica formazione anche per il personale della scuola, ATA compresi.

Si precisa altresì che coinvolgere tutto il personale nella formazione non vuol dire immaginare una riduzione dei docenti di sostegno, bensì una maggiore partecipazione di tutte le componenti sul tema dell'inclusione, perché questa possa realizzarsi concretamente. Si prevede infatti che la proposta di quantificazione del personale sul sostegno venga fatta dal dirigente scolastico sulla base del Progetto educativo individualizzato (PEI) di ciascuna alunna e ciascun alunno con disabilità e in coerenza con il Piano dell'inclusione di ciascuna scuola.

Il provvedimento introduce inoltre l'obbligo di tenere conto della presenza di alunne e alunni diversamente abili per l'assegnazione del personale ATA alle scuole. Nel processo di valutazione delle istituzioni scolastiche viene introdotto il livello di inclusività. Ogni scuola dovrà predisporre, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, un Piano specifico per l'inclusione. Vengono poi rivisti, razionalizzati e rafforzati nelle loro funzioni gli organismi che operano a livello territoriale per il supporto all'inclusione, con un maggiore coinvolgimento di famiglie e associazioni.

Le commissioni mediche per l'accertamento della disabilità si arricchiscono di nuove professionalità: ci saranno un medico legale e due medici specialisti scelti fra quelli in pediatria e in neuropsichiatria infantile. Per la prima volta i supplenti potranno avere contratti pluriennali. In caso di

un rapporto positivo con l'alunna o l'alunno e su richiesta delle famiglie i docenti con contratto a termine potranno essere riconfermati per più anni senza passare dalle annuali trafile di assegnazione della supplenza. Viene rafforzato l'Osservatorio permanente per l'inclusione insediato presso il MIUR.

Come riferito dalla Ministra dell'istruzione, Valeria Fedeli, in occasione del via libera definitivo del Consiglio dei ministri sui decreti legislativi attuativi della Buona Scuola: "Si tratta di decreti che qualificano ulteriormente il sistema di Istruzione del nostro Paese".

In conclusione, in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, occorre evidenziare che il nostro Paese si pone all'avanguardia rispetto a molti altri paesi europei, in cui "facciamo didattica", in quanto garantisce che "la scuola sia aperta a tutti", ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione, prevedendo l'inclusione scolastica nelle scuole "normali" dei bambini con disabilità.⁶⁰

⁶⁰ Cfr. sul punto le considerazioni espresse in tal senso dal prof. Ferrari, nel corso della sua audizione del 31 gennaio 2017.

3. Le disabilità dei minori in cifre

Nel corso delle audizioni, la Commissione ha avuto modo di acquisire un'ampia serie di dati sulla disabilità dei minori, notando che, al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare grazie ai progressi nella scienza medica, l'incidenza della disabilità nella fascia giovanile, come evidenziato da molti auditi e dai dati ISTAT, ha subito in linea generale un incremento, destinato ad aumentare, sia in valori assoluti che percentuali, invece che una contrazione.

Questo sembra dovuto a fattori di vario genere. In parte dipende da una migliorata rilevazione dei dati e da un più valido e approfondito *screening* nelle scuole, oltre che da strumenti di analisi divenuti più efficienti nel corso del tempo e dalla maggior capacità dei medici di individuare le patologie attraverso dei programmi precoci di *analisi*. Questi progressi tecnici non spiegano però tutto, ed entrano in gioco fattori diversi ed ulteriori, come l'incremento dell'età dei genitori, l'aumento della percentuale delle nascite premature e dei bambini che sopravvivono, nonché elementi ambientali, ed in particolare l'inquinamento.

Riguardo al settore scolastico, si può paradossalmente notare che norme positive, favorendo l'integrazione dei ragazzi con disabilità, ne hanno, ovviamente, fatto aumentare la presenza nelle scuole.

“L'ISTAT è impegnato da alcuni anni nella costruzione dell'informazione statistica sulla disabilità. [...] Si è dovuto costruire un quadro numerico risolvendo tutte le disomogeneità delle informazioni disponibili, a partire dalla definizione stessa del concetto di disabilità. [...] Si ha a che fare con due punti di vista estremamente diversi: quello che si riferisce alla mera menomazione fisica o mentale e quello che prende in considerazione, oltre a queste limitazioni, anche gli aspetti legati all'integrazione ed alla partecipazione sociale delle persone con disabilità. [...] È stato superato il vecchio schema che vedeva la disabilità come un processo lineare che partiva dalla malattia, passava per la menomazione che essa causava e finiva con la condizione di disabilità ed *handicap*. Il nuovo punto di vista proposto con l'ICF è più generale e prende in considerazione anche i contesti socioculturali e ambientali di vita degli individui, al fine di valutarne le interrelazioni con le condizioni di salute e l'impatto sull'inclusione sociale delle persone con disabilità”⁶¹.

In particolare, riguardo all'ambito del settore scolastico, si rileva che “a partire dagli anni '70, si assiste in Italia, a livello normativo, ad un graduale passaggio dal concetto di inserimento a quello di integrazione degli alunni con disabilità nella scuola statale. [Dopo] l'emanazione della legge n. 577 del 1977, che ha dato avvio al processo di integrazione [...], si può affermare che i risultati conseguiti mostrano livelli elevati di inserimento, nel senso che sono aumentati considerevolmente gli iscritti con disabilità. L'integrazione scolastica è un concetto che va al di là del mero aumento di iscritti nelle scuole. [...] Una misura del livello di integrazione scolastica può essere determinata da indicatori che descrivano sia le risorse umane messe in campo sia la presenza di strutture scolastiche adeguate; che forniscano informazioni sui livelli di attuazione di tutte le procedure amministrative previste; che permettano la verifica sia degli obiettivi stabiliti all'inizio del percorso scolastico, sia la rispondenza degli interventi ai bisogni dei singoli; infine che consentano il monitoraggio dei costi”.

Passiamo all'esame dei dati riportati in alcune tabelle statistiche, ricavate dal sito “Disabilità in cifre” dell'ISTAT⁶², che contiene un'ampia messe di informazioni sulla materia. Si premette che la selezione è stata operata nel senso di estrarre i dati relativi ai minori, in particolare a quelli in età scolastica, dalla scuola d'infanzia a quella secondaria di secondo grado.

⁶¹ http://www3.istat.it/dati/catalogo/20100513_00/arg_09_37_la_disabilita_in_Italia.pdf *La disabilità in Italia. Il quadro della statistica ufficiale*, uno studio del 2009, edito dall'ISTAT nel 2010.

⁶² <http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp>

Nella prima tabella, sono contenute le variazioni del numero degli alunni con disabilità dal 2007 al 2015, sia in valori assoluti che percentuali, con l'indicazione del totale generale e con il dato parziale della scuola secondaria di secondo grado.

Si può rilevare un aumento costante, che non necessariamente denota un peggioramento delle condizioni di disabilità, ma può dipendere dai metodi di rilevazione utilizzati. Il minor valore percentuale degli studenti con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado è probabilmente dovuto al fatto che non tutti gli studenti provenienti dal primo grado della scuola secondaria riescono ad accedervi.

Alunni con disabilità (dalla scuola d'infanzia alla secondaria di II grado)

Anno	Valori assoluti	Valori per 100 alunni con le stesse caratteristiche	Secondaria di II grado	
			Valori assoluti	Valori per 100 alunni con le stesse caratteristiche
2007	187.567	2,1	40.783	1,5
2008	188.713	2,1	42.931	1,6
2009	192.997	2,2	45.095	1,7
2010	200.462	2,2	47.002	1,7
2011	208.489	2,3	48.649	1,8
2012	216.013	2,4	50.489	1,9
2013	222.917	2,5	52.658	2,0
2014	227.018	2,6	55.259	2,1
2015	233.477	3,2	58.621	2,2

(Tabella 1)

Nella tabella successiva si dà conto del numero di alunni con disabilità distinti secondo i diversi ordini di insegnamento. Anche in questo caso può notarsi un aumento costante e progressivo dei casi, con delle piccole eccezioni che comunque non contrastano la tendenza generale. Si rileva quindi che nella scuola d'infanzia si ha una diminuzione degli alunni con disabilità di 17 unità tra il 2013 e il 2014; più consistente la diminuzione tra il 2007 e il 2008 nella scuola primaria (556 unità) e in quella secondaria di primo grado (724 unità). Non è noto in che misura queste parziali diminuzioni siano dovute a migliorate condizioni di salute e quanto invece ad abbandono scolastico. Si può anche notare, tra scuola primaria e secondaria di secondo grado, una progressiva diminuzione del numero assoluto degli alunni con disabilità che frequentano.

Alunni con disabilità (valori assoluti) per ordine scolastico

Anno	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	Totale
2007	18.656	71.381	56.747	40.783	187.567
2008	18.934	70.825	56.023	42.931	188.713
2009	19.313	71.620	56.969	45.095	192.997
2010	20.151	73.964	59.345	47.002	200.462
2011	20.793	77.924	61.123	48.649	208.489
2012	20.821	81.147	63.556	50.489	216.013
2013	21.283	83.892	65.084	52.658	222.917
2014	21.266	84.930	65.563	55.259	227.018
2015	22.319	86.266	66.271	58.621	233.477

(Tabella 2)

I dati ISTAT distinguono anche i diversi tipi di disabilità; purtroppo, però, tali dati non sono omogenei, né per tipologia, né per periodi di rilevazione. Nella tabella 1 sono riportati i dati relativi agli alunni con disabilità psicomotoria negli anni dal 2007 al 2011; dal 2012 al 2015 si dispone invece di dati distinti tra alunni con disabilità intellettiva e con disabilità motoria; infine, nella tabella che copre il periodo temporale più ampio (dal 2007 al 2015), sono contenuti i dati relativi agli alunni con disabilità uditiva e visiva.

È possibile formulare alcune osservazioni su tali dati che, in parte, si differenziano da quelli generali precedentemente riportati. Dal 2007 al 2011 si ha un aumento continuo di alunni con disabilità psicomotoria, in linea con i dati precedenti; però dal 2013 al 2014 si ha una certa diminuzione di alunni con disabilità intellettiva (-2300), che non sappiamo a cosa possa essere dovuto, tanto più che poi l'anno seguente si registra un notevole incremento numerico (+6130).

Costante e accentuata invece la diminuzione degli alunni con disabilità motoria, che quasi si dimezza tra il 2012 e il 2015. Meno accentuata ma ugualmente costante è dal 2007 al 2015 la diminuzione di alunni con disabilità uditiva, con l'eccezione di un aumento di 120 alunni tra il 2010 e il 2011. È possibile supporre che tale diminuzione sia dovuta ad un miglioramento sia dello *screening* che dei mezzi tecnologici correttivi di questo tipo di disabilità.

Alterna è invece l'incidenza di alunni con disabilità visiva, che vede un aumento costante da 2007 al 2011, e poi un avvicinarsi di diminuzioni e aumenti. In particolare si rileva dal 2011 in poi una diminuzione costante. Globalmente, si rileva che in 8 anni, dal 2007 al 2015 si ha un aumento, ma piuttosto lieve, di circa 240 alunni.

Anno	Alunni con disabilità psicomotoria
2007	176.888
2008	178.344
2009	182.444
2010	188.687
2011	197.797

(Tabella 3)

Anno	Alunni con disabilità intellettiva	Alunni con disabilità motoria
2012	147.146	9.524
2013	148.715	9.133
2014	146.420	8.484
2015	152.551	5.822

(Tabella 4)

Anno	Alunni con disabilità uditiva	Alunni con disabilità visiva
2007	6.951	3.399
2008	6.903	3.466
2009	6.843	3.710
2010	6.769	3.747
2011	6.892	3.800
2012	6.544	3.633
2013	6.467	3.763
2014	6.372	3.701
2015	6.217	3.638

(Tabella 5)

Dal rapporto ISTAT «Integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado», del dicembre 2016⁶³, relativo all'anno scolastico 2015-2016, risulta che gli alunni con disabilità nella scuola primaria sono 88.281 (pari al 3% del totale degli alunni), nella scuola secondaria di I grado 67.690, (pari al 4% del totale). Nella scuola primaria si stima che l'8% degli alunni con disabilità non sia autonomo in nessuna delle seguenti attività: spostarsi, mangiare o utilizzare i servizi igienici. Nella scuola secondaria di primo grado tale quota è pari al 6%. La disabilità intellettiva, i disturbi dell'apprendimento e quelli dello sviluppo rappresentano i problemi più frequenti negli alunni con disabilità in entrambi gli ordini scolastici considerati.

Gli insegnanti di sostegno rilevati dal MIUR sono più di 82 mila, 1 ogni 2 alunni con disabilità. Nelle regioni del Mezzogiorno si registra il maggior numero di ore medie di sostegno settimanali assegnate. Circa l'8% delle famiglie di alunni della scuola primaria e il 5% della secondaria ha presentato negli anni un ricorso per ottenere l'aumento delle ore di sostegno. Il 16% degli alunni con disabilità della scuola primaria ha cambiato insegnante di sostegno durante l'anno scolastico, il 19% nella scuola secondaria di primo grado. Il 42% degli alunni della scuola primaria ha cambiato l'insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente, mentre nella scuola secondaria di primo grado ciò accade nel 36% dei casi.

Gli assistenti educativi culturali o gli assistenti *ad personam* svolgono, in media, circa 10 ore settimanali in entrambi gli ordini scolastici, con forti differenze tra Nord e Sud. Sono in media il 10% gli alunni con disabilità che non partecipano alle uscite didattiche brevi senza pernottamento organizzate dalla scuola. La partecipazione alle gite d'istruzione con pernottamento risulta ancora più difficoltosa: nella scuola secondaria di primo grado non partecipano il 20% degli alunni con sostegno; nella scuola primaria la percentuale si attesta all'8%. Generalmente più critica nel Meridione è anche la situazione delle scuole messe a norma per le necessità dei disabili.

Degno di nota è il costante aumento della presenza di alunni con disabilità nella scuola primaria, pari al 3,1% del totale degli alunni, mentre erano il 2,1% nell'anno scolastico 2001-2002, e il 3,9% nella scuola secondaria di primo grado, contro il 2,6% nel 2001-2002.

Più problematica si rileva la situazione del Meridione, con una maggiore percentuale di ragazzi non autonomi.

Ripartizione geografica	Non autonomo nello spostarsi	Non autonomo nell'andare in bagno	Non autonomo nel mangiare
Scuola primaria			
Nord	10,7	15,8	8,1
Centro	13,7	18,3	10,3
Mezzogiorno	15,2	23,5	11,1
Italia	12,9	19,1	9,6
Scuola secondaria di primo grado			
Nord	8,3	9,3	5,0
Centro	11,5	13,0	6,8
Mezzogiorno	15,7	18,9	8,1
Italia	11,6	13,4	6,5

(Tabella 6)

⁶³ https://www.istat.it/it/files/2016/12/Statisticareport_alunni-con-disabilit%C3%A02015-16.pdf?title=Integrazione+degli+alunni+con+disabilit%C3%A0+-+21%2Fdic%2F2016+-+Statisticareport_alunni+con+disabilit%C3%A02015-16.pdf

La Proposta di II Programma d’Azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell’art. 5, co. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18, del luglio 2016⁶⁴, conferma per l’anno scolastico 2014-15 il trend in crescita degli alunni con disabilità - da 228.017 nel 2013-14 a 234.788 nel 2014-15 (+2,97%) -, mentre nello stesso periodo il numero di insegnanti di sostegno è aumentato del 6,8%. I problemi più frequenti sono rappresentati dalla disabilità intellettiva (41,9% degli alunni con disabilità nella scuola primaria e il 49,8% nella secondaria di I grado) e dai disturbi dello sviluppo (rispettivamente 26% e 21,4%). Gli alunni con disabilità rappresentano il 2,7% del totale. Il 9,5% degli alunni con disabilità si trova nella scuola dell’infanzia, il 37% nella scuola primaria, il 28,5% nella secondaria di I grado, il 25% nella secondaria di II grado. Nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado si registra una diminuzione della percentuale di alunni con disabilità dal 2,7% al 2,2% del totale degli alunni, si presume per abbandono⁶⁵, mentre nel Sistema d’istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale, la percentuale di studenti con disabilità sul totale degli iscritti si attesta al 6,5%, con notevoli diseguaglianze su base geografica⁶⁶.

Sono in crescita gli alunni stranieri con certificazione di disabilità: nel 2014-2015 l’incidenza degli alunni con disabilità di origine straniera è pari al 12% del totale degli alunni certificati⁶⁷ (+0,4% rispetto all’anno precedente), con una presenza maggiore in Lombardia (21,1%), Emilia Romagna (21%), provincia di Trento (20,8%), Veneto (20,5%): in queste regioni 1 alunno con disabilità su 5 è di origini non italiane.

Interessanti sono anche i dati forniti dal Sistema statistico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella pubblicazione già citata in nota⁶⁸.

Di tali dati si propongono alcune tabelle, di cui la prima ripercorre l’andamento della presenza nel sistema scolastico di alunni con disabilità negli ultimi 10 anni; seguono altre tabelle che riportano i dati delle presenze di alunni con disabilità nelle varie regioni e nei vari ordini scolastici, in termini assoluti e percentuali.

⁶⁴ http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/PDA_Disabilita_2016_Agosto2016.pdf

⁶⁵ MIUR, servizio statistico: *L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, Anno scolastico 2014 2015* http://www.istruzione.it/allegati/2015/L'integrazione_scolastica_degli_alunni_con_disabilit%C3%A0_as_2014_2015.pdf

⁶⁶ ISFOL: *Rapporto sul sistema IeFP*, 2016.

⁶⁷ ISTAT: *L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado*, 2015.

⁶⁸ V. nota 65 in questa stessa pagina.

Alunni con disabilità e totale alunni: la dinamica degli ultimi 10 anni⁶⁹

	a.s. 2004/2005	a.s. 2013/2014	a.s. 2014/2015	var. % 2013/14 - 2014/15	var. % 2004/05 - 2014/15
Totale scuole					
Alunni con disabilità	167.804	228.017	234.788	3,0	39,9
Totale alunni	8.882.334	8.876.176	8.845.984	-0,3	-0,4
% alunni con disabilità / totale alunni	1,9	2,6	2,7		
Scuole statali					
Alunni con disabilità	155.657	212.944	218.905	2,8	40,6
Totale alunni	7.664.980	7.757.847	7.753.202	-0,1	1,2
% alunni con disabilità / totale alunni	2,0	2,7	2,8		
Scuole non statali					
Alunni con disabilità	12.147	15.073	15.883	5,4	30,8
Totale alunni	1.217.354	1.118.329	1.092.782	-2,3	-10,2
% alunni con disabilità / totale alunni	1,0	1,3	1,5		
di cui: Scuole paritarie					
Alunni con disabilità	7.536	11.862	12.211	2,9	62,0
Totale alunni	988.713	989.769	961.002	-2,9	-2,8
% alunni con disabilità / totale alunni	0,8	1,2	1,3		

(Tabella 7)

⁶⁹ Per l'a.s. 2004/2005 i dati relativi alla provincia di Bolzano sono di fonte "MIUR - Rilevazione Integrative" e sono relativi a tutti gli ordini di scuola; per l'a.s.2013/2014 e l'a.s.2014/2015 sono di fonte "Istat - Indagine sull'integrazione degli alunni con disabilità nella scuola primaria e sec. di I grado" e sono relativi alla sola scuola primaria e secondaria di I grado. Fonte: MIUR - DGCASIS - Ufficio Statistica e Studi - Rilevazioni sulle Scuole

Totale alunni e alunni con disabilità per ordine scuola e regione - a.s.2014/2015
(Scuola dell'infanzia e primaria)

Regioni	Scuola dell'infanzia		Scuola primaria	
	Totale alunni	Alunni con disabilità	Totale alunni	Alunni con disabilità
Nord Ovest	423.613	5.951	730.410	23.056
Piemonte	112.740	1.322	191.290	5.004
Lombardia	271.694	4.068	471.505	15.826
Liguria	35.594	516	61.658	2.088
Valle d'Aosta	3.585	45	5.957	138
Nord Est	295.341	3.691	538.175	15.664
Veneto	134.126	1.585	232.953	6.704
Trentino A.A.	16.373	205	53.010	1.601
Friuli V.G.	30.582	330	51.703	1.391
E. Romagna	114.260	1.571	200.509	5.968
Centro	307.525	5.575	539.561	17.653
Toscana	93.274	1.260	162.111	4.156
Umbria	23.287	290	39.495	1.165
Marche	41.505	717	68.330	2.204
Lazio	149.459	3.308	269.625	10.128
Mezzogiorno	594.448	7.102	1.010.430	30.612
Abruzzo	35.550	643	57.043	2.057
Molise	7.154	95	12.466	359
Campania	180.868	2.098	312.006	9.123
Puglia	114.002	1.425	195.292	5.462
Basilicata	14.128	143	24.765	551
Calabria	58.319	482	92.064	2.470
Sicilia	142.928	1.709	250.200	8.672
Sardegna	41.499	507	66.594	1.918
ITALIA	1.620.927	22.319	2.818.576	86.985

(Tabella 8)

Totale alunni e alunni con disabilità per ordine scuola e regione - a.s.2014/2015
(Scuola secondaria di primo e secondo grado)

Regioni	Scuola sec. di I grado		Scuola sec. di II grado	
	Totale alunni	Alunni con disabilità	Totale alunni	Alunni con disabilità
Nord Ovest	441.115	19.209	623.642	12.803
Piemonte	117.169	4.441	170.584	4.178
Lombardia	281.825	12.948	386.529	6.906
Liguria	38.518	1.703	61.057	1.583
Valle d'Aosta	3.603	117	5.472	136
Nord Est	322.336	11.514	458.122	8.947
Veneto	140.905	5.205	207.457	3.485
Trentino A.A.	31.762	1.393	21.730	314
Friuli V.G.	31.679	994	47.796	754
E. Romagna	117.990	3.922	181.139	4.394
Centro	323.408	12.939	515.015	12.835
Toscana	97.951	3.206	155.591	3.943
Umbria	23.349	914	37.266	941
Marche	41.484	1.482	71.298	1.880
Lazio	160.624	7.337	250.860	6.071
Mezzogiorno	649.915	23.201	1.072.928	24.036
Abruzzo	35.129	1.649	58.943	1.892
Molise	8.089	301	14.894	417
Campania	200.035	6.863	327.923	6.376
Puglia	127.334	4.259	214.128	5.056
Basilicata	16.505	425	30.371	603
Calabria	58.145	1.768	100.566	1.871
Sicilia	161.394	6.313	252.256	6.054
Sardegna	43.284	1.623	73.847	1.767
ITALIA	1.736.774	66.863	2.669.707	58.621

(Tabella 9)

**Alunni con disabilità in percentuale sul totale degli alunni per ordine scuola e regione -
a.s.2014/2015**

Regioni	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola sec. di I grado	Scuola sec. di II grado
Nord Ovest	1,4	3,2	4,4	2,1
Piemonte	1,2	2,6	3,8	2,4
Lombardia	1,5	3,4	4,6	1,8
Liguria	1,4	3,4	4,4	2,6
Valle d'Aosta	1,3	2,3	3,2	2,5
Nord Est	1,2	2,9	3,6	2,0
Veneto	1,2	2,9	3,7	1,7
Trentino A.A.	1,3	3,0	4,4	1,4
Friuli V.G.	1,1	2,7	3,1	1,6
Emilia Romagna	1,4	3,0	3,3	2,4
Centro	1,8	3,3	4,0	2,5
Toscana	1,4	2,6	3,3	2,5
Umbria	1,2	2,9	3,9	2,5
Marche	1,7	3,2	3,6	2,6
Lazio	2,2	3,8	4,6	2,4
Mezzogiorno	1,2	3,0	3,6	2,2
Abruzzo	1,8	3,6	4,7	3,2
Molise	1,3	2,9	3,7	2,8
Campania	1,2	2,9	3,4	1,9
Puglia	1,2	2,8	3,3	2,4
Basilicata	1,0	2,2	2,6	2,0
Calabria	0,8	2,7	3,0	1,9
Sicilia	1,2	3,5	3,9	2,4
Sardegna	1,2	2,9	3,7	2,4
ITALIA	1,4	3,1	3,8	2,2

(Tabella 10)

A fronte di tali dati generali, in Italia, poche realtà regionali producono dei registri di malattia specifici, a differenza di quanto avviene in altri paesi europei ed extraeuropei⁷⁰. A volte, solo utilizzando questi dati esteri, che mostrano percentuali simili di determinate patologie (ad esempio disturbi dello spettro autistico e disturbo da *deficit* di attenzione/iperattività, ADHD) nelle varie nazioni, si può dedurre una analoga incidenza in Italia, nonostante la carenza di dati possa far credere sia minore.

In un suo appello, la Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (SINPIA) chiede che la Conferenza Stato-Regioni istituisca in tutto il territorio nazionale degli aggiornati registri di malattia. Per supplire a tale carenza ed integrare in prospettiva i dati territoriali, gli IRCCS hanno creato una struttura di rete per mettere insieme i registri di alcune malattie più frequenti tra tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

In un recente lavoro sul mondo anglosassone di Annette Karmiloff-Smith è riportata una lista di disturbi che riguardano il sistema nervoso: dai disturbi estremamente rari fino a quelli relativi a udito e linguaggio che sono, invece, piuttosto frequenti, e riguardano il 10% dei ragazzi. Il dato è molto variabile nella letteratura internazionale (4-17%), a seconda delle metodologie di rilevazione: in Italia, i

⁷⁰ Cfr. Giovanni Cioni, ordinario di neuropsichiatria infantile e Direttore della scuola di specializzazione di neuropsichiatria infantile dell'Università di Pisa, in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 21 febbraio 2017.

disturbi dello sviluppo neuropsichico riguardano circa il 10% della popolazione tra 0 e 18 anni (corrispondente a oltre un milione di ragazzi), come si può rilevare dal citato Rapporto ISTAT.

Molto più stabili sono i dati relativi alla fascia intermedia di gravità (2-2,5 %, corrispondenti a 220-270.000 ragazzi in Italia) e agli utenti che presentano problematiche multiple, gravi e complesse e limitazioni significative delle autonomie (0,5%, corrispondente a circa 50.000 in Italia: un numero più ridotto, ma molto rilevante per la programmazione sanitaria ed assistenziale). Nella loro totalità, questi dati mostrano una problematica riguardante un bambino su cinque.

L'altro punto che va sottolineato è la continua crescita dei casi di disabilità. Un lavoro pubblicato di recente su *Pediatrics*, mostra come, negli Stati Uniti, nell'arco di una dozzina d'anni vi sia stato un incremento totale delle disabilità dell'età evolutiva dal 12 al 15%, in un sistema di organizzazione sanitaria apparentemente avanzato.

Esistono una serie di disturbi del neurosviluppo come l'autismo, il *deficit* di attenzione e di iperattività, il disturbo ossessivo compulsivo, la sindrome di *Tourette*, che sono prevalentemente psichiatrici. In tre Paesi, Svezia, Finlandia e Danimarca, tra i bambini nati nel 1990 e nel 2000 l'incidenza è aumentata, per ognuno dei disturbi e nei vari paesi, in misura variabile, ma costante.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) riferisce che il peso delle malattie di tipo psichiatrico o neurologico è attualmente pari a circa il 15%. Tuttavia, ogni anno l'OMS aggiorna tali dati a livello mondiale e rileva che il peso dei disturbi neuropsichici è sempre maggiore nell'ambito dei problemi di salute, superando ampiamente le malattie cardiovascolari.

Un dato importante è che tra i disturbi principali del neurosviluppo ci sono quelli dello spettro autistico, con una prevalenza inferiore ad uno su 100: uno studio degli Stati Uniti parla di un bambino su 67, dovuto a cause genetiche e ambientali. Purtroppo questo tipo di dati non sono disponibili per l'Italia.

Un altro disturbo di rilevante e di grande frequenza è la paralisi cerebrale infantile che ha più di 17 milioni di persone affette nel mondo e più di 90.000 solo in Italia: ogni anno nascono 1.000 bambini con questa problematica.

Si rileva la mancanza dei registri di malattia per l'autismo e per altre patologie, che c'è solo in Piemonte ed Emilia-Romagna; la rilevazione iniziata in Lombardia è stata poi interrotta⁷¹.

Negli Stati Uniti, una ricerca sull'autismo è stata svolta dal 2000, con l'ultima indagine nel 2012. Nel 2000, la quantità di bambini con autismo rilevati in 11 diversi Stati era di 7,5 su 1.000, mentre nel 2010, quindi a distanza di dieci anni, è raddoppiata, diventando dell'1,5%, cioè di 15 su 1.000. Nell'anno successivo (2011) i dati sono rimasti invariati, cioè pari a 15 su 1.000.

A cosa è dovuto tale aumento? Il *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) europeo, che si trova in Danimarca, afferma che il 60% è provocato dalla maggiore attenzione e dal miglioramento nella diagnosi, ma non è chiaro il dato relativo al restante 40%, anche se si possono supporre quali cause i fattori ambientali, come l'inquinamento. In Emilia-Romagna, sui bambini con disabilità si è constatato un aumento del 4% l'anno circa, e si possono supporre valori analoghi per le altre regioni.

In assenza di dati globali a livello nazionale, si riportano quelli della *Brain Injury Association* degli Stati Uniti⁷². Nella fascia da 0 a 14-15 anni, tutte le età possono essere colpite con caratteristiche, eziologie, modalità e gravità diverse, comunque il 50% è rappresentato da traumatizzati cranici, e questo deve far riflettere sulla prevenzione, in quanto si tratta quasi sempre di conseguenze di comportamenti inadeguati degli adulti o di un ambiente non idoneo nel quale i minori si muovono. I maschi sono il doppio delle femmine e il 71% sono casi da incidente stradale, sia passeggeri in auto che pedoni o ciclisti. Il 3% sono traumi sportivi, in aumento soprattutto nei Paesi anglosassoni ma anche in Italia, dove però non ci sono dati precisi; il 4% sono da violenza, cioè da abusi e maltrattamenti domestici; il 2% infine dipendono da altre cause. Per quanto riguarda il trauma, tutte le gravi

⁷¹ Cfr. Carlo Hanau, membro del Comitato scientifico dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA), in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 21 febbraio 2017.

⁷² Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 17 gennaio 2017.

cerebrolesioni in bambini piccolissimi sono da abusi fisici: i due terzi dei bambini che li hanno subiti presentano anche trauma cranico; nei bambini da 1 a 2 anni prevalgono le cadute, mentre i passeggeri in automobile sono bambini da 1 a 5 anni. In età scolare cominciano ad aversi bambini investiti sulle strisce pedonali, ciclisti, vittime di incidenti come passeggeri e nello sport. Gli adolescenti invece hanno incidenti conseguenti alla guida di ciclomotori o come passeggeri di ciclomotori di amici.

Le casistiche statunitensi riportano un'incidenza di lesioni neurologiche gravi da trauma cranico di varia entità: a seconda delle casistiche 155-220 eventi per 100.000 abitanti; in Italia (dai dati ISTAT per il 1999) ci attestiamo sui 272 ogni 100.000 abitanti, quindi abbiamo una media abbastanza elevata. Al primo posto si trovano i traumi da incidenti stradali e al secondo le cadute. Un fattore di rischio significativo è rappresentato dalle condizioni socio-economiche disagiate, caratterizzate cioè da un reddito familiare al di sotto della soglia di povertà, con un rischio di 71 a 1. I bambini che vivono in un ambiente socio-culturale disagiato mostrano un'incidenza elevatissima per ignoranza, disattenzione o violenza.

Le morti, come i feriti, da incidente stradale sono soprattutto tra i 15 e i 19 anni, quindi nella fase adolescenziale. Gli incidenti domestici rappresentano la prima causa di morte di bambini di età compresa fra 0 e 4 anni e il 20% dei ricoveri pediatrici negli ospedali; a più alto rischio, la fascia da 2 a 4 anni.

Esistono anche dati su sport e trauma cranico gravi in età pediatrica: praticamente il 20% di bambini di età superiore agli 8 anni che subisce un trauma cranico grave, cioè considerato tale da provocare esiti, lo subisce giocando a calcio. Altri traumi sono causati per il 5% degli adolescenti dal *football* americano, dalla *boxe* e dall'equitazione: il 17% di tutti i traumi da equitazione sono traumi cranici e non c'è sufficiente prevenzione anche in questo senso.

Poi ci sono le gravi cerebrolesioni non traumatiche, che rappresentano il 30% di tutte le cause di grave cerebrolesione acquisita del bambino. Sono da danno anossico cerebrale, da annegamento, da arresto cardiaco, da folgorazione, da malattie cerebrali infantili, che sono le minori come entità, da *ictus* cerebrale, che è sempre legato a malformazioni cerebrali o a patologie di altro genere, perché il bambino sano ovviamente non vi è soggetto; invece l'avvelenamento è una tipica causa di danno cerebrale da incuria domestica, ingestione di sostanze tossiche o farmaci, inalazione di ossido di carbonio. Si dispone anche di informazioni riferite dai reparti di rianimazione, che hanno riportato nel lavoro sulle linee guida per la gestione di tali patologie che i casi trattati nel corso del 2004 erano per il 48% su base anossica in bambini fino a 2 anni, e poi patologie infettive, emorragiche, ischemiche e altro.

I bambini che arrivano in rianimazione sono per il 50% sofferenti di patologie di tipo ipoanossico, di cui il 48% da annegamento o semi-annegamento. In Italia nel 44% dei casi l'annegamento avviene in territori che non presentano accesso al mare, dove i bimbi non hanno imparato a nuotare, quindi vanno nei fiumi, nei laghetti; nella maggior parte dei casi è da attribuire a malore soprattutto negli adolescenti, mentre nei bambini più piccoli a imperizia. Negli Stati Uniti i soccorsi più capillari e tempestivi fanno sì che su otto eventi solo uno abbia esito mortale, mentre in Italia su otto eventi quattro esitano in un decesso, quindi il ruolo del personale di salvataggio sulle spiagge o in altri ambienti è fondamentale. Su 800 eventi all'anno, il 55% subisce un ricovero, mentre gli altri decedono; al riguardo un dato positivo è che la mortalità è passata da 1.200-1.300 morti negli anni '70 a 400 nel biennio 2007-2008, quindi ci sono più bambini che sanno nuotare⁷³.

C'è poi il problema dell'arresto cardiaco, le morti improvvise fra i giovani da 1 a 24 anni. Nel 2009 in Italia sono stati 191, di questi 21 avevano un'età compresa tra 1 e 4 anni, 32 sopra i 5 e 138 preadolescenti. Negli adolescenti e giovani l'incidenza di arresto cardiaco durante la pratica di attività sportive è molto elevata, e complessivamente tre volte superiore in chi fa sport rispetto a bambini e adolescenti sedentari, quindi anche qui è necessario un lavoro di selezione dei bambini che possono

⁷³ 43° Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del Paese.

avvicinarsi ad attività sportive di tipo agonistico, con le necessarie precauzioni. Spesso le certificazioni sono generiche oppure, siccome si tratta di bambini, non viene fatto l'elettrocardiogramma sotto sforzo.

Da segnalare anche l'assenza di strumenti d'indagine sull'area della disabilità sotto i sei anni, perché la rilevazione viene fatta attraverso la ricaduta scolastica e, quindi, sulle richieste relative alla legge 104 del 1992 e sulla necessità di accompagnamento.

Dalle proiezioni effettuate è emerso che dal 2005 al 2035 ci sarà un incremento esponenziale dei casi di disabilità in generale in Italia, anche nell'area infantile⁷⁴, questo determinerà un aumento dei costi e della necessità di risorse. È possibile spiegare il prevedibile aumento della disabilità (in particolare la paralisi cerebrale, che incide oggi con più di un nato ogni 500, e l'autismo, che ne interessa uno su 250) come problema dei paesi con sistemi sanitari avanzati, mentre nei paesi in via di sviluppo la mortalità neonatale ne riduce l'incidenza⁷⁵. Ad un miglioramento dell'assistenza durante la gravidanza e il parto corrisponde un maggior numero di sopravvissuti, molto spesso portatori di disabilità; oggi le maggiori cause di disabilità infantili sono proprio i parti prematuri, con sopravvivenza di neonati che sono intorno alle 23-24 settimane di gestazione e sotto i 500 grammi di peso; ovviamente l'indice di sopravvivenza con conseguenze per questi bambini è proporzionale all'età gestazionale. Un altro fattore è l'innalzamento dell'età materna: tecnicamente si parla di «primipare attempate», perché l'età della prima gravidanza si sta spostando in avanti. Infine, ci sono anche i problemi legati alla fecondazione assistita, che spesso determina un aumento di gravidanze gemellari.

Come ha confermato la dottoressa Antonia Madella Noja⁷⁶, Segretario generale della Fondazione *Together to go* (TOG) Onlus, il dato epidemiologico della lesione cerebrale infantile non *post-traumatica* è invariato dagli anni '60 ad oggi (3 o 4 bambini su 1.000 nati vivi colpiti da lesione cerebrale o da sindrome genetica con ritardo mentale): negli anni '60 ne nascevano molti perché si usava il forcipe e/o la ventosa, ma ugualmente tanti ne nascono oggi nonostante prevenzioni, controlli e tecnologie avanzatissime soprattutto a causa della maggiore sopravvivenza neonatale di bambini molto prematuri e di peso bassissimo a cui la tecnologia neonatale ha permesso di far sopravvivere.

4. Le varie forme di disabilità dei minori

Le varie forme di disabilità dell'età evolutiva sono state affrontate dalla Commissione nel corso di una serie di audizioni alle quali sono stati chiamati a partecipare alcuni dei più importanti esperti di tali tematiche presenti sia sul territorio nazionale, sia all'estero.

Si ricordano tra queste l'audizione congiunta del professor Giovanni Cioni, ordinario di neuropsichiatria infantile, Direttore della scuola di specializzazione di neuropsichiatria infantile dell'Università di Pisa, nonché direttore scientifico dell'IRCCS "Stella Maris" di Pisa - unico Istituto di ricovero e cura dedicato ai disturbi neurologici e psichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza - e del professor Carlo Hanau, membro del Comitato scientifico dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA), già docente di programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari all'Università di Modena, Reggio Emilia e Bologna⁷⁷, nonché le audizioni del professor Federico Bianchi di Castelbianco, Direttore Generale dell'Istituto di Ortofonia (IdO) e della dottoressa Diletta Valentini, Responsabile del Centro di Alta Specializzazione per la Sindrome di *Down* presso l'UOC Pediatria generale e malattie infettive dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma⁷⁸.

⁷⁴ Cfr. Laura Beccani, fisioterapista presso l'IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 31 gennaio 2017.

⁷⁵ Cfr. Adriano Ferrari, *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 31 gennaio 2017.

⁷⁶ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 17 gennaio 2017.

⁷⁷ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 21 febbraio 2017.

⁷⁸ Cfr. le audizioni del 9 e del 16 maggio 2017 in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza*.

La classificazione dei disturbi del neurosviluppo dell'età infantile⁷⁹ comprende le disabilità intellettive, i disturbi della comunicazione, i disturbi dello spettro autistico, il disturbo da iperattività e deficit dell'attenzione, disturbi specifici dell'apprendimento ed infine i disturbi neuromotori.

Tra le patologie più ricorrenti che sono state approfondite, si segnalano: la sindrome di *Down*, l'autismo, la paralisi cerebrale infantile, la sindrome dell'X fragile⁸⁰, la sindrome di Rett⁸¹, l'epilessia, la sindrome di *Asperger*⁸², la distrofia di *Duchenne*⁸³, la sordità e cecità infantili. Tra i disturbi più frequenti dell'età evolutiva: l'*Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder* (ADHD), la dislessia e gli altri disturbi del linguaggio.

Occorre preliminarmente rilevare che non tutti questi disturbi si sostanziano in specifiche forme di disabilità, in quanto i disturbi meno gravi dell'età evolutiva, come possono essere i disturbi dell'apprendimento (DSA), la dislessia, ed altri, pur rendendo necessario l'intervento di un riabilitatore professionista per la loro correzione, non sempre si configurano nella legislazione vigente come specifica causa di invalidità e non danno luogo - se non nei casi di conclamata gravità - a particolari forme di sostegno economico da parte dello Stato.

Le patologie che danno luogo a gravi disabilità compaiono prevalentemente nei primi anni di vita e sono determinate da cause genetiche complesse ed ambientali. Per tali ragioni la diagnosi e il trattamento precoce sono di fondamentale importanza. Gli esperti auditi dalla Commissione hanno infatti rilevato come la prognosi sia possibile in alcuni casi e per determinate patologie sin dalle prime settimane o mesi di vita e sia necessaria per iniziare un intervento precoce e valutarne poi i risultati.

In questo senso i primi mille giorni di vita sono determinanti precoci della salute mentale, così come evidenziato dalla Società Italiana di neuropsichiatria infantile (SINPIA). I primi mille giorni del cervello, infatti, sono un'avventura straordinaria e terribilmente importante e comprendono sia quelli prenatali del feto sia i primi tre anni di vita, come rilevato dal professor Cioni.

La gran parte di tali disturbi è di tipo genetico, anche se nei disturbi psichiatrici o nei disturbi neurologici si tratta di una genetica complessa, ossia di una genetica di predisposizione.

Presso l'Istituto "Stella Maris", specializzato sia nell'attività di ricerca, sia in quella di assistenza dei principali disturbi del sistema nervoso dei bambini e degli adolescenti, è possibile fare l'analisi dell'esoma⁸⁴, grazie ad una attrezzatura recentemente acquisita. Si tratta di un esame, non molto diverso da altri, come l'*array*-CGH⁸⁵, con un costo relativamente basso, intorno ai 1300 euro, con cui è possibile analizzare un elevato numero di frammenti di DNA in parallelo, fino ad ottenere la sequenza di molti geni in contemporanea o addirittura dell'intera regione codificante di un individuo⁸⁶.

È stato tuttavia osservato che, trattandosi di analisi di ultima generazione (nuove tecnologie di sequenziamento), tra "quest'analisi e la possibilità di dire come il gran numero di centinaia di migliaia di geni e le loro varianze relativamente benigne possano interferire nel percorso di un disturbo autistico

⁷⁹ Tale classificazione è contenuta nel *Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders* (V Ed. DSM-5) dell'*American Psychiatric Association*.

⁸⁰ Cfr. sul punto <http://www.xfragile.net/la-sindrome-x-fragile>: è una condizione genetica ereditaria, causa di disabilità cognitiva, problemi di apprendimento e relazionali; l'incidenza è stimata in 1 caso su 4000 maschi e 1 su 7000 femmine. Il gene FMR1 aiuta altri geni a organizzare la propria attività attraverso la produzione della proteina FMRP; se non è più in grado di effettuare la sua abituale funzione di produzione della proteina, questa mancanza influenza il normale funzionamento anche di altri geni.

⁸¹ Cfr. sul punto <http://www.airett.it/sindrome-rett>: è una patologia progressiva dello sviluppo neurologico che colpisce quasi esclusivamente le bambine, riconosciuta come la seconda causa di ritardo mentale nelle bambine, con un'incidenza stimata di circa 1/10.000 nati femmina. Le pazienti presentano uno sviluppo prenatale e perinatale normale; dopo un periodo di 6-18-24 mesi però, presentano un arresto dello sviluppo seguito da una regressione, con la perdita delle abilità precedentemente acquisite.

⁸² V. *infra* 4.8.

⁸³ Cfr. sul punto <https://www.osservatoriomalattierare.it/distrofia-muscolare-di-duchenne>: è un disordine neuromuscolare caratterizzato da degenerazione progressiva dei muscoli scheletrici, lisci e cardiaci, che genera debolezza muscolare diffusa. Colpisce prevalentemente i maschi.

⁸⁴ <https://bredagenetics.com/analisi-del-genoma-whole-genome-sequencing/?lang=it>

⁸⁵ Il principio su cui si basa la tecnica dell'*Array CGH* è la comparazione quantitativa del DNA in esame o DNA test (estratto dalle cellule fetali, in caso di diagnosi prenatale, o dal prelievo ematico del paziente, in caso di diagnosi post-natale) e del DNA genomico di riferimento proveniente da un soggetto sano (*reference DNA*).

⁸⁶ <https://bredagenetics.com/analisi-dellesoma-exome-sequencing/?lang=it>.

o di un disturbo ossessivo compulsivo o di un disturbo della condotta alimentare ci vorrà molto tempo, perché ci vorrà una disciplina che ancora quasi non esiste, che è la bioinformatica”.

Il professor Cioni ha poi evidenziato come recentemente si stia scoprendo che, nel cervello di qualche bambino autistico (e solo nel cervello, non nel sangue), ci sono dei geni che sono mutati, quindi pur svolgendo l'*array-CGH* più complicato del sangue o l'esame del genoma⁸⁷, ci si accorge che i geni non sono più quelli, perché si tratta di geni mutati solo in una parte del tessuto cerebrale.

Nell'ambito del gruppo di patologie che presentano sindromi genetiche con grave ritardo mentale, vi sono, tra le altre, la sindrome di *Down*⁸⁸, la sindrome di *Williams*⁸⁹, la sindrome di *Noonan*⁹⁰, cioè il gruppo delle malattie genetiche rare che hanno una ricaduta dal punto di vista dell'organizzazione cerebrale.

4.1 La sindrome di Down

La sindrome di *Down* può essere rilevata alla nascita o anche prima con lo *screening* prenatale, data la caratteristica degli occhi e altre caratteristiche somatiche tipiche. Si tratta di una delle pochissime sindromi che possono essere diagnosticate alla nascita, perché tutte le altre si rilevano quando il bambino, crescendo insieme agli altri di pari età, comincia a manifestare delle differenze rispetto ai propri coetanei.

Le caratteristiche specifiche della Sindrome di *Down* sono state approfondite nel corso dell'audizione della dottoressa Diletta Valentini, Responsabile del Centro di alta specializzazione per la Sindrome di *Down* presso l'UOC di Pediatria generale e malattie infettive dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.⁹¹

La sindrome di *Down*, o trisomia 21, è la più comune causa genetica di disabilità intellettiva ed è dovuta alla presenza, parziale o totale, di un cromosoma 21 in sovrannumero. Sebbene costituisca un quadro sindromico di rara entità, in molti paesi occidentali l'incidenza è diminuita in modo significativo con il diffondersi delle indagini prenatali. Si stima che l'attuale prevalenza nella popolazione generale vari tra 1:700-1000 nati.

Per quanto riguarda le cause, può dirsi che nel 95% dei casi la trisomia 21 è libera: in tutte le cellule dell'organismo vi sono tre cromosomi 21 anziché due. Ciò si verifica per un errore casuale durante la fecondazione. Nella sindrome definita da “traslocazione” (3-4% dei casi) il cromosoma 21 in più, o meglio una parte di esso, è attaccato ad un altro cromosoma (generalmente il 14 o il 22). Questa forma di sindrome di *Down* può essere dovuta ad un errore casuale oppure essere una forma di tipo ereditario. Infine, l'anomalia più rara, è il mosaicismo (1-2%): nell'organismo della persona con la sindrome sono presenti sia cellule normali con 46 cromosomi, sia cellule con una copia *extra* del cromosoma 21 e quindi con 47 cromosomi.

⁸⁷ <https://bredagenetics.com/analisi-del-genoma-whole-genome-sequencing/?lang=it>: L'analisi del genoma intero (*Whole-Genome Sequencing* – WGS) consta nel sequenziamento dell'intero genoma, cioè di tutto quanto il DNA contenuto nel nucleo cellulare (3 miliardi di nucleotidi). Il sequenziamento del genoma include il sequenziamento dell'intero esoma (cioè di tutte le regioni codificanti di ogni gene, dette esoni) e di tutte le regioni intergeniche, cioè le sequenze interposte fra un gene e l'altro e che, da un punto di vista quantitativo, rappresentano la stragrande maggioranza del DNA (ben il 98%).

⁸⁸ Cfr. sul punto <http://aipd.it/le-persone-con-la-sindrome-di-down/cose-la-sindrome-di-down> su cui si veda *infra* n. 4.1.

⁸⁹ <http://www.telethon.it/ricerca-progetti/malattie-trattate/williams-sindrome>: nota anche come sindrome di *Williams-Beuren* è una rara malattia genetica che si manifesta già dalla nascita o dalla prima infanzia con diverse caratteristiche come cardiopatie congenite, difetti dei vasi sanguigni (principalmente stenosi sopravvalvolare dell'aorta) e un aspetto particolare del volto (testa piccola, fronte larga, labbra grosse, aspetto “pieno” delle guance e dei tessuti intorno agli occhi). I bambini colpiti manifestano ritardo psicomotorio, difficoltà nella coordinazione dei movimenti e presentano un'estrema variabilità nel grado di sviluppo mentale, con ritardo più o meno grave. Hanno buone capacità di linguaggio, soffrono spesso di disturbi della vista e ai denti, possono sviluppare disturbi renali e una certa tendenza all'ipertensione.

⁹⁰ <http://www.telethon.it/ricerca-progetti/malattie-trattate/noonan-sindrome-di>. La sindrome di *Noonan* è una malattia genetica dalle caratteristiche cliniche particolarmente variabili, con un'incidenza stimata di un caso ogni 1000-2500 nati. Le manifestazioni più frequenti includono cardiopatie congenite (nel 70% dei pazienti), bassa statura, un aspetto caratteristico del volto (abbassamento delle palpebre, occhi distanziati, orecchie grandi e ruotate posteriormente), malformazioni del torace, *deficit* cognitivi variabili, tendenza al sanguinamento e criptorchidismo (mancata discesa dei testicoli nello scroto).

⁹¹ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza della seduta del 16 maggio 2017*.

Non si conoscono le cause che determinano la sindrome di *Down*. È noto come la possibilità di avere un figlio con tale sindrome aumenti con l'avanzare dell'età materna. Questo non esclude che anche donne giovani possano avere figli affetti da essa.

I segni clinici più significativi includono sin dalla nascita ipotonia e lassità articolare, associate ad un aspetto peculiare del capo e del volto con: viso rotondeggiante e piatto, occhi “a mandorla”, radice del naso infossata, lingua voluminosa, padiglioni auricolari piccoli e impiantati in basso. Il collo è spesso tozzo; le mani sono usualmente piccole con dita corte.

È stato inoltre evidenziato come circa il 50% delle persone con Sindrome di *Down* presenti una cardiopatia congenita e frequentemente altre malformazioni congenite, in particolare, a carico dell'apparato gastroenterico. La disabilità intellettiva è costante, ma di grado variabile. Infine si possono presentare problemi alla tiroide, malattie del sangue, disturbi a carico della vista e/o dell'udito, deficit sensitivi e neurologici, malattie autoimmuni, tendenza a sviluppare sovrappeso e disturbi respiratori nel sonno. Le persone affette da tale sindrome hanno inoltre una maggiore predisposizione a sviluppare infezioni, poiché affette da deficit del sistema immunitario.

La diagnosi esatta nel sospetto clinico di Sindrome di *Down* è confermata attraverso un esame genetico, l'esame del cariotipo. L'esame si svolge attraverso un semplice prelievo di sangue ed è in grado di confermare la presenza della copia *extra* del cromosoma 21. È possibile, come prima accennato, una diagnosi prenatale attraverso metodiche non invasive (translucenza nucale, ecografia fetale, analisi del DNA fetale circolante nel sangue materno) ed invasive, in quanto prevedono il prelievo di tessuti fetali (villocentesi, amniocentesi) con un rischio di aborto spontaneo di circa l'1%.

Per quanto riguarda le eventuali complicanze per l'aumentato rischio che i bambini con la sindrome di *Down* hanno di sviluppare patologie autoimmuni ed endocrinologiche (patologie tiroidee, celiachia, alopecia, diabete mellito), obesità, disturbi del sonno, alterazione degli organi di senso (ipoacusia, vizi di refrazione, cataratta, glaucoma, malocclusione), esistono una serie di protocolli, come stabilito dalle Linee guida dell'*American Academy of Pediatrics*, diversificati in base all'età del paziente, per il monitoraggio della condizione e delle eventuali complicanze che possono insorgere, migliorando significativamente la prognosi e la qualità di vita. Inoltre i bambini affetti da sindrome di *Down* possono manifestare problemi a carico dell'apparato gastrointestinale come stipsi o perdita di feci, nonché instabilità atlante-assiale, ossia un'instabilità a livello delle ossa del collo o della colonna vertebrale.

L'evoluzione della Sindrome di *Down* è condizionata da un invecchiamento precoce e dalla comparsa della malattia di *Alzheimer*, costante dopo i 40 anni, nonché da un aumentato rischio relativo di sviluppare una leucemia, circa 10-20 volte superiore rispetto alla popolazione generale.

È stato ricordato come le persone con Sindrome di *Down* presentino uno sviluppo della crescita differente da quello della popolazione generale, che deve essere valutato con curve di crescita dedicate. Nelle ultime due decadi, si è assistito ad un incremento sostanziale della sopravvivenza (oltre i 55 anni) e ad un netto decremento della mortalità, per un migliore ed efficace trattamento neonatale delle anomalie congenite associate.

Si è sottolineato come gli interventi di tipo abilitativo e riabilitativo debbano essere intrapresi precocemente a supporto di tutte le tappe dello sviluppo psicomotorio, secondo protocolli individualizzati mirati a potenziare le capacità motorie, comunicativo-linguistiche e cognitive. Ciò al fine di garantire a tali soggetti il raggiungimento del massimo grado possibile di autonomia. Sono inoltre fortemente raccomandate tutte le vaccinazioni (obbligatorie e facoltative) per ridurre il rischio di infezioni e le loro complicanze.

In materia di prevenzione, è stato sottolineato come essa sia possibile solo con la diagnosi prenatale svolta su base volontaria. Ogni bambino può essere affetto da sindrome di *Down*, indipendentemente dall'etnia, dallo status socio-economico o dal paese di nascita.

Il rischio di avere un bambino con trisomia 21 aumenta nelle donne di età superiore ai 35 anni al momento del concepimento. Sebbene le donne più giovani abbiano un rischio minore, esse rappresentano la metà di tutte le madri con bambini affetti da sindrome di *Down*, in quanto

complessivamente presentano un tasso di natalità superiore. Nei genitori di bambini con sindrome di *Down* da traslocazione, è utile effettuare un esame genetico - il cariotipo - in quanto il rischio di avere un secondo figlio affetto dalla medesima sindrome è elevato.

Per migliorare la qualità della vita è importante eseguire controlli periodici soprattutto al fine di intercettare l'insorgenza di patologie concomitanti ed intervenire con terapie mirate. I bambini con la sindrome di *Down* camminano, saltano, chiacchierano, giocano, vanno a scuola, hanno amici, praticano sport. È fondamentale riconoscere che ogni bambino con la sindrome di *Down* è differente dagli altri: può raggiungere le varie tappe di sviluppo come gli altri bambini, ma è importante rispettare i suoi tempi e le sue necessità.

Risulta, pertanto, necessario nella crescita e nello sviluppo del bambino il supporto familiare, la terapia riabilitativa (che deve essere iniziata fin dai primi mesi di vita) e quella occupazionale. Tutto ciò può far raggiungere un buon livello di autonomia personale, sociale e relazionale. Attualmente molti giovani ed adulti affetti da sindrome di *Down* hanno un lavoro e sono in grado di acquisire competenze in numerosi campi professionali e sportivi.

L'Associazione italiana persone *Down*, rappresenta un valido supporto per le famiglie per acquisire informazioni sui diritti e sui progetti di autonomia.

4.2 Cenni sui disturbi dello spettro autistico

Per quanto riguarda l'autismo si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di un disturbo genetico. La scoperta è stata fatta vent'anni fa, quando sono uscite le prime pubblicazioni scientifiche sull'argomento ed è stata definitivamente superata la tesi che derivasse da una forma di mancanza di affetto da parte della madre nei confronti del figlio⁹². Più recentemente si è scoperto che nell'autismo c'è un danno a monte, che pare avvenga in gravidanza e questa nuova ipotesi è allo studio degli esperti⁹³.

Tale forma di disabilità, classificata come una delle più gravi ed invalidanti a livello sociale, di cui purtroppo si registra una continua crescita in tutti i paesi del mondo, è stata approfondita dalla Commissione nel corso di varie audizioni, che hanno contribuito a fornire dati ed approfondimenti sia di tipo medico-scientifico, sia quantitativi, sia terapeutici.

Tra queste si ricorda quella del professor Carlo Hanau, che ha citato al riguardo uno studio del 2014 svolto dalla Fondazione "Cesare Serono" e dal CENSIS su *Le disabilità oltre l'invisibilità istituzionale. Percezioni, vissuti, offerta di cura e di assistenza*⁹⁴, alla quale ha collaborato anche l'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA), e dalla quale si evince che tra le quattro sindromi messe a confronto - sindrome di *Down*, autismo, malattia di *Parkinson* e sclerosi multipla - l'autismo è tra tutte la peggiore.

Dal citato rapporto risulta che l'autismo ha un costo sociale elevatissimo che, nella maggior parte dei casi, nel nostro Paese, grava sulle famiglie. Infatti, in Italia, come in pochi altri paesi dell'UE, tra cui la Grecia e il Portogallo, la famiglia ancora tiene e si assume moltissimi dei costi che all'estero sono sostenuti dallo Stato. La famiglia rappresenta infatti "la più grande azienda sanitaria esistente". Si calcola che per una vita intera di un soggetto con autismo grave si spendano sui 3 milioni di euro, ben lontani dai 4 milioni e mezzo, 5 milioni di sterline stimati in uno studio inglese,⁹⁵ soltanto perché la famiglia italiana è quella che dedica più tempo e risorse al malato, con un risparmio enorme per il SSN, ma non certo di dolore per le famiglie stesse; mentre all'estero, molto spesso, la famiglia affida il figlio

⁹² Come rilevato dal prof. Cioni, nella seduta del 21.2.2017.

⁹³ Cfr. sul punto le considerazioni del dott. Federico Bianchi di Castelbianco, Direttore Generale dell'Istituto di Ortofonia (IdO in *Atti parl. XVII leg. Resoconto stenografico della Comm parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 9 maggio 2017.

⁹⁴ Cfr. la pubblicazione del CENSIS *Note & commenti*, n. 1/2 gennaio/febbraio 2014.

⁹⁵ Da uno studio statistico britannico si evince che il costo *life time* di una persona con disturbi dello spettro autistico sia pari a più di 4 mln di sterline per un disturbo autistico a basso funzionamento, in cui c'è anche una problematica di ritardo mentale e di quasi 5 milioni di sterline per un disturbo ad alto funzionamento.

con disabilità all'istituto. Tale situazione peraltro è comune all'Europa centrale, all'Europa del nord e all'Europa orientale.

Dalla ricerca del CENSIS si evincono peraltro gli enormi problemi che queste famiglie devono affrontare e risolvere quotidianamente. Basti pensare alle madri che smettono di andare a lavorare per badare al bambino o al padre che riduce le proprie potenzialità lavorative. Peraltro accade spesso che tra i primi sintomi segnalati ai pediatri e la diagnosi effettiva passino anche 3 anni, che è un tempo infinitamente lungo.

Per quanto riguarda la diagnosi dell'autismo, si è fatto riferimento al *test* usato in tutto il mondo per la valutazione del bambino autistico denominato ADOS (*Autism Diagnostic Observation Schedule*). Si tratta di un *test* molto variegato, complesso e ricco, che è utilizzato come metro della gravità del disturbo. Per semplificare, se si ottiene un punteggio da 1 a 6 si rientra nella norma, da 6 a 14 si ha un problema, da 14 a 25 si ha un autismo conclamato.

Sempre in materia di diagnosi, è stato anche ricordato come sia stata avanzata da più parti, al fine di una diagnosi precoce, la proposta di utilizzo da parte dei pediatri della *check list autism toddlers* (CHAT), che è un semplice *test* di verifica di una serie di *item* molto semplici della durata di venti minuti che si fa col bambino e il genitore vicino. Al riguardo è stata ribadita la richiesta alla Ministra della salute di prevedere nella nuova convenzione dei pediatri l'obbligo di eseguire questo *test*, che permetterebbe una diagnosi precoce nonché un monitoraggio complessivo del fenomeno⁹⁶.

Per quanto attiene alla terapia, è stato rilevato come la farmacologia psichiatrica sia relativamente avanzata in Italia, come nel resto del mondo. In materia si è fatto riferimento alle linee guida dell'Istituto superiore di sanità del 2011, che contempla in particolare due farmaci, tra quelli maggiormente sperimentati, il risperidone e il metilfenidato, per l'autismo, mentre per i disturbi psichiatrici vi sono molte altre possibilità. Peraltro, il risperidone è un farmaco che non è stato inventato per l'autismo, anche se viene utilizzato per tale patologia, sperando che dia gli stessi risultati ottenuti per altri tipi di patologie psichiatriche, cioè ridurre auto ed etero-aggressività.

Per tali ragioni è difficile valutare i risultati, anche in termini di medicina basata sull'evidenza, che sono molto scarsi. Ciò dipende dal fatto che le ricerche fatte sui bambini nell'ambito della psicofarmacologia sono pochissime, in quanto le industrie farmaceutiche hanno paura a fare ricerca in questo settore, non solo perché i risultati sarebbero premiati con introiti modesti, ma anche perché i rischi legati ad una sperimentazione di psicofarmaci su bambini sono enormi.

Si è inoltre evidenziato come lo stesso farmaco utilizzato su persone che hanno avuto problemi dopo l'adolescenza, quindi da adulti, ha dato risultati che sono stati controllati e convalidati nel corso di tantissime esperienze in Italia e nel mondo. Da tali dati è anche emerso che in Paesi in cui i farmaci sono utilizzati solo in momenti di crisi per motivi economici, la situazione dei malati psichiatrici è migliore che non nei Paesi ricchi, come da noi, dove si danno farmaci continuamente.

La somministrazione prolungata nel tempo di farmaci come il risperidone, con inizio dell'assunzione ad un'età piuttosto bassa, può avere conseguenze non del tutto positive, come quelle messe in luce nel film *Elle s'appelle Sabine*, in cui la regista e attrice francese Sandrine Bonnaire, fa vedere la condizione della sorella alla quale sono stati somministrati tali farmaci per vent'anni. Quei farmaci infatti non riescono neanche più a eliminare l'aggressività dopo un lungo periodo di somministrazione. Secondo gli esperti auditi dalla Commissione, peraltro, per i disturbi dello spettro autistico i farmaci non sono del tutto efficaci, ciò che serve è la terapia mediata dai genitori e i trattamenti comportamentali⁹⁷.

Per quanto riguarda il percorso previsto per i bambini affetti da sindrome autistica, è stato rilevato come esista una specie di prassi che prevede un'ora di psicomotricità e un'ora di logopedia alla settimana che, pur non essendo dannosa, "non è assolutamente giustificata sulla base delle linee guida dell'ISS", come rilevato dal professor Hanau. Infatti quello che si dice nelle linee guida è che occorre

⁹⁶ Cfr. sul punto le considerazioni del professor Hanau.

⁹⁷ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della Comm. parl. infanzia e adolescenza* l'audizione del prof. Stefano Vicari, Responsabile UO di neuropsichiatria infantile del Dipartimento di neuroscienze e neuroriabilitazione OPBG di Roma.

un'educazione speciale di questi bambini fin da piccolissimi, in modo che imparino quello che da soli non riuscirebbero a fare.

Si è infatti rilevato che, per questi bambini essere sottoposti a 20-25 ore di terapia a settimana è un delirio, non è un aiuto, perché è una ripetizione di esercizi, non è una progressione, una costruzione o una progettualità. È stato al riguardo ricordato come, alla ricerca di una soluzione che non sempre si può trovare, si è diffuso un movimento molto forte fra i genitori dei soggetti autistici secondo cui tutto ciò che era psicologico era negativo e tutto ciò che era fare esercizi era positivo^{97-bis}.

Tale movimento di pensiero è nato sulla scia del metodo, ABA - *Applied Behavioral Analysis* - ideato dal professor Lovaas, dell'Università della California nel 1970, che mise a punto, sulla falsariga di un metodo di "addestramento" per ragazzi effeminati al fine di mascolinizzarli, un analogo metodo per curare l'autismo, basato sullo stesso principio stimolo-risposta. In concreto si chiedeva al bambino di fare qualcosa, se non lo faceva gli si dava una scossa elettrica⁹⁸.

È chiaro che talvolta l'"addestramento" può avere un certo valore, come ad esempio nell'ipotesi in cui si insegna ad un bambino a non farsi male, come nel caso di un bimbo autistico che sbatte la testa al muro. Tuttavia, non è questo che cura, o perlomeno questo può essere un aiuto, ma non è una soluzione.

È stato infatti ricordato dal professor Federico Bianchi di Castelbianco che dopo otto mesi questi risultati spariscono o perlomeno restano stabili, perché in tutte le terapie con i bambini deve esserci un'elaborazione da parte del soggetto per poter crescere. Il bambino deve elaborare, e per elaborare, deve partecipare; se deve partecipare deve avere una motivazione, non gli si può imporre di ripetere delle cose solo perché gli si dice di farle. La terapia che si svolge con i bambini presso l'IDO è basata sulla relazione e, quindi, sul gioco. All'interno del gioco si riesce ad arrivare a un risultato. Il gioco è un elemento fondamentale che rende il bambino partecipe, perché con i bambini non funziona la richiesta, funziona la partecipazione. E questo anche con quelli "normodotati".

Rispetto all'impostazione del "fare" per sviluppare l'intelligenza, l'approccio seguito consiste nell'arrivare ad un buono sviluppo dell'intelligenza partendo dall'affettività. Al riguardo è stato ricordato come anche il professor Vittorio Gallese, medico neurologo, ordinario dell'Università di Parma (del gruppo del professor Rizzolatti su cui *v.infra*), uno dei massimi studiosi dell'autismo nel mondo, abbia anch'egli recentemente suggerito l'opportunità di abbandonare l'"addestramento", per passare alla relazione corporea e psicomotoria, per conseguire dei risultati. Tutto il lavoro che viene svolto con i bambini all'IDO è di natura corporea, di natura relazionale. Vengono costituiti gruppi molto piccoli ai quali partecipano mamma e bambino insieme, con tre o quattro operatori psicoterapeuti. Vengono anche fatti laboratori con gli animali. Ed è stato scelto l'asino con l'Università di Palermo con cui è stata messa a punto questa ricerca, perché l'asino, a dispetto dell'immagine popolare, è uno degli animali più intelligenti e più affettivi.

Gli esiti avuti sono stati molto incoraggianti e sono stati pubblicati i risultati sulle riviste internazionali. Dopo quattro anni di terapia, su un campione di 80 bambini dai 4 ai 14 anni si è avuta l'«uscita dall'autismo» per il 30 per cento, che è un risultato molto incoraggiante. Saranno pubblicati nel mese di settembre i progressi conseguiti su un campione di trenta bambini, sotto i cinque anni e l'esito finale sembra attestarsi su un'uscita dall'autismo al 40 per cento, che è ancora maggiore. Il criterio seguito per comprendere i risultati è che la valutazione del bambino deve essere fatta globalmente e non sul segmento che è più o meno in difficoltà, perché non funziona. È stato quindi evidenziato che il termine «uscire dall'autismo» non vuol dire guarire, ma significa che il bambino non presenta più sintomi e manifestazioni di difficoltà che lo riconducono a un quadro di autismo.

Riguardo al sistema scolastico, occorre rilevare che, mancando ai bambini con autismo la capacità di mettersi in relazione con gli altri, quindi di imitare gli altri, non è opportuno inserirli, senza prima prepararli, in una classe normale perché ciò potrebbe recare danno al bambino e agli altri. Infatti

^{97-bis} Cfr. in tal senso le considerazioni di Federico Bianchi di Castelbianco, *cit.* alla nota 93.

⁹⁸ È stato ricordato come negli Stati Uniti sono ancora in atto le cause per i bambini trattati all'epoca con le scosse elettriche perché non rispondevano allo stimolo.

per i bambini con disabilità gravi c'è bisogno di un percorso speciale. Mentre per quelli con disabilità mentale lieve e medio-lieve, un sistema integrato in una scuola normale può dare ottimi risultati.

Per i bambini autistici sono previste mediamente 25 ore, tra insegnante di sostegno, educatore e assistente alla comunicazione, in rapporto 1 a 1, senza contare il fatto che la classe con un bambino con disabilità, da 25 alunni, si riduce a 20, quindi c'è un enorme dispendio di mezzi e risorse. Purtroppo, l'unica terapia oggi possibile, cioè l'educazione speciale, non è fatta dal medico, ma dall'insegnante di sostegno e dall'educatore, che spesso non hanno la formazione necessaria.

Si può pensare che, prima di immettere un bambino autistico in una classe normale, nel caso di diagnosi precoce vi sono tre o quattro anni di tempo per prepararlo, anche se ciò non dà alcuna garanzia che il bambino diventi come gli altri, perché, a parte alcuni casi che sconfinano nel miracolo, “quelli che raccontano che riescono a guarire i bambini con autismo sono dei ciarlatani”⁹⁹.

A tale ultimo riguardo si è fatto riferimento ad una serie di terapie “capestro” come, ad esempio, l'utilizzo della camera iperbarica, l'idrocolonterapia, ossia lavaggi intestinali¹⁰⁰, il ricambio del sangue, la chelazione¹⁰¹, l'omo-tossicologia, per rimediare ai presunti danni da vaccino. Si tratta di “pratiche miracolistiche” che non funzionano, possono essere dannose, ma vengono proposte a dismisura e sono anche particolarmente costose.

Occorre quindi investire nella ricerca e nella formazione pedagogica per evitare sia terapie sia modalità di intervento che non hanno la valutazione scientifica della medicina basata sull'evidenza.

Infine, non può non citarsi una delle più importanti scoperte nel campo delle neuroscienze degli ultimi anni quella dei neuroni specchio, fatta in Italia dal gruppo di ricercatori dell'Università di Parma, coordinato dal professor Giacomo Rizzolatti nel 1995.

I neuroni specchio sono una classe di neuroni che si attivano selettivamente sia quando si compie un'azione (con la mano o con la bocca) sia quando la si osserva mentre è compiuta da altri (in particolare da conspecifici). I neuroni dell'osservatore “rispecchiano” quindi ciò che avviene nella mente del soggetto osservato, come se fosse l'osservatore stesso a compiere l'azione. Questi neuroni sono stati individuati nei primati, in alcuni uccelli e nell'uomo. Per quanto di interesse in questa sede, si ricorda che è in fase di studio il collegamento tra il sistema specchio e le patologie della conoscenza e della comunicazione, ed in particolare dei disturbi dello spettro autistico.

Da ultimo sono stati ricordati gli enormi passi in avanti fatti per l'autismo nel nostro Paese negli ultimi dieci anni: nel 2005 le linee guida della SINPIA¹⁰², nel 2011 le linee guida dell'Istituto superiore di sanità¹⁰³ e, nel 2012, le linee di indirizzo sull'autismo del Ministero della salute, nonché l'approvazione nel 2015 di specifiche disposizioni normative da parte del Parlamento.

La Ministra della salute, Beatrice Lorenzin, nel corso della sua audizione¹⁰⁴, ha dedicato grande attenzione alla tematica dei disturbi dello spettro autistico, nella consapevolezza dell'elevata complessità del fenomeno e delle sue implicazioni sul tessuto familiare, sociale ed economico,

Al riguardo è stato sottolineato come le caratteristiche proprie di tale disturbo abbiano richiesto un impegno urgente e concreto da parte delle istituzioni, centrali e regionali, ma anche del Parlamento, che si è espresso in modo molto autorevole, in stretto raccordo con le associazioni dei familiari.

Tali considerazioni e l'esigenza di dare appunto sostegno a tali interventi hanno portato il Ministero a elaborare, in collaborazione con l'ISS e in raccordo con le regioni, le *Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei*

⁹⁹ Cfr. sul punto le considerazioni di C. Hanau.

¹⁰⁰ Cfr. sul punto le considerazioni di Castelbianco che ha riferito di una clinica di Firenze che effettua l'idrocolonterapia su bambini autistici; mentre altri partono per l'Argentina con le famiglie per andare a fare il ricambio del sangue, come se questo potesse portare dei giovamenti.

¹⁰¹ La chelazione consiste nel liberare l'organismo dai metalli pesanti ma essa viene praticata anche a bambini autistici che non hanno la quota di piombo o di mercurio o di altri metalli pesanti in misura superiore ai limiti previsti a livello internazionale. È stato ricordato – Cfr. sul punto C. Hanau – come per ogni fleboclisi si spendano più di 100 euro a seduta.

¹⁰² <http://www.sinpia.eu/atom/allegato/148.pdf>

¹⁰³ <http://www.diversamenteonlus.org/wp-content/uploads/2015/02/LINEA-GUIDA-21-ISS.pdf>

¹⁰⁴ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza della seduta del 28 febbraio 2017*

disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico¹⁰⁵. Tale documento, approvato come accordo in Conferenza unificata il 22 novembre 2012, si configura come un vero e proprio piano di azioni per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi nel settore. Si tratta di un documento ormai pienamente operativo, in quanto già recepito dalla maggior parte delle regioni.

In particolare, il Piano fornisce indicazioni omogenee per la programmazione, attuazione e verifica dell'attività per i minori e adulti affetti da autismo, per consolidare la rete dei servizi e migliorare le prestazioni, favorendo il raccordo e il coordinamento fra tutte le aree operative coinvolte.

Per meglio supportare l'applicazione del Piano sull'autismo, il Ministero ha chiesto all'ISS di avviare nel 2013, in raccordo con gli assessori alla sanità regionali, un'indagine conoscitiva sulla rete dei servizi, che operano sul territorio nazionale a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie, al fine di creare una mappa dinamica dell'esistente. Tutto ciò permetterà di orientare meglio le strategie di programmazione sociosanitaria nazionale, regionale e locale.

Il tema dell'autismo è stato inserito anche tra le priorità del *Piano di azione nazionale per la salute mentale*, approvato in Conferenza unificata il 24 gennaio 2013, appunto per la necessità di integrare i diversi approcci istituzionali, organizzativi e clinici del problema e anche per garantire la continuità della cura nel passaggio dall'età evolutiva all'età adulta.

Nell'ambito delle azioni programmatiche per la tutela della salute mentale nell'infanzia e nell'adolescenza, il Piano raccomanda gli interventi precoci e tempestivi nei confronti di disturbi psichici, adolescenziali e giovanili, cioè per fascia di età tra i quindici e ventuno anni, anche attraverso l'elaborazione di progetti sperimentali, che prevedano la creazione di *équipe* integrate e dedicate alla prevenzione e alla presa in carico precoce.

Un ulteriore impegno in questa direzione, al fine di favorire l'importanza della promozione e del potenziamento della ricerca in quest'area, è certamente il finanziamento dedicato dal Ministero nell'ambito del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie e nell'ambito della ricerca finalizzata.

Si è fatto inoltre riferimento al sostegno del progetto di rete *«Italian autism spectrum disorders. Network: filling the gaps in the national health system care»*¹⁰⁶, presentato nell'ambito del bando della ricerca finalizzata del 2013 e interamente dedicato alla diagnosi e all'intervento precoce dei disturbi dello spettro autistico, ma anche al progetto finanziato con i fondi del Centro mondiale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM 2012), dal titolo *«Network italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico»*, mirato all'istituzione di un *network* nazionale per l'individuazione precoce di atipicità evolutiva in una popolazione a rischio di disturbi dello spettro autistico e per prevenire o moderare le successive anomalie socio-comunicative e comportamentali. Questo *network*, come è stato ricordato dalla Ministra, è costituito dai più importanti centri clinici di ricerca italiani, coinvolti in progetti nazionali ed europei, finalizzati alla diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico.

È stato poi evidenziato, come sempre ai fini dell'individuazione precoce dei disturbi del neurosviluppo, con particolare riguardo ai disturbi dello spettro autistico, il Ministero abbia finanziato nel 2015 un progetto finalizzato alla costituzione di un Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, i cui obiettivi specifici sono la stima di prevalenza di disturbi dello spettro autistico a livello nazionale e la costituzione di una rete di pediatria e neuropsichiatria infantile per l'individuazione precoce dei disturbi del neurosviluppo, tra cui, in particolare, l'autismo.

Infine sono state ricordate le recenti specifiche disposizioni di legge in materia di autismo a dimostrazione della grande attenzione riservata al tema ed, in particolare, la legge n. 134 del 2015 recante *Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro*

¹⁰⁵<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf;jsessionid=E5YB4zsnEm668VIPHwPkWA...sgc3-prd-sal?anno=0&codLeg=45481&parte=1%20&serie=>

¹⁰⁶http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4357_listaFile_itemName_18_file.pdf

autistico e di assistenza alle famiglie¹⁰⁷ e la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), che prevede l'istituzione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico presso il Ministero della salute, con una dotazione di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016, nonché la predisposizione di un decreto ministeriale, volto a stabilire i criteri e le modalità di indirizzo di tale fondo, che è stato recentemente approvato in Conferenza unificata.

Infine, la Ministra ha ricordato come, sempre su questo tema, si stia provvedendo alla costituzione della cabina di regia, prevista dall'intesa acquisita in Conferenza unificata, che sarà operativa a breve e che avrà il compito di coordinare tutte le iniziative finalizzate a dare piena attuazione alle nuove disposizioni legislative, tra cui anche i LEA.

4.3 L'epilessia in età pediatrica

Nel corso dell'audizione del professor Bernardo Dalla Bernardina, Direttore del Dipartimento sperimentale di pediatria e dell'Unità operativa Neuropsichiatria infantile dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, è stata affrontata in modo specifico la questione delle epilessie tra le disabilità dello sviluppo¹⁰⁸. Al riguardo è stato rilevato come tale patologia si sostanzia in un disordine estremamente complesso e polimorfo, sia sul piano delle forme di manifestazione, sia delle caratteristiche cliniche e quindi del grado di severità delle crisi.

Al di là di essere definita per la ricorrenza delle crisi, l'epilessia è molto di più, poiché ha una serie di altri inconvenienti associati o conseguenti. «È indispensabile comprendere questo, quando si parla di epilessie, perché la semplificazione comporta degli inconvenienti negativi sul piano sia della capacità diagnostica, sia dell'approccio terapeutico, sia della presa in carico riabilitativa», dunque anche a livello sociale e delle prestazioni previste dalla legge.

Sotto il profilo normativo, infatti, l'invalidità per epilessia è considerata diversamente a seconda che le crisi siano plurisettimanali o settimanali, il che significa che il grado di invalidità è stabilito solo in base alla frequenza delle crisi, ma non tiene minimamente conto del come si manifestano e degli inconvenienti che possono comportare.

Infatti molte epilessie del bambino si caratterizzano per la ricorrenza di crisi «di caduta», nel senso che il bambino cade violentemente in terra, con il rischio di traumi importanti. È chiaro che se le crisi si manifestano anche solo quattro volte al mese la sua invalidità non è certo ininfluenza sul piano delle possibilità di autonomia.

Per quanto attiene alle cause è stato rilevato come esistano delle forme di epilessia definite «idiopatiche», che sarebbero la condizione nella quale l'epilessia è la malattia in sé, cioè c'è solo l'epilessia, senza altre alterazioni che la sostengano dal punto di vista cerebrale. Presumibilmente, si tratta di forme su base genetica. Tuttavia, essendo su base poligenetica, sono poche le forme di cui si conosce la reale alterazione genetica.

La quota più importante è rappresentata dalle forme cosiddette «sintomatiche», il che significa che la crisi epilettica è il sintomo di una patologia cerebrale sottostante, quindi preesistente all'epilessia. Le forme sintomatiche possono essere di tipo strutturale o metabolico. In questo caso l'alterazione strutturale può essere congenita, quindi c'è una malformazione cerebrale, oppure derivante da un danno acquisito, cioè il cervello si è costruito normalmente, ma nella fase di costruzione, durante la gravidanza, al momento del parto o successivamente, per cause diverse, subisce un danno che provoca un'alterazione strutturale.

Una quota importante rimane, infine, da causa sconosciuta, il che significa che si riesce a fare diagnosi di epilessia, ma non si arriva a comprendere qual è la causa che la sostiene, quindi non si arriva nemmeno a sapere se è idiopatica o da danno cerebrale.

¹⁰⁷ <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/28/15G00139/sg>

¹⁰⁸ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 4 marzo 2017.

In ambito pediatrico, questa quota rappresenta circa il 30 per cento, quindi una condizione nella quale non sono mai finiti neanche gli accertamenti, per cui è impossibile fare delle valutazioni prognostiche.

Dal punto di vista dell'evoluzione, esistono delle forme cosiddette «benigne» – oggi il termine è stato sostituito da «*self limited*» – ovvero epilessie dovute a una predisposizione costituzionale, che insorgono in età pediatrica, ma di per sé vanno alla guarigione spontaneamente entro l'età dello sviluppo. In molti casi non hanno neanche bisogno di terapia, se le crisi non sono particolarmente frequenti. Indipendentemente dal loro andamento, le crisi spariscono e il soggetto guarisce spontaneamente.

Esistono inoltre delle forme cosiddette «farmaco sensibili». Ciò significa che se il soggetto prende dei farmaci ottiene il controllo delle crisi, però è destinato a prendere quel trattamento a lungo termine nella vita, perché ogni qualvolta cercasse di smettere ricomincerebbe ad avere delle crisi.

Purtroppo, esiste una quota, almeno del 30 per cento, di forme cosiddette «farmaco resistenti». Quindi, qualsiasi terapia venga fatta, le crisi continuano e non si riesce a ottenerne il controllo. Questa farmaco resistenza non è cambiata negli anni. Dal 1900, quando sono stati utilizzati i primi due farmaci, ovvero il fenobarbital e successivamente la difenilidantoina, nonostante farmaci di seconda e terza generazione, la quota delle epilessie farmaco resistenti, a oggi, è rimasta sostanzialmente invariata. Vi sono farmaci che riducono o minimizzano gli effetti collaterali, ma non ottengono un risultato maggiore.

La ricorrenza delle crisi epilettiche, di per sé, in alcuni casi, può produrre sia una compromissione dello sviluppo, sia un suo arresto, sia una regressione o una perdita delle acquisizioni fatte. Questo è possibile che si verifichi solo in conseguenza della ricorrenza delle crisi.

Tuttavia, nella maggioranza dei casi, là dove le epilessie sono sintomatiche, quindi c'è una patologia cerebrale sottostante la patologia di partenza, responsabile delle crisi, indipendentemente dalle crisi stesse, essa può produrre una comorbidità, ovvero la presenza di *deficit* di sviluppo, neurologici, cognitivi, comportamentali e così via.

Purtroppo, spesso succede che le due componenti contribuiscono insieme a dare degli inconvenienti, il che significa che un soggetto che ha delle crisi perché ha delle problematiche di ordine strutturale cerebrale e che di conseguenza, oltre alle crisi, ha una compromissione dello sviluppo, rischia di avere un'ulteriore compromissione dovuta all'andamento delle crisi.

Nei primi anni di vita le caratteristiche dell'epilessia sono essenzialmente sfavorevoli, perché predominano le forme sintomatiche, cioè quelle che, di per sé, hanno inconvenienti in comorbidità; predominano le epilessie farmaco resistenti, cioè quelle che purtroppo non rispondono ai farmaci e, di conseguenza, le epilessie con comorbidità, quindi con la presenza, fin dall'inizio, di altri disturbi associati, prevalentemente la disabilità intellettiva, le paralisi cerebrali infantili in senso lato e l'autismo.

Per fare un esempio, nel caso della paralisi cerebrale infantile, che è una delle cause più frequenti di disabilità cronica ad esordio infantile, la prevalenza dell'epilessia è cinque volte maggiore rispetto a quella dei bambini che sono neurologicamente normali.

Il 35,62 per cento dei bambini con paralisi cerebrale infantile sviluppa crisi epilettiche con la presenza dello «stato di male», che è la condizione nella quale la crisi, invece di arrestarsi entro 5-10 minuti prosegue per 30-60 minuti, quindi è una condizione nella quale la crisi, realizzando uno stato di male, è potenzialmente dannosa sul piano strutturale dal punto di vista cerebrale.

Il rischio di epilessia in presenza di disabilità intellettive è del 15-20 per cento. Di conseguenza, se le due cose si associano, aumenta il rischio. Inoltre, se la paralisi cerebrale infantile è dovuta a una causa post-natale, come un'encefalite o un danno qualsiasi avvenuto dopo la nascita, il rischio sale al 75 per cento.

L'*outcome* cognitivo e motorio delle autonomie è significativamente peggiore se, a parità di disturbo dello sviluppo cognitivo, è presente anche l'epilessia. In altri termini, due bambini con la stessa insufficienza mentale, uno con epilessia e l'altro no, nel corso dello sviluppo avranno un

andamento diverso nel tempo dal punto di vista cognitivo, per esempio in relazione all'inserimento scolastico.

Se si valuta ad esempio la probabilità che un bambino con paralisi cerebrale infantile arrivi a camminare, si rileva che i fattori predittivi favorevoli sono costituiti dall'arrivare a stare seduto in maniera autonoma ai due anni, dall'assenza di *deficit* visivi importanti, dall'assenza di disabilità intellettiva e di epilessia. Quando due disordini o più si associano, chiaramente diventa tutto più difficile dal punto di vista sia diagnostico, sia della gestione.

Dal punto di vista diagnostico, per esempio, diventa più difficile fare anche solo diagnosi di crisi epilettica: trattandosi di bambini che possono avere movimenti anomali più o meno parossistici associati alle crisi epilettiche, la distinzione tra la crisi epilettica e un fenomeno parossistico non epilettico spesso è clinicamente difficile, per cui bisogna passare attraverso esami come la video EEG poligrafica, che registra anche l'attività muscolare insieme a quella cerebrale per vedere la corrispondenza tra il movimento e l'attività elettrica cerebrale.

Inoltre, c'è una maggiore difficoltà terapeutica perché non esistono farmaci antiepilettici che in misura maggiore o minore non abbiano effetti collaterali. Là dove c'è un *handicap* motorio, cognitivo e così via, gli effetti collaterali rischiano di essere molto più pesanti rispetto a quelli che possono verificarsi in un bambino che non ha questi problemi.

Si hanno, dunque, una serie di conseguenze a cascata. La difficoltà di inclusione scolastica, che è già un problema significativo per bambini con crisi epilettiche senza *deficit*, diventa molto più complicata. Per esempio, la somministrazione dei farmaci e dei farmaci salvavita, nell'ambito della discrezionalità prevista dalla legge del 2005, comporta notevoli inconvenienti.

Un'altra associazione che ha una frequenza significativa è quella tra epilessia e autismo. La prevalenza dell'epilessia nei soggetti autistici è di circa il 25 per cento. La dirimente è la presenza di disabilità intellettiva. In altri termini, se il soggetto ha un autismo e una disabilità intellettiva, la percentuale di avere epilessia sale al 25 per cento. Se il soggetto ha un autismo senza insufficienza mentale, la probabilità di epilessia è ridotta al 6 per cento.

Pertanto, la diagnostica deve sempre analizzare nel dettaglio i diversi aspetti del soggetto: non basta fare una diagnosi di crisi epilettica o di condizione autistica, perché le cose sono completamente diverse a seconda di come i diversi fattori si associano o convivono.

L'associazione tra epilessia e autismo è frequente perché, presumibilmente, in molti casi c'è una comune base genetica, cioè c'è un disturbo genetico che da una parte dà epilessia e dall'altra dà autismo, come due fenomeni indipendenti, che non sono una conseguenza dell'altro. Tuttavia, esistono condizioni nelle quali un determinato andamento dell'epilessia può provocare una condizione di tipo autistico.

Sintetizzando, in relazione alle epilessie nella disabilità dello sviluppo, nello sviluppo precoce, in particolare nei primi tre anni di vita, c'è una maggiore incidenza di epilessie sintomatiche o di quelle a eziologia sconosciuta, di comorbidità, di farmaco resistenza, di effetti collaterali dei farmaci e, di conseguenza, di disabilità dello sviluppo.

Ciò comporta - come evidenziato dal professor Dalla Bernardina - un aumento delle difficoltà di diagnosi e una maggiore difficoltà dal punto di vista terapeutico e della valutazione dei risultati. Infatti, in un bambino che ha sia un'insufficienza mentale, sia delle crisi, fare un intervento per valutare quanto è migliorato, peggiorato o stabile dal punto di vista della sua condizione cognitiva, relazionale e di apprendimento diventa difficile.

In tali casi vi è, dunque, una difficoltà di presa in carico globale e di inclusione scolastica e un aumento significativo dei costi socio-sanitari.

Vi è quindi la necessità, per una corretta diagnosi, trattamento e presa in carico, di una maggiore competenza dei soggetti che si avvicinano a questi bambini nell'ambito dell'insieme dei disturbi del neurosviluppo, ovvero di una maggiore competenza e potenzialità diagnostica.

Per quanto attiene, infine, alla gestione dei minori affetti da forme di disabilità come l'epilessia, occorre valutare tutta una serie di criticità ancora esistenti nel nostro Paese tra cui sono state

evidenziate, anzitutto, le problematiche connesse alla somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico. Al riguardo è stata rilevata la necessità di rendere meno discrezionale l'applicazione delle Linee-guida del 25 novembre 2005¹⁰⁹ per la somministrazione di farmaci in orario scolastico (diverse regioni si stanno muovendo in questo senso, cercando di fare dei protocolli), che prevedono che il direttore scolastico scelga l'individuo disponibile a somministrare il farmaco indispensabile come salvavita al bambino in classe. Data la discrezionalità, i protocolli mirano a introdurre dei corsi di formazione per il personale che a vario titolo ha a che fare con questi bambini, a conclusione dei quali vengono individuate le persone incaricate di svolgere tale compito.

A tale riguardo, considerata l'incerta applicazione delle richiamate linee guida da più parti è stata chiesta l'elaborazione di un nuovo documento normativo per regolare tale somministrazione, di cui si sta occupando il Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche¹¹⁰.

Sarebbe anche auspicabile una formazione specifica sulle epilessie impossibili e sulla loro gestione degli operatori scolastici, della riabilitazione e delle comunità.

Sotto il profilo legislativo, sarebbe necessario rivedere la definizione dell'invalidità per prevedere di *default* la non rivedibilità delle forme di epilessia farmaco resistenti e non guaribili, che non hanno alcuna possibilità documentata di poter vedere modificato il loro quadro negli anni.

Occorrerebbe anche un aggiornamento delle prestazioni esenti per epilessia. Infatti, una delle cose fondamentali, in certi contesti, è capire se il bambino ha realmente una crisi epilettica o meno. A tale scopo, è necessario avere il monitoraggio di come si muove e di come funziona l'attività elettrica in quel momento, ovvero quella che si chiama poligrafia. Tuttavia, nelle esenzioni per epilessia sono esenti tutti i tipi di registrazione EEG, ma manca proprio la poligrafia.

Sotto il profilo operativo, sarebbe invece necessario un potenziamento della rete ospedale-territorio, ovvero dei servizi che devono includere le diverse competenze per affrontare in maniera complessiva il problema della gestione pratica di tali soggetti.

Infine, meriterebbe di essere preso in considerazione l'aggiornamento di un raggruppamento omogeneo di diagnosi (*Diagnosis Related Group -DRG*), in quanto esiste un solo DRG in epilessia, con o senza perdita di coscienza.

4.4 Le disabilità neuromotorie: la paralisi cerebrale infantile

Tra le più gravi forme di disabilità infantili che possono colpire il sistema nervoso centrale vi sono la paralisi cerebrale infantile e la paralisi ostetrica. Quest'ultima è una lesione del sistema nervoso periferico dovuta ad uno stiramento del braccio durante il parto. Tale lesione può essere temporanea, ma possono esservi anche gravi lesioni, a seconda di quanto il plesso brachiale sia stato coinvolto, fino alla lesione completa. A volte, vengono fatti interventi di reinnesto del nervo nei casi più gravi. Tale forma di paralisi non è necessariamente dovuta ad operazioni sbagliate delle ostetriche, ma può dipendere anche dalle dimensioni o dalla posizione del bambino alla nascita¹¹¹.

In particolare, le cerebrolesioni congenite sono delle lesioni a livello del sistema nervoso centrale avvenute prima della nascita, al momento della nascita o immediatamente dopo il parto¹¹²; le cerebrolesioni acquisite sono invece tutte quelle lesioni del sistema nervoso che avvengono dopo la nascita per vari motivi, per esempio traumi cranici, neoplasie cerebrali, patologie vascolari¹¹³.

¹⁰⁹ Sulla somministrazione dei farmaci a scuola Cfr. le Linee guida del MIUR del 2005 in https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/allegati/linee_guida_farmaci.pdf.

¹¹⁰ Si ricorda inoltre che il Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci a scuola, istituito nel settembre del 2012, è composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, della Conferenza Unificata, dell'Istat e da esperti.

¹¹¹ Cfr. l'audizione della dott.ssa Stefania Cruciani neurologa – Direttore sanitario, responsabile Unità riabilitativa adulti e dismorfismi dell'età evolutiva (URA) del centro di riabilitazione Vaclav Vojta di Roma, in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza* dell'11 aprile 2017.

¹¹² In tal senso le nascite pretermine fanno aumentare questo tipo di problematiche, ma anche l'accanimento terapeutico nelle unità intensive, *ibidem nota prec.*

¹¹³ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza* del 21 marzo 2017.

Altre cause di disabilità possono essere le gravi deformità del sistema scheletrico, come l'osteogenesi imperfetta (v. *infra*).

Si ricorda che le paralisi cerebrali infantili sono la causa più comune di disabilità neurologica dell'infanzia, infatti si constata una ricorrenza di 2,36 per 1.000 bambini nati vivi. L'incidenza aumenta di 40 volte nei bambini pretermine, che sono il 10 per cento delle nascite¹¹⁴, nonché nei nati da fecondazione assistita¹¹⁵.

Per quanto riguarda l'incidenza della *cerebral palsy*, nei paesi occidentali, risulta che è più diffusa della sindrome di *Down*, del cancro e dei disturbi dell'udito. Si tratta di una patologia complessa che, nelle classificazioni attuali, comporta disturbi della comunicazione, del comportamento e dell'apprendimento cognitivi e sensoriali. La paralisi cerebrale infantile è conosciuta come un disturbo della funzione motoria e quindi anche negli Stati Uniti è in carico agli ortopedici, ai fisioterapisti, ma in realtà è un disturbo che si esprime come disturbo motorio nel primo anno di vita, perché lo sviluppo motorio è il primo, il più rapido a verificarsi, ma successivamente determina disturbi dell'apprendimento, del comportamento, visivi e percettivi, nonché problemi cognitivi complessi, quando anche lo sviluppo motorio si è completato.

L'aspetto più evidente è sicuramente la compromissione motoria, perché i bambini hanno difficoltà a sviluppare degli schemi motori corretti, a stare in piedi, a camminare, a muovere le mani, a manipolare, ad afferrare, ma come detto a tale aspetto si uniscono quasi sempre le disfunzioni cognitive. L'associazione di questi due problemi, compromissione motoria e disfunzione cognitiva, porta ad un'alterazione del livello di attività e partecipazione del bambino con paralisi cerebrale all'interno della comunità¹¹⁶.

Altri aspetti della comorbidità ricorrenti nei bambini con paralisi cerebrale infantile sono legati al dolore, alla displasia dell'anca, all'epilessia, ai disturbi del comportamento e ai problemi visivi. Ciò dimostra la complessità che accompagna le patologie del neurosviluppo, che quindi non interessano solo un'area, ma un po' tutte le funzioni adattive del soggetto.

La paralisi cerebrale infantile più diffusa è costituita dalla diplegia spastica del bambino prematuro, dovuta alla leucomalacia periventricolare. Dagli esami neonatali si può cogliere la differenza tra un bambino con un disturbo genetico, ovvero una mutazione di un gene che ha determinato una disabilità intellettiva, rispetto ad un neonato in cui vi sono zone, nella sostanza bianca, intorno ai ventricoli cerebrali, che presentano delle piccole lesioni cistiche.

È stato citato al riguardo un lavoro svolto da Iona Novak in cui vi è una sintesi di tutti i dati della letteratura mondiale nonché alcuni esempi delle varie patologie.

La forma più frequente è l'emiplegia congenita, spesso più frequente nei nati a termine per accidenti vascolari, la lesione unilaterale, che quindi interessa un emicorpo, che nel 99 per cento ha una buona prognosi per il cammino. Tutti i pazienti con emiplegia camminano e solo nell'1 per cento dei casi tale possibilità non si verifica.

La diplegia spastica, che ha una prognosi un po' peggiore per quanto riguarda il cammino, è la forma prevalente agli arti inferiori tipica dei bambini prematuri. La quadriplegia è la forma con prognosi peggiore, con interessamento di tutti e quattro gli arti, dovuta a lesioni più estensive e che, naturalmente, ha una prognosi diversa. Nell'ambito della quadriplegia, si distinguono varie forme: quelle spastiche, quelle discinetiche e atassiche, a seconda della sede cerebrale più coinvolta.

Nel 1820 l'ortopedico Little descrisse per primo in Gran Bretagna tali deformità agli arti inferiori, pur non comprendendo che erano dovute a cause di natura neurologica e da lesioni da parto.

¹¹⁴ Al riguardo è stato rilevato come i bambini provenienti da terapie intensive neonatali, nati con grave prematurità, presentino grave sofferenza del sistema nervoso centrale.

¹¹⁵ Cfr. sul punto le considerazioni della prof.ssa Elisa Maria Fazzi, Direttore U.O. di Neurologia e Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, ASST - Spedali Civili di Brescia e ordinaria di Neuropsichiatria infantile presso l'Università degli studi di Brescia, in *Atti parl. XVII leg. Res. sten della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza* del 4 aprile 2017.

¹¹⁶ *Ibidem*

La prima citazione che si trova in letteratura, è nel Riccardo III di Shakespeare, che parlava della sua natura deforme, non finita, nata prima del termine.

È stato rilevato che ogni dieci anni il panorama clinico delle paralisi cerebrali infantili si trasforma, in quanto si sviluppano nuove forme, dovute in parte ai progressi della medicina che riesce a far sopravvivere bambini nati a termine con gravi asfissie. Questo dal punto di vista riabilitativo pone dei problemi, perché vi sono pazienti che presentano delle problematiche sempre nuove¹¹⁷.

Per tali ragioni ci si deve affidare alla medicina basata sull'evidenza. Al riguardo è stata ricordata l'enorme quantità di lavori in letteratura che dimostrano come un intervento precoce nella paralisi cerebrale infantile può cambiare completamente la storia di un bambino, pur essendo difficile che possa non avere alcun disturbo motorio. È quindi fondamentale la prognosi funzionale ed è su questa che l'intervento precoce può avere un effetto straordinario¹¹⁸.

In tali casi l'impatto riabilitativo è di grande rilievo ad ogni livello: medico, familiare e sociale. Per tale ragione la presa in carico di un bambino con lesione neurologica, che sia congenita o acquisita, è un problema molto complesso. Al centro vi è il bambino disabile e la sua famiglia, ma intorno a tale nucleo ruotano una serie di altri aspetti come: i servizi sociali, il servizio educativo, domestico, l'ambiente, l'ambiente sanitario, i trasporti, il lavoro, la formazione; quindi il riabilitatore, che è un po' il regista dell'intero processo, deve essere in grado di gestire o almeno di far gestire tutti gli aspetti che coinvolgeranno la partecipazione sociale del bambino con disabilità.

Occorre tener presente che si tratta di patologie croniche per cui l'intervento riabilitativo dura tutta la vita e ciò sembrerebbe porsi in contrasto con quanto previsto dal Servizio sanitario nazionale che prevede che quando un bambino comincia ad avere 4, 5 o 6 anni e la paralisi cerebrale è più o meno stabilizzata, fruisca di cicli di dieci terapie per volta. Per questi piccoli pazienti occorre invece definire un percorso a lungo termine che si intraprende insieme ai suoi familiari¹¹⁹.

I bambini affetti da tale patologia devono essere valutati sotto tre aspetti fondamentali: quello motorio, che è il più riconoscibile ed immediato, su cui vengono fatte le classificazioni e in base al quale si parla di un tetraparetico piuttosto che di un emiplegico; quello percettivo, che coinvolge la sensorialità, la vista, l'udito e la percezione. Infine, c'è il terzo aspetto, che può essere definito «intenzionalità», «partecipazione», «propositività», «iniziativa», «determinazione», «coraggio». Si tratta di un elemento che non va confuso con l'«intelligenza», che dipende da quanto la persona partecipa al proprio processo di recupero. Per esempio, la depressione, che è presente anche nel bambino, è un ostacolo molto grande, perché il bambino depresso non riesce a partecipare appieno al processo riabilitativo¹²⁰.

A questo riguardo è stato rilevato che l'orizzonte sul quale valutare i pazienti non debba essere costituito solo dalla motricità, essendo molto più importanti altri aspetti, come l'integrazione sociale. Se un bambino ad esempio ha paura, è un bambino che non sperimenterà e, se non sperimenta, difficilmente acquisisce. I soggetti con lesioni cerebrali difficilmente conservano intatta la capacità di apprendimento; pertanto occorre capire come e cosa gli si possa insegnare. Inoltre, qualunque forma di terapia si proponga si è nell'ambito di trattamenti che si rivolgono alle funzioni corticali superiori, si prova cioè a dialogare col cervello, quindi occorre considerare qual è la capacità di apprendimento di quella persona. La relazione che esiste, per esempio, fra l'apparato locomotore (parliamo di organo effetto in senso generale) e il sistema nervoso centrale è un continuo dialogo.

È dunque fondamentale comprendere la necessità della multidisciplinarietà nel trattamento di questi pazienti: vi è bisogno del neurologo, dell'ortopedico, dello psicoterapeuta, del riabilitatore che devono lavorare in *team* perché «il bambino è uno intero e non lo possiamo spezzettare».

¹¹⁷ Cfr. in tal senso le considerazioni del prof. Ferrari, *Atti parl. XVII leg. Resoconto stenografico della Commissione parlamentare infanzia e adolescenza* del 31 gennaio 2017.

¹¹⁸ Cfr. Cioni *cit.*

¹¹⁹ Cfr. Sul punto Claudia Cervelli *cit.*

¹²⁰ Confronta sul punto le considerazioni del prof. Ferrari, *cit.*

Altro punto di grande importanza è comprendere che nel settore della riabilitazione la terapia non confuta la diagnosi: se un bambino ha una paralisi cerebrale, pur facendo le migliori terapie, resta un bambino con paralisi cerebrale. Sarà più efficiente, più autonomo, magari più capace di autodeterminazione.

Infine, come è stato ricordato nel nostro Paese sono state elaborate dalla SINPIA e dal SIMFER (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa) le *Raccomandazioni per la riabilitazione dei bambini con paralisi cerebrale*¹²¹, pubblicate recentemente sul “Giornale europeo di medicina fisica e riabilitativa”. Al riguardo è stato evidenziato come “siamo l’unico Paese che ha prodotto un documento di questo tipo” che attiene a tutto il percorso da seguire; mentre gli anglosassoni hanno delle linee guida su singoli aspetti come la tossina botulinica, le ortesi, gli interventi chirurgici¹²².

4.5 Altre forme di disabilità neuromotoria

Altra sindrome di tipo neuromotorio rientrante tra le malattie rare è quella “di *Ehlers-Danlos*”, che definisce un gruppo di malattie ereditarie che interessano il tessuto connettivo, quel complesso sistema che fornisce sostegno al nostro corpo integrandone i vari organi. La sindrome si presenta in almeno sei tipi differenti, classificati a seconda delle specificità sintomatiche e del difetto molecolare coinvolto. Comuni alle varie forme sono difetti nella produzione del collagene, componente fondamentale di tendini, fasce muscolari e altri componenti connettivali¹²³. La sindrome di *Ehlers-Danlos* di tipo classico è caratterizzata da tre manifestazioni principali: eccessiva lassità articolare, iperestensibilità della cute e formazione di cicatrici anomale sulla pelle, dovute a fragilità del tessuto. Caratteristiche minori comprendono ipotonia muscolare, affaticamento e tendenza ai crampi, nonché comparsa di lividi.

Questa particolare forma di disabilità, insieme anche all’osteogenesi imperfetta, è stata approfondita dalla Commissione nel corso dell’audizione di rappresentanti del centro “Vaclav Vojta di Roma”¹²⁴.

Si tratta di due malattie rare¹²⁵ fra le prevalenti in ambito europeo, inserite nel Piano nazionale delle malattie rare 2013-2016¹²⁶, in merito alle quali è stato evidenziato che costituiscono un problema di sanità pubblica, per l’impatto numerico sulla popolazione, oltre che naturalmente per le difficoltà diagnostiche e terapeutico-assistenziali e per gli esiti invalidanti, quindi per l’onerosità del trattamento.

Si è ricordato che dal 1990 è iniziato un primo interesse per le malattie rare, ma è nel 1999 che il Consiglio dell’Unione europea ha preso la decisione, verso gli Stati membri, di elaborare e attuare piani o strategie appropriate per le malattie rare, al fine di garantire alle persone affette l’accesso all’assistenza qualitativamente elevata, sia da un punto di vista diagnostico, sia da un punto di vista terapeutico.

In realtà, nella *timeline* della normativa delle malattie rare, si incontra spesso anche il termine assistenziale, fino ad arrivare nel 2011-2012, all’individuazione di centri di *expertise*, con la nascita anche dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali regionali. Quelli di *expertise* sono dei centri che, a livello di un’area geografica definita generalmente a livello nazionale, entrano a far parte dell’*European Reference Network*, cioè nel gruppo delle strutture specializzate da un punto di vista tecnico, ma anche per l’esperienza derivante dal numero di malattie rare trattate, che hanno contribuito e contribuiscono alla formazione scientifica e alla collaborazione con le associazioni sul territorio,

¹²¹ <http://www.sinpia.eu/atom/allegato/152.pdf>

¹²² Cfr. sul punto le considerazioni della prof.ssa Fazzi, *cit.*

¹²³ Cfr. sul punto <http://www.telethon.it/ricerca-progetti/malattie-trattate/ehlers-danlos-sindrome-di>.

¹²⁴ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l’infanzia e l’adolescenza* dell’11/04/17: si veda in particolare l’intervento della dott.ssa Maria Pia de Bari, fisioterapista (URA) e del dott. Vincenzo Cabala, fisioterapista - Unità riabilitativa età evolutiva (UREE).

¹²⁵ Si ricorda che vi sono due associazioni attive per queste malattie: l’Associazione italiana osteogenesi imperfetta (ASITOI) e la Clinica Ehlers Danlos Italia (CEDI).

¹²⁶ Cfr. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2153_allegato.pdf

quindi all'assistenza sanitaria pubblica. Successivamente, è stato predisposto dal Ministero della salute il Piano nazionale per le malattie rare 2013-2016, con l'obiettivo principale di sviluppare una strategia integrata, globale e di medio periodo per l'Italia sulle MR, centrata sui bisogni assistenziali della persona e della sua famiglia e definita con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, tenuto conto delle esperienze già maturate e nel quadro delle indicazioni europee.

Quale strumento di governo del sistema, sarebbe necessaria l'istituzione di un Comitato Nazionale che veda la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti (il Ministero della salute e gli altri Ministeri interessati, le Regioni, l'AIFA, l'ISS, Agenas e le Associazioni dei pazienti) con il compito sia di delineare le linee strategiche da attuare nei settori della diagnosi e dell'assistenza, della ricerca, della tutela e promozione sociale, della formazione e informazione, sia di indicare le priorità di impiego delle risorse dedicate alle MR e svolgere attività di monitoraggio.

L'incidenza della osteogenesi imperfetta in Italia è di un 1 caso su 10.000, anche se è molto controversa tale stima, in quanto potrebbe essere maggiore sia per i casi lievi non diagnosticati, sia per quelli letali in epoca perinatale, ma anche per i casi confusi con sindrome da maltrattamento. La sindrome di *Ehlers Danlos* ha un'incidenza un po' più elevata.

Al centro Vojta, a partire dal 2005 per la osteogenesi imperfetta e a partire dal 2013 per la sindrome di *Ehlers Danlos*, sono stati trattati: 128 pazienti con osteogenesi imperfetta, 66 con sindrome di *Ehlers Danlos* e altri venti casi fra sindrome di *Marfan*¹²⁷, sindrome di *De Barys*¹²⁸ e altre sindromi molto più rare.

L'osteogenesi imperfetta è una patologia ereditaria che colpisce il tessuto connettivo e determina un difetto qualitativo e/o quantitativo della sintesi del collagene, che è il principale costituente delle ossa. Ciò comporta una fragilità ossea importante, con il verificarsi di fratture per traumi minimi. Nell'osteogenesi imperfetta di tipo grave, le fratture incorrono anche in utero, per cui anche il momento del parto è un momento molto pericoloso e difficile per il bambino.

Questo significa che una persona di trent'anni, nella vita, può aver avuto a causa di tale patologia anche più di 200 fratture in tutto il corpo e significa deformità della colonna vertebrale, delle ossa lunghe degli arti e della gabbia toracica. In una prognosi tutto ciò determina non solo scarsa mobilità, quindi l'utilizzo di carrozzine e ausili vari, ma anche compromissione delle funzioni viscerali e soprattutto respiratorie – in età giovanile, questa è la principale causa di morte – e, in casi molto gravi, problematiche neurologiche.

La sindrome di *Ehlers Danlos* è sempre una patologia del tessuto connettivo, però ha la sua massima estrinsecazione nei tessuti molli, quindi nei legamenti e nella cute. Questo provoca lussazioni molto frequenti, anche per movimenti minimi, ma anche fragilità di vasi e organi e iperelasticità cutanea.

La prognosi della sindrome di *Ehlers Danlos* si riassume in tre fasi. C'è quella dell'iper mobilità iniziale, difficilmente diagnosticabile anche in età infantile, essendo la lassità legamentosa una condizione di base nel bambino. Questa diventa instabilità articolare con dolore, inizialmente acuto per il trauma e successivamente cronico, che non risponde ai farmaci, neanche agli inibitori della serotonina, che sono degli antidepressivi, fino ad arrivare, nell'età adulta, a cronicizzazione del dolore e rigidità.

Nei bambini affetti da questo tipo di problematiche, soprattutto nell'osteogenesi imperfetta, è molto rara l'acquisizione del gattonamento, per cui i bambini lo sostituiscono con abilità residue, ma perfettamente funzionali, come ad esempio lo *scotting* (forma di locomozione del bambino da seduto).

¹²⁷ Cfr. <http://www.telethon.it/ricerca-progetti/malattie-trattate/marfan-sindrome-di>: malattia genetica che colpisce il tessuto connettivo, con manifestazioni a carico dell'apparato cardiovascolare (prolasso della valvola mitrale e dilatazione dell'aorta), scheletrico (statura molto alta, arti in proporzione molto più lunghi del tronco, articolazioni eccessivamente mobili, alterazioni dello sterno, piede piatto) e degli occhi (lussazione del cristallino, miopia).

¹²⁸ Cfr. <http://scienzaesalute.blogosfere.it/post/564380/sindrome-di-de-barys-che-cose-sintomi-e-cure>: caratterizzata da dismorfismi facciali; *cutis laxa*, iperlassità articolare, ritardo della crescita pre- e postnatale, deficit cognitivo, ritardo dello sviluppo, opacità corneale e cataratta.

Spesso si parla di ricerca in ambito genetico, soprattutto per le malattie rare, e si pensa alla prevenzione, soprattutto in ambito riabilitativo, come a un qualcosa di secondario, quando, se si fa veramente prevenzione con questa specificità e con determinate competenze, si riescono a ottenere a un anno risultati importanti, che sono spendibili dal bambino e dalla famiglia. Nei bambini la prevenzione è un'arma vincente.

4.6 La sordità nel bambino

Tra le forme di disabilità approfondite nel corso dell'indagine conoscitiva, vi è il problema della sordità grave e profonda, intesa come sordità in grado di provocare gravi disturbi nell'acquisizione del linguaggio. “Con la perdita dell'udito – come osservato da Ramon Y Cajal, Nobel per la medicina - si chiude una delle porte più ampie aperte sul mondo, quella attraverso cui entrano la cultura e la socializzazione”.

Tale forma di disabilità è stata approfondita nel corso dell'audizione del professor Umberto Ambrosetti, associato di audiologia e foniatria dell'Università di Milano, nonché Direttore f.f. dell'Unità operativa di audiologia presso la Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e della dottoressa Eleonora Carravieri, logopedista presso la medesima struttura¹²⁹.

Per quanto riguarda l'approccio attuale alla sordità infantile, è stata evidenziata la necessità di fare una diagnosi precocissima, con test soggettivi di tipo audiometrico e con metodiche obiettive elettrofisiologiche. È fondamentale al riguardo lo *screening* neonatale, metodica semplice, a bassissimo costo, che si effettua nei punti nascita sui bambini di due o tre giorni. Il test si realizza registrando delle risposte obiettive alla presentazione di un suono.

Nel caso di dubbio di sordità, è necessario accedere a centri di secondo livello, che sono costituiti da centri di otorinolaringoiatria in grado di verificare e accertare l'eventuale sordità.

Nel caso di conferma, si passa al terzo livello, rappresentato dai centri ospedalieri universitari di audiologia, che in Italia sono molto pochi, dove si procede all'applicazione degli apparecchi acustici e alla precocissima riabilitazione.

Al riguardo è stato ricordato come verso la metà degli anni '60 comparvero i primi apparecchi acustici, vistosi e ingombranti che, tuttavia, hanno modificato radicalmente l'approccio alla riabilitazione, nonché la vita dei pazienti. Allo stato attuale, i nuovi apparecchi sono piccoli, molto performanti ed efficaci. Una volta applicato l'apparecchio, segue la riabilitazione di tipo oralista.

Nel corso della riabilitazione i bambini dovrebbero seguire un approccio multidisciplinare, con psicomotricità, musicoterapia e tutti gli ulteriori sostegni per sviluppare al massimo le proprie possibilità e capacità espressive, tanto da poter essere inseriti in scuole normali.

Dal 1992, vengono applicati impianti cocleari, che hanno radicalmente rivoluzionato l'approccio alla sordità infantile. Con la diagnosi precoce e l'applicazione dell'impianto cocleare bilaterale un bambino intorno al compimento dell'anno acquisisce una ottima competenza linguistica in tempi piuttosto brevi. Al riguardo è stato ricordato come molti dei bambini trattati presso la loro struttura, essendo di nazionalità straniera, parlano due o tre lingue a quattro o cinque anni di età.

Per quanto riguarda le cause della sordità infantile, è stato rilevato come esse si inquadrino nell'ambito della genetica o delle cause virali, tra le quali il principale è il *citomegalovirus*. Queste due cause sono responsabili dell'80/85 per cento di tutte quelle che producono sordità grave e profonda.

La necessità di identificare precocemente il *deficit* uditivo è determinata dal fatto che la sua mancata identificazione determina conseguenze molto gravi. Nel caso di *deficit* uditivo lieve o medio, la diagnosi deve essere ancora più raffinata, perché meno evidente e quindi diagnosticabile. È stato anche ricordato che spesso i bambini con una sordità pura e di tipo genetico hanno anche altri *handicap*, così come problematiche nell'acquisizione del linguaggio e della scrittura possono essere presenti anche in bambini non sordi.

¹²⁹ Cfr. Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza del 24 gennaio 2017.

Per quanto riguarda l'epidemiologia della sordità in Europa, è stato rilevato che non è ottimale, considerato che un bambino su mille, tutt'ora, nasce con problemi di sordità grave e profonda. Tale dato non ha subito modifiche dal 1998 ad oggi, attestandosi sempre intorno allo 0,8 o all'1/2 per cento, in quanto il 50/60 per cento delle cause da cui deriva è di tipo genetico.

In Italia, su una popolazione di circa sessanta milioni di abitanti, ogni anno si registrano circa cinquecento bambini con sordità grave e profonda, che necessitano di interventi riabilitativi e di protesizzazione. In Lombardia, con un tasso di natalità interno all'8 per cento, ci si attende annualmente un numero compreso tra 90 e 100 pazienti. È stato rilevato come l'incidenza della sordità infantile di uno su mille, sia da considerarsi assolutamente significativa, tenuto conto che è tre volte maggiore di quella della sindrome di *Down*, sei volte maggiore di quella della spina bifida e cinquanta volte maggiore rispetto alla fenilchetonuria. Per quest'ultima, rientrando tra le malattie metaboliche, diagnosticate per legge alla nascita, vi è stata una estensione positiva dei LEA.

È stato ricordato come quaranta anni fa le diagnosi della sordità infantile si effettuavano intorno ai due anni di vita del bambino; allo stato attuale una diagnosi a quell'età è considerata un fallimento, in quanto tardiva, e avrà come conseguenza la mancanza di acquisizione di un linguaggio normale da parte del bambino.

L'approccio terapeutico in caso di sordità infantile, consiste nell'applicazione dell'apparecchio acustico digitale, che dovrebbe essere stata ricompresa nei LEA, e a seguire, la riabilitazione logopedica. Nel caso in cui le *performance* comunicative, dopo l'opportuna riabilitazione e protesizzazione, non siano ritenute dal medico, dallo specialista e dal logopedista idonee per l'età del bambino, intorno ai 12/24 mesi si applica l'impianto cocleare.

Allo stato attuale la procedura d'impianto prevista è di tipo bilaterale, nella stessa seduta operatoria. La riabilitazione logopedica, successivamente all'impianto, risulta molto più contenuta nel tempo, considerato che il bambino sordo viene inserito in classi normali e partecipa a tutte le attività sociali e relazionali, in quanto parla. I piccoli pazienti affetti da sordità comunicano verbalmente, senza alcuna necessità di utilizzare il linguaggio gestuale (LIS), se non in particolari e ristretti casi. La differenza tra impianto acustico e impianto cocleare è data dal fatto che il primo è un amplificatore, mentre il secondo è un elettrostimolatore che sostituisce *in toto* l'orecchio interno, interfacciandosi con il nervo acustico e trasferendo le sue informazioni al sistema nervoso centrale. L'impianto cocleare rappresenta un acceleratore di sviluppo psicofisico e intellettuale, tanto che dopo un impianto, bambini con difficoltà motorie nel giro di 15 o 20 giorni iniziano a camminare. L'applicazione della protesi è propedeutica all'impianto cocleare. Gli *step* sono quindi: diagnosi, riabilitazione, applicazione protesica, se questa non dovesse funzionare si passa all'impianto cocleare.

L'impianto è applicabile sempre quando anatomicamente c'è il nervo; in mancanza di esso si sopperisce con un dispositivo simile con delle *performance* un po' diverse¹³⁰. Per quanto attiene agli eventuali rischi di infezioni batteriche, è stato rilevato che tali casi sono stati piuttosto rari mentre si sono più frequentemente registrate rotture di tipo elettronico. Gli impianti di ultima generazione sono invisibili se il paziente non porta la parte esterna ed essendo impermeabili consentono al bambino di svolgere attività come il nuoto, in piena libertà. Tali apparecchi se impiantati in età precoce consentono al bambino di parlare nel giro di un anno con una seduta di riabilitazione settimanale.

Per quanto riguarda l'aspetto normativo, i LEA, recentemente approvati, hanno reso obbligatorio lo *screening* audiologico neonatale, mentre in passato era effettuato a macchia di leopardo. Gli auditi hanno anche auspicato che quando i LEA saranno resi operativi, si preveda di aumentare e finanziare il personale dei centri di secondo e terzo livello, anche per evitare nelle diagnosi tempi di attesa lunghi che non devono assolutamente esserci. In materia di impianto cocleare, pur trattandosi di una procedura efficace e internazionalmente riconosciuta, non vi sono norme regolatrici, ma soltanto una lettera del Ministero della s risalente a vent'anni fa, in cui si afferma che l'impianto non è

¹³⁰ In tal caso gli elettrodi non si interfacciano con il nervo ma sono appoggiati a livello del tronco.

pericoloso e può essere applicato. È stata quindi auspicata la rapida normazione della materia. Relativamente alla normativa regionale, si osserva che solo cinque regioni hanno legiferato in materia.

Per quanto attiene alla cosiddetta indennità di comunicazione, aiuto economico riconosciuto ai pazienti con sordità insorta prima dei 12 anni, pari almeno a 75 decibel, si registrano circa 40 mila casi, molti dei quali iscritti all'Ente nazionale sordi, pur trattandosi di circa la metà del totale.

Sull'importanza dell'udito nell'apprendimento del linguaggio, si è soffermata la dottoressa Carravieri che ha ricordato come per il sordo, sentire parlare e comunicare abbiano una ricaduta su tutti gli ambiti e i contesti correlati. L'udito consente infatti l'orientamento e determina lo sviluppo del linguaggio attraverso un allenamento continuo e involontario. L'acquisizione del linguaggio e della lingua prende avvio da due elementi: il bisogno comunicativo e la comprensione. L'udito non ha bisogno di essere controllato e il flusso linguistico è continuo, tanto che il bambino nella norma impara da solo, anche nel caso di limitazione uditiva. In quest'ultimo caso, tuttavia, si ha una ricaduta sulla qualità della voce che risulta non fluida, non modulata e con accentazione sbagliata, che determina difficoltà di comunicazione in ambito familiare, scolastico e successivamente nel mondo del lavoro.

La diagnosi, pertanto, necessita di una serie di figure multidisciplinari e multiprofessionali, quali l'audiometrista, l'audioprotesista, il logopedista, l'assistente alla comunicazione – fondamentale per la scuola e l'ambiente sociale - e da ultimo anche del mediatore linguistico, considerato il gran numero di pazienti extracomunitari. Occorre inoltre considerare che molti bambini affetti da sordità nel 25 per cento dei casi hanno altri *handicap* associati, che comportano ulteriori disabilità di apprendimento.

I metodi riabilitativi sono fondamentalmente due: l'oralismo, inteso fino a dieci anni fa e prima dell'impianto, come abilitazione all'ascolto, e l'integrazione visiva, intesa come interpretazione della mimica facciale e degli indizi fisici necessari per impostare i fonemi. Allo stato attuale, la terapia riabilitativa predilige l'udito, considerato che con l'impianto cocleare e la diagnosi precoce si sono ristretti molto i tempi rieducativi. Tuttavia in alcuni casi di sviluppi atipici è necessaria anche la lingua dei segni, la comunicazione aumentativa alternativa, e i metodi cognitivi, come il *Feuerstein*, che, lavorando su altre abilità, servono a strutturare il linguaggio.

Nell'oralismo i soggetti coinvolti sono tre: bambino, famiglia e logopedista, con l'obiettivo, in una visione dinamica della terapia, di crescita generale. Occorre poi considerare una serie di fattori intrinseci ed estrinseci che possono favorire la protesizzazione e la riabilitazione. Tra i fattori intrinseci, vi sono il livello del danno uditivo e la maturazione uditiva del soggetto, perché un bambino con diagnosi tardiva ha perso la memoria uditiva che va ricostruita. Occorre poi considerare lo stato neurologico, lo stato di salute generale, ma anche il potenziale cognitivo e l'età, nel senso che bisogna verificare se l'età anagrafica coincida con quella mentale.

Tra i fattori estrinseci, si annoverano la scelta del tipo di protesi o di impianto cocleare o di doppio impianto o di un impianto con una protesi, nonché la comunicazione ambientale del bambino, cioè se parla una o più lingue, e le sue esperienze educative.

Lo scambio comunicativo è fatto di fonemi, parole, strutture sintattiche, capacità di conversare stando nei tempi: un non udente rieducato tardi ha una latenza lunghissima con problemi di apprendimento che possono escluderlo dalla comprensione poetica, umoristica, ironica.

In materia di rieducazione, è stato rilevato come il non udente abbia bisogno di iniziare a leggere bene, anche prima dei tempi previsti, essendo la lettura molto più certa del flusso sonoro. Nell'intervento logopedico assume importanza anche l'aspetto formale, essendo necessario lavorare sull'articolazione, sulla produzione di parole, e sul modellamento morfosintattico. Occorre tuttavia rilevare che solo gli aspetti cognitivi del soggetto, come la sua evoluzione e la capacità di elaborare, permettono di sanare il gap tra quanto può essere insegnato e quanto si impara nella norma.

L'adolescenza rappresenta una fase delicata per il soggetto ipoacusico, considerato che la prima difficoltà che si trova ad affrontare è la velocità espressiva degli altri, che spesso non gli consente di capire e rispondere adeguatamente. Al riguardo è stato riportato l'esempio di soggetti rieducati prima oralmente, considerato che l'impianto cocleare è degli anni '90, che continuano ad avere difficoltà

espressive. Inoltre, l'adolescente vive in un mondo in cui il linguaggio è in continuo movimento, fatto di stereotipi e di espressioni lessicali, ed essendo ipoacusico ha dei ritmi scolastici molto più pesanti. Infine, è stata rilevata l'opportunità di verificare, nella fase di passaggio all'età adulta, il rischio di eventuali psicopatologie legate alle difficoltà incontrate nella crescita. La terapia deve essere quindi sempre adeguata alle necessità del paziente.

4.7 L'ipovisione in età pediatrica

La Commissione ha approfondito tale problematica attraverso un contributo prodotto dal dottor Riccardo Maggi, Responsabile del Centro di riabilitazione visiva dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù¹³¹. L'ipovisione è una condizione di ridotta capacità visiva, bilaterale e irreversibile, tale da condizionare l'autonomia dell'individuo.

È stato sottolineato come la maggior parte delle sensazioni che giungono al cervello sono di tipo visivo: in realtà, noi “vediamo” con la corteccia cerebrale.

Gli stimoli visivi che partono dall'occhio vengono tradotti in impulsi elettro-chimici e trasportati, attraverso le vie ottiche, fino al sistema nervoso centrale, dove, attraverso una operazione di elaborazione, integrazione e interpretazione, realizzano la percezione visiva.

Qualsiasi *noxa* patogena che si inserisca in questo complesso percorso può determinare ipovisione, interferendo con lo sviluppo emotivo, cognitivo e fisico del bambino.

Nei paesi industrializzati, la prevalenza della cecità è in calo, ma l'ipovisione associata a danno neurologico è in crescita, a causa dell'aumentata sopravvivenza di neonati estremamente prematuri.

Per quanto concerne le cause accertate di ipovisione in età pediatrica, è stato rilevato come esse possano essere primarie e secondarie, sistemiche o prettamente oculari e come possano variare a seconda dei continenti, delle nazioni, delle regioni e della componente socio-economica di ogni Stato. Ai fini della diagnosi degli errori refrattivi e dell'ambliopia¹³² è fondamentale l'esame della refrazione: infatti, degli occhiali ben prescritti consentono spesso una visione da vicino sufficiente per leggere un testo scolastico.

Tra le cause che determinano i vari tipi di patologie visive sono state citate l'ipossia-ischemia perinatale, i traumi, le infezioni e i disturbi metabolico-neurologici.

Tra le patologie più comuni in età infantile sono state ricordate la *cerebral visual impairment*¹³³ (CVI - ex cecità corticale), le varie forme di nistagmo¹³⁴, che si manifestano con movimenti orizzontali, verticali o rotatori del bulbo oculare e che determinano l'impossibilità di una fissazione stabile; la

¹³¹ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 16 maggio 2017, allegato. Si ricorda che il Centro di riabilitazione visiva OPBG, aperto alla fine del 2012, si rivolge a quei bambini ipovedenti affetti da gravi patologie visive già oggetto di diagnosi e trattamento fin dai primi mesi di vita e per le quali non esistano ulteriori possibilità di intervento e/o cura.

¹³² Cfr. <http://www.iapb.it/ambliopia>: patologia si sviluppa in età pediatrica, in cui la funzione visiva di un occhio è ridotta o assente senza che ci siano stati danni organici. Il cervello, non riuscendo a interpretare correttamente le informazioni, “disattiva” i segnali che provengono da un occhio. Nei bambini il danno è generalmente reversibile.

¹³³ Cfr. http://www.emedeia.it/formazione/corsi_convegni/doc_convegni/cvi_conveglio_2013.pdf : Il Disturbo Visivo di Origine Centrale (DVOC) o *Cerebral Visual Impairment* (CVI) definisce l'alterazione delle funzioni visive controllate dalle strutture retrochiasmatiche. Condizioni congenite ed acquisite di danno della corteccia visiva e/o delle radiazioni ottiche, in assenza di anomalie dell'occhio e dei suoi annessi, si presentano nel 60- 70% dei casi di paralisi cerebrale infantile.

¹³⁴ Cfr. <http://www.iapb.it/nistagmo>: oscillazione ritmica e involontaria degli occhi. Il nistagmo fisiologico è la modalità di visione degli oggetti in movimento (tipico l'esempio di una persona seduta su un treno in corsa). Il nistagmo patologico tende ad allontanare l'oggetto che si vuole osservare dal centro retinico, facendolo uscire dalla zona centrale del campo visivo.

retinopatia del prematuro (ROP)¹³⁵, il retinoblastoma bilaterale¹³⁶, la cataratta congenita, il glaucoma congenito, il cheratocono¹³⁷.

4.8 Brevi cenni su altre particolari sindromi

Per quanto attiene alla sindrome di *Rett*, può dirsi che si tratta di un disturbo similautistico dovuto a quattro geni possibili che mutano e danno microcefalia e disturbi devastanti, sia motori sia cognitivi, nelle bambine, perché colpisce quasi esclusivamente il sesso femminile¹³⁸. Come è stato rilevato, infatti, il maschio, essendo più debole geneticamente, muore prima di nascere, tranne rarissimi casi¹³⁹. Si tratta di una patologia genetica molto grave, con epilessia, con una percentuale altissima di comorbidità e una gravissima scoliosi¹⁴⁰.

La sindrome di *Rett*, per esempio, è all'interno dei disturbi classificati come F84 dall'ICD-10 dell'OMS, che fornisce la classificazione ufficiale. All'interno dell'F84, ci sono sindromi autistiche e comportamenti autistici che hanno già trovato la loro origine, come appunto la sindrome di *Rett*.

Come osservato dal professor Carlo Hanau: “dopo lo studio del MECP2 sul topo, si sta già utilizzando il farmaco, prima usato per il topo, sulle bambine, quindi, a distanza di vent'anni, sono riusciti ad arrivare al farmaco sull'uomo. Per il CDKL5, il secondo di questi geni trovato nelle bambine che non avevano il MECP2, siamo ancora fermi allo studio sul topo e occorreranno altri sette o otto anni almeno. Tutto ciò vuol dire che più si lavora e più mezzi si hanno e prima si riescono a trovare farmaci adatti”¹⁴¹.

In un bambino, la sindrome di *Asperger* non può essere rilevata quando è ancora piccolo, ma può essere constatata soltanto quando c'è la finezza del comportamento, come nei bambini «normotipici», per cui la differenza si vede con la crescita. Questo tipo di patologia, proprio per le sue caratteristiche, essendo al confine con la normalità, spesso non viene neanche diagnosticata e ciò purtroppo accade anche in Italia¹⁴². Gli individui portatori di questa sindrome, la cui eziologia è ignota, presentano una persistente compromissione delle interazioni sociali, schemi di comportamento ripetitivi e stereotipati, attività e interessi in alcuni casi molto ristretti. I bambini con la sindrome di *Asperger* conservano quindi comportamenti tipici della prima infanzia¹⁴³. Diversamente dall'autismo, non si verificano significativi ritardi nello sviluppo del linguaggio o nello sviluppo cognitivo¹⁴⁴. C'è un andamento nella certificazione che aumenta via via che sale l'età. Si sta verificando al riguardo che con l'aumento del numero dei bambini diagnosticati, sale anche il numero delle bambine che sono in genere meno gravi.

Da ultimo occorre far cenno ai disturbi specifici dell'apprendimento, che tendenzialmente non si configurano quali cause di disabilità, ma che sono forse stati negli ultimi tempi sopravvalutati sotto il profilo patologico. Si tratta dell'*attention-deficit/hyperactivity disorder* (ADHD), dislessia e/o disturbo della condotta.

¹³⁵ Cfr. <http://www.iapb.it/retinopatia-del-prematuro-rop> : la retinopatia del prematuro (ROP) o retinopatia del pretermine, in passato chiamata “fibroplasia retrolentale”, è una malattia vascolare della retina che si manifesta in neonati prematuri e si presenta, in genere, in tutti e due gli occhi, anche se può avere gradi diversi.

¹³⁶ Cfr. <http://www.ospedalebambinogesu.it/retinoblastoma#.WTgPSevjcs>: tumore maligno, geneticamente determinato, della retina; si manifesta più frequentemente nei primi 3 anni di vita, spesso alla nascita, ma può manifestarsi anche più tardivamente. Può colpire un solo occhio, ma sempre più frequentemente si osservano casi in cui la malattia colpisce entrambi gli occhi.

¹³⁷ Cfr. <http://www.iapb.it/cheratocono>: malattia progressiva non infiammatoria della cornea, che si assottiglia e si deforma, assumendo una caratteristica forma conica, rendendo la superficie oculare più sporgente di profilo.

¹³⁸ Cfr. sul punto quanto affermato dal prof. Cioni *cit.*

¹³⁹ Come rilevato dal prof. Hanau *cit.*

¹⁴⁰ Cfr. sul punto Claudia Cervelli, Fisiatra e Direttore sanitario del Centro di rieducazione psicomotoria ABILI S.r.l. di Milano., in *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 7 marzo 2017

¹⁴¹ *Ibidem* nota n. 14.

¹⁴² Cfr. sul punto le considerazioni espressa dal prof. Carlo Hanau, *cit.*

¹⁴³ Cfr. sul punto le considerazioni espressa dal prof. Carlo Hanau, *cit.*

¹⁴⁴ Cfr. sul punto http://www.asperger.it/?q=asperger_syndrome

Al riguardo è stato citato il caso dei bambini plusdotati, cioè i bambini con un alto potenziale intellettuale, che in Italia sono 500.000, il che significa che è una popolazione enorme, su cui non si dispone di informazioni specifiche, fatta eccezione per qualche grandioso talento che suona o disegna in modo egregio¹⁴⁵.

La questione, come è stato sottolineato dagli esperti, è che questi bambini, spesso a causa di un'incapacità specifica di individuazione sia da parte degli insegnanti, sia da parte dei medici, nonostante il loro alto potenziale intellettuale, vengono diagnosticati con una patologia che riguarda il comportamento. Si tratta in prevalenza di bimbi maschi, perché le femmine hanno un'intelligenza adattiva, che gli permette di comprendere l'andamento della classe e di adeguarsi, mentre il maschio resta sempre irruento, turbolento. Questo li porta chiaramente a essere classificati come disturbatori.

Al riguardo è stata citata una specifica ricerca svolta dall'IDO per conto del MIUR¹⁴⁶, dalla quale è risultato che su 1000 segnalazioni di plusdotati ne sono state confermate 510, il che pone in evidenza quale sia l'importanza della formazione in tal senso degli insegnanti.

Un altro problema è costituito in Italia dalle diagnosi di dislessia. Sembrerebbe che allo stato attuale in una classe di 25 bambini siano presenti da 4 a 7 bambini dislessici. Considerato che non vi è un'epidemia, significa che vi è un errore di valutazione.

Per dimostrare che una difficoltà di apprendimento non può essere legata unicamente a un *deficit* neurologico è stata condotta una ricerca su dodici scuole pubbliche di Roma dalla quale è emerso che, dopo una specifica formazione degli insegnanti, i casi sospetti di dislessia segnalati sono passati dai 300 iniziali a circa 70. L'ulteriore dato emerso è che la percentuale di dislessici tra i bambini iscritti a 5 anni alla prima elementare era molto più alta (14/15 %) rispetto a quella dei bambini iscritti a 6 anni (2%).

Da tali dati si è compreso che gli esiti negativi a un *test* erano dettati non da un problema intellettuale, ma da un problema di maturità. Quegli stessi bambini, se fossero andati a scuola a sei anni, non avrebbero mai avuto una diagnosi di dislessia, perché non avevano certo un problema neurologico.

Pertanto, come è stato rilevato, il primo problema da affrontare in questi casi è la clinica, cioè la valutazione diagnostica: le patologie esistono e non è nascondendole che si risolvono, ma neanche incrementandole.

La Commissione ha anche audito Elisabetta Armiato, Presidente del Movimento culturale "Pensare Oltre", che ha ricordato come vengano diagnosticati moltissimi bambini come dislessici, disgrafici, disortografici, discalculici; iperattivi ovvero affetti da *deficit* di attenzione.

Al riguardo è stato rilevato come il dato comune è che le cause di tali difficoltà sono, di fatto, nebulose e sicuramente molto incerte. Peraltro la rilevazione di questi disturbi è altrettanto incerta. Nelle scienze sociali si chiama il «numero nero».

Sono stati quindi citati i dati rilevati dal MIUR nel 2014-2015 da cui si evince che i ragazzi affetti da tali disturbi erano circa il 2,7% del totale, rispetto allo 0,7% risultante dai dati dell'indagine svolta nel 2010-2011, con un incremento esponenziale.

Le cause di tali disturbi – quando non sono legati a patologie come insufficienze mentali, paralisi cerebrali, epilessia – non sono chiare, ma la principale sembra essere il cambiamento del metodo di insegnamento di lettura e scrittura utilizzato nelle scuole elementari. Si è infatti passati da un metodo alfabetico-fonetico ad un metodo globale e visivo di impronta anglosassone.

Peraltro, il Movimento Pensare Oltre sostiene che tali problematiche - se passeggero e legate al processo di apprendimento dei ragazzi durante la crescita - non debbano essere classificate come "disturbi" e chiede che vengano fornite le prove scientifiche inequivocabili della loro reale esistenza. In attesa di queste, ritiene che debba interrompersi la relativa pratica diagnostica; richiede che vengano

¹⁴⁵ Sul punto Cfr. l'audizione del dott. Federico Bianco di Castelbianco *cit.*

¹⁴⁶ L'analisi è stata condotta su circa 300 scuole in tutta Italia attraverso la distribuzione di un protocollo affinché l'insegnante segnalasse i probabili plusdotati.

quantificati i finanziamenti pubblici usati sia per tali diagnosi, sia per tutti i percorsi alternativi individualizzati per i bambini presunti affetti da DSA. Si chiede altresì che sia verificata in ciascun bambino l'irreversibilità del *deficit* di attenzione, sottoponendolo a corretti metodi di insegnamento prima di diagnosticarlo affetto dal disturbo. Infine, il Movimento chiede che siano svolti dei confronti sulla presenza di disturbi dell'apprendimento tra ragazzi che frequentano scuole che utilizzano didattiche differenti. È necessaria quindi una maggiore collaborazione tra scuola e famiglia e che sia formato adeguatamente il personale docente anche a questo scopo.

5. Il punto di vista delle associazioni

Un punto di vista particolare preso in considerazione nel corso delle audizioni è stato quello di alcune associazioni che si occupano, in vari modi, delle problematiche relative ai minori con disabilità, per capire meglio quanto si faccia in Italia per loro, se sia sufficiente o meno, quali siano le problematiche prevalenti e le possibili direttrici su cui muoversi per affrontarle al meglio, e anche se vi siano differenze nelle varie regioni del Paese.

Per la Fondazione Ariel «Centro disabilità neuromotorie infantili», è stato ascoltato il direttore scientifico Nicola Portinaro¹⁴⁷. La Fondazione si occupa di patologie neuromotorie, con uno sguardo a 360° sul minore, basandosi sul principio anglosassone della multidisciplinarietà, con le varie figure specialistiche che si interfacciano tra di loro, trovando il nucleo centrale di connessione nella famiglia, alla quale si fornisce supporto psicologico, legale ed economico, oltre al sostegno più specificamente sanitario; inoltre, la Fondazione si occupa di finanziamento della ricerca.

La Fondazione Ariel nasce tredici anni fa con l'idea di avere un *core*, cioè un nucleo, che possa mettere insieme le diverse specialità e aiutare i bambini con patologie neuromotorie gravi dall'età neonatale sino all'età adulta. Questo nucleo fondamentale è il nucleo familiare che si trova a vivere un lutto che non è capace di gestire, con un neonato che molto probabilmente non avrà un normale sviluppo.

Al riguardo si tenga presente che non è detto che un bambino sia malato al 100 per cento: potrebbe avere un problema motorio e non psicologico o viceversa. La Fondazione Ariel si occupa, fondamentalmente, del benessere delle famiglie, supportandole nel difficile compito di gestire il bambino affetto da una grave patologia. L'idea è la gestione, l'istruzione delle famiglie, perché queste possano a loro volta sopperire in maniera non anarchica ma coordinata anche tra i due genitori allo sviluppo del bambino malato. La Fondazione, che segue quasi 2.000 famiglie, si occupa del supporto genitoriale per quello che riguarda la solitudine delle famiglie al momento della presa di coscienza della malattia, famiglie estese in cui sono ricompresi i nonni e i parenti tutti.

La famiglia viene seguita nel percorso psicologico di gestione, accettazione e sviluppo di questi bambini e anche da un punto di vista sociale, con un *vademecum* in cui sono indicate tutte le prestazioni a cui possono avere diritto: la Fondazione ne ha predisposto uno relativo alle leggi vigenti in Lombardia, anche se ha organizzato corsi in tutta Italia.

Si aiuta la famiglia a conoscere la storia della malattia, in modo da renderla pronta ad affrontare ogni evenienza, istruendola anche da un punto di vista medico. Inoltre, si cerca di dare alle famiglie anche un supporto legale. È stato però rilevato che le leggi regionali sono molto diverse, e spesso sono sbilanciate anche per questioni di disponibilità economica delle singole regioni.

L'obiettivo finale della Fondazione è far capire alle famiglie dei bambini malati, compresi nonni e fratelli, che il nipote o il fratello malato è esattamente uguale agli altri. Si pensi ad un bambino di dieci anni che nessuno porta a giocare, che bisogna imboccare, pulire, aiutare con la carrozzina, che si chiede perché è escluso.

¹⁴⁷ Cfr. Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza del 4 ottobre 2016.

Nel 2006 la Fondazione ha tenuto un corso con degli esperti internazionali, in cui sono state spiegate tutte le dinamiche psicologiche dei fratelli e come, tornando sempre al punto d'origine, le famiglie vadano istruite anche sulla gestione del bambino sano che ha un fratello disabile. Diversamente, il bambino sano è abbandonato, escluso, cresce da solo, sicuramente non avrà una stabilità, una felicità psicologica, e quindi probabilmente in futuro neanche sociale, che invece dovrebbe avere e che si meriterebbe.

La Fondazione nel *fund-raising* e nello statuto si occupa anche della ricerca: la multidisciplinarietà, che parla quindi di interconnessione, non può non comprendere tale aspetto.

Alla domanda della Presidente su cosa facciano le regioni a livello di sistema sanitario per aiutare e sostenere queste famiglie, è stato replicato che le regioni hanno un problema di gestione economica delle risorse. La gestione ideale di questi bambini dovrebbe prevedere degli investimenti enormi. In Lombardia, ed in poche altre regioni, si tende a fare il massimo e ad «investire» in questi bambini.

La gestione di questi bambini nei primi anni di vita dovrebbe essere un'aggressione riabilitativa, che sia psicologica, motoria, nutrizionale, cioè una riabilitazione in senso globale del bambino che ha avuto un problema e che nei primi anni di vita è estremamente recettivo.

Negli anni successivi, l'intervento regionale potrebbe anche diminuire, se effettivamente integrato da persone competenti, anche volontari, che possano aiutare a gestire questi bambini come aiuto domestico, a scuola.

Occorre utilizzare al meglio l'enorme risorsa del volontariato, ad esempio svolgendo appositi corsi per i volontari per gestire le patologie ed i problemi psicologici di queste famiglie.

Alla domanda, posta dalla vicepresidente Blundo, su cosa possa essere fatto per supportare la scuola e le associazioni che seguono tali problematiche, il dottor Portinaro ha replicato che le regioni dovrebbero avere tutto l'interesse ad investire in realtà che lavorano a titolo gratuito, anche solo fornendo spazi adeguati in cui formare il maggior numero di persone in grado di gestire questi ragazzi; lo stesso vale per la formazione, che ha un costo, degli insegnanti di sostegno, mentre se ne potrebbero formare molti altri tramite i corsi gratuiti della Fondazione o di istituti analoghi.

Nella stessa seduta, si è svolta l'audizione di Augusto Eugeni, Vicepresidente dell'Associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili (ANIEP)¹⁴⁸, che da quasi quindici anni si occupa di disabilità e di autismo, che è in impressionante aumento, al punto che questa sindrome può essere definita la poliomielite dei nostri giorni.

L'Associazione di volontariato ha realizzato una struttura che opera come cooperativa sociale e gestisce i servizi da offrire ai ragazzi nella scuola, dopo la scuola e quando i genitori non ci saranno più. Gestisce un terreno coltivabile nello stile della *farm community*, e applica da cinque anni la *pet therapy*, attraverso progetti per la gestione negli asili nido; inoltre, per i ragazzi che sono in grado di praticarle, organizza anche attività sportive.

Il mondo della scuola è il luogo migliore di integrazione, grazie all'avanzata legislazione nazionale. Il sano sviluppo psicofisico dei bambini e degli adolescenti normodotati passa anche attraverso l'inclusione delle persone con disabilità che entrano in contatto e condividono la propria quotidianità in classe. Il contatto e la condivisione quotidiana con bambini disabili insegnano non solo la diversità e la sofferenza, ma soprattutto l'autentica solidarietà: è un arricchimento culturale, per combattere le discriminazioni, che giungono ad avere un carattere bullistico originato dall'ignoranza e dalla mancanza di solidi riferimenti culturali e religiosi.

È di fondamentale importanza l'intervento di sostegno sociale, educativo e culturale verso le famiglie che hanno problemi a gestire il disagio dei figli minori e spesso non sanno affrontare la situazione, anche perché a volte non c'è l'accettazione del problema. Si presenta quindi il doppio

¹⁴⁸ Si ricorda che l'ANIEP è nata come Associazione nazionale invalidi esiti di poliomielite a seguito della scomparsa della polio, debellata con il vaccino, si è mantenuta come associazione a tutela dei diritti dei disabili

problema della gestione di un disabile a scuola e nell'ambito dell'integrazione sociale, per l'incapacità pratica e psicologica della famiglia ad affrontare queste problematiche.

C'è sempre il problema economico con le varie amministrazioni: il Comune non ha i fondi; la Regione ha il fondo di solidarietà, c'è la legge sull'autismo, ma non ci sono i soldi; la fondazione bancaria fa il bando, ma dà i soldi col contagocce. Quindi si è scelto di fare un progetto diretto, con l'accreditamento regionale di una cooperativa sociale, aprendo un centro diurno socioriabilitativo per soggetti autistici e con i cosiddetti disturbi pervasivi dello sviluppo e per i ragazzi, con gravi problemi di comunicazione.

La professoressa Paola Puccini¹⁴⁹, audita nella sua qualità di presidente e direttrice scientifica del Centro studi Vygotskij e di collaboratrice dell'Associazione Riabilitazione Apprendimento Onlus (ARA), specializzata in clinica delle malattie nervose e mentali, ha descritto innanzitutto il metodo riabilitativo Vygotskij e si è poi soffermata su una serie di criticità relative al percorso riabilitativo dei ragazzi disabili.

A tale riguardo ha fatto presente che non vi è soltanto un problema, che pure esiste, di risorse, ma vi è soprattutto una questione di tipo culturale e di formazione specifica nel settore, perché nei servizi pubblici non si trova frequentemente personale specializzato in questa metodica.

Un altro aspetto riguarda le linee guida dei servizi relative ai bambini con lesioni neurologiche: in genere prevedono un percorso di recupero molto veloce, basato sull'età anagrafica del bambino, mentre sarebbe utile una maggiore flessibilità, in quanto nelle linee guida è previsto che si effettuino trattamenti riabilitativi fino a 5-8 anni. Ciò non solo toglie ai bambini una parte delle loro potenzialità, ma non è neanche corretto da un punto di vista scientifico, perché, rapportando ad un bambino sano le difficoltà e i problemi di un bambino con lesioni neurologiche, bisogna dare a quest'ultimo un più ampio margine, per apprendere oltre l'età canonica quello che può realmente fare. Se il bambino entro 5 anni non è in piedi quasi sempre gli si fanno mettere i tutori, mentre invece è ancora possibile che il bambino impari a camminare facendone a meno.

Nella stessa seduta, è stato audito Nunzio Bonaccorso, Presidente dell'Associazione italiana assistenza spastici (AIAS) di Milano Onlus¹⁵⁰. L'Associazione fornisce servizi a regime ambulatoriale e domiciliare con personale altamente specializzato, in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, e a pagamento agisce dalla diagnosi clinica e funzionale alla presa in carico e terapia, fornendo servizi fisioterapici di vario genere e con diverse metodologie; sostiene, all'interno dei contesti di vita quotidiana, l'integrazione e l'apprendimento a partire dalla presa in carico della famiglia, promuovendo anche iniziative sul territorio per il miglioramento dell'ambiente e lo sviluppo dell'accessibilità.

Adotta anche terapie innovative, quali il metodo *Feuerstein*, per il quale il cervello è come un muscolo normale, e, se abilitato a certe funzioni, può migliorare la sua azione con l'aiuto di un mediatore. In Italia esiste il coefficiente di intelligenza, mentre il metodo citato non presta grande attenzione a cosa uno è capace di fare in un determinato momento, ma guarda piuttosto al potenziale di apprendimento.

Un problema rilevante è quello dell'età, per cui a 18 anni si è adulti, e quindi a 18 anni e un giorno la riabilitazione si conclude: bisognerebbe arrivare a 21 anni, con l'aiuto che lo Stato può dare, se non a 25.

Un altro problema, comune a tutte le associazioni, è quello economico. I finanziamenti pubblici, quando ci sono, sono insufficienti, quelli privati sono quasi inesistenti, e sono gli organismi direttivi delle singole associazioni che devono attivare iniziative per recuperare fondi, anche, per esempio, attraverso l'organizzazione di spettacoli di beneficenza ed analoghe iniziative.

¹⁴⁹ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 25 ottobre 2016.

¹⁵⁰ L'AIAS nacque nel 1959 da una famiglia romana che aveva un figlio con una gravissima tetraparesi spastica e insieme ad altri genitori che avevano lo stesso problema, andò all'estero ad incontrare le prime associazioni nate per poter aiutare i ragazzi disabili.

La dottoressa Antonia Madella Noja¹⁵¹, Segretario generale della Fondazione *Together to go* (TOG) Onlus, ha fornito un quadro specifico sul lavoro della Fondazione, che segue bambini con lesioni neurologiche cerebrali molto complesse dalla nascita e una serie di sindromi genetiche con grave ritardo mentale, malattie genetiche rare che hanno una ricaduta dal punto di vista dell'organizzazione cerebrale.

Un primo problema è che, nonostante l'ottima qualità della sanità italiana, l'offerta riabilitativa per questi bambini è carente, da qui è nata l'esigenza di creare la Fondazione. Un altro problema è che la Regione Lombardia (e si parla di una delle regioni dove la situazione è tra le migliori) ha dato l'accreditamento, che è solo uno *status* di qualità, ma dal 2003 non stabilisce nuove convenzioni, e quindi è stato necessario attivarsi in ogni modo per la ricerca di fondi, con cui si curano 110 bambini, di cui si segue anche l'inserimento scolastico.

La Fondazione è un centro gratuito; l'invio non è mediato dalla questione sociale-economica, ma dalla gravità della patologia e dalla tempestività dell'invio.

I genitori vengono coinvolti nella raccolta fondi, e sono invitati secondo le proprie possibilità a contribuire alla causa e ad organizzare eventi per finanziare l'associazione.

Perché investire su bambini così complessi? A parte la questione etica, una buona riabilitazione porta un grande risparmio economico, si evitano, per esempio, interventi chirurgici, con tutte le ricadute economiche, sociali, emotive e psicologiche. Il *vulnus* dell'arrivo in famiglia di un bambino con una lesione cerebrale è peggiore del *vulnus* della morte, perché la morte può essere elaborata, con un bambino con una lesione cerebrale le famiglie convivono tutta la vita, quindi è assurdo non investire su questo o far sì che supplisca il privato sociale.

La scuola italiana ha una legislazione tra le più avanzate a livello internazionale, che prevede l'inserimento obbligatorio del bambino disabile nella scuola pubblica, il cui senso non è solo etico-sociale, ma anche neurologico. Il sistema dei neuroni specchio ha permesso di comprendere che il *mirroring*, cioè il fatto che un bambino veda il comportamento di un altro bambino, modifica la sua struttura cognitiva; in una classe formata solo da bambini disabili, questo non potrebbe avvenire.

Fondamentale è coinvolgere i pediatri; la figura educativa dell'insegnante oggi non ha più la valenza di *tutor* che invece ha il pediatra, che però va formato su questi temi.

Nella stessa seduta la professoressa Anna Mazzucchi, neurologa e neuropsicologa coordinatrice della rete Gravi cerebrolesioni acquisite dei centri della Fondazione Don Gnocchi Onlus, ha centrato il suo intervento sulla problematica delle gravi cerebropatie, intese come danni cerebrali originate da trauma che abbia provocato un coma di durata variabile. Per quanto riguarda tali cerebrolesioni, il Don Gnocchi ha due strutture che si occupano di minori. Uno, a Falconara Marittima, accoglie due tipologie di bambini: ricoveri palliativi, per chi non ha più la possibilità di raggiungere un recupero; altri per un aggravamento del quadro clinico, quale quello provocato da infezioni. Poi c'è il nuovo centro Don Gnocchi di Firenze che, insieme all'ospedale Meyer, ha inaugurato il 1° marzo 2017 un reparto dedicato alle cerebrolesioni gravi infantili, per quanto riguarda soprattutto la Regione Toscana, per effettuare un percorso dal ricovero ospedaliero ad alta qualificazione professionale ad una struttura riabilitativa corrispondente.

Le cause più frequenti di trauma cranico infantile sono da incidenti stradali, cadute e aggressioni domestiche, inclusa la *Shaken Baby Syndrome* (sindrome del bambino scosso), causata dallo scuotimento violento del neonato.

Una grave criticità è rappresentata dalla mancanza di un registro nazionale per queste patologie. A ciò si oppone un'ottima competenza a livello di rianimazioni, di cui 23 strutture si sono unite per mettere a punto delle linee guida per la gestione dei bambini con grave cerebrolesione acquisita, ma la prevenzione resta l'aspetto più importante. In proposito, bisogna ricordare che già un urto a 15 chilometri all'ora può essere fatale per un bambino: tenere i bambini in braccio o metterli nel seggiolino

¹⁵¹ Cfr. Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza del 17 gennaio 2017.

senza cintura sono comportamenti da sanzionare più di quanto avvenga attualmente; è necessaria anche la prevenzione sugli sci e in bicicletta. Gli interventi di prevenzione primaria consistono nell'introdurre modifiche dell'ambiente e dei mezzi fisici (strade, piste ciclabili, luoghi di svago e strumenti di gioco che spesso non sono affatto innocui) e in interventi che modifichino i comportamenti a rischio, con programmi educazionali, campagne pubblicitarie educative, norme di legge che incidano maggiormente sulle abitudini di vita. Altro campo sul quale lavorare sono le cosiddette «famiglie agoniste» che aizzano i bambini e li inducono ad essere più aggressivi e più violenti, quindi di fatto ad esporli maggiormente a possibilità di traumi.

Fondamentale appare l'obbligatorietà per i centri di riabilitazione di possedere requisiti strutturali e competenze professionali specifiche per l'infanzia e l'adolescenza. Il bambino, soprattutto nella fase acuta, rischia non solo di non essere sollecitato adeguatamente, ma addirittura di avere delle complicanze perché la gestione intraospedaliera non è adeguata.

Sul territorio nazionale sono otto i centri più qualificati, tutti situati tra l'Italia settentrionale e quella centrale; i due centri ad altissima competenza, che si occupano esclusivamente di bambini, sono il Centro Eugenio Medea del "Bosisio Parini" di Lecco e l'Ospedale "Bambino Gesù" di Roma. Altre strutture di qualità ricoverano adulti e bambini, ma non coprono l'intero percorso riabilitativo del bambino, che quindi passa da una struttura all'altra.

C'è poi la problematica dei bambini in stato vegetativo, per i quali si avvia il percorso delle cure palliative, di cui si occupa il documento del 2013 *Cure palliative rivolte al neonato, bambino e adolescente*¹⁵² del Ministero della salute. In tali casi spesso le famiglie preferiscono portarli a casa, chiedendo l'indennità di accompagnamento con cure domiciliari, ma quando non sono in grado di sostenerli sul piano sociale o economico, li riportano nelle strutture. Di tutti i bimbi affetti da patologie che richiedono cure palliative, un terzo sono bambini con patologie oncologiche e due terzi con gravi patologie neurologiche. Purtroppo esiste un enorme dislivello di disponibilità di risorse tra regioni del nord, del centro e del sud, dove si registrano le maggiori carenze.

Occorre sensibilizzare i ragazzi nelle scuole, lavorando sul positivo, raccontare quanto è importante il cervello, dotando i giovani di conoscenze per cui decidano di non mettersi a rischio. Per quanto riguarda la famiglia e il discorso della violenza, il problema è la responsabilizzazione. Da parte dei genitori e delle mamme c'è un aumento notevole di dipendenze in generale, da alcol e da videogiochi in particolare, che alterano il senso di responsabilità. Esiste un individualismo esasperato che deteriora dal punto di vista fisico, mentale, cognitivo, morale per cui tutto quello che viene percepito come limitante diventa solo un fastidio.

In sintesi, si possono individuare alcuni punti che le associazioni hanno segnalato come particolarmente critici. Un primo aspetto è la carenza di dati, non omogenei e non rilevati in modo costante e la mancanza di registri di malattia.

Altra criticità rilevante è quella della carenza di risorse economiche, che costituiscono un problema per tutte le amministrazioni pubbliche. In parte si potrebbe ovviare con le associazioni, che generalmente forniscono un servizio su base prevalentemente volontaria. Una migliore utilizzazione di questa risorsa garantirebbe una riduzione dei costi, non solo nell'assistenza ai ragazzi e alle loro famiglie, ma anche relativamente al problema della formazione di personale competente.

Un altro ambito in cui un intervento efficiente è assolutamente necessario è la famiglia, che ha bisogno di un sostegno globale nella gestione dei figli con disabilità, in un continuo rapporto di confronto e reciproco arricchimento con il personale specializzato nella cura e nella riabilitazione; spesso però ci si scontra con la carenza di strutture che coprono l'intero percorso riabilitativo: passata la fase acuta il bambino torna a casa e alla famiglia trova gravi difficoltà ad affrontare il seguito del percorso rieducativo e l'inserimento nelle varie realtà sociali.

¹⁵² http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_580_allegato.pdf

La prima di queste realtà è la scuola, per eccellenza luogo di integrazione di questi ragazzi, il cui rientro nel percorso scolastico va iniziato contattando al più presto la scuola e gli insegnanti; ma vanno sensibilizzati anche gli alunni sani, sia nel capire la ricchezza che può essere il contatto con questi ragazzi e con le loro problematiche, sia nel lavoro sulla prevenzione, che è essenziale, con interventi educativi, norme di legge più incisive e applicazione severa di quelle già esistenti.

A fronte della presenza di valide linee guida, alcune associazioni ne chiedono però una maggiore flessibilità, in particolare relativamente alle età in cui si prevedono i vari tipi di intervento. Il problema riguarda anche il raggiungimento della maggiore età, per cui a 18 anni si diventa maggiorenni e si perde il diritto alla riabilitazione assicurato ai minori; si chiede quindi un'estensione di questi diritti ad altre fasce d'età.

L'offerta riabilitativa per questi bambini è carente in termini sia qualitativi che quantitativi: il percorso deve essere complessivo e prevedere terapie mirate, con l'obbligo per i vari centri di strutture e professionalità specifiche per i minori. Le carenze si avvertono soprattutto nel Meridione, nonostante qualche eccezione, per cui bisognerebbe garantire una maggiore omogeneità di servizi in tutto il territorio nazionale.

6. La riabilitazione delle gravi disabilità infantili: in particolare le metodiche di riabilitazione neuromotoria

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato affrontato il tema della terapia riabilitativa, fondamentale nel trattamento di molte disabilità del minore. I punti principali su cui hanno concordato gli auditi sono stati numerosi.

In particolare, molti hanno individuato come base dell'intervento riabilitativo la plasticità del cervello, cioè la sua capacità di modificarsi e di acquisire nuove modalità di funzionamento, con aree che intervengono a supplire al malfunzionamento di quelle danneggiate. Due scoperte effettuate da scienziati italiani hanno fornito importanti nozioni in questo campo. La prima, come ha ricordato il professor Cioni, è quella dei fattori neurotrofici, per cui Rita Levi Montalcini ha vinto il premio Nobel per la medicina; si tratta di mediatori chimici prodotti dal cervello del bambino se viene adeguatamente stimolato: una buona stimolazione ambientale fa generare questi fattori neurotrofici, che sono quelli riparatori.

C'è poi il sistema dei neuroni specchio, scoperto dal professor Giacomo Rizzolatti e dalla sua *équipe*, che ha permesso di comprendere come il *mirroring*, cioè il fattore imitativo del bambino, modifichi la struttura cognitiva.

Fondamentale è la precocità della diagnosi della patologia e di conseguenza dell'intervento riabilitativo, che deve essere particolarmente "aggressivo" nei primi anni di vita, quelli in cui si pongono le basi per il futuro sviluppo, per poi diminuire (anche come impegno economico da parte delle strutture pubbliche) nel corso del tempo, come ha ricordato Nicola Portinaro, direttore scientifico della Fondazione Ariel «Centro disabilità neuromotorie infantili»¹⁵³, benché sia difficile stabilire una quantità ideale dell'impegno riabilitativo.

Sempre più si è andato affermando il principio dell'approccio multimetodico, anche presso centri e strutture sorti sulla base di uno specifico metodo riabilitativo e si tende a valorizzare tecniche apparentemente lontane da quelle considerate strettamente terapeutiche, come la *farm community*, di cui ha parlato Augusto Eugeni, Vicepresidente dell'Associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili (ANIEP)¹⁵⁴, e la *pet therapy*, oltre ad attività sportive per i ragazzi che possono praticarle.

Accanto all'approccio multimetodico, è ormai unanimemente riconosciuta la necessità di un approccio interdisciplinare, che coinvolga e veda tra loro coordinate le varie figure professionali che si

¹⁵³ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 4 ottobre 2016.

¹⁵⁴ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 4 ottobre 2016.

occupano del bambino; contemporaneamente però vi deve essere una terapia personalizzata, perché ognuno è diverso, e diversi sono i quadri clinici. Il professor Cioni¹⁵⁵ ha sottolineato come il piacere nel fare le cose generi fattori riparativi per il cervello, quindi è importante fornire ai bambini una grande ricchezza di stimoli, non per bombardarli, ma per farli giocare.

La terapia deve essere globale, coinvolgendo la scuola e le strutture sociali. Centrale, in questo senso, è il ruolo della famiglia, che costituisce un punto di raccordo degli operatori che si occupano del bambino, ma anche un mediatore tra il bambino e l'esterno. La dottoressa Anna Mazzucchi¹⁵⁶ ha definito fondamentale per un percorso riabilitativo globale la cura del rientro nel percorso scolastico, se possibile, e l'osservanza delle linee guida che richiedono di seguire il bambino e la famiglia anche dopo la fase acuta.

Molti auditi hanno evidenziato come sia un problema la disomogeneità territoriale, in particolare tra nord e sud del Paese e anche la discontinuità tra le modalità di trattamento nei centri specializzati.

Un aspetto fondamentale è la formazione delle varie figure professionali coinvolte, della quale tutti gli auditi riconoscono l'importanza, e di cui quasi tutte le strutture riabilitative si occupano.

La professoressa Paola Puccini¹⁵⁷, ha riferito sulla riabilitazione neurocognitiva¹⁵⁸, su cui si basa il Centro studi Vygotskij¹⁵⁹, associazione culturale e scientifica che si identifica in un modello riabilitativo alternativo a quelli tradizionali - che riconoscono come unici strumenti terapeutici quelli farmacologici (vedi tossina botulinica), meccanici e chirurgici (tutori, interventi) - nell'ambito della riabilitazione pediatrica; a questo modello ha corrisposto un'esperienza terapeutica di oltre quarant'anni, secondo lo strumento riabilitativo noto come esercizio terapeutico conoscitivo, utilizzato nel trattamento del bambino affetto da patologie di diversa natura, comprese quelle neurologiche.

L'indirizzo neurocognitivo considera il movimento come azione, cioè come interazione del bambino con il mondo che lo circonda, ponendone in primo piano la progettualità di essere pensante. Il bambino stesso è protagonista ed attore del suo recupero, insieme a genitori e tecnici.

Carlo Perfetti è il fondatore di tale visione, costantemente tesa ad approfondire le tematiche con il contributo delle scienze biologiche e delle differenti discipline umanistiche, teoria che è da considerarsi a tutti gli effetti rivoluzionaria, in generale dal punto di vista culturale, proprio perché attinge, come del resto faceva Vygotskij, a contributi delle scienze biologiche e delle scienze umane, in particolare in ambito riabilitativo.

Tale modello della visione neurocognitiva ha avuto le sue applicazioni sia nell'adulto che nel bambino, e gli strumenti operativi sono stati sperimentati in numerose patologie infantili. Gli esercizi neurocognitivi sono infatti proponibili a qualsiasi età, dalla nascita fino all'adolescenza, e sono il risultato del ragionamento riabilitativo basato sull'osservazione e sull'interpretazione dei comportamenti del bambino, che nel corso del suo accrescimento diventano più articolati, diversificati e precisi.

A tale riguardo il Centro studi ha condotto molte analisi, con le quali sono stati approfonditi differenti aspetti delle tematiche evolutive in condizioni di normalità. Si è osservato quello che fa il bambino sano, per poter trasferire le conoscenze acquisite nel bambino con patologie neurologiche, e sono state offerte interpretazioni del tutto innovative, trasferite poi nelle condizioni patologiche. Tutto ciò ha costruito le basi teoriche sulle quali si è fondato l'esercizio terapeutico-conoscitivo in età evolutiva.

¹⁵⁵ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 21 febbraio 2017.

¹⁵⁶ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 17 gennaio 2017.

¹⁵⁷ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 25 ottobre 2016.

¹⁵⁸ Metodologia basata sugli studi dello psicologo russo Lev S. Vygotskij, sviluppata in Italia dal neuropsichiatra Carlo Perfetti.

¹⁵⁹ Il Centro si occupa di tematiche dello sviluppo e processi di recupero in età evolutiva e prevede iniziative di confronto e approfondimento tra genitori e riabilitatori: è importante che il genitore conosca cosa fa il bambino e condivida quanto apprende durante l'esperienza terapeutica, per trasferirlo nella vita quotidiana.

Tale indirizzo riconosce lo stretto legame di unità corpo-mente, mentre in riabilitazione, come anche in altri ambiti della società, spesso si persegue un modello dicotomico mente/corpo, per cui a volte conta solo la mente, altre solo il corpo. È invece importante cercare di legare le due realtà, perché il soggetto possiede questi due aspetti inscindibili.

Ciò attribuisce al bambino dignità di persona capace di organizzare azioni dotate di senso verso il mondo. La conoscenza è intrinseca nella corporeità, realizzata attraverso la modificabilità del corpo nei confronti degli oggetti, degli eventi, delle persone che circondano il bambino.

Una tale visione permette al riabilitatore di collocarsi vicino al bambino, tendendo costantemente a comprendere la realtà dall'interno. Mentre con la tossina botulinica e con i tutori si costringe il bambino a seguire un modello meccanico esterno, si cerca per quanto possibile di far capire al bambino stesso come modificare il suo corpo.

Lo sviluppo viene considerato un processo in cui si generano connessioni reciproche tra movimento, linguaggio e conoscenza, quindi sono stati studiati continui rimodellamenti in funzione organizzativa. Tutto ciò al fine di trasferire le conoscenze verso il recupero dei meccanismi biologici in condizioni di eventi lesionali.

Il Centro studi Vygotskij svolge ricerche sulle tematiche dello sviluppo e dei processi di recupero in età evolutiva, con attività di formazione per operatori della riabilitazione, in modo da favorire quelle conoscenze che caratterizzano un diverso agire riabilitativo. Intraprende anche iniziative per la diffusione della cultura riabilitativa neurocognitiva, nonché iniziative di confronto e approfondimento anche tra genitori dei piccoli pazienti e riabilitatori, con l'intento di ricercare punti di contatto tra l'esperienza terapeutica e il vissuto quotidiano. Tali incontri sono finalizzati al raggiungimento di una maggiore condivisione fra tutti gli attori del processo di recupero circa le tematiche ricorrenti nell'esperienza riabilitativa.

È infatti estremamente importante che il genitore non solo conosca quanto il bambino fa, ma condivida le conoscenze che il bambino apprende durante l'esperienza terapeutica, cercando di trasferirle nella vita quotidiana, altrimenti senza questo trasferimento ciò che il bambino impara durante le sedute riabilitative viene in gran parte neutralizzato.

Sono auspicabili contributi al Centro studi Vygotskij, finalizzati a progetti di ricerca scientifica sull'organizzazione motoria del bambino sano e con patologie neurologiche, con implicazioni per le esperienze riabilitative e pedagogiche, indirizzate verso la scuola dell'infanzia. Vi sono poi progetti per la formazione di medici (neurologi, fisiatristi, neuropsichiatri infantili) e terapisti, sia fisioterapisti che terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, progetti di formazione secondo la visione della riabilitazione neurocognitiva in età evolutiva.

Vi è infine la formazione di un archivio digitale della documentazione sull'esperienza storica della riabilitazione neurocognitiva in età evolutiva, con materiale didattico sulla teoria e sulle esercitazioni operative relative all'osservazione e al trattamento riabilitativo.

Il Centro studi Vygotskij collabora con altre associazioni culturali e scientifiche, che perseguono finalità condivise nel diffondere la visione neurocognitiva della riabilitazione, compreso l'ambito pediatrico, ed in particolare con l'ARA (Associazione Riabilitazione Apprendimento Onlus), associazione di genitori che hanno scelto un percorso di recupero secondo i principi della riabilitazione neurocognitiva.

Alla domanda posta dalla Presidente se questo tipo di metodiche riabilitative siano ricomprese in quelle previste dal SSN, è stato replicato che molti dei bambini che si rivolgono al Centro possono usufruire di alcune sedute: il problema è che, tornando nel loro territorio, il servizio pubblico spesso non è in grado di accoglierli garantendo una continuità, perché i terapisti che hanno fatto corsi di formazione, talvolta si trovano ad operare in realtà in cui si viene a creare un conflitto con il medico; il fisiatra tende a prescrivere frequentemente tossina botulinica e tutori, mentre non viene dato sufficiente spazio a questo tipo di intervento. Nel servizio pubblico c'è questo tipo di realtà, per cui spesso i bambini che scelgono questo percorso sono obbligati a ricorrere a trattamenti privati.

La professoressa Giulia Ghibellini¹⁶⁰ ha ricordato come la plasticità neurologica, ossia l'abilità del cervello di cambiare in risposta all'esperienza, sia molto elevata nei primissimi anni di vita. Diagnosi ed intervento precoci sono alla base della più alta probabilità di successo, con un ritardo nella riabilitazione subentrano schemi comportamentali o reazioni psicologiche negative dovute al continuo fallimento e alle oggettive difficoltà della vita quotidiana.

La riabilitazione neurologica è guidata dall'esperienza e dal movimento e si basa anche su interventi poco conosciuti, come il massaggio infantile, la terapia cranio-sacrale, la corretta nutrizione, l'integrazione dei riflessi primitivi o anche la musica, la danza e il contatto con gli animali, coinvolgendo la vita del bambino a 360 gradi, con terapie innovative e creando collaborazioni o svecchiando l'ambiente, ma soprattutto coinvolgendo le risorse - i genitori, la comunità - che già ci sono, ma che devono imparare a conoscersi e connettersi.

Il massaggio infantile porta ad un grande contatto fra il genitore e il bambino. Questi genitori sono scioccati, il loro bambino non si sta sviluppando in modo normale, hanno bisogno di creare l'affetto, di vedere il loro bambino felice con loro. In Inghilterra l'infermiera specializzata, l'*health visitor*, insegna ai genitori anche il massaggio infantile.

È essenziale fornire un supporto psicologico tempestivo alla famiglia, che improvvisamente si trova a gestire un bambino con problemi, offrendo consigli pratici per la gestione del bambino, per un miglioramento psicofisico ed emozionale del bambino e della famiglia. È necessario creare attorno al bambino un *network* pubblico, privato, con la casa, con la scuola, che operi con lo stesso piano di lavoro, che faccia relazioni sui progressi, che comunichi apertamente e liberamente.

In Italia, le terapie o riabilitazioni sono centrate dall'alto al basso. Se ci si concentra sulla riabilitazione di funzioni alte, come per esempio la lettoscrittura, si può avere una lentezza nei risultati e si possono verificare molti fallimenti, non solo a livello scolastico, ma anche sociale e familiare. Altro approccio è quello dal basso verso l'alto, in cui lo sviluppo del sistema nervoso parte dalla base e arriva alle capacità cognitive; in basso ci sono dei sistemi sensoriali, come il tattile, il vestibolare e il propriocettivo, che sono assolutamente fondamentali perché possano maturare le ulteriori funzioni. Per ottenere successo è necessario un intervento multidisciplinare che applichi una serie di interventi complementari, è fondamentale la multidisciplinarietà e la contemporaneità degli interventi terapeutici.

Di particolare interesse alcune forme riabilitative poco note in Italia: terapia di integrazione sensoriale, approccio DIR (*Developmental, Individual Differences and Relationship-Based*), DIR/*Floortime* e terapia per l'integrazione dei riflessi primitivi.

L'integrazione sensoriale è il processo fisiologico di interpretare stimoli sensoriali e produrre una risposta adeguata e funzionale. L'interruzione di questo processo può avvenire nel segnale di entrata, quando uno stimolo sensoriale non è registrato (il bambino, ricerca nuovi stimoli e si muove troppo) o è registrato troppo (e non discrimina ciò che è irrilevante); quando il cervello interpreta questo segnale in entrata e organizza una risposta; in uscita, durante l'esecuzione della risposta. Il risultato è sempre una risposta inadeguata nei bambini con disfunzioni sensoriali, che possono essere guidati verso uno sviluppo normale con terapie mirate. Bisogna condividere strategie tra famiglie, insegnanti e terapisti, per elaborare strategie di regolazione e co-regolazione che calmino il bambino nei momenti di crisi, e svilupparne maggiormente le capacità motorie, in modo che migliori le sue azioni e interazioni.

Il modello DIR è un metodo finalizzato a costruire un programma che aiuti a capire e supportare lo sviluppo del singolo, considerandone non solo i problemi, ma anche le abilità. Si parte dal punto in cui si trova il bambino e, attraverso interazioni con l'adulto, lo si aiuta a svilupparsi. Il DIR/*Floortime* è la stessa terapia, però svolta a terra con i bambini: il terapeuta si siede col bambino, gioca, è guidato dal bambino, e lo indirizza a sua volta.

¹⁶⁰ Consulente in materia di disabilità infantile sulle connettivo-patie e gli effetti sullo sviluppo psicofisico del bambino e fondatrice dell'iniziativa *The SeaStar Project*. Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 28 marzo 2017.

Una terza terapia è l'integrazione dei riflessi primitivi, movimenti automatici che non richiedono coinvolgimento della corteccia cerebrale e sono legati all'istinto di sopravvivenza del neonato, come ad esempio la capacità di attaccarsi per l'allattamento. Questi riflessi devono però scomparire con la crescita, meccanismo detto integrazione. La mancata integrazione è segno di un danno cerebrale: questi riflessi primitivi causano un sovraccarico del tronco cerebrale e rallentano l'ulteriore sviluppo di funzioni cerebrali e di riflessi posturali più complessi. Ciò può dare problemi di coordinazione, o inibire lo sviluppo di funzioni oculomotorie.

Si possono avere ritardi dello sviluppo, come scarsa capacità di concentrazione, disorganizzazione, enuresi, mancato controllo della vescica, fatica cronica, basso tono muscolare. A questo scopo si creano una serie di attività abbastanza normali e piacevoli in aggiunta alle terapie: l'ippoterapia, che ovviamente è più complessa della semplice cavalcata, o il *karate*; altalene diverse o il tappeto elastico.

La terapia sensoriale è portata avanti dai terapisti occupazionali negli Stati Uniti e dagli ergoterapisti in Europa, pochissimi in Italia; si sovrappongono moltissimo ai neuropsicomotricisti dell'età evolutiva, e dovrebbero lavorare con obiettivi comuni. Per quanto riguarda i riflessi, esistono dei metodi, usati principalmente dagli optometristi dello sviluppo, perché alcuni di questi sono legati ai disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Bisogna capire quando si possono fare certe terapie, in cui il bambino deve essere interattivo e quale durata possa sostenere. È un sistema molto complesso ed insegnare al genitore o agli insegnanti dell'asilo come agire potrebbe già essere altamente preventivo nei casi lievi.

Importante è il lavoro in rete tra i professionisti, psicologi, neuropsicomotricisti, logopedisti, un modello carente in Italia, come la comunicazione tra professionisti e famiglia, e la partecipazione dei genitori alle sessioni di terapia del figlio. Fondamentale è anche il lavoro in campo psicologico, sia quello svolto da un professionista, che quello quotidiano nell'ambiente di vita, agendo sull'autostima; bisogna giocare sulla forza di questi bambini, non sulle debolezze, e utilizzare i loro interessi: se amano gli animali, per esempio, fargli fare *pet therapy*.

La dottoressa Stefania Cruciani¹⁶¹ ha illustrato i principi della metodica Vojta nella riabilitazione delle patologie neurologiche del bambino, che ne valorizza le potenzialità ai fini di un'integrazione scolastica e di un successivo inserimento lavorativo. La Cooperativa si occupa molto della riabilitazione dei minori affetti da ritardo mentale, associato ad altri problemi, come disturbi dello spettro autistico o disturbo psicotico non altrimenti specificato (NAS), ma anche *deficit* motori ed epilessie farmacoresistenti.

Le patologie trattate sono anche i disturbi dello spettro autistico, del linguaggio o dell'apprendimento, il linfedema ereditario¹⁶², l'osteogenesi imperfetta, la sindrome di *Ehlers Danlos*, patologie ereditarie del connettivo.

Normalmente, nelle unità di neonatologia, ci sono tante figure, ma non è presente il fisioterapista; in terapia intensiva neonatale, fare una riabilitazione Vojta ha un significato per quello che sarà il successivo sviluppo del bambino. Per evidenziare i *deficit* in un'età precoce del neonato bastano le prove posturali e sui riflessi, fatte sul bambino già dal pediatra di base, che è pienamente in grado di fare una diagnosi di disturbo di coordinazione centrale, ma un occhio più esperto può vedere anche segni meno rilevanti.

Come previsto dalle Linee guida della riabilitazione emanate dal Ministero della salute nel 1998 e nel 2011¹⁶³, il lavoro si basa su un'*équipe* di figure professionali individuate dal medico responsabile

¹⁶¹ Neurologa – Direttore sanitario, responsabile Unità riabilitativa adulti e dismorfismi dell'età evolutiva (URA) presso la cooperativa «Vaclav Vojta» di Roma. Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* dell'11 aprile 2017.

¹⁶² <https://www.osservatoriomalattie.it/linfedema-ereditario/7180-linfedema-ereditario-il-prof-michelini-ci-spiega-la-patologia>: parziale, mancato o alterato sviluppo di alcune componenti anatomiche del sistema linfatico e si estrinseca, dal punto di vista clinico, con incremento di volume delle zone affette (generalmente gli arti inferiori e/o superiori).

¹⁶³ GU Serie Generale n. 124 del 30-5-1998 e GU Serie Generale n. 50 del 2-3-2011 - Suppl. Ordinario n. 60.

del progetto riabilitativo, ponendo al centro il bambino con i suoi bisogni e vi è un continuo interscambio nell'*équipe*, che fa crescere le competenze interprofessionali e previene anche lo *stress* da lavoro. Il progetto viene definito dopo avere esaminato in maniera globale i bisogni del paziente, le abilità e la possibilità di recupero, nonché l'ambiente del bambino, la famiglia e la scuola, ma anche le risorse e i limiti della situazione in cui vive. Gli obiettivi devono essere realistici, individuabili e misurabili nel tempo, attraverso scale di valutazione, ma soprattutto condivisi da tutta l'*équipe* riabilitativa e dalla famiglia.

Le risposte delle ASL per l'autorizzazione dei progetti sono però le più disparate, anche all'interno della stessa regione; c'è un'enorme burocrazia e frammentazione dei servizi, con procedure sempre diverse. Anche quella dell'*équipe* riabilitativa, purtroppo, è una proposta che spesso rimane formale e non viene applicata per mancanza anche di risorse.

Senza la condivisione della famiglia non si raggiunge nessun obiettivo, quindi l'*équipe* riabilitativa deve puntare all'alleanza terapeutica con la famiglia, per creare fiducia e dare sicurezza sia al bambino che ai suoi genitori e parlare un linguaggio comune anche con i servizi territoriali. Nei bambini con osteogenesi imperfetta c'è una difficoltà del genitore, che arriva a deprivarlo di normali manovre affettive, come prenderlo in braccio o coccolarlo, per non far male al figlio; parliamo di bambini che si fratturano anche solo stendendo un braccio.

Un bambino o un adolescente affetto da ritardo mentale può trarre grandi vantaggi da un progetto riabilitativo in regime semiresidenziale, che a volte si sostituisce anche alla scuola, più che da un regime ambulatoriale. La presa in carico di sei ore al giorno per sei giorni a settimana permette di lavorare sulle abilità e le autonomie del bambino. Bambini con un'età mentale di circa due anni inseriti in una prima elementare avrebbero enormi difficoltà, anche solo nello stare seduti. In un centro semiresidenziale possono effettuare terapie riabilitative appropriate e individuali, quindi fisioterapia, logopedia e terapia occupazionale; possono fare dei laboratori secondo le loro potenzialità, quindi senza richieste eccessive rispetto alla loro realtà, e attività ricreative e sportive in ambiente appropriato e protetto.

In caso di ritardi mentali medi, ci sono progetti riabilitativi che preparano all'accesso alla scuola, a volte difficili da far accettare ai genitori, ma che permettono di creare un comportamento adeguato nel bambino per inserirlo in un gruppo classe. Dopo la fine del percorso scolastico, a 14-15 anni, quando il genitore non sa come occupare il tempo del proprio figlio, trova un ambiente, che, pur continuando il percorso riabilitativo, permette una socializzazione e si possono sperimentare anche aspetti diversi della sfera emotiva, come un innamoramento corrisposto. È importante che il ragazzo disabile venga inserito nel percorso scolastico, ma altrettanto lo è che siano i ragazzi normodotati a conoscere la loro realtà, ed esistono anche progetti in tal senso.

Fra le patologie in cui la metodica Vojta ha più successo, prima di tutto c'è la paralisi ostetrica, per la quale i bambini vengono seguiti anche fino ai 12-13 anni; successi ci sono anche nella paralisi cerebrale infantile (nell'integrazione con altre metodiche), e nei disturbi di coordinazione motoria centrale.

Il dottor Vincenzo Cabala¹⁶⁴ ha fornito una descrizione dei concetti base del metodo Vojta. Uno, pertinente alla figura medica, è di natura valutativa, con una prima fase sugli aspetti diagnostici, composta fondamentalmente da tre azioni principali: la valutazione tramite sette prove posturali; la valutazione della riflessologia neonatale o riflessologia primitiva; le osservazioni e le capacità di verticalizzazione e di movimento nel bambino nel primo anno di vita, quindi dello sviluppo ontogenetico. Accanto, vi è la valutazione fisioterapica, che determina i *deficit* quantitativi e qualitativi del movimento e sulla cui base il terapeuta definirà il protocollo di trattamento.

Il metodo Vojta parla di «locomozione riflessa», la possibilità di attivare, con stimoli terapeutici imposti dall'esterno, determinate risposte motorie, che sono sempre definite e presenti nel paziente; tramite l'applicazione di questa «locomozione riflessa», possono essere raggiunti o resi nuovamente

¹⁶⁴ Fisioterapista – Unità riabilitativa età evolutiva (UREE) presso la cooperativa «Vaclav Vojta» di Roma. Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* dell'11 aprile 2017.

accessibili, anche parzialmente, schemi motori elementari nei pazienti con compromissione del sistema nervoso centrale o dell'apparato locomotore in generale, favorendo la capacità e la neuroplasticità del sistema nervoso.

Nella terapia Vojta si utilizzano prevalentemente tre posizioni con il paziente, ossia la posizione prona, quella supina e il decubito laterale. Per ogni specifico patologico, si dovrebbero definire degli obiettivi ben determinati, per potenziare l'equilibrio durante i movimenti, come il controllo posturale e la verticalizzazione del corpo, sia nella sua globalità, quindi nel bimbo in gravità, sia nelle sue piccole parti, come il braccio o il capo o il tronco.

La terapia deve essere ripetuta almeno quattro volte al giorno per 5-10 minuti, per potenziare l'attività motoria di base; i movimenti vengono così memorizzati e il bimbo può riproporli in maniera automatica durante la giornata. La terapia può essere effettuata sin dalla più tenera età. È impossibile chiedere a un bimbo di due o tre mesi o di cinque giorni il movimento di un arto in maniera volontaria, quindi si utilizzano questi complessi locomotori automatici. La terapia ha un basso costo applicativo, in quanto servono solo un lettino e le capacità del fisioterapista e riduce la presenza del paziente e della famiglia nei centri di fisioterapia: viene insegnato alla famiglia o ai *caregiver* a eseguire varie attività a casa.

Il metodo Vojta è integrato ad altri metodi riabilitativi e prende in esame il bambino nella sua globalità e nella sua complessità. Inoltre, è specifico, con obiettivi che rispondono a uno specifico patologico, ed è progressivo, perché si modifica in funzione degli obiettivi raggiunti, ma soprattutto è adattabile alle esigenze e alle necessità del bimbo. Altre tecniche proposte sono la mobilizzazione *stretching*, la ginnastica posturale, gli esercizi di carico propriocettivi e l'idrokinesiterapia, nonché altri approcci, quali la psicomotricità o la terapia occupazionale, che rendono motivante il gesto che si riesce a compiere.

La terapia Vojta aiuta fortemente la competenza dei genitori, che partecipano attivamente al programma terapeutico, apprendendo la tecnica, e fa sì che la famiglia sia consapevole del quadro patologico e la tranquillizza sulla possibilità di far qualcosa di attivo per il figlio. Occorre prestare attenzione non solo ai bisogni del bambino, ma a quelli di tutta la famiglia, che è una costante nella vita del bimbo, mentre le strutture e il personale sanitario possono cambiare.

La dottoressa Antonia Madella Noja¹⁶⁵ ha affermato che l'unica vera cura per gravi patologie come sindrome di *Williams*, sindrome di *Down*, sindrome di *Noonan*, è la riabilitazione di tipo neuropsichiatrico, accompagnata dalle terapie farmacologiche necessarie. La riabilitazione di questi bambini deve essere complessiva: motoria, comunicativa, cognitiva e così via. Servono anche terapie mirate: i bambini con alimentazione assistita devono essere connessi ad ospedali in cui questo aspetto è conosciuto; la questione visiva per un bambino che ha una cerebrolesione deve essere trattata come neurovisiva, e non oculistica; è necessario collegarsi con dentisti che conoscano le problematiche complessive relative alla bocca.

La riabilitazione richiede un intervento massiccio e di alto profilo: si tratta di riorganizzare reti neurali, ed il lavoro di ricostruzione deve essere intenso, ben strutturato e continuato nel tempo; quando queste reti sono lese fin dalla nascita, manca un corredo precedente su cui lavorare, ed è grave la carenza dell'offerta riabilitativa per questi bambini nella sanità pubblica, in termini sia qualitativi che quantitativi, mentre le neuroscienze hanno dimostrato che la quantità, cioè l'esporsi in maniera continuativa a stimoli significativi, fa la differenza nella ricostruzione delle reti neurali.

La cura di questi bambini deve essere complessiva: riabilitazione motoria perché hanno danni motori; riabilitazione comunicativa perché hanno problemi di linguaggio, comunicazione, espressione facciale; riabilitazione cognitiva perché ci sono possibilità di riorganizzare delle capacità cognitive, e così via.

¹⁶⁵ Segretario generale della Fondazione *Together to go* (TOG) Onlus. Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 17 gennaio 2017.

Anche la scuola ha un forte ruolo riabilitativo da svolgere, grazie anche al *mirroring*, il sistema dei neuroni specchio: nella scuola pubblica italiana i bambini si mescolano e si interfacciano, cosa che non accadrebbe in una scuola frequentata solo da bambini con disabilità.

L'intensità dell'intervento riabilitativo e la sua completezza qualitativa possono modificare la struttura cerebrale; questo non vuol dire che un bambino cerebroleso grave si normalizzi, ma è possibile ottenere notevoli miglioramenti.

La dottoressa Laura Beccani¹⁶⁶ ha richiamato le già citate Linee-guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione, dove si descrivono i tre livelli dei servizi: il primo è costituito dai cosiddetti «livelli territoriali»; il secondo è il livello ospedaliero, che raggruppa il bacino regionale; il terzo accentra le disabilità più complesse e ha risonanza sul territorio nazionale. Il centro di terzo livello si occupa della valutazione delle disabilità motorie, con una *équipe* formata da varie figure professionali - fisiatrici, chirurghi, psicologi, psicanalisti e fisioterapisti - , che accompagna i territori nell'identificazione della diagnosi e della prognosi funzionale e nella stesura dei piani di trattamento riabilitativo, utilizzando vari strumenti: fisioterapia; progettazione e valutazione di ortesi e ausili; chirurgia funzionale, che spesso precede o accompagna l'acquisizione delle funzioni; inoculi di tossina botulinica o introduzione della pompa al baclofene. L'intento non è di curare il bambino, ma migliorare la sua qualità di vita e le sue funzioni.

Per il professor Adriano Ferrari¹⁶⁷, la riabilitazione cerca di far recuperare al meglio il bambino con disabilità gravi, ma anche se non è possibile restituire la normalità, si possono recuperare funzionalità e capacità. La riabilitazione non comporta la guarigione: il bambino con paralisi cerebrale sarà più efficiente, più autonomo, più capace di autodeterminazione, ma la patologia permane. La diagnostica mostra la lesione, ciò che è stato perso, danneggiato o compromesso, e partendo da questo dato negativo, si deve puntare sul positivo, lavorando su quello che è rimasto.

La riabilitazione di questi bambini non può prescindere dalla conoscenza della loro capacità di apprendere, per capire quale sia la forma migliore per insegnare. Per esempio, non apprendono i movimenti normali, ma apprendono gli scopi, apprendono le strategie, le soluzioni alternative: per questo bisogna capire quali sono in un bambino i punti critici e quelli su cui investire. Non basta rieducare il bambino disabile, ma è determinante fare contemporaneamente un'operazione su tutti gli altri.

Ci sono tanti approcci terapeutici: c'è chi si occupa solo del sistema nervoso, chi solo dell'apparato locomotore, chi solo del sensoriale. Alcuni strumenti, i farmaci, la chirurgia e le ortesi, possono migliorare le proprietà del cervello, che resta l'interlocutore, ma con cui si parla anche attraverso l'apparato locomotore. Correggendo un piede torto, il bambino non guarisce, ma il suo stile di cammino lo fa migliorare in resistenza, sicurezza, velocità, autonomia.

Bisogna stare attenti all'abuso della parola «terapeutico», per cui tutto diventa terapia: il gioco diventa ludoterapia; l'acqua idroterapia; il cavallo ippoterapia. Terapeutico è ciò che produce un cambiamento, in qualche modo previsto e misurabile, oggettivo e replicabile in altri soggetti.

La terapia non è per sempre, quando non osserviamo più cambiamenti significativi bisogna usare il termine «assistenza», che dura per tutta la vita. Il passaggio fra terapia ed assistenza è molto complicato, perché, mentre esiste un Servizio sanitario nazionale che permette ad ogni cittadino italiano di arrivare a certi livelli di assistenza, non esiste un servizio sociale nazionale: l'assistenza è compito degli enti locali, e da un comune all'altro il tipo di assistenza che si riceve può essere completamente diverso. Non essendoci l'interfaccia fra Servizio sanitario nazionale e un servizio di assistenza, si continuano ad «elemosinare» terapie, quando invece è necessaria un'assistenza.

¹⁶⁶ Fisioterapista presso l'IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia. Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 31 gennaio 2017.

¹⁶⁷ Direttore dell'Unità di riabilitazione delle gravi disabilità infantili dell'età evolutiva (UDGEE) del Dipartimento materno infantile. Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 31 gennaio 2017.

Il sistema nervoso del bambino ha grandi capacità sostitutive. Nelle lesioni cerebrali dell'adulto esiste la combinazione emiplegia-afasia, mentre nel bambino la funzionalità del linguaggio viene spostata in qualche altra area del cervello. Per alcune grandi macro-funzioni, quindi, abbiamo una possibilità di recupero notevole.

Il bambino emiplegico ha una metà del corpo paralizzato o comunque che funziona male e un'altra metà conservata. È impossibile che la metà paralizzato impari a muoversi e a funzionare esattamente come la metà conservata, però il cervello sa che una metà del corpo funziona meno bene e investe sulla metà conservata e cerca delle soluzioni, spesso con un'architettura completamente diversa rispetto a quella della "normalità". Il recupero c'è sempre, è un recupero che affronta gli stessi problemi del bambino normale e li risolve in modo diverso. Dobbiamo giocare con le carte che questi bambini hanno in mano: il repertorio del movimento, la capacità di analisi percettiva, l'interesse, la partecipazione, la capacità di apprendimento, di trasferimento di quello che ha preso da un ambiente all'altro, di autodeterminazione, anche la curiosità diventa un elemento importante.

A volte, la scelta di iperspecializzare la mano conservata è la scelta migliore per il cervello, anche se diventa un limite al recupero, come nel caso di bambini che sanno farsi il nodo alle scarpe con una mano sola, mentre l'altra mano è come se non esistesse. Al contrario, esiste una tecnica detta «*constraint-induced movement therapy*», che consiste nel penalizzare momentaneamente la mano conservata perché non si iperspecializzi troppo rapidamente a spese del recupero di quella plegica. Tuttavia, si può fare solo con una piccola categoria di bambini che hanno effettivamente grandi possibilità di recupero della mano plegica.

Gli Stati Uniti hanno alcuni centri socialmente aperti a tutti, dove ci sono associazioni che sostengono la vita dell'ospedale, che ospita e cura tutti i bambini; in altre situazioni, invece, il livello raggiungibile è legato al ceto sociale. Di tutte le componenti della medicina la riabilitazione è quella più umanistica: l'Italia è più forte degli Stati Uniti e di altri paesi perché dà valore all'uomo in quanto tale, non in quanto produttore. I paesi del nord Europa sono più attrezzati dal punto di vista degli ausili, ma più arretrati nella cura della persona. Molti bambini potrebbero essere autonomi, camminare, ma nessuno investe sulla persona, investono sulla carrozzina; in Italia si investe sulla persona in modo globale e grazie alle norme sull'integrazione scolastica i ragazzi abili convivono con bambini disabili.

Aspetti positivi del nostro sistema sanitario sono l'elevata qualità dei centri d'eccellenza e la loro competitività, la libertà per le famiglie di scegliere da chi farsi curare e la visione della famiglia come risorsa. Ma tutti questi aspetti hanno una doppia faccia: la competizione può rivelarsi un danno, se è una gara a chi fa le maggiori promesse; la libertà di scelta diventa fonte di dubbio e incertezza, per genitori che spesso si chiedono se stanno scegliendo correttamente.

A volte si creano delle alleanze (perverse) fra famiglia e sistema sanitario: la famiglia chiede la terapia e il sistema sanitario la dà, però nessuno prende in considerazione il bambino che la riceve e i suoi diritti, che vanno rispettati: occorre insegnare loro a decidere per se stessi, perché poi diventeranno adulti. A quel punto le famiglie si sentiranno abbandonate: i servizi per adulti sono creati per le acuzie, mentre siamo in presenza di bambini divenuti adulti che hanno una condizione di cronicità.

Bisogna anche considerare l'aspetto della società multi-etnica: la disabilità è diversa in altre nazioni, è diversa al maschile o al femminile, o in base a numerose altre varianti culturali, per cui la riabilitazione non può essere la stessa per tutti.

Beatrice Lorenzin, Ministra della salute¹⁶⁸, ha ricordato che è all'attenzione della Conferenza Stato-regioni il documento «Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico-adolescenziale», che, nella sesta delle dieci linee di intervento, si occupa proprio della riabilitazione in età evolutiva¹⁶⁹.

¹⁶⁸ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 28 febbraio 2017.

¹⁶⁹ <https://www.msdsalute.it/notizie-detail.xhtml?code=tcm:4148-637164>

Alcune novità in tema di riabilitazione sono state introdotte dal decreto di aggiornamento dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA)¹⁷⁰, benché, come specificato nel paragrafo 2., questi non possano specificare i metodi riabilitativi più efficaci.

Relativamente all'area sociosanitaria domiciliare, ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale in generale, gli articoli 27 e 30 del decreto prospettano la definizione di un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato in collaborazione con la persona e la sua famiglia e la realizzazione del programma attraverso l'erogazione di tutte le prestazioni necessarie, eseguite mediante metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. Vengono garantiti trattamenti specificatamente abilitativi e riabilitativi, intensivi (per almeno tre ore al giorno) ed estensivi (almeno un'ora al giorno), in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche e finalizzati al recupero e al mantenimento dell'autonomia in tutti gli aspetti della vita. È evidente che quest'aspetto, che riguarda in generale l'assistenza e il *training* per una persona disabile, è essenziale nella diagnosi precoce e nell'intervento sul minore e sul bambino, perché riuscire ad agire tempestivamente, in seguito alla diagnosi, permette, in tutto ciò che riguarda la riabilitazione, un recupero funzionale molto importante e, a volte determinante, nella formazione del bambino e nelle fasi successive.

Una particolare attenzione è dedicata agli interventi psicoeducativi e socioeducativi, di supporto alle autonomie all'attività della vita quotidiana; l'obiettivo principale di un intervento nei confronti della persona con disabilità, soprattutto del minore, è la conquista della massima autonomia possibile, innanzitutto nella gestione della propria vita quotidiana e delle attività di base.

Per tutti i disabili gravi o con gravissime difficoltà di movimento o di comunicazione sono stati introdotti ausili per la mobilità personale, per esigenze di igiene personale o per il trasferimento in altri ambienti; ausili per la cura e l'adattamento alla casa; apparecchi acustici di ultima generazione per le persone con sordità preverbale e periverbale. Specifica attenzione è stata dedicata all'individuazione delle caratteristiche degli apparecchi destinati ai minori.

Per quanto riguarda l'assistenza specialistica ambulatoriale, nell'area della medicina fisica e della riabilitazione, sono state ridefinite ed elencate tutte le prestazioni di valutazione della disabilità, indispensabili per costruire un adeguato programma riabilitativo.

La professoressa Claudia Cervelli¹⁷¹ ha ricordato che non sempre, dopo la riabilitazione, si rientra nei canoni della normalità, bisogna quindi puntare sul miglior inserimento sociale possibile. Il metodo della professoressa Morosini, applicato dal suo centro, pone il paziente al centro del percorso riabilitativo; al di là di una metodica specifica, stabilisce un programma creato su misura, cercando di capire come alcune metodiche riabilitative possono essere associate fra di loro.

Un buon riabilitatore dovrebbe conoscere e applicare svariati metodi riabilitativi; inoltre bisogna considerare anche un potenziamento cognitivo neuropsicologico, perché problematiche neurologiche motorie, e un'insufficienza intellettiva o un *deficit* neuropsicologico, del linguaggio o altro, sono spesso associate. Tutte le metodiche riabilitative attuali hanno valide basi scientifiche, bisogna quindi scegliere quelle più adeguate.

L'intervento riabilitativo va inteso in senso molto ampio, e talvolta i pazienti con patologie croniche, vanno seguiti per anni o anche per decenni. Questo va a scontrarsi con il Servizio sanitario nazionale, che in genere fornisce due o tre ore a settimana e solo per qualche anno, e quando la patologia viene definita più o meno stabilizzata, le prescrizioni terapeutiche vengono limitate. Diventa quindi necessario trasmettere il programma ai parenti, agli amici, ai volontari e far sì che il bambino viva tutta la giornata inserendo la terapia nella quotidianità.

¹⁷⁰ Su cui v. *infra*, n. 2.2.

¹⁷¹ Fisiatra e Direttore sanitario del Centro di rieducazione psicomotoria ABILI S.r.l. di Milano. Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 7 marzo 2017.

Il professor Luigi Piccinini¹⁷² ha richiamato il «Manifesto per la riabilitazione del bambino»¹⁷³, redatto dal Gruppo italiano per la paralisi cerebrale infantile e pubblicato nel 2000, in cui si dice che «la riabilitazione è un processo complesso, teso a promuovere nel bambino e nella sua famiglia la migliore qualità di vita possibile con azioni dirette e indirette, e si interessa dell'individuo nella globalità fisica, mentale, affettiva, comunicativa e relazionale»: non può esistere una riabilitazione parcellizzata del bambino, che va considerato nella sua globalità, coinvolgendo il contesto familiare, sociale e ambientale. Bisogna quindi creare un progetto riabilitativo che prenda in considerazione tutti questi aspetti negli ambiti della rieducazione, dell'assistenza e dell'educazione.

Nei problemi neurologici ci sono tre tipi di danno: il danno primario è la lesione neurologica in sé; il danno secondario è una conseguenza a carico di sistemi dipendenti dalla lesione, che porta una perdita o una mancata acquisizione di abilità; il danno terziario è l'insieme di complicanze a carico di altri apparati. Perché la riabilitazione abbia un senso deve agire su una potenzialità di cambiamento; all'inizio agisce sulla disabilità e sull'*handicap* e sul danno secondario, cercando di prevenire il terziario.

La riabilitazione infantile e dell'adulto sono diverse. Il paziente adulto va rieducato a recuperare uno schema motorio, un movimento, una funzione, che il suo sistema nervoso aveva già memorizzato; nel bambino invece c'è un sistema nervoso a cui insegnare tutto *ex novo*.

La presa in carico del bambino con lesione neurologica consiste di vari momenti: diagnosi, prognosi e terapia. L'*équipe* terapeutica deve interfacciarsi con il territorio e la scuola, la riabilitazione deve andare sul territorio, dove il bambino vive la maggior parte del tempo.

Per quanto riguarda l'aspetto motorio in senso stretto, si parla di terapia riabilitativa, fisioterapia, riduzione della spasticità, correzione dei problemi ossei dovuti ad anomalie posturali; e dopo una certa età più che altro si tratta di mantenere i miglioramenti ottenuti.

Servono delle scale valutative, che diano valore al trattamento in corso e facciano capire come stia andando il trattamento. Uno degli strumenti utilizzati più frequentemente è la *Gait Analysis*, l'esame computerizzato del cammino, che permette di quantificare obiettivamente i problemi motori, articolari, di cinematica e cinetica, per valutare nel tempo l'evoluzione del quadro.

Un altro problema è la comunicazione. Negli Stati Uniti il primo obiettivo del riabilitatore è favorire la comunicazione del bambino, quindi bisogna individuare uno strumento informatico che il bambino sia in grado di manovrare in autonomia e gli permetta di interagire in ambiente scolastico, familiare, con gli amici.

In sintesi, i compiti del riabilitatore sono: definire gli obiettivi del trattamento; identificare i problemi del paziente, tenendo presente che si tratta di una persona in crescita; analizzare gli effetti della crescita e considerare altri trattamenti, compreso il non trattamento (non è obbligatorio fare qualcosa a tutti i costi) e, trattare il bambino globalmente, anche in connessione con la famiglia e l'ambiente di vita. La formazione del personale è essenziale.

Infine, ci sono i trattamenti robotizzati, con varie funzioni: per la riabilitazione robotizzata del cammino, per la riabilitazione dell'arto superiore, per il trattamento riabilitativo in realtà virtuale. Questo piace molto sia alle famiglie che al bambino, che risulta molto più coinvolto, e deve essere considerato non un'alternativa al trattamento classico, ma come un'integrazione. Il trattamento riabilitativo in realtà virtuale è come un grande videogioco: il bambino cammina su un *tapis roulant* e interagisce spostando il carico, aumentando la velocità e coordinando il passo con i movimenti degli arti superiori, lavorando molto sull'equilibrio, la simmetrizzazione del passo e del carico. Nel bambino con disturbi a livello del cervelletto, quindi atassia, disturbi dell'equilibrio, si ottengono ottimi risultati.

Per la riabilitazione robotizzata del cammino, esiste il *Lokomat* (un esoscheletro robotizzato controllato elettronicamente), che serve per migliorare alcuni parametri del cammino, come della

¹⁷² Medico chirurgo specialista in Medicina fisica e riabilitazione, Responsabile U.O.C. Riabilitazione funzionale, nonché Responsabile U.O.S. Riabilitazione pediatrica post-chirurgica presso l'Istituto scientifico «E. Medea» – Bosisio Parini (LC). Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 21 marzo 2017.

¹⁷³ http://www.sinpia.eu/documenti/doc/MANIFESTO_PER_LA_RIABILITAZIONE_DEL_BAMBINO-2000.pdf

lunghezza del passo, la simmetrizzazione tra passo destro e passo sinistro. Il trattamento robotizzato per l'arto superiore va sempre integrato con altri trattamenti, associandovi la terapia occupazionale, che insegna ad applicare il movimento di prono-supinazione dell'avambraccio nella realtà. Bisogna distinguere fra l'azione, che anche una macchina può fare, e il gesto, che è l'azione rivestita del contesto psicologico che solo il riabilitatore può fornire.

Qualsiasi trattamento riabilitativo non va tenuto rinchiuso nel *box* di fisioterapia, l'obiettivo deve essere quello di aiutare il paziente a raggiungere miglioramenti nella partecipazione nel mondo reale, superando, minimizzando e adattandosi alle barriere ambientali.

Fondamentale è l'interazione con il territorio. Esiste un problema di discontinuità e disomogeneità territoriale. Spesso si fanno degli ottimi trattamenti nelle strutture, ma poi quando il paziente torna sul territorio, trova ben poco, e rischia che quanto è stato realizzato con un trattamento di riabilitazione intensivo vada perduto. In alcune strutture del sud, oltre ad una problematica di scarsa preparazione, si punta molto sulla quantità; bambini già grandi, con minime potenzialità di cambiamento, fanno sei trattamenti alla settimana, mentre è inutile investire in obiettivi che dopo una certa età non è più possibile acquisire; inoltre, dovrebbero essere diffuse in maniera più capillare le *Linee guida per le paralisi cerebrali infantili*¹⁷⁴, con lo scambio di informazioni ed eventualmente la realizzazione di un controllo capillare in telemedicina. Comunque, non tutti i centri in Italia possono avere certi strumenti molto costosi; bisogna creare un'interazione virtuosa tra ospedali, centri di riabilitazione e territorio, e sarebbe bene creare delle convenzioni tra centri più attrezzati del nord e ospedali del sud, in modo da vedere regolarmente i bambini nel loro territorio, e non sottoporre intere famiglie a lunghi viaggi.

La dottoressa Lucia Mazzi¹⁷⁵ ha ricordato che i disturbi del neurosviluppo considerati dal *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-V), quali disabilità intellettiva, disturbi della comunicazione, spettro autistico, iperattività e *deficit* di attenzione, disturbi specifici dell'apprendimento, disturbi motori, hanno attualmente come unica risposta il trattamento riabilitativo basato sulla plasticità del sistema nervoso centrale, che attiva nuove reti neuronali ed è presente soprattutto nella primissima infanzia; un trattamento riabilitativo tempestivo può prevenire o evitare decorsi invalidanti.

Si devono comprendere i meccanismi e i processi che condizionano l'evoluzione patologica e la risposta riabilitativa deve essere dinamica, in un lavoro di gruppo basato non su un solo metodo, ma sulle necessità del bambino e modificabile nel rispetto della sua evoluzione, con interventi di durata e frequenza necessaria e non con cicli programmati ed integrazione di approcci di supporto come osteopatia cranio-sacrale, optometria e altro, come *pet-therapy* e ippoterapia.

Gli interventi di riabilitazione non sono sempre aggiornati con le nuove ricerche scientifiche, mentre è necessario monitorare le terapie efficaci e i loro esiti, per poterle promuovere e insegnare anche nei corsi universitari. Inoltre, in Italia alcuni approcci riabilitativi si conoscono solo da pochi anni, come il *Prompt* (approccio mirato al trattamento dei disordini dello *speech*), la *sensory integration*, i riflessi integrati, il DIR.

Purtroppo, i bambini ricevono risposte insufficienti per i propri bisogni e nel servizio pubblico molti restano in lista d'attesa per mesi o anni e le famiglie si trovano a ricorrere sempre più al privato, con costi rilevanti; inoltre, la gestione tardiva o inappropriata o il mancato intervento determinano il peggioramento della prognosi.

Sono stati realizzati dei progetti che richiamano questa rieducazione su base comunitaria: il «Progetto Emma», per la rieducazione motoria attraverso l'apprendimento dello sci; il progetto «*In-book*, libri in simboli» a Sommacampagna, Verona, per portare il piacere della lettura a tutti i bambini,

¹⁷⁴ <http://www.sinpia.eu/atom/allegato/1298.pdf>

¹⁷⁵ Terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva e logopedista presso la U.O.S. di Neuropsichiatria infantile della Ulss 22 Distretto Bussolengo-Verona. Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 28 marzo 2017.

anche a quelli con comunico-patie. Entrambi sono progetti creati dall'interazione tra famiglie e strutture di vario genere, da quelle sportive alle biblioteche.

Per la professoressa Elisa Maria Fazzi¹⁷⁶ il percorso riabilitativo va individuato in base sia all'età che alla funzione maggiormente compromessa, in base alle citate Linee guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione, stabilite dalla Conferenza Stato-regioni e le raccomandazioni per la riabilitazione dei bambini con paralisi cerebrale, della Commissione Intersocietaria SIMFER-SINPIA (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa e Società italiana di neuropsichiatria infantile)¹⁷⁷. Nelle raccomandazioni si dice che il trattamento deve essere tempestivo, cioè appena le condizioni del bambino lo consentono, e intensivo, che non vuol dire sovrastimolo, ma frequenza del lavoro. Naturalmente, è molto importante che sia continuativo e centrato sulla famiglia.

Un campo che ha dato all'Italia particolare soddisfazione è lo studio delle problematiche neurovisive nei bambini con paralisi cerebrali, che ha portato alla fondazione di alcuni centri di riabilitazione visiva per bambini con lesioni cerebrali. È un tema estremamente importante, anche perché una riabilitazione basata sulle funzioni visive dai primissimi mesi di vita facilita l'interazione con la mamma.

Riguardo a come impostare terapie intensive e precoci, vi sono da un lato terapie *evidence-based*, che permettono di intervenire prima che si sia ridotta la plasticità cerebrale, dall'altro metodi come la teleriabilitazione. Vi è un progetto sperimentale, soprattutto dell'arto superiore, in cui è stata usata la terapia dell'imitazione (*action observation treatment*), messa a punto partendo dal sistema *mirror*, che non richiede la presenza continua di un terapista vicino al bambino, ma può essere fatta anche a distanza. Tale sistema permette di svolgere le terapie in casa, facendo delle sedute in ospedale una volta a settimana e altre quattro in teleriabilitazione.

7. Le nuove prospettive della riabilitazione neurologica: stimolazioni intracerebrali e cellule staminali

I progressi della medicina e nel dettaglio di quella branca denominata neuroscienze¹⁷⁸ determinano continui progressi e nuove speranze nelle prospettive di cura e riabilitazione dei bambini malati.

La Commissione ha approfondito la tematica delle stimolazioni intracerebrali nel corso dell'audizione della professoressa Letizia Leocani, associata di neurologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele, e responsabile del Centro di stimolazione magnetica intracerebrale (MagICS) dell'Ospedale San Raffaele di Milano e della dottoressa Maria Grazia Natali Sora, neurologa e neuropediatra presso l'Ospedale San Raffaele di Milano¹⁷⁹.

In particolare, sono stati considerati gli aspetti della neuromodulazione basati sulla possibilità di potenziare la plasticità cerebrale che è molto sviluppata proprio nell'età infantile. La premessa è che si tratta di un approccio di tipo sperimentale, considerato che in Italia tali metodologie di riabilitazione non sono ancora riconosciute dal SSN. A tale proposito è stato ricordato che in altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti le assicurazioni concedono rimborsi per tali metodiche riabilitative per la terapia della depressione maggiore che non abbia risposto a singole terapie farmacologiche.

Le metodiche considerate sono costituite dall'elettrostimolazione e dalla stimolazione magnetica cerebrali. È stato premesso che i relativi studi sono stati effettuati su persone adulte prima di passare alle applicazioni in soggetti in età infantile che, allo stato attuale, sono meno del 3 per cento nell'ambito degli studi internazionali dedicati a tali metodiche.

¹⁷⁶ Direttore U.O. di Neurologia e Psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, ASST - Spedali Civili di Brescia e professore ordinario di Neuropsichiatria infantile presso l'Università degli studi di Brescia. Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 4 aprile 2017.

¹⁷⁷ <http://www.sinpia.eu/atom/allegato/1298.pdf>

¹⁷⁸ Le neuroscienze (o neurobiologia) sono l'insieme degli studi scientificamente condotti sul sistema nervoso.

¹⁷⁹ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 14 marzo 2017.

Prima di decidere la terapia riabilitativa di qualsiasi soggetto sia esso adulto o bambino, bisogna considerare la fase del danno, l'entità della lesione, l'età del paziente. Occorre infatti tener conto che a qualsiasi età il *deficit* neurologico determinato da un danno è conseguenza del bilancio fra i meccanismi di evoluzione del danno e quelli di riparazione. Al riguardo è fondamentale definire la riserva funzionale del cervello leso per sapere come utilizzare quanto è rimasto.

La professoressa Leocani ha fatto l'esempio dell'*ictus* acuto nell'adulto che causa una lesione cerebrale, rispetto alla quale occorre considerare in quale fase ci si trova: nelle fasi iniziali vi è una esagerata attività neuronale mentre in quelle sub-acute e croniche vi è una ridotta attività neuronale¹⁸⁰.

Per valutare un esempio di lesioni in un'area motoria occorre considerare i due emisferi cerebrali, che sono in cooperazione e talvolta in antagonismo tra loro, per comprendere l'estensione della lesione e capire quanto del tessuto circostante potrà partecipare al recupero e quanto coinvolgerà l'emisfero opposto. Nell'età infantile il cervello è in continua evoluzione e le tecnologie oggi disponibili consentono di mostrare le connessioni tra aree cerebrali e le proiezioni tra area motoria e midollo spinale, che si verificano nell'età dello sviluppo.

Uno stesso danno cerebrale può determinare in un soggetto adulto una emiplegia, perché l'intera area motoria di un emisfero è andata perduta, mentre in un bambino che ha una plasticità diversa vi è la possibilità di poter controllare con un solo emisfero i movimenti di entrambe le mani.

Passando in concreto alle tecniche di neurostimolazione, è stato rilevato come esse consentano di attivare una determinata area del cervello, valutandone gli effetti nell'immediato. Vi è la possibilità di attivare neuroni con correnti elettriche e/o campi magnetici: si tratta di terapie non invasive né dolorose che, tuttavia, vanno svolte da professionisti¹⁸¹.

Con la stimolazione è possibile verificare anche in soggetti sani quali siano le connessioni, a livello cerebrale, tra le varie aree coinvolte nel movimento degli arti superiori¹⁸².

Le nuove tecnologie consentono ad esempio di aumentare l'eccitabilità di un'area cerebrale attraverso l'elettrostimolazione sulle aree di interesse che, nel caso di specie, sono le aree motorie. È possibile, pertanto, aumentare l'attività di un'area motoria che si vuole potenziare e diminuire l'attività motoria dell'emisfero antagonista, nel caso in cui sia iperattivo. È quindi fondamentale sapere come dialogano i due emisferi interessati per utilizzare al meglio tale metodica riabilitativa.

È stato ricordato come l'elettrostimolazione sia stata applicata anche a bambini sani per insegnargli ad eseguire compiti di precisione motoria con la mano sinistra, nel caso di soggetti destrimani e valutarne dopo alcune sedute di elettrostimolazione i progressi registrati. In tal modo viene potenziata la plasticità cerebrale, la cui direzione è sempre determinata dall'esperto di neurostimolazione che deve collaborare con l'esperto di riabilitazione motoria e cognitiva.

Per quanto riguarda il movimento degli arti inferiori, in soggetti colpiti da *ictus*, attraverso l'elettrostimolazione è possibile arrivare ad aree profonde del cervello - lontane dal cranio e difficili da raggiungere - per riattivare ad esempio il movimento del piede. In tali casi si abbina l'elettrostimolazione ad una semplice *cyclette*, raddoppiando la percentuale di successo della terapia.

Le applicazioni al momento possibili di tali metodiche riabilitative in età infantile riguardano la paralisi cerebrale infantile, i disturbi del movimento, il trauma cranico, il dolore, l'autismo e l'epilessia. In quest'ultimo caso ad esempio è necessario inibire un'area cerebrale iperattiva, al fine di attenuare la frequenza di attacchi epilettici.

Vi sono state applicazioni molto promettenti anche nel recupero e nel miglioramento dell'abilità linguistica in bambini adolescenti dislessici. Ulteriori applicazioni sono costituite da un miglioramento della terapia delle dipendenze da abuso di alcool, di sostanze ed anche di cibo. Quindi anche l'obesità infantile in prospettiva potrà essere curata con tali metodiche.

¹⁸⁰ È stato ricordato che nei pazienti colpiti da *ictus* trattati nel centro di stimolazione magnetica si è avuto un 30% di miglioramenti.

¹⁸¹ Come osservato nel corso dell'audizione in tale settore occorre evitare il fai da te della neuro stimolazione, considerata la vendita su *internet* di apparecchi per auto-neuro stimolazione, aborrita dalla comunità scientifica internazionale.

¹⁸² Al riguardo è stato fatto l'esempio di una persona che usa abitualmente la mano destra che ha la relativa area più espansa rispetto all'altra, rispetto ad un pianista che abbia iniziato a suonare in età infantile che ha una riserva motoria diversa in entrambi gli arti superiori.

Le applicazioni citate sono quelle contenute in una serie di studi già pubblicati, mentre a livello internazionale soprattutto nel mondo anglosassone si stanno cercando di espandere le evidenze ottenute in soggetti adulti in piccoli gruppi di soggetti pediatrici.

Al riguardo, la dottoressa Maria Grazia Natali Sora, neurologa e neuropediatra presso l'Ospedale San Raffaele di Milano, ha portato l'esempio di bambini prematuri nati sani, in continuo aumento negli ultimi anni sia per le tecniche di fecondazione assistita, sia per i parti gemellari che aumentano le nascite premature. Sono stati svolti studi per sorvegliare la maturazione fisiologica dei prematuri per intervenire al momento opportuno. Infatti spesso questi neonati proprio a causa della prematurità possono avere, tra le altre, anche problematiche di tipo neuromotorio. Da tali studi è emerso che i bambini prematuri, con una prematurità media o grave, quindi inferiore alla trentaquattresima settimana, effettivamente in percentuale non irrilevante, che si assesta sul 15-20 per cento, acquisiscono sì le tappe di sviluppo, però con delle lievi compromissioni sul versante motorio e cognitivo che poi li rendono meno efficienti nell'apprendimento a livello scolastico e anche a livello motorio. A quest'ultimo proposito sono state considerate le varie tappe dello sviluppo motorio del bambino: dal raggiungimento della posizione seduta a sei mesi in avanti, per intervenire al momento opportuno o addirittura anticipare il momento della correzione nel caso di evidenti disarmonie conclamate. È stato quindi citato l'esempio di bambini che acquisiscono una deambulazione sulle punte che, se non identificata precocemente, va corretta successivamente. Si cerca quindi di lavorare su una plasticità ancora in fase evolutiva.

Per quanto riguarda in concreto l'elettrostimolazione cerebrale, che è quella più facilmente eseguibile anche dal punto di vista dell'operatore, è stato ricordato come essa consista nell'applicazione di elettrodi sul capo del soggetto da trattare. Tale applicazione può provocare un fastidio che, nel caso dei bambini, può essere paragonato ad un lungo viaggio in auto, ma è sicuramente meno fastidiosa di una puntura. Si possono manifestare reazioni cutanee date dal passaggio di corrente, che sono transitorie e possono essere in parte evitate modificando la concentrazione di soluzione salina usata per il contatto tra gli elettrodi e la cute. L'elettrostimolazione è molto efficace nella terapia di ripristino delle funzioni motorie degli arti superiori. Questo tipo di trattamento ha avuto meno segnalazioni di effetti collaterali.

La stimolazione magnetica richiede invece maggiori cautele soprattutto per ridurre il surriscaldamento dello strumento, ma ormai ci sono sistemi di raffreddamento che eliminano questo problema; fa un rumore intorno ai 120 *decibel*, che si può attenuare con una protezione auricolare, e non sono stati segnalati casi di danno uditivo.

L'effetto collaterale più importante segnalato è la possibilità di crisi epilettiche, pur trattandosi di un caso su più di 1000 bambini trattati; altre segnalazioni riguardano due casi di sincope a digiuno, dunque si raccomanda l'apporto di acqua e di aver mangiato prima di sottoporsi a questi trattamenti; cefalea transitoria, che è il fenomeno più frequente, e che solo in un caso ha portato il bambino a non volersi più sottoporre al trattamento.

Questo tipo di trattamento è in grado di raggiungere le regioni più profonde del cervello e anche il cervelletto. Ci sono già dati, sull'adulto, della possibilità di manipolare il cervelletto con accorgimenti tecnici, utilizzando degli stimolatori con una conformazione particolare. Questa terapia può essere utilizzata per migliorare le funzioni motorie degli arti inferiori.

Per quanto riguarda la durata di entrambi i trattamenti, l'ideale sarebbero tre settimane, un mese, mentre la durata delle sedute varia dai 15 ai 20 minuti circa. I cicli vanno ripetuti in quanto l'effetto migliorativo della terapia dura intorno ad un mese.¹⁸³ Nel caso di abbinamento della

¹⁸³ L'evidenza che l'effetto terapeutico abbia una durata, in media, di circa un mese riguarda negli studi disponibili l'adulto, in cui è stata applicata a situazioni con lesioni cerebrali, che nell'adulto hanno un margine di recupero sicuramente minore rispetto al bambino. È facile ipotizzare, anche se non vi sono ancora dati disponibili, e per questo la fruibilità della terapia fornirà più informazioni, che in un cervello in via di sviluppo potenziare la plasticità in questa fase così delicata, ma così ricca di potenzialità, possa dare degli effetti che hanno una durata maggiore, se non permanente. Sarebbe necessario poter disporre di più dati nel bambino, in modo da mostrare gli effetti a lungo termine, che però sulle basi neurobiologiche si possono senz'altro aspettare.

stimolazione elettrica con la terapia riabilitativa occorrono almeno trenta minuti, ma anche in tal caso l'erogazione della corrente o del campo magnetico va da un quarto d'ora a venti minuti, non di più.

Infine, è stato evidenziato come tali terapie siano attualmente svolte a titolo gratuito presso il centro di stimolazione magnetica intracerebrale MagICS dell'Ospedale San Raffaele di Milano, che offre la possibilità di accedere a chi lo chieda, in modo da evitare di far partecipare e ricevere solo soggetti sani. È stato ricordato al riguardo come siano già stati trattati circa un migliaio di bambini.

Alla domanda sui costi di tali terapie, ossia se si tratta di spese sostenibili per tutte le famiglie, è stato risposto che se fosse possibile ridurre la durata del trattamento riabilitativo, ragionando su grandi numeri, si potrebbe arrivare ad un risparmio oggettivo. Riducendo le terapie sintomatiche ed il tempo impiegato dal riabilitatore, utilizzando la stimolazione elettrica, che non è particolarmente costosa, è possibile un contenimento delle spese.¹⁸⁴

Da ultimo si è accennato alle difficoltà derivanti dalla mancanza di numeri adeguati sotto il profilo della sperimentazione, che consentirebbero di poter provare ad ottenere un riconoscimento dal SSN.¹⁸⁵ Il problema sono i finanziamenti, infatti, non vi sono aziende produttrici di tali strumenti che possano farsi carico di valutare e ottenere le centinaia di casi che servono per avere un'approvazione ministeriale: è dunque necessario un grande sforzo finanziario ed organizzativo per passare all'applicazione clinica di tali terapie. Peraltro la neurostimolazione, in prospettiva, potrà essere effettuata, con la supervisione del neurologo e le appropriate istruzioni da parte di un operatore sanitario o di un familiare, anche a domicilio.

L'uso delle cellule staminali cerebrali¹⁸⁶ per le terapie innovative è stato approfondito dalla Commissione nel corso dell'audizione del professor Vescovi, professore associato di Biologia cellulare presso il Dipartimento di Bioscienze e Biotecnologie dell'Università degli studi di Milano Bicocca, Direttore della Banca delle cellule staminali cerebrali di Terni e del Centro di Nanomedicina ed Ingegneria dei tessuti dell'ospedale Niguarda Cà Granda di Milano, nonché Direttore scientifico dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo¹⁸⁷.

È stato subito sottolineato come l'Italia sia una delle nazioni all'avanguardia per le sperimentazioni cliniche sul paziente, al di là dei bellissimi studi di ricerca svolti anche in altri paesi. La Banca delle cellule staminali cerebrali nonché il Centro di Nano-medicina ed Ingegneria dei tessuti di Milano sono realtà al momento ancora troppo piccole e troppo poco finanziate per lavorare direttamente su alcune patologie dell'infanzia e dell'adolescenza che comunque rientrano negli obiettivi di ricerca e di sperimentazione clinica.

In particolare, si è fatto riferimento alla malattia di *Huntington*¹⁸⁸, di cui esistono forme giovanili, alle lesioni spinali croniche, alla paraplegia, alla tetraplegia in età adolescenziale causate in massima parte dai tuffi in acqua, che costituiscono la prima causa di paralisi; alla sclerosi multipla nelle sue forme infantili e adolescenziali, che costituisce il 5 per cento di tutte le forme di sclerosi multipla al mondo. Si parla al riguardo di centinaia di migliaia di pazienti.

Le cellule staminali¹⁸⁹ componenti di tutti gli organi e i tessuti dell'organismo umano sono sottoposte sia ad un processo biologico di invecchiamento, sia a danni causati dalle più varie ragioni

¹⁸⁴ Cfr. sul punto la domanda posta dalla Presidente Michela Vittoria Brambilla nel corso dell'audizione del 14 marzo 2017.

¹⁸⁵ È stato ricordato come sia stata fatta una richiesta da parte della Società italiana di neurologia di consentire almeno la fruibilità di questa terapia per la depressione maggiore, già ammessa in altri paesi, e per la quale queste terapie possono essere anche risolutive, senza necessità di dover ripetere il trattamento.

¹⁸⁶ È stato rilevato che l'ambito neurologico è il settore più difficile di applicazione, perché riguarda un organo complesso come il cervello, ma sono passibili dello stesso tipo di intervento anche altri tessuti, altre patologie.

¹⁸⁷ Nonché ex con-direttore dell'Istituto di ricerca sulle cellule staminali presso l'Istituto scientifico universitario San Raffaele di Milano

¹⁸⁸ Cfr. <http://www.aichroma.com/malattia>; patologia ereditaria causata dalla degenerazione di neuroni in specifiche aree del cervello. Caratterizzata da un esordio più frequente in età adulta, può insorgere anche dall'infanzia. Il quadro clinico che deriva dalla degenerazione progressiva dei neuroni comprende sia movimenti involontari che riduzione delle capacità cognitive e alterazioni del tono dell'umore. La frequenza della malattia è di 5-10/100.000 nati vivi.

¹⁸⁹ La cellula staminale è un caratteristico tipo di cellula non differenziata presente negli organismi viventi capace di dare origine a qualsiasi tipo di tessuto.

(virus, batteri, traumi). In quest'ultimo caso o nel caso di associazione dei due fattori è necessario prevenire o interrompere tale processo patologico e/o degenerativo.

Nelle situazioni in cui c'è un danno vengono distrutte molte più cellule staminali rispetto a situazioni di normalità e ciò comporta una reazione a livello organico volta a riparare la lesione e consistente nell'attivazione delle altre cellule sane che si riproducono.

Il cervello umano è composto da una grandissima quantità di cellule staminali, circa mille miliardi; le cellule che costituiscono il tessuto nervoso sono fondamentalmente di tre tipi: le cellule nervose, che producono gli impulsi elettrici e permettono il movimento; le cellule della mielina, che isolano i prolungamenti delle cellule nervose, permettendo all'impulso elettrico di non disperdersi; gli astrociti o cellule stellate, che costituiscono il novanta per cento delle cellule cerebrali, che fanno da impalcatura e sono un sistema assolutamente efficiente di omeostasi, di mantenimento delle condizioni adatte per la sopravvivenza cellulare.

Le malattie degenerative del sistema nervoso centrale, determinano un'alterazione e/o la distruzione di tali cellule e in base alla posizione, del numero e della funzione delle cellule che vengono distrutte, si verificano malattie come il morbo di *Alzheimer*, il *Parkinson*, la *Còrea di Huntington*, la sclerosi multipla.

Nella *Còrea di Huntington*, nel morbo di *Parkinson* e in quello di *Alzheimer*, muoiono proprio i neuroni che producono l'impulso elettrico. A seconda della regione colpita, si verificano perdita di memoria e di controllo motorio. Nelle lesioni spinali la situazione è molto più complessa, perché c'è la distruzione dell'intero tessuto nervoso, e quindi muoiono tutti i tipi di cellule in maniera massiva, tanto che ci sono dei veri e propri buchi.

Occorre ricordare che per un secolo e mezzo si è creduto – sulla base dell'assunto di Cajal¹⁹⁰ - che nel cervello fosse tutto fisso ed immutabile, per cui non potesse rigenerarsi.

È stato ricordato come nel 1991 l'italiano Luigi Angelo Vescovi e i canadesi Sam Weiss e Brent Reynolds, abbiano scoperto casualmente che negli strati profondi del cervello, anche quello umano, rimangono delle sacche di tessuto con la struttura tipica del tessuto embrionale fetale, del cervello fetale, un cervello in piena crescita, in piena produzione di nuove cellule. In queste zone continua nell'arco della vita adulta la produzione di nuove cellule nervose, in particolare i neuroni, a cui arrivano segnali da altre aree, per cui è possibile produrre, in funzione dell'attività cerebrale, nuove cellule nervose "corrette" che vanno a svolgere funzioni diverse.

Per meglio comprendere la plasticità cerebrale è stato fatto l'esempio della lattazione. L'ormone della prolattina regola la produzione di nuove cellule nervose nei bulbi olfattivi, permettendo alla madre inconsciamente la discriminazione di cibi più o meno nutrienti o adatti alla produzione di latte: il cervello si adatta, cioè, alla necessità fondamentale di permettere il nutrimento della prole.

La scoperta è che queste cellule possono essere estratte, entro certi limiti, anche in maniera non invasiva e costrette a moltiplicarsi: in tale processo da una cellula se ne generano tantissime, alcune delle quali già mature che, però, vengono eliminate perché non necessarie.

La tecnica messa a punto - che resta unica al mondo - consiste nell'eliminare le cellule mature e reinnescare il processo di crescita di quelle staminali, in modo che da un piccolo frammento di tessuto cerebrale, si possano ottenere una quantità "quasi infinita" di cellule nervose umane. Pertanto attraverso tale tecnologia è possibile produrre un numero virtualmente illimitato di cellule cerebrali per i trapianti terapeutici. È stato ricordato come la tecnica che permette la coltivazione di cellule umane, molto diversa che per il topo, è italiana, ed è l'unica che permette tale processo riproduttivo. È quindi un punto d'onore per il Paese.

In Italia, a Terni, vi è l'unica banca di cellule staminali cerebrali umane al mondo, assolutamente indiscutibili dal punto di vista etico, in grado di soddisfare le esigenze di numerosissimi istituti di ricerca per sviluppare terapie sperimentali per le malattie neurodegenerative. Per essere

¹⁹⁰ Si ricorda che a Santiago Ramon y Cajal e a Camillo Golgi fu assegnato il Nobel per la medicina nel 1906, per i loro studi sulla struttura del sistema nervoso.

trapiantate queste cellule devono essere trasformate in cellule cerebrali mature, quindi tale processo permette di riprodurre il tessuto cerebrale umano in quantità illimitata per utilizzo a fini terapeutici.

Questa tecnica scoperta nel 1996 e pubblicata nel 1999 è stata trasformata in un metodo standardizzato di grado clinico. Il processo riproduttivo delle cellule staminali parte da materiale fetale che nel nostro caso è recuperato da aborti spontanei e non procurati, per evitare problematiche di tipo etico, soprattutto dopo la 12^a, 13^a settimana, quando le malattie genetiche sono già state selezionate e gli aborti spontanei già avvenuti.

Tale sistema di produzione di cellule staminali cerebrali umane in quantità illimitate di grado clinico, nel senso che possono essere trapiantate negli esseri umani, è stata autorizzata sia dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in condizioni standardizzatissime, sia dalla *European Medicines Agency*.

Il metodo di produrre cellule cerebrali umane descritto è diventato un metodo per impiantare tali cellule e farle integrare all’interno di un cervello preesistente e danneggiato per riparare le lesioni.

Tra gli esempi tipici delle patologie ischemiche note nel bambino, c’è soprattutto l’asfissia perinatale, un dramma, tra l’altro molto poco studiato¹⁹¹. L’ippocampo è soggetto a danno durante le fasi ischemiche, sia nell’adulto, sia nel bambino. Al riguardo è stato osservato come il trapianto di cellule staminali umane nella corteccia cerebrale di un ratto colpito da lesione ischemica abbia determinato un’integrazione senza immunosoppressione.

Per quanto riguarda le applicazioni cliniche, la sperimentazione è partita sui malati di SLA, in cui la patologia uccide le cellule che controllano il movimento, ossia i motoneuroni. Al riguardo è stata messa a punto una tecnica che permette di iniettare nel midollo spinale cellule staminali cerebrali umane ed è partita la sperimentazione di fase 1 sull’uomo in Italia, dopo la specifica autorizzazione dell’Istituto Superiore di Sanità e dopo la sperimentazione sui topi. È stato così dimostrato che il trapianto di cellule staminali rallenta la degenerazione cellulare nei malati di SLA.

Tale sperimentazione sui malati di SLA è iniziata circa tre anni fa ed il trapianto è iniziato dal midollo lombare per poi salire nella zona cervicale, più rischiosa per l’inserimento degli aghi. Si tratta di un sistema molto complesso che all’inizio aveva una durata di circa 11 ore, successivamente ridotte a 6. Il trapianto è stato completato in 18 pazienti e la sperimentazione di fase 1 si è conclusa con successo. Sono stati quindi pubblicati i risultati ottenuti sui primi sei pazienti e sono in fase di pubblicazione quelli relativi agli ultimi dodici. La cosa incredibile - come evidenziato dal professor Vescovi - è che non sono stati rilevati effetti collaterali significativi.

È stato ricordato che la sperimentazione di fase 2 partirà alla fine del 2017, perché la tecnica chirurgica deve essere modificata. Allo stato attuale sta per partire la sperimentazione di fase 1 su pazienti colpiti da sclerosi multipla, rispetto alla quale sono state concesse le autorizzazioni. Al riguardo è stato sottolineato come il 5 per cento dei malati di sclerosi multipla sono bambini o adolescenti e che tale patologia invalidante, se diventa “secondaria progressiva” può portare alla morte. In tale caso le cellule staminali cerebrali sono state iniettate in vena o nelle cavità cerebrali agli animali malati - in fase sperimentale - e ciò ha calmato il processo infiammatorio in corso e, successivamente, le cellule staminali si sono trasformate esse stesse in cellule della mielina, riparando la lesione. Tale lavoro è stato pubblicato su *Nature* qualche anno fa. Dopo il trapianto di cellule staminali la placca della sclerosi scompare. “Per tale sperimentazione è stata depositata la domanda, siamo in attesa di approvazione, e si dovrebbe partire a breve, anche se sarà difficoltoso reperire i necessari finanziamenti”.

Per quanto riguarda le lesioni spinali, spesso causate da incidenti di vario tipo e che comportano frequentemente la paralisi articolare, è stato svolto e pubblicato un lavoro, ripreso da *Scientific American*, con una tecnica molto complessa, che ha permesso di riparare la lesione midollare con le cellule staminali e l’uso di nanomateriali biologici. Negli animali trattati si è avuto un ripristino della funzione motoria.

¹⁹¹ È stato ricordato come era stato avviato su tale patologia un protocollo di studio, ma purtroppo la scarsità di finanziamenti non ne ha permesso la prosecuzione.

Tale schema è applicabile anche alle lesioni ischemiche. Tra l'altro, è stato osservato come il tessuto cerebrale del bambino è particolarmente soggetto a tali traumi e tende a cavitare molto facilmente.

Alla domanda se sia possibile intervenire con le cellule staminali anche in caso di patologie non degenerative¹⁹², quindi su casi non in evoluzione, è stata data risposta affermativa, trattandosi proprio del caso delle lesioni spinali. In tale ipotesi si verifica una cavitazione, una perdita di tessuto. Quella cavità è circondata da una cicatrice e il cervello la isola. Si interviene rimuovendo la cicatrice e ricostruendo il tessuto e la riparazione di quanto è possibile riparare è permanente. Ciò avviene con il trapianto di una mini-protesi cerebrale fatta di materiali biologici e cellule staminali.

In tal caso lo scopo finale della sperimentazione è ricreare le connessioni neuronali. Al riguardo è stato evidenziato come fino a non più di cinque anni affermare una cosa del genere fosse assolutamente impensabile.

Nel caso invece in cui si debba intervenire nell'emisfero cerebrale si può usare un *gel*, che viene letteralmente iniettato con le cellule nella parte di cervello che si deve riparare, e che si solidifica. Le cellule cominciano a rigenerarsi, il *gel* viene riassorbito e dovrebbe rimanere tessuto nervoso. Negli animali funziona. Adesso bisogna provvedere alla sperimentazione sull'uomo. Nel 2019 sarà fatto il primo tentativo.

Per quanto attiene ai viaggi della speranza che molti compiono all'estero, in Paesi come la Cina, la Thailandia e, fino a poco tempo fa, anche la Georgia o in Paesi più regolamentati come la Germania¹⁹³ e la Svizzera, occorre mettere in guardia i malati e i loro familiari. Questo il senso di quanto riferito in Commissione sia dal professor Cioni, sia dal professor Vescovi.

Molti di questi luoghi in cui si offrono speranze vane ai malati e ai loro familiari non garantiscono gli aspetti di sicurezza per la salute. I trattamenti non convenzionali, complementari e alternativi devono essere basati sul principio base del *primum non nocere*¹⁹⁴. Questo non è sicuramente il caso di cellule staminali somministrate in maniera selvaggia. Se vi sono studi sperimentali, con cellule staminali o altre cose, che non sono registrati su un sito del Governo degli Stati Uniti dove tutti gli studi seri devono essere registrati, occorre strettamente scoraggiare il genitore perché vuol dire che gli aspetti di sicurezza non sono verificati.

I soggetti coinvolti in queste sperimentazioni umane non autorizzate evitano la problematica delle certificazioni, che hanno carattere oneroso e fanno questi trattamenti a pagamento.

Per quanto riguarda il centro aperto in Georgia dagli artefici di Stamina 1, centro presso cui si recavano anche famiglie italiane, è stato ricordato come la *European Academy of Childhood Disability* sia riuscita a farlo chiudere¹⁹⁵.

Il problema, come evidenziato, è che in alcuni casi non solo non vi sono benefici ma si possono avere danni molto gravi per la salute di pazienti già piuttosto compromessi. Al riguardo è stato citato il caso recente in Florida, quindi zona coperta dal NIH e dal FDA, di cinque pazienti che sono diventati ciechi, perché gli sono stati fatti trapianti di grasso all'interno del globo oculare. Si tratta di episodi gravissimi che andrebbero assolutamente stigmatizzati a tutti i livelli, ma soprattutto attraverso i *media*. Peraltro, si trattava di pazienti che avevano una vista ancora più che tollerabile e una vita normale.

Alla domanda su come si possa intervenire dal punto di vista istituzionale per creare le necessarie sinergie per far evolvere quanto più rapidamente possibile questo tipo di ricerca¹⁹⁶, è stato

¹⁹² Cfr. sul punto la domanda posta dalla Presidente Brambilla nel corso dell'audizione del 4 aprile 2017.

¹⁹³ Come ricordato dal prof. Cioni nel corso della sua audizione (*cit.*), in Germania questo tipo di trattamenti viene effettuato presso la *Xcell-Center*.

¹⁹⁴ *Ibidem* nota prec.

¹⁹⁵ *Ibidem* nota prec.

¹⁹⁶ Cfr. sul punto le considerazioni della deputata Loredana Lupò nel corso dell'audizione del 4 aprile 2017.

risposto che in Italia manca la concezione di come supportare questo genere di iniziative, che sono leggermente diverse dalla ricerca scientifica classica. Quindi manca uno specifico capitolo di finanziamento e si registra una cronica mancanza di fondi.

Al riguardo è stato ricordato come, nel 1993, il Ministro della salute stanziò 300 milioni, ma da allora è stato difficilissimo reperire finanziamenti di questo genere. Sarebbe dunque necessario identificare la tipologia di finanziamento, facendo un investimento strutturale.

La Banca delle staminali di Terni è una banca certificata, con dei protocolli clinici, ed è stato acquisito un *follow up* di tre anni. Tuttavia, non esistono strumenti per chiedere un finanziamento per realizzare realtà di questo genere. Se esistono, non sono sicuramente strutturali, ma si tratta di qualcosa di episodico, per avviare l'attività.

L'idea è di mettere a disposizione di tutti tale patrimonio ma allo stato attuale è possibile solo come associazione *not for profit*, nemmeno come IRCCS, perché non esistono gli strumenti amministrativi ed i metodi per acquisire finanziamenti per rendere fruibile tale servizio.

Sarebbe probabilmente necessario creare una serie di normative apposite. A tale riguardo è stato ricordato come AIFA e Centro nazionale trapianti si stiano muovendo in questa direzione.

Infine, per un'attività di questo genere serve un *network*, una rete: allo stato attuale, non esiste il modo per creare una rete di banche di cellule staminali cerebrali con un finanziamento dedicato.

Infine, per quanto riguarda le prospettive future, è stato ricordato come, sviluppando la scoperta iniziale del Premio Nobel Yamanaka¹⁹⁷, si sia riusciti a riprodurre cellule staminali cerebrali umane partendo da cellule epiteliali umane, in modo che in prospettiva non saranno più utilizzate cellule fetali o cerebrali, bensì cellule provenienti dal corpo embrioide della pelle. Negli anni futuri - tre o quattro al massimo - il processo di riproduzione delle cellule staminali avverrà in forma autologa, tanto che è in fase di creazione una banca *ad hoc*.

8. La situazione dei reparti di neuropsichiatria infantile

Occorre preliminarmente rilevare che la neuropsichiatria infantile è una disciplina innovativa, nel senso che l'Italia è l'unico Paese al mondo che mantiene questa disciplina e, come rilevato dalla professoressa Elisa Maria Fazzi nel corso della sua audizione¹⁹⁸, si tratta di un "modello che ci viene invidiato dall'estero".

Questa prospettiva neuroevolutiva, infatti, permette di integrare la neurologia e la psichiatria, la neuropsicologia e la riabilitazione, in un'ottica che consente di guardare al bambino e alla sua famiglia nel suo insieme e non nell'ambito di specificità che a volte anche negli Stati Uniti, pur con elevatissime tecnologie, non permettono di comprendere la complessità del problema.

Al centro della neuropsichiatria infantile c'è lo sviluppo neuropsichico, c'è l'insieme di quelle competenze motorie, cognitive, comunicativo-emozionali, che permettono di promuovere lo sviluppo della vita di relazione e delle funzioni adattive, funzioni che sono anche gli obiettivi della riabilitazione: come lo sviluppo del movimento, delle funzioni comunicativo-linguistiche, cognitive, relazionali, ma anche del sonno, dell'alimentazione, cioè di tutte quelle funzioni che, dalle prime fasi della vita, permettono ad un individuo di interfacciarsi con il mondo, di relazionarsi in modo soddisfacente e di crescere nella sua potenzialità di adattamento all'ambiente.

Un'altra caratteristica di questa branca della medicina che è stata sottolineata e che fa anche capire perché c'è bisogno di tali risorse e perché la neuropsichiatria infantile le chiede, è che si tratta di una materia interdisciplinare, che richiede quindi un insieme di competenze, che vanno da quelle neurologiche a quelle neuropsicologiche e riabilitative e anche emotivo-relazionali, ma è anche una disciplina che ha al centro lo sviluppo, prospettiva che non è solo del qui e ora, ma dura nel tempo.

¹⁹⁷ Si ricorda che nel 2012 Shin'ya Yamanaka è stato insignito del premio Nobel per la medicina, assieme al britannico John Gurdon, per il loro lavoro sulla riprogrammazione nucleare delle cellule mature.

¹⁹⁸ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 14 marzo 2017.

Per quanto attiene nel dettaglio alla situazione dei reparti di neuro psichiatria infantile nel Paese, Antonella Costantino, *Presidente della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza* (SINPIA), ha rilevato come l'area della neuropsichiatria infantile, della salute mentale e della disabilità sia certamente quella rispetto alla quale i bisogni e i diritti dei bambini sono in situazione di maggiore criticità, e anche la situazione dei servizi appare particolarmente disomogenea.

Dai dati in possesso della SINPIA, infatti, emerge una linea che spezza completamente a metà l'Italia: c'è una situazione dei servizi da metà centro e verso il sud assolutamente drammatica. Anche se è stato rilevato come vi siano pure regioni del centro nord, come l'Umbria e la Lombardia, che non hanno posti letto dedicati alla psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza o l'Emilia-Romagna che ne ha 4 in tutta la regione¹⁹⁹. Sette regioni sono senza nessun posto letto. Nel Lazio, l'Ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma conta circa 8 posti letto dedicati, circa il 10% del totale nazionale.

È stata quindi sottolineata dagli addetti ai lavori la cronica carenza di posti letti di ricovero ordinario in neuropsichiatria infantile²⁰⁰. "A fronte di 5.000 letti della pediatria e 5.000 della psichiatria, e a fronte di una prevalenza di disturbi neuropsichici, che è pari ad 1 su 5 quindi il 20 per cento dei soggetti in età evolutiva, in tutta Italia ci sono 336 letti di ricovero ordinario in neuropsichiatria infantile"²⁰¹.

I posti letto complessivamente disponibili coprono tutti i disturbi da 0 a 18 anni, inclusi quelli neurologici; di questi 70 circa sono dedicati all'area della psichiatria dell'adolescenza, quindi non stupisce il raddoppio dei ricoveri in psichiatria adulti negli ultimi due anni in Lombardia, ma anche in altre regioni e il fatto che solo un terzo dei ragazzini che ne hanno bisogno riescano a trovare posto in neuropsichiatria infantile²⁰².

Dai dati citati dalla SINPIA si evince inoltre che i posti in comunità terapeutica in tutta Italia sono 550; la Lombardia a breve dovrebbe aggiungerne un'altra trentina, e si arriverà a 600, ma, mentre il Piemonte ha parecchi posti, il 50 per cento dei ragazzini lombardi che hanno bisogno di una comunità terapeutica vanno fuori regione²⁰³.

A fronte di un bisogno che si assesta intorno al 12-15 per cento della popolazione, tenendo insieme sia la disabilità che la salute mentale da 0 a 18 anni, le risposte che i servizi riescono a garantire nei territori più «ricchi» arrivano al massimo al 6 per cento della popolazione, quindi coprono meno della metà di chi ne ha bisogno.

Al riguardo è stato sottolineato come ci si riferisca all'accesso ai servizi, e non alla presa in carico, quindi un bambino su due non riesce neanche ad entrare nel sistema dei servizi e di quelli che riescono a entrare due su tre non riescono ad avere una presa in carico adeguata rispetto ai loro bisogni, considerando l'attuale sistema dei servizi della neuropsichiatria infantile e della riabilitazione accreditata.

In urgenza, solo uno su cinque riesce ad accedere a un reparto di neuropsichiatria, quindi c'è l'invasione dei pronti soccorsi o, in alternativa, si procede al ricovero in pediatria, in cui l'adolescente che ha tentato il suicidio o che ha avuto un esordio psicotico, viene messo a fianco del bambino malato di broncopolmonite o peggio ancora si procede al ricovero in psichiatria degli adulti, dove il bambino o il ragazzo si trova accanto a persone adulte che hanno gravissime patologie psichiatriche²⁰⁴. In questo senso, quindi, la situazione è particolarmente critica, nonostante il miglioramento rispetto all'area dell'adolescenza.

¹⁹⁹ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 21 aprile 2017, audizione del prof. Vicari.

²⁰⁰ Cfr. in tal senso le considerazioni in tal senso espresse dai prof. Fazzi, Vicari, Pandolfi (v. audizione del 19 luglio 2016), Tancredi Di Iulo (v. audizione del 20 settembre 2016).

²⁰¹ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 4 aprile 2017.

²⁰² Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 27 settembre 2016, audizione della dott.ssa Antonella Costantino, Presidente della SINPIA.

²⁰³ *Ibidem* nota prec.

²⁰⁴ Cfr. in tal senso le considerazioni espresse in proposito dalla prof.ssa Fazzi e dal prof. Vicari.

Un ultimo dato rispetto all'accesso ai servizi: il *trend* a cui si è assistito negli ultimi cinque anni nelle regioni nelle quali la SINPIA è in grado di monitorarlo e nelle quali c'è un sistema di servizi minimamente strutturato (Piemonte, Lombardia²⁰⁵, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna) vede un aumento del 45% in cinque anni degli accessi ai servizi, pari al 6-7 per cento di aumento all'anno, e si tratta di accessi ampiamente prevedibili. Questo dà il quadro della situazione.

Particolarmente rilevante è il problema nel settore della salute mentale, intesa come disturbi psichiatrici in adolescenza, che evidentemente hanno le loro radici nell'infanzia e rispetto ai quali di solito vi è minore risposta da parte dei servizi, pur trattandosi dell'area in cui i bisogni sono in maggiore aumento. Ciò non significa che i ragazzini debbano venire ricoverati - peraltro la neuropsichiatria infantile italiana da sempre ha fatto la scelta di ricoverare il meno possibile - ma significa che quando è necessario il ricovero non vi sono i posti letto necessari.

Peraltro, i reparti di neuropsichiatria infantile, che accolgono anche situazioni psichiatriche di alta intensità spesso non dispongono di medici e soprattutto di infermieri in numero sufficiente.

C'è un insufficiente numero degli specialisti di neuropsichiatria infantile rispetto alla richiesta e quando i giovani terminano la specializzazione vengono subito assorbiti, non con posti fissi, ma con collaborazioni libero-professionali. Al riguardo è stato sottolineato il problema delle risorse territoriali e del blocco del *turn-over* per cui a Roma, ad esempio, chiudono ASL e Centri di Tutela della salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva (TSMREE). È ovvio che in tal modo si sta privatizzando l'assistenza riguardo ai disturbi della salute mentale²⁰⁶.

Questa è la fotografia reale della situazione italiana e, considerato l'aumento dei casi di forme gravi di disturbo mentale, sono stati sollecitati da parte di tutti gli esperti interventi mirati di valorizzazione dei servizi territoriali di neuropsichiatria infantile, potenziando fortemente anche le piccole unità operative distribuite su tutto il territorio nazionale.

Le scelte immediate devono servire a fronteggiare l'emergenza. Poi nel medio-lungo periodo è necessario adottare politiche sociali e sanitarie che possano aumentare il livello di salute della popolazione, cercando di individuare le cause dei disturbi per prevenirli. È chiaro che una politica che punta a potenziare la salute mentale vuol dire che investe sulla cultura, sul sapere e sul benessere emotivo dei cittadini e soprattutto dei soggetti in età evolutiva.

Gli interventi devono essere differenziati in base ai tempi concreti di attuazione, però è chiaro che investire sui nidi, sugli adolescenti in termini di centri di aggregazione, favorendo le attività sportive ed una vita sana all'aria aperta dei ragazzi, significa certamente lavorare in favore della loro salute mentale.

In materia di politiche sanitarie, tutti i soggetti auditi dalla Commissione impegnati in prima linea nei Servizi di neuropsichiatria infantile²⁰⁷ hanno fatto riferimento al recente appello della Società di neuropsichiatria infantile (SINPIA)²⁰⁸ sullo stato dei servizi di neuropsichiatria infantile nel nostro Paese. Si tratta di un appello nazionale presentato nell'ottobre del 2016 in cui si denuncia, tra l'altro, lo stato di sempre maggiore criticità delle risposte per gli utenti con disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza e per le loro famiglie.

Con tale documento si richiedono trattamenti tempestivi e appropriati, preceduti da una diagnosi precoce, in grado di cambiare il decorso dei disturbi; si denuncia una storica insufficienza di investimenti nel settore ed un loro uso spesso non basato su evidenze scientifiche aggiornate, nonché le enormi differenze tra i sistemi organizzativi regionali.

²⁰⁵ La dott.ssa Costantino ha fornito i dati della SINPIA relativi alla Lombardia, dal punto di vista degli accessi in Pronto soccorso: nella fascia d'età 14-18 si è avuto in un solo anno, dal 2013 al 2014, un aumento del 20%; con un aumento del 28 % dei ricoveri e del 40 % dei ricoveri in situazioni di urgenza, che confluiscono nella maggior parte dei casi in pediatria o in psichiatria degli adulti.

²⁰⁶ *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 21 aprile 2017, audizione del prof. Vicari, Responsabile UO di neuropsichiatria infantile del Dipartimento di neuroscienze e neuroriabilitazione OPBG di Roma.

²⁰⁷ Cfr. al riguardo Dalla Bernardina, Cioni, Hanau, Vicari, Fazzi

²⁰⁸ Cfr. <http://www.sinpia.eu/appelloNPIA.pdf>

Si richiede inoltre al “Ministero della Salute e alle Regioni, di garantire, attraverso adeguati investimenti di risorse e la condivisione di modelli organizzativi, la presenza omogenea in tutto il territorio nazionale di un sistema integrato di servizi di neuropsichiatria infantile, sia in termini di professionalità che di strutture, territoriali ed ospedaliere, in grado di operare in coerente sinergia con pediatri, pedagogisti clinici, psicologi consultoriali e altre figure professionali riconosciute, così da garantire i necessari interventi non farmacologici e/o farmacologici ed un approccio il più possibile multidisciplinare ai disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza, riferendo annualmente l'esito dell'azione alla Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, alla Commissione Igiene e Sanità del Senato e alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni”.

Si chiede altresì al “Ministero della Salute, alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, all'Istituto Superiore di Sanità, ai Servizi di Neuropsichiatria di strutturare un adeguato sistema di monitoraggio della salute neuropsichica dei bambini e degli adolescenti, dello stato dei servizi ad essa dedicati e dei percorsi diagnostici e assistenziali dei disturbi neuropsichici nell'età evolutiva, riferendo annualmente l'esito dell'azione alla Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, alla Commissione Affari sociali della Camera e alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni”.

La Ministra della salute Beatrice Lorenzin, nel corso della Sua audizione²⁰⁹, ha peraltro assicurato che continua e continuerà anche in futuro l'impegno del Ministero sul tema in generale dei disturbi del neurosviluppo e sulle malattie neuropsichiatriche infantili che, essendo purtroppo in forte aumento, necessitano anche di un potenziamento della rete psichiatrica territoriale, non soltanto dell'assistenza in fase acuta e ospedaliera, ma di interventi di diagnosi precoce e di presa in carico del paziente sul territorio.

Al riguardo è stato altresì evidenziato come il blocco del *turnover*, così com'è stato concepito e attuato negli ultimi dieci-quindici anni, ha creato un vero e proprio disastro nel sistema sanitario nazionale. Negli ultimi tre anni, come riferito dalla Ministra, tuttavia, le cose si sono in parte sbloccate in alcune regioni, dopo di che c'è stata la legge di stabilità per il 2016 (n. 208 del 28 dicembre 2015), sui turni di riposo, e poi la legge di bilancio per il 2017 (n. 232 dell'11 dicembre 2016), sul fondo di stabilizzazione per i precari e per le nuove assunzioni.

È stato poi evidenziato come sia quasi giunto al termine il lavoro volto all'individuazione della determinazione dei fabbisogni che servirà per sbloccare migliaia di nuove assunzioni. Si tratta di un lavoro, svolto in collaborazione dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia, dal Comitato tecnico e dalle Regioni che ha lo scopo di valutare tali fabbisogni.

Al riguardo si è ricordato come in Italia non era mai stato fatta un'indagine, regione per regione, attraverso piani regionali, per regolare le realtà di funzionamento delle singole strutture e gli obiettivi di salute, anche in base alle patologie e all'epidemiologia.

Una volta finito questo lavoro - come riferito dalla Ministra - si avrà una mappatura, che poi sarà aggiornata costantemente, dei reali e oggettivi fabbisogni per professionalità, regione per regione. Questo criterio sarà valido sia nel campo della professione medica, sia nel campo delle altre professioni sanitarie e dell'infermieristica e sarà indispensabile per capire di quante risorse vi è bisogno.

Occorre infine ricordare che, come precisato dalla Ministra della salute, i nuovi LEA operano un'esplicita distinzione tra le attività e le prestazioni destinate ai minori e quelle destinate agli adulti, con riferimento ai servizi di neuropsichiatria infantile, fino a oggi totalmente privi di specifica evidenza nell'ambito del servizio sanitario nazionale²¹⁰.

²⁰⁹ Cfr. *Atti parl. XVII leg. Res. sten. della seduta della Comm. parl. per l'infanzia e l'adolescenza* del 28 febbraio 2017.

²¹⁰ Sui nuovi LEA Cfr. n. 2.

Conclusioni

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha accertato nello svolgimento del *focus* sulle disabilità dei minori, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica, l'aumento dell'incidenza delle varie forme di disabilità nell'età evolutiva. Sono sempre di più i bambini che nel nostro Paese soffrono di patologie neurologiche di vario tipo per cause diverse, tra cui il progresso della medicina neonatale, che garantisce un maggiore tasso di sopravvivenza di bambini nati con gravi patologie e forte prematurità e, non ultimo, l'inquinamento ambientale.

La classificazione dei disturbi del neurosviluppo dell'età infantile comprende le disabilità intellettive, i disturbi della comunicazione, i disturbi dello spettro autistico, il disturbo da iperattività e deficit dell'attenzione, i disturbi specifici dell'apprendimento ed infine i disturbi neuromotori.

Tra le patologie più ricorrenti che sono state oggetto di approfondimento si segnalano: la sindrome di *Down*, l'autismo, la paralisi cerebrale infantile, la sindrome di *Rett*, l'epilessia, la sindrome di *Asperger*, la sordità e cecità infantili. Tra i disturbi più frequenti dell'età evolutiva: l'*Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder* (ADHD), la dislessia e gli altri disturbi del linguaggio.

Le patologie che danno luogo a gravi disabilità compaiono prevalentemente nei primi anni di vita e sono determinate da cause genetiche complesse ed ambientali. Per tali ragioni la diagnosi e il trattamento precoce sono di fondamentale importanza. Gli esperti auditi dalla Commissione hanno infatti rilevato come la prognosi sia possibile in alcuni casi e per determinate patologie sin dalle prime settimane o mesi di vita e sia necessaria per iniziare un intervento precoce con risultati da valutare successivamente.

In questo senso i primi mille giorni di vita sono determinanti precoci della salute mentale, così come evidenziato dalla Società italiana di neuropsichiatria infantile (SINPIA). Infatti, i primi mille giorni del cervello sono un'avventura straordinaria e terribilmente importante e comprendono sia quelli prenatali del feto sia i primi tre anni di vita. La gran parte di tali disturbi è di tipo genetico, anche se nei disturbi psichiatrici o nei disturbi neurologici si tratta di una genetica complessa, ossia di una genetica di predisposizione.

Sotto il profilo delle patologie in aumento si segnalano i disturbi dello spettro autistico, le paralisi cerebrali infantili, l'epilessia; tra i disturbi in crescita, si segnalano quelli dell'apprendimento, nonché la dislessia e la sindrome di *Asperger*.

Occorre rilevare tuttavia che per le varie patologie non si dispone di dati precisi e aggiornati, mancando in Italia un monitoraggio costante attraverso registri di malattia specifici, previsti solo in alcune regioni, a differenza di quanto avviene in altri Paesi europei ed extraeuropei. A volte, solo utilizzando questi dati esteri, che mostrano percentuali simili di alcune patologie nelle varie nazioni, si può dedurre una analoga incidenza in Italia, nonostante la carenza di dati possa far supporre un'incidenza minore.

In un suo appello, la Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (SINPIA) chiede che la Conferenza Stato-Regioni istituisca in tutto il territorio nazionale degli aggiornati registri di malattia. Per supplire a tale carenza ed integrare in prospettiva i dati territoriali, gli IRCCS hanno creato una struttura di rete per mettere in comune i registi di alcune malattie più diffuse tra tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Un dato importante è che tra i disturbi principali del neurosviluppo ci sono quelli dello spettro autistico, con una prevalenza inferiore ad uno su 100: uno studio statunitense parla di un bambino su 67, per cause genetiche e ambientali. In Italia sono disponibili solo i dati degli IRCCS che hanno creato la suddetta struttura di rete. Ogni anno solo l'IRCCS "Stella Maris" di Pisa conta 500 nuovi casi di autismo.

Un altro disturbo rilevante e di grande frequenza è la paralisi cerebrale infantile che interessa più di 17 milioni di pazienti nel mondo e più di 90.000 solo in Italia: ogni anno nascono 1.000 bambini con tale patologia.

Poiché la legislazione italiana sull'integrazione degli studenti disabili è tra le più avanzate a livello internazionale, prevedendo l'inserimento obbligatorio del bambino disabile nella scuola pubblica, sono disponibili i dati rilevati dall'ISTAT concernenti gli studenti disabili dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

A tale riguardo si rileva che dal 2007 al 2015 si è avuto un incremento, dall'1,5 al 2,2 per cento, degli alunni con disabilità. Di questi, tra il 2007 e il 2011, si è avuto un incremento degli alunni con disabilità psicomotoria, passati da 177 mila circa a 198 mila.

Per quanto attiene alle disabilità intellettive, tra il 2012 e il 2015, si è registrato un incremento da 147 mila a 152 mila, mentre gli studenti con disabilità motoria sono diminuiti da 9500 circa nel 2012, a 5800 nel 2015. Si rileva pertanto una diminuzione costante e accentuata degli alunni con disabilità motoria, che quasi si dimezza tra il 2012 e il 2015.

Meno accentuata ma ugualmente costante è, tra il 2007 e il 2015, la diminuzione di alunni con disabilità uditiva, con l'eccezione di un lieve aumento registrato tra il 2010 e il 2011. È possibile supporre che tale diminuzione sia dovuta ad un miglioramento sia dello *screening* audiometrico, sia degli strumenti tecnologici correttivi di questo tipo di disabilità.

Gli studenti con disabilità visiva sono in lieve aumento negli anni considerati (da 3400 nel 2007 a circa a 3640 nel 2015).

Dal Rapporto ISTAT 2016 "*Integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado*", si rileva che, per l'a.s. 2015-2016, gli alunni con disabilità nella scuola primaria sono pari al 3 per cento del totale degli studenti, mentre nella scuola secondaria di primo grado, sono pari al 4 per cento del totale.

Nella scuola primaria si stima che l'8 per cento degli alunni con disabilità non è in grado di svolgere in autonomia molte funzioni fondamentali come mangiare, spostarsi o usare i servizi igienici. Tale percentuale si attesta al 6 per cento nella scuola secondaria di primo grado. Più problematica appare la situazione nelle regioni del Meridione, con una maggiore percentuale di studenti non autonomi.

Per quanto riguarda i dati a livello nazionale, si rileva che la percentuale di alunni con disabilità sul totale è pari, nella scuola dell'infanzia, all'1,4 per cento; nella scuola primaria, al 3,1 per cento; nella scuola secondaria di primo grado, al 3,8 per cento, mentre, nella scuola secondaria di secondo grado, al 2,2 per cento.

Gli stessi dati distinti per aree geografiche rivelano che nel nord-ovest si registra dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, una presenza complessiva di studenti disabili pari

all'11,1 per cento del totale; nel nord-est, la percentuale scende al 9,7 per cento; al centro sale all'11,6 per cento; mentre nel mezzogiorno la percentuale è pari al 10 per cento.

Gli insegnanti di sostegno rilevati dal MIUR nell'a.s. 2015-2016 sono più di 82 mila, uno ogni due alunni con disabilità. Tuttavia, si rileva che il 16 per cento degli alunni con disabilità della scuola primaria, ha cambiato insegnante di sostegno durante l'anno scolastico, mentre il dato si attesta al 19 per cento nella scuola secondaria di primo grado. Maggiore la percentuale degli studenti della scuola primaria con disabilità che ha cambiato l'insegnante di sostegno da un anno all'altro (42 per cento), mentre nella scuola secondaria la percentuale è pari al 36 per cento.

Sembra opportuno ricordare che molti dei genitori degli alunni disabili hanno presentato specifici ricorsi al MIUR per ottenere un aumento del numero delle ore di sostegno di cui fruiscono i propri figli. Infine, si rileva una crescita anche degli studenti stranieri con disabilità, che registra un'incidenza pari al 12 per cento sul totale degli alunni disabili nel 2014-2015, con una maggiore incidenza nelle regioni del nord Italia.

Si ricorda che in il decreto legislativo n. 66/17 "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*" contiene molte risposte alle criticità evidenziate attraverso misure riportate a pagina 20 e 21 del presente documento. Vale la pena di sottolineare i principi della norma per cui l'inclusione scolastica risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.

Inoltre, l'inclusione scolastica è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli studenti. Il decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale e dedica molta attenzione alla formazione di tutto il personale della scuola anche a livello di formazione iniziale. In particolare per i docenti di sostegno si riservano misure volte alla continuità educativa e specifiche norme sulla formazione in servizio e su quella iniziale. La norma introduce una modifica alla legge 104 con particolare riferimento agli accertamenti da effettuarsi rispetto alla persone in età evolutiva, integrando le commissioni mediche, aggiornando il profilo di funzionamento all'ICF ai fini dell'elaborazione del progetto individuale e del Piano educativo individualizzato. Viene istituito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

Si segnala poi che appare di particolare gravità quanto risultante dall'Anagrafe degli edifici scolastici, pubblicata il 7 agosto 2015, che evidenzia la necessità di realizzare un piano di adeguamento di gran parte (30-50%) degli stessi alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo i principi della progettazione universale, compresi i dispositivi elettronici e di emergenza.

Per quanto attiene alle criticità rilevate dagli esperti auditi dalla Commissione, le più rilevanti attengono ai reparti di neuropsichiatria infantile, in merito ai quali la Società italiana di neuropsichiatria infantile (SINPIA), ha lanciato nell'ottobre del 2016 un appello nazionale, in cui si denuncia lo stato di sempre maggiore criticità delle risposte per gli utenti con disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza e per le loro famiglie.

Con tale documento si richiedono trattamenti tempestivi e appropriati, preceduti da una diagnosi precoce, in grado di cambiare il decorso dei disturbi; si denuncia una storica insufficienza di investimenti nel settore ed un loro uso spesso non basato su evidenze scientifiche aggiornate, nonché le enormi differenze tra i sistemi organizzativi regionali.

Si richiede inoltre al “Ministero della Salute e alle Regioni, di garantire, attraverso adeguati investimenti di risorse e la condivisione di modelli organizzativi, la presenza omogenea in tutto il territorio nazionale di un sistema integrato di servizi di Neuropsichiatria infantile, sia in termini di professionalità che di strutture, territoriali ed ospedaliere, in grado di operare in coerente sinergia con pediatri, pedagogisti clinici, psicologi consultoriali e altre figure professionali riconosciute, così da garantire i necessari interventi non farmacologici e/o farmacologici ed un approccio il più possibile multidisciplinare ai disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza”.

È stata anche rilevata dagli esperti di riabilitazione la necessità di prevedere nelle unità di terapia intensiva neonatale la figura del fisioterapista.

I rappresentanti delle Associazioni del Terzo settore auditi dalla Commissione hanno individuato alcuni punti particolarmente critici in materia di tutela dei minori diversamente abili, tra cui in primo luogo quello relativo alla carenza di un monitoraggio costante e la conseguente mancanza di dati omogenei concernenti le varie forme di disabilità dell'età evolutiva, così come di risorse economiche. La Commissione valuta positivamente una migliore valorizzazione delle associazioni del Terzo settore in ragione del ruolo che ricoprono e dell'esperienza che vantano in tale settore.

Un altro ambito di intervento assolutamente necessario è la famiglia, che ha bisogno di un sostegno globale nella gestione dei figli con disabilità, in un continuo rapporto di confronto e reciproco arricchimento con il personale specializzato nella cura e nella riabilitazione; spesso però ci si scontra con la carenza di strutture che coprano l'intero percorso riabilitativo: passata la fase acuta il bambino torna a casa e la famiglia trova gravi difficoltà ad affrontare il seguito del percorso rieducativo e l'inserimento nelle varie realtà sociali.

Per quanto attiene al sistema scolastico, si ritiene opportuna una maggiore sensibilizzazione e formazione verso la diversità non solo di tutti gli altri alunni ma anche degli insegnanti, in coerenza con quanto già previsto dalla norma che prevede la formazione di tutto il personale scolastico, dai dirigenti al personale ATA.

È stato anche sollecitato un più incisivo percorso didattico nel settore della prevenzione, che è essenziale a livello formativo, con interventi educativi, norme di legge più incisive e applicazione più severa di quelle vigenti.

In materia di riabilitazione, a fronte dell'esistenza di valide linee guida sulla riabilitazione emanate dal Ministero della salute da ultimo nel 2011, alcune associazioni ne chiedono però una maggiore flessibilità, in particolare per quanto attiene all'età degli interventi terapeutici.

Al riguardo si chiede un'estensione delle terapie riabilitative previste in età pediatrica almeno fino ai 21/25 anni. Occorre infatti ricordare che la gran parte delle forme di disabilità dei minori hanno una durata *long life*. È stato altresì ricordato come l'offerta riabilitativa per questi bambini sia carente in termini sia qualitativi, che quantitativi. Occorre pensare ad un percorso riabilitativo complessivo con terapie mirate e costanti nel tempo, atte a garantire al minore disabile il miglior recupero delle sue potenzialità e il maggior grado di autonomia possibile. È essenziale fornire tempestivamente un supporto psicologico alle famiglie e creare intorno ai bambini una struttura di sostegno pubblico-

privata, con la casa, con la scuola, che agisca secondo lo stesso piano di lavoro. Le risposte delle ASL per l'autorizzazione dei progetti sono però le più disparate, anche all'interno della medesima regione. Burocrazia, frammentazione dei servizi, procedure sempre diverse e soprattutto mancanza di risorse sono ostacoli che si incontrano tutti i giorni.

Molti auditi hanno evidenziato come siano un problema la disomogeneità territoriale, in particolare tra nord e sud del Paese e la discontinuità tra le modalità di trattamento nei centri specializzati. Le carenze, infatti, si avvertono soprattutto nel Meridione, nonostante qualche eccezione, per cui appare necessario l'impegno ad adeguare i servizi di cura nelle aree più critiche. Un problema questo ripetutamente segnalato dagli interlocutori della Commissione e che non può più essere ignorato.

Per quanto attiene alla gestione dei minori affetti da forme di disabilità come l'epilessia, sono state evidenziate, anzitutto, le problematiche connesse alla somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico. Al riguardo è stata sollecitata la revisione delle *Linee guida per la somministrazione dei farmaci a scuola* definite dal MIUR nel 2005, che sembrerebbe abbiano avuto un'applicazione incerta e discrezionale, rendendo obbligatori corsi di formazione per il personale scolastico che segue il bambino disabile.

Occorre ricordare che la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) operata nel gennaio 2017 ha introdotto significative novità in tema di riabilitazione. Queste novità, in particolare per quanto attiene all'assistenza specialistica ambulatoriale, all'area della medicina fisica e della riabilitazione, costituiscono un primo passo nella giusta direzione. Si prevede infatti per tutti i minori affetti da specifiche malattie croniche o rare, o nati con condizioni di grave *deficit* fisico, sensoriale o neuropsichico, per i neonati prematuri e per quelli nati a termine con ricovero in terapia intensiva, l'esenzione totale dal pagamento dei *ticket* sanitari. Si è inoltre proceduto all'aggiornamento dell'elenco dei dispositivi inclusi nel nomenclatore, con l'inserimento di prodotti di elevata tecnologia, fondamentali per l'acquisizione di una maggiore autonomia del soggetto disabile. Viene garantita la fornitura di protesi, ortesi e ausili tecnologici, del tutto nuovi e finalmente rispondenti alle esigenze dei minori affetti da queste patologie. Si sottolinea inoltre l'inserimento nei LEA di tutti gli interventi previsti dalla legge n. 134 del 2015 in favore delle persone con disturbi dello spettro autistico, che garantiscono ai soggetti interessati le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato.

Ma è evidente che per affrontare i problemi emersi nel corso dell'indagine, soprattutto per quanto riguarda la riabilitazione, è assolutamente necessario investire risorse adeguate. In effetti l'ideale sarebbe fare uno sforzo elevatissimo nei primi anni di vita, con quella che è stata opportunamente definita una sorta di "aggressione" riabilitativa a tutto campo: psicologica, motoria, nutrizionale e così via, perché proprio in questi primi anni il bambino è estremamente ricettivo. Negli anni successivi, l'impegno della mano pubblica potrebbe diminuire, se persone competenti, anche volontari, potessero aiutare a gestire questi bambini disabili sia a casa che a scuola. Non sarà mai sottolineata abbastanza l'esigenza di attingere ad una risorsa preziosa come il volontariato, soprattutto in un momento economicamente difficile come quello che viviamo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

Audizione della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli (Svolgimento e conclusione)	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	255

Martedì 27 giugno 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. – Interviene, per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la Ministra, Valeria Fedeli.

La seduta comincia alle 10.10.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Valeria FEDELI, *Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, le deputate Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Laura CASTELLI (M5S), e i deputati Gianfranco LIBRANDI (CI), e Roberto MORASUT (PD).

Valeria FEDELI, *Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, risponde ai quesiti posti.

La seduta termina alle 11.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 giugno 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.20 alle 11.50.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

COMITATO DEI NOVE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Emendamenti C. 3012-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	5
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	6
--	---

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	7
<i>ALLEGATO 1 (Rilievi deliberati)</i>	10

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica. C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative)</i>	12
Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni. C. 4083 Gigli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. C. 3211 Gnechchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Emendamenti C. 3012-C, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	8

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. Emendamenti C. 913 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	9
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Emendamenti C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	9
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (COM (2017) 10 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con osservazioni</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato</i>)	21
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Esame emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	23
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	25
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014. C. 4468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
COMITATO DEI NOVE:	
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Esame emendamenti C. 2168-B .	20
AVVERTENZA	20
III Affari esteri e comunitari	
INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:	
Incontro con il Ministro degli affari esteri dell'Ucraina, Pavlo Klimkin	28
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	29
Proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Paolo Magro a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA). Nomina n. 110 (<i>Esame e rinvio</i>)	29
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	31

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	33
5-10516 Piccione: Sulla graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi viceispettori del Corpo forestale dello Stato	33
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	34
5-11421 Rizzo: Sull'adozione di una circolare attuativa di disposizioni recate dal decreto legislativo sul riordino delle carriere delle Forze armate prima dell'effettiva emanazione di quest'ultimo	33
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	35

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	36
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 913 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	46
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	47
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. C. 3225 e abb.-A/R. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	50

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 89/2017: Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio. C. 4554 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Sui lavori della Commissione	63

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	63
AVVERTENZA	64

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile,	
--	--

con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; <i>b</i>) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; <i>c</i>) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; <i>d</i>) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. C. 4463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e rinvio</i>)	67
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	68

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione	70
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, e rinvio</i>)	70

RISOLUZIONI:

7-01287 Daga: Sulla gestione del servizio idrico integrato (<i>Discussione e rinvio</i>)	73
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	74
5-10853 Iacono: Ripristino del collegamento notturno lungo l'asse ferroviario Agrigento-Caltanissetta-Enna-Catania	74
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	80
5-10852 Mognato: Ruolo degli impianti veneti di manutenzione corrente ed equipaggi nell'ambito del piano industriale 2017-2026 del gruppo Ferrovie dello Stato	75
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	81
5-11006 Dell'Orco: Negato accesso agli atti da parte di Rete Ferroviaria Italiana e applicazione del diritto di accesso civico ai dati e documenti pubblici	75
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	82
5-11039 Carinelli: Valori netti contabili delle aree ferroviarie dismesse site nel comune di Milano posti a bilancio da FS Sistemi Urbani Srl (FSSU)	75
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	94

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	76
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	76

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	78
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	79

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti di CNA nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia sulla disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista 95
- Audizione di rappresentanti di Confartigianato nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia sulla disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista . 95

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

- Sull'ordine dei lavori 95

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti di Associazione generale delle cooperative italiane (AGCI), Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Legacoop e Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL Onlus) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 97

XII Affari sociali

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 98

XIII Agricoltura

SEDE LEGISLATIVA:

- Sulla pubblicità dei lavori 101
- Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione della Camera e modificata dal Senato (*Discussione e rinvio*) 101

RISOLUZIONI:

- Sulla pubblicità dei lavori 104
- 7-01221 Fiorio, 7-01233 Gallinella, 7-01240 Faenzi, 7-01272 Catanoso, 7-01276 Zaccagnini e 7-01286 Fedriga: Interventi a sostegno del settore del riso (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00246 – Reiezione della risoluzione 7-01276 Zaccagnini*) 104
- ALLEGATO 1 (*Proposta di risoluzione unitaria presentata dal deputato Fiorio*) 109
- ALLEGATO 2 (*Nuova proposta di risoluzione unitaria presentata dal deputato Fiorio*) 113
- ALLEGATO 3 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 117
- 7-01292 Oliverio: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo.
- 7-01296 Gallinella: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo (*Discussione congiunta e rinvio*) 106

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*). 121
- ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 126

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	123
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti della Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	156
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	157
-----------------------------------	-----

Seguito dell'audizione della presidente e del consiglio di amministrazione della Rai (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente	159
--------------------------------------	-----

Audizione del presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, Roberto Trucchi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	159
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	161
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	162
--	-----

Comunicazioni del Presidente	163
------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	164
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Esame della Sezione: « Il diritto alla salute dei minori diversamente abili » (<i>Esame del documento e approvazione</i>)	164
---	-----

ALLEGATO (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	166
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

Audizione della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Valeria Fedeli (Svolgimento e conclusione)	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	255

PAGINA BIANCA



17SMC0008651